

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	»	9
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	10
GIUSTIZIA (II)	»	12
DIFESA (IV)	»	28
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	38
FINANZE (VI)	»	51
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	76
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	94
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	114
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	128

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 28.**

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	141
AFFARI SOCIALI (XII)	»	146
AGRICOLTURA (XIII)	»	158
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	160
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	174
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	175
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	»	177
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	178
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	179
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO	»	181
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	182

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 14 maggio 2014.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle
14.15 alle 14.20.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza. C. 219 Matteo Bragantini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	6

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del presidente della I Commissione Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.

C. 219 Matteo Bragantini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° aprile 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che sono state presentate proposte emendative (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Silvia VELO chiede un rinvio dell'esame del provvedimento ad altra seduta, al fine di permettere al Governo di svolgere alcuni approfondimenti.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, auspica che il Governo non chieda ulteriori rinvii e garantisca, pertanto, alle Commissioni la possibilità di procedere nell'esame del provvedimento in discussione in una prossima seduta da convocare quanto prima.

Matteo BRAGANTINI (LNA) fa presente che la proposta di legge in discussione era stata già esaminata nella scorsa legislatura e rappresenta che i gruppi parlamentari si erano già espressi all'unanimità per l'esame in sede legislativa del provvedimento. Ricorda che la *ratio* del testo prende le mosse dalle osservazioni della Corte dei conti che ha evidenziato l'esistenza di vizi di merito e di forma nei contratti segretati, specie nel caso si riferiscano ad opere da realizzare in alcuni settori, che causano prolungamenti dei tempi di esecuzione delle opere medesime

nonché aumenti di costi. Sottolinea che, anche alla luce dei recenti scandali relativi all'Expo 2015, il Governo Renzi dovrebbe, a suo avviso, adoperarsi per porre fine a un sistema degli appalti pieno di zone d'ombra sulle quali un provvedimento quale quello in discussione intende intervenire. Evidenzia, infine, che il suo gruppo è a favore di tutte le norme finalizzate a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa ed auspica che tale principio, oggi applicato nel caso di gare d'appalto bandite dai Comuni, divenga elemento cardine della disciplina dei contratti d'appalto analoghi banditi dall'Amministrazione centrale.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), *relatore per la I Commissione*, si dichiara contrario alla richiesta del Governo di rinviare l'esame del provvedimento ad altra seduta e, nell'evidenziare che il Governo stesso dovrebbe prendere una posizione definitiva sul testo in discussione, non condivide le osservazioni del collega Bragantini dalle quali sembra potersi concludere che i contratti segretati costituiscono un istituto superato. Nel ricordare, infatti, che i contratti segretati esistono

anche in altri ordinamenti giuridici, giudica ancora valida la *ratio* sottesa a tale tipologia di contratti.

Emanuele COZZOLINO (M5S) concorda con le riflessioni del collega Mazziotti e, nel segnalare che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto nello scorso novembre, si dichiara contrario alla richiesta avanzata dal Governo di rinvio dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, nel ritenere legittima la richiesta del Governo di svolgere ulteriori approfondimenti sul provvedimento in esame, condivide le osservazioni svolte dal Presidente Realacci relative all'auspicio che il Governo stesso non chieda ulteriori rinvii e sia in grado, già in una prossima seduta da convocare quanto prima, di garantire che le Commissioni possano proseguire nell'esame delle proposte emendative presentate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza (C. 219 Matteo Bragantini).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera *a)* aggiungere infine le seguenti parole: « pari a segretissimo »;

2) alla lettera *b)* sostituire le parole da: « in conformità » fino alla fine della lettera con le seguenti: « espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari ».

1. 1. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo e al secondo periodo, dopo le parole: « con provvedimento motivato » sono inserite le seguenti: « dell'autorità politica »;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Gli atti motivati di cui al presente comma debbono dare conto in maniera puntuale delle specifiche circostanze che hanno reso necessario il ricorso al provvedimento derogatorio. Il ricorso alle segretazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo, deve co-

munque consentire a posteriori, e comunque quando le esigenze di segretezza siano venute meno, un'adeguata valutazione della congruità dei tempi dei costi e delle modalità realizzative previsti dai contratti segreti da parte delle autorità competenti ».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 10 è soppresso.

1. 2. Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: « Nel caso in cui non siano stati individuati i soggetti qualificati per lo svolgimento della gara informale nel numero previsto dal periodo precedente, le amministrazioni e gli enti utenti danno conto in una relazione scritta delle modalità della ricerca effettuata, dei soggetti esaminati e delle motivazioni che li hanno portati a considerarli non idonei alla partecipazione della gara. Nel caso in cui la negoziazione con più di un operatore sia stata ritenuta non compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza, le amministrazioni e gli enti utenti danno conto

con atto motivato delle ragioni che hanno condotto all'affidamento del contratto attraverso negoziazione con un unico operatore.

- 1. 3.** Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli, D'Ambrosio.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

1) premettere, alle parole: « I Contratti di cui al presente articolo », le seguenti: « Ferme restando le esclusioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, »;

2) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: « Il controllo preventivo è effettuato da un ufficio della Corte dei Conti organizzato, ai sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche in deroga alle norme richiamate dall'articolo 10, comma 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza ».

- 1. 4.** Naccarato, Braga.

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, dopo le parole: posti in essere da amministrazioni statali *aggiungere le seguenti:* nonché gli atti amministrativi che riguardano i contratti in questione e quelli che contengono le delibere a contrattare.

- 1. 5.** D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Dieni, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: al controllo preventivo *fino alla fine del secondo periodo, con le seguenti:* al controllo preventivo della Corte dei conti la quale si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dell'atto di segretazione entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Si applica l'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, ad eccezione

dei contratti classificati riservati per i quali decorso inutilmente il predetto termine la pronuncia si intende espressa in senso negativo. I contratti di cui al presente articolo sono inoltre sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione.

- 1. 6.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: al controllo preventivo *fino alla fine del secondo periodo, con le seguenti:* al controllo preventivo della Corte dei conti la quale si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dell'atto di segretazione entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine gli atti trasmessi divengono esecutivi. I contratti di cui al presente articolo sono, inoltre, sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione.

- 1. 7.** De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zolezzi.

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: regolarità dell'atto di segretazione, *con le seguenti:* regolarità dei medesimi.

- 1. 8.** Zan, Pillozzi, Kronbichler, Pellegrino, Migliore, Zaratti.

Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: entro quarantacinque giorni *fino alla fine del secondo periodo, con le seguenti:* Con riguardo al

controllo preventivo, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla data della richiesta, si può comunque dare esecuzione al contratto.

- 1. 9.** Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: sessanta.

- * **1. 10.** Toninelli, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti.

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: sessanta.

- * **1. 11.** Pilozi, Zan, Kronbichler, Pellegrino, Migliore, Zaratti.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. All'articolo 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 10 è soppresso.

- 1. 01.** Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Lombardi, Nuti, Toninelli.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, sulle linee programmatiche (*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 9

AUDIZIONI

Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del presidente della XI Commissione Cesare DAMIANO. — Interviene il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia.

La seduta comincia alle 14.50.

Audizione del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, sulle linee programmatiche.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Ricorda che, nella seduta del 2 aprile scorso, si era svolta la relazione del Ministro ed erano intervenuti diversi deputati per porre quesiti e formulare osservazioni. Fa presente, pertanto, che nella seduta

odierna il Ministro potrà innanzitutto intervenire in sede di replica per rispondere alle domande rivolte in quella sede dai commissari, precisando che, dopo tale intervento, i deputati potranno formulare ulteriori quesiti e osservazioni.

Dà quindi la parola al Ministro Madia per lo svolgimento del suo intervento in sede di replica.

Il Ministro Maria Anna MADIA, interviene in sede di replica.

Intervengono, per formulare ulteriori quesiti e osservazioni, i deputati Irene TINAGLI (SCpI), Carlo DELL'ARINGA (PD), Renato BALDUZZI (SCpI), Claudio COMINARDI (M5S), Marialuisa GNECCHI (PD), Marilena FABBRI (PD), Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), Tiziana CIPRINI (M5S), Emanuele COZZOLINO (M5S), Matteo BRAGANTINI (LNA) e Cesare DAMIANO, *presidente*, ai quali replica il Ministro Maria Anna MADIA.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ringrazia il Ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 52/2014: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Emendamenti C. 2325 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)	10
ALLEGATO (Parere approvato)	11

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 14 maggio 2014.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.35 alle 14.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 15.50.

DL 52/2014: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Emendamenti C. 2325 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, dopo aver illustrato le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti Cecconi 1.34 e Baroni 1.57. Rileva che i restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone, pertanto, di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.55.

ALLEGATO

DL 52/2014: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (Emendamenti C. 2325 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Cecconi 1.34 e Baroni 1.57

e

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'articolo 15- <i>bis</i> della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili. C. 2344 Ermini (<i>Esame e rinvio</i>)	12
Modifiche all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. C. 831 Amici, C. 892 Centemero, C. 1053 Moretti, C. 1288 Bonafede, C. 1938 Di Lello e C. 2200 Di Salvo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	17
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati</i>)	21
INTERROGAZIONI:	
5-01809 Colletti: Sulla situazione degli interventi di ristrutturazione del carcere milanese di San Vittore	15
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	23
5-02616 Cani: Sul carcere di Iglesias	16
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	25
5-02253 Lauricella: Sulla carenza di personale amministrativo degli uffici giudiziari	16
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.

Introduzione dell'articolo 15-*bis* della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili. C. 2344 Ermini.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

David ERMINI (PD), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame reca un intervento normativo necessario per evitare che la nuova e organica disciplina del giudizio nei casi di irreperibilità dell'imputato, introdotta dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha interamente sostituito il precedente rito contumaciale, determini incertezze applicative soprattutto connesse al regime delle impugnazioni avverso le sentenze emesse in passato nel corso di processi celebrati in absentia.

Le nuove disposizioni ben possono trovare applicazione anche nei giudizi in corso, comportando per il giudice l'obbligo di verificare se la dichiarazione di contumacia, nel caso sottoposto alla sua cognizione, abbia avuto riguardo ad un'assenza consapevole

dell'imputato o, piuttosto, ad una situazione di irreperibilità dalla quale sia conseguita la mancata conoscenza del procedimento.

Non è così qualora sia stata già emessa la sentenza conclusiva del processo in primo grado, perché in tal caso non v'è più modo di adeguare la pregressa dichiarazione di contumacia ai nuovi parametri del processo nei confronti dell'irreperibile e la disciplina delle impugnazioni deve necessariamente restare ancorata a quel presupposto.

Le norme previgenti si applicano anche ai procedimenti che non si siano ancora conclusi in primo grado, a due condizioni: una – positiva – che alla data di entrata in vigore della nuova legge il giudice abbia già dichiarato la contumacia dell'imputato; l'altra – negativa – che nell'ambito del procedimento non sia stato emesso il decreto di irreperibilità. In questo modo, mentre per gli imputati irreperibili la nuova disciplina – che rispetto a quella attuale risulta più garantista e rispettosa dei principi del « giusto processo » – verrà applicata a tutti i procedimenti non ancora definiti in primo grado, per gli imputati « contumaci » – nei cui confronti la notificazione è avvenuta in forme rispettose della necessaria conoscenza del processo – continueranno ad applicarsi le regole previgenti che peraltro, nei loro confronti, risultano per certi aspetti più favorevoli di quelle nuove.

La legge n. 67 del 2014 ha mutato in maniera significativa il sistema di controllo della decisione di proseguire il giudizio nonostante la fisica assenza dell'imputato, introducendo anche un rimedio straordinario di competenza della Corte di cassazione, la cosiddetta rescissione del giudicato di condanna, affine al giudizio di revisione oggi affidato alla corte di appello quale giudice del merito. Tali istituti, invero, si innestano nel nuovo procedimento e non sono agevolmente esperibili se il giudizio di primo grado si è conformato ad una disciplina affatto diversa. Per questa ragione, risulta quanto mai opportuno che il nuovo apparato di controllo trovi applicazione soltanto per i procedimenti che già in primo grado si siano interamente svolti secondo le nuove regole.

La proposta di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 è volto ad inserire nel capo III della legge 28 aprile 2014, n. 67, l'articolo 15-*bis*, recante norme transitorie.

Il comma 1 prevede che le disposizioni di cui al capo in questione « si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado ».

Il comma 2 dispone che, « in deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità ».

L'articolo 2 prevede che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

In considerazione della particolare importanza e della necessaria tempestività dell'intervento normativo, riterrebbe opportuno valutare la possibilità di trasferirne l'esame in sede legislativa.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di verificare la sussistenza dei presupposti per l'eventuale trasferimento dell'esame del provvedimento in sede legislativa. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

C. 831 Amici, C. 892 Centemero, C. 1053 Moretti, C. 1288 Bonafede, C. 1938 Di Lello e C. 2200 Di Salvo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 29 aprile 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 26 maggio prossimo e avverte che sullo stesso sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato 1*).

Non essendovi interventi sul complesso degli emendamenti, invita i relatori ed il Governo ad esprimere il pareri sulle proposte emendative.

Luca D'ALESSANDRO (FI-PdL), *relatore*, anche a nome della correlatrice, onorevole Alessandra Moretti esprime parere favorevole sugli emendamenti Verini 1.3 e Bonafede 1.6, ove riformulati nel senso di prevedere che il periodo di tempo necessario per proporre la domanda di divorzio decorra dalla data di notificazione della domanda di separazione; parere favorevole sull'emendamento Bonafede 1.7; parere favorevole sugli emendamenti Amoddio 1.9 e Locatelli 1.10, ove riformulati come l'emendamento Bonafede 1.7; parere favorevole sugli emendamenti Marzano 1.11, Bonafede 1.12 e 1.13; parere favorevole sugli identici emendamenti Bonafede 2.2 e Verini 2.3, nonché sull'articolo aggiuntivo Zampa 2.01.

Invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Locatelli 1.02 e Marzano 1.03, poiché il tema del divorzio diretto, pur condiviso in linea di principio dai relatori, richiede ulteriori approfondimenti che potranno essere compiuti in vista dell'esame in Assemblea.

Esprime, infine, parere contrario su tutte le ulteriori proposte emendative.

Il viceministro Enrico COSTA si rimette alla Commissione, trattandosi di un provvedimento di iniziativa parlamentare sul quale il Governo ha intenzione di intervenire solo per contribuire a risolvere eventuali questioni di carattere tecnico.

Alessandro PAGANO (NCD) nell'illustrare il proprio emendamento 1.15, sottolinea come la *ratio* in base alla quale i relatori hanno espresso i pareri sulle proposte emendative appaia contraria al buon

senso e non sia assolutamente non condivisibile. Fa presente come i dati ISTAT dimostrino che circa il quaranta per cento delle separazioni non si trasformano in un divorzio, sottolineando come moltissimi coniugi preferiscano permanere in uno stato di separazione caratterizzato spesso da rapporti civili e costruttivi. La riduzione del termine per la presentazione della domanda di divorzio ad un solo anno, dunque, non tiene conto di questa realtà sociologica e del fatto che, con un termine più ampio, vi sarebbe comunque la possibilità che intervenga una riconciliazione. Ritiene inoltre inaccettabile che dal testo, quale risulterebbe dall'approvazione degli emendamenti sui quali i relatori hanno dato parere favorevole, venga espunto il riferimento ai figli, senza tenere conto di quanto la separazione dei genitori sia per costoro traumatica e penosa.

Si appella conclusivamente al buon senso dei relatori e dell'intera Commissione, auspicando che si possa svolgere una riflessione nuova e più ampia sui temi in esame.

La Commissione respinge l'emendamento 1.15 Pagano.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.2, 1.1, 1.4 e 1.5, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.

Walter VERINI (PD) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 1.3.

Andrea COLLETTI (M5S) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Bonafede 1.6, del quale è cofirmatario.

La Commissione approva gli identici emendamenti Verini 1.3 (*nuova formulazione*) e Bonafede 1.6 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*), risultando precluso l'emendamento Bonafede 1.13.

Donatella FERRANTI, *presidente*, evidenzia come gli emendamenti Verini 1.3 (*nuova formulazione*) e Bonafede 1.6

(nuova formulazione) siano stati approvati dalla Commissione all'unanimità.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI) accoglie la proposta di riformulazione del proprio emendamento 1.10.

Walter VERINI (PD) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento Amoddio 1.9, del quale è cofirmatario.

Alessandro PAGANO (NCD) ritiene che la Commissione dovrebbe riflettere con maggiore attenzione su una eccessiva riduzione del termine per proporre la domanda di divorzio, anche con riferimento alle separazioni consensuali. Un termine più ampio, infatti, garantirebbe maggiormente il coniuge più debole sotto il profilo economico e psicologico.

Franco VAZIO (PD) dichiara di non condividere l'intervento del collega Pagano.

La Commissione approva gli identici emendamenti Bonafede 1.7, Amoddio 1.9 (nuova formulazione) e Locatelli 1.10 (nuova formulazione) (vedi allegato 2), restando preclusi gli emendamenti Zampa 1.8, Pagano 1.20 e Marzano 1.11.

Alessandro PAGANO (NCD) ritiene che l'emendamento Bonafede 1.12 contenga una precisazione tecnica superflua, in quanto già contenuta nella legge sul divorzio.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rileva come l'emendamento Bonafede 1.12 costituisca un'utile norma di coordinamento tra la disciplina recata dal provvedimento in esame e la disciplina vigente sul divorzio.

La Commissione approva l'emendamento Bonafede 1.12 (vedi allegato 2).

Alessandro PAGANO (NCD) illustra il proprio emendamento 1.16 e ne raccomanda l'approvazione, sottolineando l'importanza di una più approfondita riflessione al fine di tutelare maggiormente il coniuge più debole e i figli, anche nascituri.

La Commissione respinge l'emendamento Pagano 1.16.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati ritirati gli identici articoli aggiuntivi Locatelli 1.02 e Marzano 1.03, nonché l'emendamento Zampa 2.1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Bonafede 2.2 e Verini 2.3, nonché l'articolo aggiuntivo Zampa 2.01 (vedi allegato 2), risultando precluso l'articolo aggiuntivo Bonafede 2.02.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alla Commissione Affari costituzionali per l'espressione del parere di competenza.

Donatella FERRANTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.50.

5-01809 Colletti: Sulla situazione degli interventi di ristrutturazione del carcere milanese di San Vittore.

Il viceministro Enrico COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Andrea COLLETTI (M5S), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta, dalla quale emerge il comportamento gravemente inerte del Governo e del Commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie.

5-02616 Cani: Sul carcere di Iglesias.

Il viceministro Enrico COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Emanuele CANI (PD) replicando, ritiene che la risposta fornita dal Governo non sia assolutamente collimante con la situazione reale dell'istituto penitenziario in questione, avendo avuto modo di visitarlo personalmente. Invita il Ministero ad attivarsi per una complessiva riorganizzazione del sistema carcerario in Sardegna, tenendo conto che vi sono carceri, come quello di Iglesias, che non sono idonei ad ospitare esseri umani.

5-02253 Lauricella: Sulla carenza di personale amministrativo degli uffici giudiziari.

Il viceministro Enrico COSTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giuseppe LAURICELLA (PD) replicando, ritiene che si possa essere soddisfatti dell'impegno assunto dal Governo nell'ambito della risposta fornita. Sottolinea l'importanza di adeguati investimenti, anche in termini di assunzione di personale amministrativo, per rendere più funzionale il servizio giustizia e rendere di conseguenza più attrattivo il nostro Paese per gli investitori stranieri.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

ALLEGATO 1

Modifiche all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. C. 831 Amici, C. 892 Centemero, C. 1053 Moretti, C. 1288 Bonafede, C. 1938 Di Lello e C. 2200 Di Salvo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al secondo capoverso della lettera *b*) del numero 2) del primo comma dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni al primo periodo dopo le parole: « in consensuale, » sono aggiunte le seguenti: « o, in assenza di figli minori o di gravidanza in atto, due anni dal deposito della domanda di separazione. ».

1. 15. Pagano.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciotto mesi.

1. 2. Zampa.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: dal deposito della domanda di separazione con le seguenti: dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del tribunale ovvero dall'inizio delle separazioni di fatto dei coniugi come accertate dal Presidente in sede di udienza di comparizione.

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: di cui al periodo precedente con le seguenti: conteggiato come al periodo precedente.

1. 1. Dambruoso.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dal deposito della domanda di separazione con le seguenti: dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del tribunale nella procedura di separazione personale ovvero per un intervallo di tempo più breve ritenuto idoneo dal Presidente tenendo conto nell'interesse dei coniugi e della parole, dei periodi di separazione di fatto già trascorsi prima di detta comparizione.

1. 4. Dambruoso.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: dal deposito della domanda di separazione con le seguenti: dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del tribunale.

1. 5. Dambruoso.

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, infine, i seguenti periodi: purché nel caso di separazione giudiziale l'attore non abbia omissso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto. Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa viene assegnata al giudice della separazione personale.

1. 3. Verini, Marzano, Amoddio, Giuliani.

Al comma 1, lettera a), sono infine aggiunte le seguenti parole: purché nel caso di separazione giudiziale l'attore non abbia omissis di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto.

1. 6. Bonafede, Colletti.

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nelle separazioni consensuali dei coniugi, il termine di cui al periodo precedente è di sei mesi ».

1. 7. Bonafede, Colletti.

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente: nelle separazioni consensuali dei coniugi, il termine di cui al periodo precedente è di dodici mesi.

1. 8. Zampa.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: dei coniugi, *sopprimere le parole:* in assenza di figli minori.

1. 9. Amoddio, Marzano, Verini, Giuliani.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: di figli minori *aggiungere le seguenti:* o di gravidanza in atto.

1. 20. Pagano.

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: nove *con la seguente:* sei.

* **1. 10.** Locatelli, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Marzano.

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: nove *con la seguente:* sei.

* **1. 11.** Marzano, Amoddio, Verini, Giuliani.

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) All'articolo 189 delle disposizioni attuative del Codice di procedura civile dopo le parole: « separazione personale dei coniugi » sono aggiunte le seguenti: « o di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio. ».

1. 12. Bonafede, Colletti.

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa viene assegnata al giudice della separazione personale. »;

1. 13. Bonafede, Colletti.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 4, al comma 4 della legge n. 898 del 1970 è aggiunto il seguente periodo: « Nel corso del procedimento i coniugi sono tenuti ad indicare tempestivamente qualsiasi modificazione riguardante la presenza o la condizione giuridica dei figli, ivi compresa la gravidanza ».

1. 16. Pagano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo l'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

3-bis. – 1. Nel caso in cui non vi siano figli minori, i coniugi possono domandare congiuntamente, anche se non sia stata proposta domanda di separazione, lo scio-

glimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

* **1. 02.** Locatelli, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Marzano.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-*bis*. Dopo l'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. 1. Nel caso in cui non vi siano figli minori, i coniugi possono domandare congiuntamente, anche se non sia stata proposta domanda di separazione, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. ».

* **1. 03.** Marzano, Amoddio, Giuliani.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso sostituire le parole: in sede di udienza presidenziale, il Presidente autorizza i coniugi a vivere separati *con le seguenti:* i coniugi compariscono davanti al Presidente del Tribunale.

2. 1. Zampa, Verini.

Al comma 1, capoverso aggiungere in fine i seguenti periodi: ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al Presidente, purché omologato. Qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, la domanda di separazione è comunicata all'ufficio dello stato civile ai fini dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. L'ordinanza presidenziale con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini di detta annotazione. La domanda di divisione della comunione legale tra i coniugi può essere introdotta unitamente alla domanda di separazione o di divorzio.

* **2. 2.** Bonafede, Colletti.

Al comma 1, capoverso aggiungere infine i seguenti periodi: ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al Presidente, purché omologato. Qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, la domanda di separazione è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini della annotazione a margine dell'atto di matrimonio. L'ordinanza presidenziale con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini di detta annotazione. La domanda di divisione della comunione legale tra i coniugi può essere introdotta unitamente alla domanda di separazione o di divorzio.

* **2. 3.** Verini, Marzano, Amoddio, Giuliani.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 3. — (*Disposizione transitoria*). — Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle domande di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte dopo la data di entrata in vigore della presente legge, anche nel caso in cui il procedimento di separazione, che costituisce presupposto della domanda, risulti ancora pendente alla data medesima.

2. 01. (*stessa formulazione dell'articolo aggiuntivo 2.01 presente nell'allegato 2*) Zampa, Verini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 3. — (*Norme transitorie*). — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, si applicano anche alle separazioni contenziose i cui procedimenti si sono conclusi, anche con sentenza non definitiva, prima della data di entrata in vigore della presente legge e alle separazioni consensuali i cui procedimenti sono in corso alla medesima data di entrata in vigore, a condizione che i

coniugi, prima che ne intervenga l'omologazione, dichiarino concordemente di volersene avvalere.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, si applicano anche alle separazioni consensuali di cui al comma 1 del presente articolo e a quelle di cui è intervenuta l'omologazione prima della data di entrata in vigore della pre-

sente legge, a condizione che il ricorso per la dichiarazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sia proposto congiuntamente da entrambi i coniugi al sensi dell'articolo 4, comma 16, della legge n. 898 del 1970, e successive modificazioni.

2. 02. Bonafede, Colletti.

ALLEGATO 2

Modifiche all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. C. 831 Amici, C. 892 Centemero, C. 1053 Moretti, C. 1288 Bonafede, C. 1938 Di Lello e C. 2200 Di Salvo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « dodici mesi dal deposito della domanda di separazione » con le seguenti: « dodici mesi dalla data di notificazione della domanda di separazione, purché nel caso di separazione giudiziale l'attore non abbia omissis di adottare tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto. Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa viene assegnata al giudice della separazione personale ».

*** 1. 3. (Nuova formulazione)** Verini, Marzano, Amoddio.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « dodici mesi dal deposito della domanda di separazione » con le seguenti: « dodici mesi dalla data di notificazione della domanda di separazione, purché nel caso di separazione giudiziale l'attore non abbia omissis di adottare tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione al convenuto. Qualora alla data di instaurazione del giudizio di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia ancora pendente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa viene asse-

gnata al giudice della separazione personale ».

*** 1. 6. (Nuova formulazione)** Bonafede, Colletti.

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nelle separazioni consensuali dei coniugi, il termine di cui al periodo precedente è di sei mesi ».

**** 1. 7.** Bonafede, Colletti.

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nelle separazioni consensuali dei coniugi, il termine di cui al periodo precedente è di sei mesi ».

**** 1. 9. (Nuova formulazione)** Amoddio, Marzano, Verini.

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nelle separazioni consensuali dei coniugi, il termine di cui al periodo precedente è di sei mesi ».

**** 1. 10. (Nuova formulazione)** Locatelli, Di Lello, Di Gioia, Pastorelli, Marzano.

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) All'articolo 189 delle disposizioni attuative del Codice di procedura civile dopo le parole: « separazione personale dei coniugi » sono aggiunte le seguenti: « o di ricorso per la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio. ».

1. 12. Bonafede, Colletti.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso aggiungere in fine i seguenti periodi: ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale dei coniugi dinnanzi al Presidente, purché omologato. Qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, la domanda di separazione è comunicata all'ufficio dello stato civile ai fini dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. L'ordinanza presidenziale con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini di detta annotazione. La domanda di divisione della comunione legale tra i coniugi può essere introdotta unitamente alla domanda di separazione o di divorzio.

*** 2. 2.** Bonafede, Colletti.

Al comma 1, capoverso aggiungere infine i seguenti periodi: ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al Presidente, purché omologato. Qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, la domanda di separazione è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini della annotazione a margine dell'atto di matrimonio. L'ordinanza presidenziale con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini di detta annotazione. La domanda di divisione della comunione legale tra i coniugi può essere introdotta unitamente alla domanda di separazione o di divorzio.

*** 2. 3.** Verini, Marzano, Amoddio, Giuliani.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 3.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle domande di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte dopo la data di entrata in vigore della presente legge, anche se il procedimento di separazione, che costituisce il presupposto della domanda, risulti ancora pendente alla data medesima.

2. 01. Zampa, Verini.

ALLEGATO 3

Interrogazione 5-01809 Colletti: Sulla situazione degli interventi di ristrutturazione del carcere milanese di San Vittore.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel rispondere all'interrogazione dell'On. Colletti debbo osservare, in via preliminare, che gli interventi normativi sin qui posti in essere per avviare a soluzione il grave problema del sovraffollamento penitenziario stanno gradualmente producendo risultati significativi. Si è infatti giunti ad una obiettiva flessione del numero di detenuti presenti nel sistema penitenziario italiano, passando dai 68.258 del 30 giugno 2010 ai 59.647 del 5 maggio 2014.

Ulteriori effetti deflattivi potranno derivare dai provvedimenti intervenuti dopo l'insediamento del Governo, quali la delega approvata dal Parlamento per la depenalizzazione di reati di minore allarme sociale e per la implementazione della detenzione domiciliare, nonché le misure per l'affidamento in prova ai servizi sociali con sospensione del processo, sul modello della *Probation*, già collaudato con successo per i minori. È poi in discussione, come noto, un disegno di legge di iniziativa parlamentare di riforma della custodia cautelare, in termini di maggior rigore dei presupposti per la sua adozione. L'intento è quello di introdurre misure per la riduzione dei flussi detentivi in entrata, attraverso un più rigoroso regime della custodia cautelare, la depenalizzazione, l'affidamento in prova e le misure detentive domiciliari (in corso di attuazione), la rivisitazione delle sanzioni in materia di stupefacenti, e, dall'altro lato, la previsione di ulteriori misure per l'aumento dei flussi in uscita.

Accanto a tali interventi di carattere normativo, vanno segnalati quelli di tipo organizzativo (quali l'assicurazione dello spazio minimo di vivibilità all'interno delle

celle detentive, la differenziazione dei circuiti penitenziari e l'attuazione della cosiddetta sorveglianza dinamica) ed edilizio. In particolare, l'apertura di nuovi penitenziari e nuovi padiglioni ha incrementato la capacità ricettiva su base nazionale di circa 3.000 posti detentivi (di cui 700 nella sola regione Lombardia, a seguito dell'entrata in funzione di tre nuovi padiglioni detentivi negli istituti penitenziari di Voghera, Pavia e Cremona).

Inoltre, come recentemente evidenziato dal Ministro Orlando nel corso della sua audizione innanzi alle Camere, è in corso un ripensamento del modello penitenziario, per assicurarne l'efficienza di gestione e per tutelare al livello più alto possibile la dignità delle persone che vi sono ristrette.

In quest'ottica l'azione del Ministero è intensa: sono stati sviluppati gli istituti a custodia attenuata per detenute madri e le case famiglia protette; sono state definite convenzioni con le regioni per l'avvio di detenuti tossicodipendenti a centri regionali, nonché per la promozione del lavoro carcerario e delle condizioni di tutela della salute in carcere; si è agito sul versante delle convenzioni internazionali per avviare i detenuti stranieri a scontare la pena nel Paese di origine; è stato disposto il trasferimento in strutture residenziali sanitarie dei detenuti con disturbi psichiatrici; si sta procedendo – come detto – alla razionalizzazione del patrimonio di edilizia carceraria. Soprattutto, si stanno valutando iniziative per il miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti anche attraverso iniziative congiunte con regioni ed enti locali, nonché mondo delle imprese

e della scuola, per attività scolastiche e culturali in favore dei detenuti, lavoro all'esterno, lavoro volontario.

Venendo ora allo specifico oggetto dell'interrogazione, in ragione di quanto sin qui indicato anche il dato del sovraffollamento dell'istituto milanese di San Vittore ha fatto registrare una netta flessione: in circa sette mesi, si è passati da 1.592 detenuti presenti alla data dell'8 ottobre 2013 a 1.121 detenuti presenti alla data del 4 maggio 2014. In tal modo sarà presto possibile restituire all'istituto milanese il suo carattere di casa circondariale poiché, tendenzialmente, la struttura sarà chiamata ad ospitare solo imputati in attesa di giudizio o appellanti.

La situazione tenderà ulteriormente a migliorare all'esito dei lavori di ristrutturazione dei reparti II e IV, attualmente chiusi per inagibilità strutturale.

A tale riguardo, va precisato che la ristrutturazione di detti reparti risulta inserita nel Piano Carceri, così come rimodulato nella seduta del 31 gennaio 2012, per una spesa complessiva di 11,5 milioni di euro. Le procedure che condurranno alla gara di appalto hanno già avuto inizio.

In particolare, secondo quanto riferito dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, per il reparto II risultano ultime le procedure propedeutiche (indagini geologiche, progetto preliminare e acquisizione del parere favorevole della Soprintendenza); peraltro, nel frattempo è scaduto il mandato del soggetto attuatore con delega di funzioni di stazione appaltante e il procedimento è stato rimesso alla responsabilità dell'Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le infrastrutture penitenziarie, con conseguente necessità – per quest'ultimo – di acquisire ed esaminare tutti gli elaborati prodotti.

Per quanto concerne il reparto IV, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha comunicato che è in corso la progettazione preliminare, sulla quale dovrà essere acquisito il parere della Soprintendenza.

Non appena sarà completato l'iter procedimentale, saranno bandite le gare ad

evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione per entrambi i reparti.

Solo a seguito della riapertura dei reparti II e IV sarà possibile intervenire sul reparto VI che, tra quelli attualmente in funzione, è il reparto che presenta le problematiche più rilevanti, in relazione alle attuali condizioni strutturali e di sovraffollamento. Il reparto VI, infatti, non è mai stato oggetto di un intervento di ristrutturazione complessiva e straordinaria, ma solo di ripetuti interventi manutentivi, eseguiti in economia direttamente dalla struttura interna all'istituto deputata alla manutenzione ordinaria. Quanto agli altri reparti detentivi dell'istituto penitenziario – il III e il V – essi sono stati oggetto di totale ristrutturazione ed adeguamento alle disposizioni del regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario.

Per completezza, osservo che, nonostante la situazione di difficoltà in cui versa l'istituto milanese, in tutti i reparti detentivi si svolgono corsi di formazione professionale, scolastici e attività trattamentali.

Inoltre, la direzione della casa circondariale di Milano San Vittore, nell'ambito delle recenti linee guida emanate dal Dipartimento Amministrazione Penitenziaria per la realizzazione del circuito regionale previsto dall'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, ha adottato numerosi provvedimenti diretti a migliorare le condizioni di vivibilità della popolazione detenuta attraverso l'apertura delle celle, l'implementazione delle attività di trattamento e l'applicazione della sorveglianza dinamica. Ciò al fine di garantire, mediante una diversa organizzazione della vita quotidiana all'interno del carcere, il pieno rispetto dei principi di umanità del trattamento penitenziario e della dignità della persona detenuta, a partire dagli spazi messi a sua disposizione, con l'obiettivo di assicurare ai detenuti ristretti a San Vittore di poter trascorrere una ragionevole parte della giornata (almeno otto ore) fuori dalla camera di detenzione, occupati in attività cosiddette motivanti di vario tipo.

ALLEGATO 4

Interrogazione 5-02616 Cani: Sul carcere di Iglesias.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Secondo i dati riferiti dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria l'istituto penitenziario di Iglesias ha una capienza regolamentare di 62 posti e ospita 100 detenuti (dato rilevato al 24 aprile 2014), tutti appartenenti al circuito « protetti ». L'istituto presenta diversi problemi strutturali, la cui risoluzione comporterebbe un gravoso impegno finanziario. Per altro verso, i detenuti ivi ristretti potrebbero trovare – secondo le valutazioni del Dipartimento – migliore ubicazione all'interno delle nuove strutture penitenziarie sarde e, segnatamente, presso la casa circondariale di Sassari « Bancali ».

Va, infatti, precisato che l'ipotesi della chiusura del carcere di Iglesias è nata nell'ambito del progetto di politica penitenziaria che prevede la realizzazione dei circuiti penitenziari tematici, l'apertura di nuovi istituti e il rafforzamento di quelli esistenti. Per conseguire tali obiettivi, occorre naturalmente ottimizzare al meglio le esigue risorse a disposizione, razionalizzando i servizi e la complessiva gestione del patrimonio edilizio.

In considerazione di tali esigenze appare opportuno – salvo particolari eccezioni – procedere alla chiusura degli istituti penitenziari o delle sezioni distaccate con disponibilità inferiore ai 100 posti detentivi, dovendosi prendere atto che le strutture piccole, come quella di Iglesias,

assorbono risorse economiche e umane più proficuamente spendibili in realtà nuove e di dimensione più ampie.

A tale riguardo, va evidenziato che la regione Sardegna è stata interessata, recentemente, dall'apertura di ben tre nuovi istituti – Sassari « Bancali », Tempio Pausania « Nuchis » e Oristano « Massama » – ai quali, a breve, andrà ad aggiungersi quello di Cagliari « Uta », che dovrebbe essere aperto entro i primi mesi del nuovo anno.

I nuovi penitenziari sardi sono stati costruiti con spazi ampi, sia quanto ai luoghi di pernottamento, dotati di bagno con doccia, sia relativamente agli ambienti per la socialità e le attività trattamentali; in tali istituti sarà pertanto possibile dare piena attuazione ai principi costituzionali in materia di trattamento penitenziario e alle prescrizioni della Corte di Giustizia di Strasburgo, menzionate dagli onorevoli interroganti.

A fronte dell'apertura delle nuove strutture penitenziarie – che hanno consentito un cospicuo ampliamento della capacità ricettiva della regione, di gran lunga superiore al numero dei detenuti sardi – il mantenimento dell'istituto di Iglesias appare antieconomico dal punto di vista del rapporto costi/benefici e non coerente con le politiche di razionalizzazione del sistema penitenziario.

ALLEGATO 5

Interrogazione 5-02253 Lauricella: Sulla carenza di personale amministrativo degli uffici giudiziari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La situazione di carenza del personale amministrativo in servizio presso il Ministero della Giustizia e le conseguenti ripercussioni sulla funzionalità del sistema giudiziario rappresentano aspetti sui quali è massima l'attenzione di questa Amministrazione.

Il contesto sul quale dovranno innestarsi gli interventi necessari per garantire l'auspicato incremento di personale è particolarmente complesso. Infatti, ad essere coinvolto nelle articolate dinamiche della questione in esame non è soltanto il Ministero della Giustizia, ma anche il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Peraltro, gli strumenti normativi per consentire la mobilità del personale, anche degli enti locali, verso l'Amministrazione della Giustizia sono già disponibili nell'ordinamento con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), i cui articoli 30 e 33 disciplinano, rispettivamente, il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse e le eccedenze di personale e la mobilità collettiva.

L'utilizzo di tali strumenti normativi è fortemente limitato, tuttavia, dal fatto che, mentre il transito di personale da un'amministrazione dello Stato ad un'altra avviene a saldi di bilancio invariati, il transito di personale da un ente locale ad un'amministrazione dello Stato comporta un aggravio per il bilancio dello Stato, con correlativo alleggerimento per quello dell'ente locale.

In ogni caso, circa la possibilità di attivare, ai sensi del citato articolo 30, una nuova procedura di mobilità volta a far transitare nell'Amministrazione della Giustizia il personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche comprese in altri comparti di contrattazione, il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria di questo Ministero ha espressamente richiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica le valutazioni di competenza. Più in generale, tra gli interventi programmati per incrementare – anche ricorrendo ai risparmi di cassa – il personale amministrativo, è allo studio del Ministero della Giustizia un piano di interventi finalizzati a dare piena giustificazione tecnico-finanziaria alla necessità di bandire nuovi concorsi per il personale e per attingere alle risorse disponibili secondo le regole della mobilità interistituzionale.

Invero, il ricorso al personale in mobilità, anche temporanea, degli enti locali ha già costituito in passato la soluzione prescelta dal legislatore per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari (articolo 3, comma 128, della legge n. 244/2007). Nondimeno – come rimarcato anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica – le reali criticità che ostacolano l'attuazione delle disposizioni di legge afferiscono a questioni di carattere finanziario concernenti i rapporti e gli equilibri tra finanza statale e finanza locale. Poiché non è previsto un passaggio di risorse finanziarie dall'ente locale all'amministrazione centrale, si pongono problemi pratici di sostenibilità di spesa rispetto al bilancio statale ed alle connesse

programmazioni, soprattutto laddove si tratti di mobilità relativa ad un numero consistente di dipendenti.

Secondo quanto riferito dal predetto Dipartimento, un'alternativa percorribile ai fini del potenziamento di personale potrebbe operare sul piano amministrativo: in virtù del dettato della recente circolare n. 4/2014 del 28 aprile scorso del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione (dedicata ai « Piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi e riduzione della spesa di personale. Dichiarazione di eccedenza e prepensionamento » e in corso di registrazione presso la Corte dei conti), potrebbero essere attivate, in subordine alla possibilità di avvalersi del pensionamento anticipato nei confronti del personale, procedure di mobilità dei dipendenti in esubero degli enti locali attraverso gli accordi previsti dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 165/2001.

Quanto agli altri interventi in atto sul piano amministrativo, il Dipartimento

della Funzione Pubblica ha riferito di aver costantemente esercitato un'opera di sensibilizzazione sulle amministrazioni centrali per l'espressione del consenso al trasferimento dei propri dipendenti presso gli uffici giudiziari. Per il medesimo obiettivo sono state svolte anche apposite riunioni, tese a favorire soluzioni in grado di equilibrare le situazioni di eccedenza esistenti in alcune amministrazioni, valutando anche la posizione del personale in servizio in posizione di comando, ovvero in assegnazione temporanea.

In ogni caso le criticità evidenziate, sicuramente determinanti per un fluido svolgimento dei processi di mobilità, saranno considerate nelle valutazioni propeedeutiche agli interventi normativi dedicati alla riforma della Pubblica Amministrazione, in cui un posto di rilievo è assegnato alla definizione di un nuovo regime delle procedure di mobilità che superi le rigidità rilevate e favorisca le possibilità di trasferimento dei dipendenti, anche in esubero, presso uffici e sedi carenti di personale.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti e C. 2097 D'Arienzo (<i>Esame e rinvio</i>)	28
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-02787 Marcolin: Sull'eventuale invio di militari italiani in Ucraina	34
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	35
5-02788 Corda: Sull'accordo di cooperazione tra Ministero per lo sviluppo economico e la Marina militare in tema di estrazione degli idrocarburi a mare	34
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	36

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 14 maggio 2014.

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14 alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario per la difesa, Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti e C. 2097 D'Arienzo.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Elio VITO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 6 maggio scorso la Commissione ha rinviato l'avvio dell'esame delle proposte di legge all'ordine del giorno in seguito alla comunicazione da parte della relatrice, onorevole VILLECCO CALIPARI, circa la sua impossibilità a presenziare alla seduta in quanto in missione all'estero nell'ambito di altro organo parlamentare di cui è componente.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatore*, ringrazia il presidente e la Commissione per avere disposto un rinvio dell'avvio dell'esame dei provvedimenti in titolo, con cui si intraprende un percorso di riforma normativa in una materia di rilievo centrale per le competenze della Commissione e finalizzato ad una modernizzazione in chiave europea delle nostre Forze armate, a oltre trent'anni dall'isti-

tuzione dei primi consigli per la rappresentanza militare e dall'approvazione di una prima disciplina per il Comparto, contenuta nella legge n. 382 del 1978, successivamente abrogata e recepita nel codice dell'ordinamento militare.

Per questo motivo manifesta il proprio convincimento che i contenuti delle tre proposte di legge abbinata, presentati dai gruppi del Partito Democratico e di Sinistra Ecologia e Libertà siano da valutare innanzitutto alla luce dell'attuale contesto politico ed istituzionale.

Si riferisce, in particolare, a tre passaggi fondamentali che negli ultimi dieci anni si sono verificati nel Comparto difesa e sicurezza e che hanno modificato radicalmente i compiti, la struttura organizzativa e la composizione sociale delle nostre Forze armate.

Il primo passaggio riguarda l'impiego « fuori area » in un numero altamente significativo di reparti delle Forze armate, che ha comportato l'introduzione di più impegnative attività addestrative, l'adozione di sistemi d'arma più adatti all'attività di *peace keeping* ed una esperienza soggettiva alla quale hanno partecipato migliaia di uomini e donne.

Il secondo è il passaggio dalla leva obbligatoria alle Forze armate professionali, che ha segnato l'evento spartiacque rispetto ad una normativa nata per garantire innanzitutto la componente dei militari di leva, in passato maggioritaria e ha determinato insieme ad un innalzamento della formazione di base per accedere al reclutamento anche una diversa composizione sociale basata non più su un obbligo ma su una libera scelta. Osserva, peraltro, che le più recenti esperienze di concertazione tra l'Amministrazione della difesa e i Consigli della rappresentanza militare sui temi scottanti della riforma pensionistica, del blocco stipendiale, del riordino delle carriere, ma soprattutto gli interventi operati mediante i decreti legislativi attuativi della « riforma Di Paola » hanno, in generale, fatto emergere tutti i limiti di un'impostazione degli organismi per la rappresentanza militare non più al passo con la modernità e anche con il nuovo diritto europeo, alla luce delle

rilevanti acquisizioni derivanti dal Trattato di Lisbona e dalla Carta di Nizza. Ciò è tanto più evidente se si considera che nei maggiori Paesi europei, come Germania, Francia, Regno Unito o Spagna, il diritto di associazione e di riunione in ambito militare ha trovato negli ultimi anni nuove modalità di declinazione normativa tali da conciliare il nuovo quadro dei diritti dei cittadini europei con lo *status* militare. Al riguardo, precisa che nel nostro Paese si è meritoriamente scelta fin dal 1980 la formula elettiva, che ora appare doveroso adeguare al nuovo contesto giuridico europeo.

L'ultimo passaggio è quello della riforma del vertice militare che ha modificato profondamente la catena di comando, sostituendo quella basata sulla realtà territoriale con un'altra organizzazione incentrata su comandi verticali in relazione alle esigenze operative. Si riferisce, nello specifico, ai comandi delle grandi unità quali la squadra aerea, la squadra navale, le forze terrestri e quelle di reazione rapida, solo per citarne alcune.

Segnala di aver svolto tale premessa per evidenziare come lo strumento militare italiano sia tra le organizzazioni dello Stato quella che negli ultimi 10-15 anni si sia più profondamente trasformata: soggetto e oggetto di questa nuova realtà che potremmo chiamare « la generazione con le stellettole 2.0 », quella cioè nata nel Terzo Millennio, del quale viene sottolineato l'aspetto dell'evoluzione tecnologica, è stato altrettanto protagonista nel mondo militare anche e soprattutto il « fattore umano ».

Ricorda, inoltre, che negli ultimi due anni è stata approvata una delega al Governo per una profonda revisione degli assetti organici, funzionali e operativi del nostro strumento militare, sottolineando come questa normativa viene spesso citata sotto la veste di contributo del Comparto alla *spending review*, mettendo in secondo piano che il progetto di riduzione degli organici e delle infrastrutture avviene ad invarianza di spesa.

Delineato, in estrema sintesi, il quadro nel quale la Commissione si accinge a discutere nuove norme in materia di rap-

presentanza militare, pone in evidenza il fatto che agli organismi elettivi della rappresentanza militare è affidato un ruolo di salvaguardia degli interessi morali e materiali del personale, che soprattutto nell'ultima delle fasi ricordate, si è dimostrato inadeguato. Come indicato in un inciso nella relazione illustrativa della proposta di legge C. 1963 Scanu e altri, nei confronti di questo personale si è intervenuti più sul tema dei doveri che su quello dei diritti. È questa una delle ragioni che ci spinge a rivedere e rafforzare il ruolo degli organismi elettivi, introducendo nella normativa in vigore talune significative novità.

L'interrogativo che, dunque, bisogna porsi è quali devono essere oggi le priorità di una riforma della rappresentanza militare, alla luce della sfida derivante innanzitutto dalla necessità di riduzione della spesa e dall'emergere di rischi crescenti sul piano internazionale.

Tra queste priorità, indubbiamente, vi è la necessità di preservare innanzitutto il principio dell'assoluta neutralità politica delle Forze armate, da cui deriva l'esigenza di contemplare taluni essenziali limiti all'esercizio di alcuni diritti fondamentali. Si tratta di assicurare il pieno esercizio di diritti individuali e collettivi, riconosciuti dalla nostra Costituzione, tra cui il diritto di associazione e di riunione, a cittadini e lavoratori in divisa, armati a cui spettano peculiari compiti, obblighi e limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, in ragione delle funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna del Paese. Si tratta di un aspetto connaturato al principio di specificità del Comparto, quale è peraltro contemplato negli stessi termini nei maggiori ordinamenti nazionali europei.

All'interno di questo « spazio », in Italia l'istituzione degli organismi elettivi della rappresentanza militare ha, tra l'altro, consentito la delegificazione di gran parte degli istituti che regolano i contenuti del rapporto di impiego, lo stato giuridico e il trattamento economico.

Osserva che adesso occorre un ulteriore salto di qualità ed è ciò che due delle proposte di legge presentate si prefiggono di fare operando per il riconoscimento al COCER della qualità di parte sociale che consente a tale organo di superare l'attuale ruolo meramente consultivo a disposizione della struttura gerarchico-disciplinare in cui si inserisce e di esercitare una piena titolarità nei procedimenti di negoziazione per il rinnovo dei contratti presso il Governo. A tale riconoscimento si collega un necessario rafforzamento ed una migliore definizione di natura, competenze e struttura propri degli organismi elettivi della rappresentanza militare.

Per tale motivo l'intervento si caratterizza per le ulteriori seguenti novità: il riconoscimento e la valorizzazione della specificità con i vari ministeri che impiegano a vario titolo il personale del comparto; un rapporto nuovo con gli enti locali ed una più articolata gestione del rapporto tra i diversi livelli territoriali, individuando nuove modalità di organizzazione interforze che superino l'assetto attuale, basato sulle diverse componenti delle singole Forze armate; nuove modalità per l'elezione e la composizione degli consigli; una riformulazione dei diritti dei delegati e la capacità di tutelarli.

Anche la previsione di una componente tecnica, elettiva ed interna al COCER, nella figura di un segretario o segretario generale, mira ad assicurare una più puntuale esecuzione delle deliberazioni ed una gestione strutturata dei rapporti esterni. Si avverte, altresì, l'esigenza di ampliare il novero delle attività di competenza, con inclusione dei rapporti con altri settori della P.A. o con l'informazione.

Passando, quindi, a trattare nello specifico i tre provvedimenti in titolo, sottolinea che essi contengono tutte disposizioni concernenti la nozione e i compiti della rappresentanza militare, i Consigli che la compongono nella loro articolazione interna, le categorie del personale militare che ne fanno parte, le competenze dei Consigli della rappresentanza, i loro rapporti con il Parlamento ed il Governo, la composizione e le modalità di elezione dei

loro membri, l'elettorato passivo, le modalità di svolgimento della propaganda elettorale, le facoltà e i limiti del mandato dei delegati e le modalità di tutela dei loro diritti, la disciplina degli organi dei Consigli della rappresentanza, le modalità di convocazione dei Consigli, i criteri di validità delle riunioni e deliberazioni e, infine, la pubblicità delle riunioni stesse.

Nell'intento del rafforzamento della rappresentanza militare, la maggiore differenza tra i testi in esame consiste nel fatto che mentre le proposte di legge C. 1963 Scanu e altri e C. 2097 D'Arienzo riconoscono alla rappresentanza militare il ruolo di « parte sociale », la proposta di legge C. 1993 Duranti e altri si spinge ad istituire veri e propri sindacati delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

La proposta C. 1963 Scanu e altri, in particolare, prevede l'istituzione di un apposito fondo finalizzato ad evitare disallineamenti retributivi tra gli operatori dei comparti. Dispone che i Consigli nazionali della rappresentanza militare siano organizzati in due diversi comparti, da un lato il Comparto difesa e, dall'altro, il Comparto sicurezza, nel cui ambito sono presenti un organo centrale interforze e tre organi centrali per le singole Forze di polizia ad ordinamento militare. Prevede, poi, l'istituzione di Consigli regionali interforze rappresentativi dei reparti delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri (CORER) in luogo dagli attuali Consigli intermedi della rappresentanza militare (COIR). Infine, reca una dettagliata disciplina in ordine alla composizione, all'elezione dei delegati, alle facoltà ed ai limiti del mandato ed alla tutela dei diritti dei delegati, alle competenze degli organi dei Consigli di rappresentanza ed allo svolgimento dei lavori al loro interno.

La proposta di legge C. 1993 Duranti ed altri configura un nuovo modello di rappresentanza militare basato, da un lato, sul diritto riconosciuto al personale militare di associarsi in sindacati, dall'altro, sulla istituzione di sindacati di militari sia a livello nazionale, sia in ambito locale, ai quali viene riconosciuta una serie di fa-

coltà proprie delle organizzazioni sindacali con talune limitazioni derivanti dalle esigenze operative dello strumento militare, a partire dal divieto di esercizio del diritto di sciopero per gli appartenenti alle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare. Si tratta di un delicato profilo che appare bisognoso di specifici approfondimenti, anche in considerazione della rilevante giurisprudenza costituzionale in materia e delle novità introdotte dal Trattato di Lisbona e dalla Carta di Nizza. Da tale impostazione deriva un'articolata disciplina in materia di attività concertativa e negoziale. Inoltre, si stabiliscono taluni obblighi di informazione concernenti la « rappresentanza sindacale » sia all'atto dell'arruolamento del personale militare, sia nel periodo di prima istruzione presso le scuole militari, le accademie o i reparti addestrativi. Si tratta di profili assai innovativi, che muovono nella direzione di maggiore trasparenza e di una formazione dei giovani ad una più consapevole gestione del proprio rapporto di lavoro con l'Amministrazione, e che potranno rappresentare uno spunto importante ai fini della definizione di un testo unificato.

Infine, la proposta di legge C. 2097 D'Arienzo si differenzia rispetto a quella a prima firma del collega Scanu per specifiche disposizioni concernenti la rappresentanza militare del personale appartenente al Corpo della Guardia di finanza ed una articolata disciplina di numerosi aspetti della rappresentanza militare, attualmente regolati da fonte normativa di natura regolamentare. Anche su questo terreno, atteso il ruolo specifico e l'elevato grado di competenza assicurato dal Corpo della Guardia di finanza, ritiene che dalla proposta del collega D'Arienzo potranno sicuramente derivare spunti per una valorizzazione di questo segmento essenziale dell'Amministrazione pubblica, preposto all'impegno contro il fenomeno dell'evasione fiscale.

Ciò premesso e in vista di un *iter* particolarmente impegnativo, ritiene opportuno valorizzare l'iniziativa legislativa contestualmente assunta dalle forze politiche di maggioranza e di opposizione che

sono culturalmente e storicamente più attente e vicine alle tematiche del lavoro e della tutela dei diritti sindacali. A tal fine ringrazia i colleghi del gruppo di Sinistra Ecologia e Libertà per l'elaborazione di un qualificato contributo, che arricchisce le proposte della maggioranza parlamentare e che concorrerà alla stesura di un testo base articolato e il più possibile esaustivo delle diverse istanze.

Evidenzia, inoltre, che, sul piano della tecnica normativa, si dovrà valutare un coordinamento tra le proposte di legge in titolo e la disciplina, ugualmente di rango primario, già contenuta nel Codice dell'ordinamento militare, come pure l'opportunità di ricondurre ad una fonte primaria istituti ad oggi disciplinati nel Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

Conclusivamente, dichiara la piena disponibilità ad un confronto aperto con tutte le forze politiche presenti in Commissione e ad un accurato dibattito di merito, che contempra un'attività istruttoria, a partire da audizioni dei COCER e di altri organismi intermedi non meno significativi, oltre che degli stessi vertici militari.

Elio VITO, *presidente*, ritiene da valutare se non procedere alle audizioni una volta concluso l'esame preliminare delle proposte di legge.

Il sottosegretario Domenico ROSSI, nel riservarsi di intervenire nel prosieguo del dibattito, fa presente che lo stesso Ministro della difesa è consapevole dell'ineludibile esigenza di un intervento normativo che incrementi l'efficienza della rappresentanza del personale militare, problematica nei cui confronti esiste una forte sensibilità come dimostrano anche le proposte di legge in esame. Preannuncia pertanto un'attenta ponderazione di ogni elemento che potrà derivare da questo *iter* e muovere nella direzione auspicata.

Emanuela CORDA (M5S) ringrazia la relatrice per aver svolto un'esauriente disamina delle proposte in discussione, sot-

tolineando come anche il Movimento Cinque Stelle intenda offrire il proprio contributo alla definizione di una riforma organica della rappresentanza militare. Preannuncia, quindi, che il proprio gruppo sta per presentare a sua volta una proposta di legge, avendo promosso tramite la rete una consultazione sugli aspetti più rilevanti della disciplina. Osserva che le proposte presentate evidenziano quale elemento differenziale la questione di fondo relativa alla natura e al ruolo della rappresentanza militare. È importante che si proceda fin da ora, lasciando aperta ogni possibile soluzione.

Fa, quindi, presente che da parte dei rappresentanti del COCER dell'Aeronautica, tramite articoli apparsi sui mezzi di informazione, è stato recentemente mosso un attacco profondo al Movimento Cinque Stelle per le posizioni politiche assunte sul programma degli aerei F35. Si tratta di posizioni che attengono al dibattito sviluppato dalla Commissione sul documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui sistemi d'arma, da poco approvato e che, pertanto, di riflesso interessano anche la stessa Commissione. Segnala ciò, ritenendo particolarmente grave una simile interferenza da parte di un segmento della rappresentanza militare in un periodo preelettorale e valutando tale circostanza come l'evidenza della necessità di procedere con sollecitudine ad una riforma della materia.

Elio VITO, *presidente*, valuta che il comunicato, di cui ha riferito la collega Corda, seppur comprensibilmente foriero di turbamento, sia espressione dell'esercizio di un libero diritto di critica che compete ad ogni cittadino, sia come singolo che nell'ambito dei più diversi spazi di partecipazione collettiva.

Il sottosegretario Domenico ROSSI assicura che qualora il comunicato richiamato si rivelasse frutto di iniziative assunte al di fuori di una cornice di legittimità, non mancherebbero gli opportuni conseguenti provvedimenti. Ritiene che tale episodio esprima la complessità della materia che va

complessivamente riformata ma senza limitare tale intervento a limitazioni *a priori* delle attuali competenze.

Vincenzo D'ARIENZO (PD) manifesta apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice. Evidenzia, quindi, che il dibattito avviato nella seduta odierna realizzerà la prima vera riforma culturale della rappresentanza militare, destinata ad incidere su un articolato quadro di diritti. Condivide l'analisi secondo cui l'obiettivo della riforma deve essere un maggior grado di efficienza. Auspica, pertanto, che l'*iter* del provvedimento possa proseguire celermente, acquisendo attraverso lo svolgimento di un ciclo di audizioni il contributo di tutti gli interessati e che i gruppi possano collaborare alla stesura di un testo unificato il più possibile condiviso. Auspica, infine, che, contrariamente a quanto avvenuto in passato, gli stati maggiori della difesa non mostrino resistenza verso una riforma ormai non più rinviabile.

Gian Piero SCANU (PD) ringrazia l'onorevole Villecco Calipari per la brillante relazione, segnalando come sarebbe più opportuno completare l'esame preliminare dopo aver acquisito i necessari elementi di informazione dalle audizioni.

Intervenendo, quindi, sull'ordine dei lavori, con riferimento all'intervento della collega Corda, fa presente che la stessa ha inteso informare la Commissione di una situazione irrituale, senza per questo voler manifestare alcuna opposizione alla possibilità che l'operato dei politici possa essere oggetto di valutazione.

Segnala, quindi, di essere stato anch'egli oggetto di pesanti attacchi da parte di esponenti del mondo militare, che hanno messo in discussione l'onestà intellettuale, la competenza e le reali finalità del contributo presentato dal proprio gruppo al documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui sistemi d'arma.

Nel manifestare, quindi, profonda amarezza per tale clima e la necessità di un richiamo collettivo all'esercizio del senso di responsabilità, invita la Presidenza e

anche il rappresentante del Governo a tenere in considerazione le questioni rappresentate in questa seduta.

Andrea CAUSIN (SCpI) non ritiene che la Commissione dovrebbe entrare nel merito di vicende come quella riferita dall'onorevole Scanu in quanto di natura squisitamente privata e non dirette alla Commissione in quanto tale. Ritiene, inoltre, che, sussistendone i requisiti, si debba valutare l'interessamento delle competenti autorità in sede civile o militare.

Il sottosegretario Domenico ROSSI, nel far presente di non condividere i toni e le parole usate nei confronti dell'onorevole Scanu da parte degli autori degli attacchi, si riserva di fornire gli opportuni approfondimenti qualora la questione venisse posta formalmente dalla Commissione.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), *relatore*, tornando al dibattito sulla materia oggetto dei provvedimenti in titolo, nel condividere l'indicazione del proprio capogruppo, ritiene che si possa avviare il ciclo di audizioni a partire dalla seduta successiva a quella in cui sarà illustrata la proposta di legge preannunciata dal Movimento Cinque Stelle.

Andrea MANCIULLI (PD), intervenendo a sua volta sui lavori della Commissione, pur non condividendo la posizione espressa dal collega Scanu nell'ambito del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui sistemi d'arma approvata dalla Commissione, ritiene che l'episodio riferito dal proprio capogruppo sia grave e stigmatizzabile e, per questo motivo, che sia stato opportuno informare la Commissione sull'accaduto.

Gian Piero SCANU (PD), nel ringraziare il collega Manciuilli per la vicinanza manifestata, precisa di essere intervenuto non mosso dall'intenzione di voler perseguire qualcuno, bensì da quella di non assuefarsi agli insulti e al dileggio, manifestando solidarietà anche ai colleghi del Movimento Cinque Stelle che hanno manife-

stato un profondo imbarazzo per analoghi attacchi di cui sono stati oggetto sui mezzi di stampa. Si dichiara, dunque, dispiaciuto che sulla vicenda la presidenza non si sia espressa.

Luca FRUSONE (M5S), pur dichiarandosi favorevole, anche a nome del proprio gruppo, alla libertà di critica, evidenzia come questa debba comunque esplicarsi nel rispetto di una sorta di codice morale non scritto.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del presidente Elio VITO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 15.10.

Elio VITO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Avverte che la collega Duranti, presentatrice dell'interrogazione n. 5-02786, essendo impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna, con l'assenso del Governo ne ha chiesto il rinvio ad una prossima seduta, al fine di scongiurarne la decadenza.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO conviene.

5-02787 Marcolin: Sull'eventuale invio di militari italiani in Ucraina.

Marco MARCOLIN (LNA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, nel sottolineare che il Ministro della difesa non si sottrarrà ad un ulteriore approfondimento sulla questione oggetto dell'interrogazione in titolo, risponde nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco MARCOLIN (LNA), replicando, si dichiara insoddisfatto ritenendo che sarebbe opportuno in simili circostanze un miglior coordinamento tra i Dicasteri coinvolti. In considerazione della delicatezza della fase in atto, ritiene non adeguatamente chiarita la titolarità della delicata decisione ed è evidente la mancanza di coesione all'interno della compagine governativa che sarebbe, invece, necessaria per il mantenimento della pace in Europa. Per il futuro chiede un maggior sforzo ai fini di un approccio coordinato e coeso da parte del Governo.

5-02788 Corda: Sull'accordo di cooperazione tra Ministero per lo sviluppo economico e la Marina militare in tema di estrazione degli idrocarburi a mare.

Emanuela CORDA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Emanuela CORDA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta ritenendo che la risposta fornita non fornisca i dati richiesti e lasci del tutto inevaso il quesito posto. Sottolinea, in particolare, che quanto rappresentato dal sottosegretario conferma l'esclusione del Parlamento dalle dinamiche connesse alla sigla di simili Accordi.

Elio VITO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02787 Marcolin: Sull'eventuale invio di militari italiani in Ucraina.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Italia ha sempre lavorato in questi mesi per una soluzione politica e diplomatica della crisi ucraina, basata su un dialogo inclusivo tra i diversi attori coinvolti, sia dentro il Paese che fuori il Paese.

Questo orientamento continua a guidare l'azione quotidiana del Governo, nella piena consapevolezza che non esiste alternativa al dialogo e che l'unica soluzione reale non può che essere una soluzione politica.

Pertanto, come sottolineato recentemente dal Ministro degli affari esteri, l'obiettivo fondamentale è quello di rivitalizzare gli Accordi di Ginevra, a cui l'Unione Europea ha confermato pieno sostegno in occasione del Consiglio Affari esteri del 12 maggio scorso.

In tale circostanza, la stessa UE ha, nel contempo, incoraggiato una rapida convocazione di una seconda sessione di negoziati nel formato già sperimentato il 17 aprile, per assicurare piena attuazione degli accordi con l'assistenza dell'OSCE, sulla base di un programma di lavoro presentato dalla stessa Presidenza svizzera dell'Organizzazione.

Nel delicatissimo processo di attuazione della piattaforma di compromesso di Ginevra è stato, altresì, riconosciuto il ruolo centrale dell'OSCE nel monitoraggio della situazione sul terreno, attraverso la missione già dispiegata (100 osservatori) ed in via di potenziamento (giungerà a 500 osservatori).

La missione dell'OSCE dovrebbe svolgere compiti di « facilitazione », fornendo assistenza nell'applicazione delle misure di *de-escalation* proposte, interagendo con le Autorità centrali e le comunità locali ucraine, nell'avvio del processo di riforma costituzionale inclusivo, trasparente ed effettivo, accompagnato dall'attivazione di un dialogo di riconciliazione nazionale e da correlate misure di *outreach* in tutte le regioni del Paese, con una speciale attenzione al rispetto delle minoranze.

Infine, all'OSCE è riconosciuto il ruolo centrale nell'attuazione di un programma di disarmo dei gruppi irregolari portato avanti dal Governo ucraino.

In tale quadro, il Ministro PINOTTI, nell'ambito della richiamata intervista, ha confermato, in linea di coerenza con le parole del Ministro degli affari esteri, che la linea politica e diplomatica del Governo è quella di garantire l'intesa di Ginevra sulla *de-escalation*.

Nel contempo, il Ministro della difesa ha inteso evidenziare che il nostro Paese è disponibile, evidentemente sempre nel quadro delle decisioni condivise all'interno delle nostre alleanze di riferimento, a fornire, ove richiesto, il proprio contributo.

Al momento, tuttavia, come confermato dal Ministro degli affari esteri, non è in discussione alcuna ipotesi di *peacekeeping* sotto egida ONU, tanto meno sono in discussione iniziative NATO in questo senso.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02788 Corda: Sull'accordo di cooperazione tra Ministero per lo sviluppo economico e la Marina militare in tema di estrazione degli idrocarburi a mare.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Accordo di collaborazione – cui fa riferimento l'interrogante – tra il Ministero dello sviluppo economico e la Marina Militare, per la sorveglianza e il controllo delle attività di ricerca e coltivazione d'idrocarburi nelle zone marittime di giurisdizione nazionale, è un « Accordo Quadro » che consentirà la fase implementativa attraverso la redazione di specifici atti esecutivi.

Tale Accordo, sottoscritto il 30 gennaio 2014, ha lo scopo di sviluppare, in stretto coordinamento con la Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche (DGRME) del Ministero dello sviluppo economico, le procedure tese ad assicurare la sorveglianza e il controllo degli impianti e delle aree marine di possibile sfruttamento del sottosuolo nazionale.

Consente, inoltre, nell'ambito dei compiti istituzionali dei Dicasteri interessati, di accrescere le conoscenze e le capacità di entrambe le articolazioni ministeriali, in una cornice di sicurezza e tutela degli interessi nazionali.

In particolare, rientra nelle competenze della Marina militare la vigilanza a tutela degli interessi nazionali e il servizio di vigilanza antinquinamento.

Tali attività si coniugano con le competenze della citata Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del MISE, cui è affidata la programmazione, l'autorizzazione, la gestione e il controllo delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio delle risorse del sottosuolo, in particolare, degli idrocarburi e dei relativi impianti a mare.

Più nello specifico, l'Accordo di collaborazione prevede una sinergia di risorse e di capacità nelle seguenti attività:

sorveglianza e controllo degli impianti e delle aree marittime di possibile sfruttamento del sottosuolo di competenza nazionale, al fine di prevenire e rilevare lo svolgimento di attività non autorizzate;

attività ispettiva di controllo agli impianti e alle strutture subacquee delle attività *off-shore* mediante l'impiego delle Unità della Marina dotate delle adeguate capacità;

sorveglianza e controllo delle suddette aree marittime e degli impianti, ai fini della sicurezza e tutela ambientale a fronte dei rischi originati dall'attività *off-shore*;

scambio d'informazioni e aggiornamento delle rispettive banche dati per la realizzazione di cartografia in scala, necessaria per la precisa e puntuale definizione delle aree di concessioni minerarie;

aggiornamento professionale del rispettivo personale;

mirato supporto tecnico professionale e normativo nel settore della sicurezza e protezione degli impianti *off-shore*.

In merito ai costi, invece, si specifica che l'Accordo non comporta oneri aggiuntivi a carico dei due Dicasteri, in quanto si basa su una coordinazione tra le attività d'istituto già programmate dalla Forza armata e le esigenze della richiamata Direzione. Non si tratta, pertanto, di una

operazione specifica, ma di attività che vengono definite di volta in volta in base alle esigenze.

Qualora tali esigenze dovessero richiedere un impiego suppletivo di risorse e capacità della Forza armata rispetto a quanto richiesto dalle esigenze d'istituto, ovvero di oneri aggiuntivi, vi sarà un ristoro degli extra costi da parte della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del MISE con le risorse di bilancio disponibili e secondo i criteri previsti per i rapporti tra diverse amministrazioni dello Stato.

L'esecuzione congiunta, peraltro, delle attività regolate dall'Accordo, garantirà economie di spesa per entrambe le Am-

ministrazioni che mettono a disposizione i propri mezzi nell'interesse comune del Paese.

È il caso di sottolineare che, poiché le Parti potranno formalizzare e rendere operative le attività oggetto dell'Accordo attraverso la stipula di specifici atti esecutivi, non è possibile fornire, allo stato, indicazioni precise sui costi e sul numero di mezzi e di uomini, quantificabili solo al momento dell'effettivo palesarsi delle esigenze stesse.

Quanto, infine, alla durata dell'Accordo, l'articolo 12 stabilisce una validità di tre anni dalla data di sottoscrizione dello stesso; tale termine potrà essere prorogato per ulteriori tre anni, previo accordo tra le Parti, trenta giorni prima della naturale decadenza.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38
SEDE CONSULTIVA:	
DL 52/2014: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. C. 2325-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38
ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)	42
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto Atto n. 96 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	40
INTERROGAZIONI:	
5-02729 Palese: Sulle risorse giacenti presso la Cassa depositi e prestiti destinate ai patti territoriali ed ai contratti d'area	41
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	49
AVVERTENZA	41

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 52/2014: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

C. 2325-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 maggio 2014.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta erano stati chiesti al rappresentante del Governo alcuni chiarimenti sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI, in risposta ai quesiti formulati, rileva preliminarmente che, con riguardo alle modifiche apportate dal Senato, è confermata la neutralità finanziaria del provvedimento in titolo, così come evidenziato nella relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 1). Fa poi presente che il nuovo comma 8.1, introdotto all'articolo 3-ter del decreto-legge n. 211 del 2011, non comporta effetti per la finanza pubblica, in quanto dispone esclusivamente una verifica, da parte del competente Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, delle disposizioni concernenti il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari nell'ambito dell'ordinario procedimento di verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria, ai sensi della vigente legislazione. Infine, circa le eventuali implicazioni finanziarie derivanti dal differimento del termine, segnala che le previsioni già scontano la nuova dinamica di spesa ipotizzata per il completamento delle opere.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta aveva evidenziato che, così come si evince dalla relazione tecnica aggiornata riferita al provvedimento in titolo, il trasferimento della sanità penitenziaria dall'Amministrazione penitenziaria ai Servizi sanitari regionali, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, non risulti ancora completato esclusivamente per la Regione Siciliana. Chiede quindi al rappresentante del Governo chiarimenti sulle ragioni di tale mancato trasferimento.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI fa presente di non disporre di elementi informativi in ordine alla questione testé evidenziata dal relatore. Chiede pertanto, allo scopo di fornire i chiarimenti richiesti, che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis.

C. 1864-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2014.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di valutare la proposta di parere formulata dal relatore, in quanto erano in corso approfondimenti istruttori sugli aspetti finanziari derivanti dal provvedimento in esame.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI, nel far presente che sono ancora in corso verifiche sulla quantificazione e sulla copertura degli oneri recati dal provvedimento in titolo, chiede che il seguito dell'esame sia rinviato ad altra seduta.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame in titolo ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.

C. 1836-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2014.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, ricorda che il relatore, nella precedente

seduta, aveva chiesto alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI, nel comunicare che sono ancora in corso approfondimenti istruttori sulle diverse questioni evidenziate dal relatore, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU
ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMAR-TINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto.

Atto n. 96.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto in esame reca il regolamento per l'attuazione del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE). Rileva che il provvedimento è adottato in virtù dell'articolo 1, commi 217-222, della legge n. 228 del 2012, legge di stabilità per l'anno 2013, che ha istituito il SISTE,

demandando ad un regolamento l'adozione delle relative disposizioni attuative. Segnala che il provvedimento è corredato di relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Osserva che le norme dello schema di decreto in esame, nel quadro dell'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) nell'ambito del Ministero delle infrastrutture, prevedono la progressiva informatizzazione della tenuta dei registri d'iscrizione delle unità da diporto e la digitalizzazione del rilascio dei documenti di navigazione.

Fa presente che, secondo quanto previsto dalla relazione tecnica, dall'attuazione del regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei relativi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, rileva che la relazione tecnica precisa che le risorse disponibili a legislazione vigente consentono la copertura di tutti gli oneri necessari al corretto funzionamento del SISTE e che non si rilevano nuovi o maggiori oneri in quanto non è richiesto alcun processo di adattamento ovvero di formazione del personale, che già possiede le capacità di elaborazione dei dati e di espletamento delle pratiche amministrative in forma cartacea. A tale ultimo riguardo, segnala che la relazione tecnica evidenzia, altresì, che il nuovo sistema sostituisce integralmente il sistema cartaceo, che oggi assorbe un elevato numero di unità lavorative su tutto il territorio nazionale.

Pertanto, rileva come non vi siano osservazioni da formulare sotto il profilo finanziario, prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla assenza di oneri connessi all'attuazione del SISTE e riguardo ai possibili vantaggi, sia in termini di costi sia in termini di efficientamento di sistema, connessi alla riduzione sostanziale delle unità di personale addetto alla trattazione dei dati.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI fa presente che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito allo schema di decreto in esame e quindi conferma, così come risulta dalla relazione tecnica allegata allo schema medesimo, che dall'attuazione del regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvederanno all'adempimento dei relativi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI), *relatore*, anche alla luce delle osservazioni testé formulate dal rappresentante del Governo, propone di esprimere una valutazione favorevole sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 15.05.

5-02729 Palese: Sulle risorse giacenti presso la Cassa depositi e prestiti destinate ai patti territoriali ed ai contratti d'area.

Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rocco PALESE (FI-PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, nella quale, in maniera articolata ed esaustiva, è indicato l'esatto ammontare delle risorse giacenti presso la Cassa depositi e prestiti destinate ai patti territoriali e ai contratti d'area.

Barbara SALTAMARTINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-02153 Chimienti: Sui risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione degli enti pubblici.

ALLEGATO 1

DL 52/2014: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. C. 2325-A Governo.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

- 8 MAG 2014

1- 2786

**Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento**

E, p.c.

**Alla V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione
Della Camera dei Deputati**

Al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

Roma

OGGETTO: AC 2325 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Relazione tecnico-finanziaria di passaggio, ex articolo 17 della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Si trasmette, per il seguito di competenza, la relazione tecnico-finanziaria, ex articolo 17 della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, concernente l'Atto Camera in oggetto indicato.


IL CAPO DELL'UFFICIO



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per la Spesa Sociale
UFFICIO IX

Roma, - 7 MAG. 2014

Prot. Nr. 40989
Rif. Prot. Entrata Nr.
Allegati:
Risposta a Nota del:

All' Ufficio Legislativo Economia
SEDE



OGGETTO: AC 2325 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari – Testo e relazione tecnica.

Sono stati esaminati il provvedimento in oggetto, nel testo approvato dal Senato e trasmesso alla Camera per il successivo esame, e la relativa relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia.

Al riguardo, circa il testo approvato, prendendo atto di quanto rappresentato nella relazione tecnica di accompagnamento, per quanto di competenza, si rappresenta di non avere osservazioni da formulare.

Pertanto si trasmette la relazione tecnico-finanziaria di passaggio, positivamente verificata, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 196 del 2009.

Il Ragioniere Generale dello Stato



A.C. 2325 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari

RELAZIONE TECNICA

Il provvedimento dispone il differimento di ulteriori 12 mesi della definitiva dismissione degli ospedali psichiatrici giudiziari, dalla data del 1° aprile 2014, alla data del 31 marzo 2015.

Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria di questo dicastero sarà chiamato ad adempiere, in tale ambito, ai propri compiti istituzionali, attraverso gli ordinari strumenti di programmazione finanziaria.

E' necessario, pertanto, valutare l'impatto finanziario degli interventi connessi alla gestione dei servizi finalizzati alla custodia e al mantenimento delle persone internate (n.727) presso i n. 5 ospedali psichiatrici giudiziari attualmente esistenti per gli ulteriori nove mesi dell'anno 2014 e per i primi tre mesi dell'anno 2015.

Considerato infatti che la gestione dell'OPG di Castiglione delle Stiviere è passata alla Regione Lombardia, l'onere viene quantificato con riferimento alle strutture di: Reggio Emilia, Montelupo Fiorentino, Aversa, Napoli e Barcellona Pozzo di Gotto.

L'onere connesso all'intervento in esame viene complessivamente quantificato in **5,84 milioni di euro** sulla base dei seguenti dati analitici.

Spese di mantenimento

La spesa di mantenimento di riferisce agli oneri per il vitto, per il quale viene utilizzato un parametro giornaliero unitario di € 4,50 (leggermente maggiorato rispetto all'importo medio nazionale in ragione della specificità del vitto fornito) e per le altre spese connesse all'igiene personale e degli ambienti detentivi. Tale tipologia di onere viene quantificato, per il periodo di differimento, in complessivi **€ 1.506.840,00** come di seguito determinato.

Vitto - Importo mensile (4,50 x 30)	135,00
Altre spese - importo mensile	10,00
Importo unitario mensile	145,00
Internati	866*
Importo totale mensile	125.570,00
Importo totale per 12 mesi	1.506.840,00

*il numero di 866 è stato utilizzato a scopo prudenziale

Utenze acqua, luce, gas, riscaldamento, ecc.

L'onere relativo ai consumi per acqua, luce, gas, riscaldamento/condizionamento è stato ricavato dai dati della contabilità analitica, da cui risulta, per le cinque strutture interessate, una spesa storica annua di circa € 2.200.000,00.

L'onere per dodici mesi aggiuntivi può, quindi, essere quantificato in **€ 2.200.000,00**.

Spesa sanitaria

Tale tipologia di spesa, a seguito del passaggio della sanità penitenziaria a carico dei Servizi sanitari regionali, non è più a carico dell'Amministrazione penitenziaria. Tale passaggio non risulta ancora completato per la Regione Sicilia (Regione a statuto speciale).

Si ritiene, pertanto, di dover quantificare l'onere relativo al solo OPG di Barcellona Pozzo di Gotto per il quale viene sostenuta una spesa annua di circa € 1.800.000,00.

L'onere per dodici mesi aggiuntivi può, quindi, essere quantificato in € 1.800.000,00.

Osservazione e trattamento

L'amministrazione dovrà, inoltre, continuare a sostenere la spesa relativa ai rapporti di natura convenzionale per prestazioni connesse all'osservazione e al trattamento delle persone internate. Tale tipologia di spesa, particolarmente necessaria per l'ambito al quale ci si riferisce, può essere quantificata, sulla base della storica, in 80.000,00 euro per i dodici mesi aggiuntivi.

Mantenimento in efficienza delle strutture

La vetustà delle strutture rende, inoltre, necessario continui interventi di piccola manutenzione ordinaria, talora dettati da situazioni di urgenza, la cui spesa può essere ragionevolmente quantificata in almeno € 50.000,00 all'anno per ciascuna struttura. Il relativo ulteriore onere può, quindi, essere quantificato, per dodici mesi, in € 250.000,00.

RIEPILOGO X 12 MESI

Mantenimento	€ 1.506.840,00
Utenze	€ 2.200.000,00
Sanità	€ 1.800.000,00
Osservazione	€ 80.000,00
Strutture	€ 250.000,00
TOTALE	€ 5.836.840,00 ARROTONDATO PRUDENZIALMENTE A 5,84 MILIONI DI EURO

Anno 2014

(9/12 dal 1° aprile 2014 al 31 dicembre 2014) € 4.380.000,00

Anno 2015

(3/12 dal 1° gennaio 2015 al 31 marzo 2015) € 1.460.000,00

Totale onere € 5.840.000,00

Considerato che le risorse di cui all'art. 3-ter, comma 7 del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, confluite nel Fondo Sanitario Nazionale, per un ammontare di euro 38 milioni per l'anno 2012 e di euro 55 milioni a decorrere dall'anno 2013, non hanno ancora formato oggetto di riparto ai sensi dell'art. 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la copertura finanziaria della presente proposta di modifica può essere assicurata mediante la ulteriore riduzione del Fondo Sanitario Nazionale, di un importo pari a 4,38 milioni di euro per l'anno 2014 e di un importo pari a 1,46 milioni di euro per l'anno 2015.

DETENUTI PRESENTI NEGLI OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI ITALIANI - SITUAZIONE AL 31/03/2014

REGIONE DI DETENZIONE	OPG	PRESENTI
CAMPANIA	AVERSA "F.SAPORITO" - OPG	148
CAMPANIA	NAPOLI "SANT'EFRAMO" (C/O C.C. SECONDIGLIANO) - OPG	96
EMILIA ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILIA - OPG	171
LOMBARDIA	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - OPG*	292
SICILIA	BARCELLONA POZZO DI GOTTO - OPG	207
TOSCANA	MONTELUPO FIORENTINO - OPG	105
	TOTALE	1.019

Fonte: DAP - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato - SEZIONE STATISTICA

*la gestione dell'OPG di Castiglione delle Stiviere è passata alla Regione Lombardia

Modifiche introdotte al decreto-legge n.52 del 31 marzo 2014 a seguito dell'esame del Senato

Le modifiche introdotte dal Senato non hanno inciso sulla disposizione che pone la proroga di ulteriori 12 mesi del termine per la definitiva dimissione degli ospedali psichiatrici giudiziari, dalla data del 1° aprile 2014, alla data del 31 marzo 2015. Per le conseguenze finanziarie derivanti da tale disposizione, dunque, si rinvia a quanto sopra esposto.

Si evidenzia che le modifiche apportate dal Senato sono di natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, le modifiche introdotte attengono alle seguenti materia:

- a) misure di sicurezza da applicare ai soggetti infermi di mente e ai soggetti seminfermi di mente;
- b) organizzazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di corsi di formazione per gli operatori del settore
- c) possibilità per le regioni di modificare, per i fini indicati dalla norma, i programmi già presentati;
- d) qualificazione dell'attuazione del decreto, da parte delle Regioni, come adempimento ai fini della verifica sull'erogazione dei LEA;
- e) procedure per la predisposizione dei percorsi terapeutico-riabilitativi di dimissione delle persone ricoverate negli ospedali psichiatrici giudiziari e per la loro trasmissione al Ministero della salute e alla competente autorità giudiziaria;
- f) alla durata massima delle misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive;

g) alla costituzione di un organismo di coordinamento per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

Nel specifico, con riguardo al punto sub a), le modifiche introdotte prevedono la possibilità di disporre una misura di sicurezza, oltre che nei confronti dell'infermo di mente, anche nei confronti del seminfermo di mente, specificando che tale misura può essere anche provvisoria. Inoltre viene specificato anche che l'accertamento della pericolosità sociale, che giustifica il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia, debba essere effettuato sulla base delle qualità soggettive della persona, senza tenere conto delle condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale. Viene altresì stabilito che la mera mancanza di programmi terapeutici individuali non può costituire elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale.

Con riguardo al punto sub b), è stato previsto che le regioni organizzino corsi di formazione per gli operatori del settore, finalizzati alla progettazione e alla organizzazione di percorsi terapeutico-riabilitativi e alle esigenze di mediazione culturale. E' espressamente previsto che tali corsi di formazione debbano essere svolti nell'ambito delle risorse già destinate alla formazione.

Con riguardo al punto sub c), è stata introdotta una disposizione volta a consentire alle regioni di modificare, entro il 15 giugno 2014, i programmi già presentati in precedenza, di cui all'articolo 3-ter, comma 4, del decreto-legge n. 211 del 2011, al fine di realizzare la riqualificazione dei dipartimenti di salute mentale, contenere il numero complessivo dei posti letto nelle strutture sanitarie alternative agli ospedali psichiatrici giudiziari, nonché destinare le risorse alla realizzazione o riqualificazione delle sole strutture pubbliche.

Con riguardo al punto sub d), è stata introdotta una disposizione secondo la quale l'attuazione delle misure previste dal decreto-legge costituiscono adempimento ai fini della verifica del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA.

Con riguardo al punto sub e) si specifica che i percorsi terapeutico-riabilitativi individuali delle persone ricoverate negli ospedali psichiatrici giudiziari, già previsti dai commi 5 e 6 dell'articolo 3-ter del decreto-legge n. 211/2001, devono essere obbligatoriamente predisposti e inviati, entro 45 dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, al Ministero della salute e alla competente autorità giudiziaria. La norma stabilisce anche le modalità per la predisposizione dei citati percorsi.

Con riferimento al punto sub d), si è previsto che le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, non possono superare il tempo stabilito dalla pena detentiva prevista per il relativo reato, avuto riguardo alla previsione edittale massima. Tale disposizione non si applica per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

Con riguardo, infine, al punto e), è prevista l'istituzione, presso il Ministero della salute, di un organismo di coordinamento e monitoraggio per il superamento degli ospedali psichiatrici

giudiziari, composto da rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero della giustizia e delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano. Si specifica che la partecipazione a tale organismo non dà luogo a corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati. Si prevede, infine, la trasmissione di una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del decreto legge ogni tre mesi.

Come già specificato, le disposizioni introdotte, di cui sopra, sono di carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


La certezza dell'esito del procedimento è stata effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lettera legge 21 dicembre 2011 n. 178 (la quale ha avuto esito



POSITIVO NEGATIVO

7 MAG. 2014

Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 2

5-02729 Palese: Sulle risorse giacenti presso la Cassa depositi e prestiti destinate ai patti territoriali ed ai contratti d'area.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in Commissione n. 5-02729 l'onorevole Palese chiede chiarimenti in merito alla riassegnazione delle risorse destinate ai Patti Territoriali ed ai Contratti d'Area, nonché l'ammontare complessivo delle risorse giacenti per le medesime finalità presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Al riguardo, il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato che l'articolo 23, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge n. 134 del 2012, ha disposto che: « limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai sensi del comma 7 del medesimo decreto-legge n. 83, le disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nella titolarità del Ministero dello sviluppo economico e presso l'apposita contabilità istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione dello stesso Ministero per la successiva assegnazione alla contabilità speciale del Fondo operativa per l'erogazione dei finanziamenti agevolati. Le predette disponibilità sono accertate al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti e per garantire la definizione dei procedimenti di cui al successivo comma 11 ».

L'allegato 1 del medesimo decreto ha previsto l'abrogazione della legge n. 662 del 1996 limitatamente ai Contratti d'Area e ai Contratti di Programma.

L'importo complessivamente accertato per i « Contratti d'Area », al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti e per garantire la definizione dei procedimenti di cui al successivo comma 11, è stato determinato in euro 137.526.276,27. Tale importo è stato versato da Cassa Depositi e Prestiti sul capitolo 3600 articolo 5 capo 18 delle Entrate dello Stato (è *in itinere* la procedura di versamento al Fondo di cui al citato articolo 23, comma 9).

Sulla questione, Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato che su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, espressa con nota n. 0003690 del 3 febbraio 2014, la medesima ha prelevato dal conto di Tesoreria Centrale dello Stato n. 29851 la somma di euro 137.526.276,27 riversandola, in data 11 marzo 2014, al capo 18, articolo 5, capitolo 3600 delle Entrate dello Stato con causale « somme da riassegnare alla spesa in base a specifiche disposizioni » da destinare al Fondo per la crescita sostenibile.

Poiché la titolarità dei due conti di Tesoreria n. 29851 e n. 29852 rispettivamente denominati « Contratti d'Area legge n. 662 del 1996 » e « Patti Territoriali legge n. 662 del 1996 » è del Ministero dell'economia e delle finanze, Cassa depositi e prestiti è autorizzata a movimentare i suddetti conti su indicazione del Ministero dello sviluppo economico, dei Soggetti Responsabili e dei Responsabili Unici preposti all'erogazione delle contribuzioni statali.

Alla data del 7 maggio 2014, l'ammontare complessivo delle risorse giacenti

presso i due conti è pari ad euro 628.600.103,90.

Più precisamente, la consistenza dei suddetti conti alla stessa data è la seguente:

c/c n. 29851 Contratti d'Area legge n. 662 del 1996 – euro 157.363.674,82;

c/c n. 29852 Patti Territoriali legge n. 662 del 1996 – euro 471.236.429,08.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02781 Gebhard: Aggiornamento del <i>software</i> necessario per elaborare le opzioni concernenti la destinazione ai partiti politici del due per mille dell'IRPEF	52
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	64
5-02782 Causi: Ragioni del maggior gettito IVA registrato nel periodo gennaio-marzo 2014	52
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	66
5-02783 Busin: Problematiche relative al pagamento della prima rata della TASI	52
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	68
5-02784 Paglia: Orientamento del Governo rispetto all'ipotesi di un condono tributario ...	53
5-02785 Cancellieri: Esenzione delle associazioni sportive dilettantistiche dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi agli acquisti di beni e servizi rilevanti a fini IVA	53
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	70

RISOLUZIONI:

7-00282 Ribaud: Revisione della norma della legge di stabilità 2014 che prevede il preventivo controllo dell'Agenzia delle entrate sulle detrazioni IRPEF di importo superiore a 4.000 euro (<i>Seguito della discussione e conclusione – approvazione della risoluzione n. 8-00050</i>)	54
<i>ALLEGATO 5 (Testo riformulato della risoluzione)</i>	72
<i>ALLEGATO 6 (Testo approvato della risoluzione)</i>	74

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale. C. 2087 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	56
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale. C. 2088 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	60

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 13.40.

Michele PELILLO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-02781 Gebhard: Aggiornamento del software necessario per elaborare le opzioni concernenti la destinazione ai partiti politici del due per mille dell'IRPEF.

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) si dichiara soddisfatta della risposta, auspicando che le informazioni fornite dal Sottosegretario siano quanto prima rese note anche ai CAF e agli altri intermediari abilitati a effettuare l'invio delle dichiarazioni fiscali e delle schede per la destinazione del 2 per mille dell'IRPEF, in particolare per quanto riguarda la disponibilità sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate del software gratuito di compilazione e invio delle dichiarazioni stesse.

5-02782 Causi: Ragioni del maggior gettito IVA registrato nel periodo gennaio-marzo 2014.

Marco CAUSI (PD), illustrando brevemente la propria interrogazione, evidenzia come essa sia volta a conoscere i fattori che hanno determinato l'aumento delle entrate tributarie erariali nel primo trimestre del 2014, quantificato dal Ministero dell'economia e delle finanze nella misura tendenziale dell'1,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

In particolare l'atto di sindacato ispettivo chiede al Governo di chiarire se l'aumento del gettito IVA dipenda unicamente dall'incremento dell'aliquota ordinaria dal 21 al 22 per cento, entrato in vigore il 1° ottobre 2013, ovvero se abbiano a tal fine inciso anche altre cause, quali lo sblocco dei debiti della pubblica amministrazione fin qui realizzato.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Marco CAUSI (PD) si dichiara soddisfatto della risposta, auspicando peraltro che il Sottosegretario si attivi per integrare gli elementi di informazione indicati, fornendo alla Commissione qualche dato ulteriore, anche prima di avere a disposizione quelli relativi all'intera annualità.

5-02783 Busin: Problematiche relative al pagamento della prima rata della TASI.

Filippo BUSIN (LNA) illustra la propria interrogazione, rilevando come essa sottoponga al Governo l'opportunità intervenire con un atto normativo sulla disciplina relativa alle modalità di versamento del tributo per la copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni (TASI). In particolare, ritiene che il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di estendere agli immobili locati lo stesso regime previsto per le prime case, consentendo, nei comuni che non deliberano l'approvazione delle aliquote e delle detrazioni entro il 23 maggio 2014, di pagare l'intero importo del tributo in occasione del versamento del saldo, previsto per il 16 dicembre 2014.

Sottolinea come tale intervento del Governo sia, a suo avviso, necessario in considerazione di alcuni elementi di criticità insiti nella disciplina. In primo luogo il fatto che il termine per l'approvazione dei bilanci previsionali da parte dei comuni è stato posticipato al mese di luglio, quindi tre mesi dopo il termine di scadenza per l'approvazione delle aliquote e delle detrazioni, previsto per maggio; in secondo luogo l'impossibilità di richiedere il versamento dell'aliquota TASI minima sulle seconde case, pari all'1 per mille, per gli enti locali dove l'aliquota IMU è già fissata nella misura massima; in terzo luogo l'incertezza gravante sulla quota della TASI dovuta per gli immobili locati, in relazione alla determinazione della quota di tributo a carico del proprietario e della quota a carico del locatario, la cui fissazione è rimandata ai regolamenti comunali.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Filippo BUSIN (LNA) si dichiara parzialmente soddisfatto, riservandosi peraltro di valutare se la circolare illustrativa preannunciata nella risposta sarà effettivamente in grado di risolvere le problematiche sollevate nella propria interrogazione, in particolare al fine di verificare l'idoneità della stessa a fornire chiare indicazioni ai contribuenti circa le modalità di versamento del tributo.

Ribadisce comunque la propria contrarietà nei confronti di una normativa che ritiene formulata in termini assolutamente non adeguati, auspicando quindi un intervento correttivo del Governo in materia.

5-02784 Paglia: Orientamento del Governo rispetto all'ipotesi di un condono tributario.

Giovanni PAGLIA (SEL), illustra brevemente la propria interrogazione, la quale assume un rilievo più politico che tecnico, in quanto è volta a conoscere se sia veritiera la notizia, recentemente riportata da numerosi organi di stampa, circa l'intenzione del Governo di adottare interventi normativi che contengano misure di tipo condonistico, attraverso l'introduzione di procedure per la definizione agevolata dei rapporti con il fisco per i contribuenti che detengono illecitamente attività finanziarie all'estero.

Evidenzia infatti come l'adozione di un'iniziativa del Governo in questa direzione si porrebbe in contrasto con i principi ispiratori dei provvedimenti in tema di *voluntary disclosure* attualmente all'esame della Commissione Finanze.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI esclude che il Governo abbia l'intenzione di adottare alcun provvedimento avente natura condonistica.

Giovanni PAGLIA (SEL) prende atto della risposta fornita dal Sottosegretario.

5-02785 Cancelleri: Esenzione delle associazioni sportive dilettantistiche dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi agli acquisti di beni e servizi rilevanti a fini IVA.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) illustra la propria interrogazione, evidenziando come essa sia volta a ottenere chiarimenti circa gli obblighi di trasmissione dei dati relativi agli acquisti di beni e servizi a carico delle associazioni sportive dilettantistiche che aderiscano al regime forfetario previsto dalla legge n. 398 del 1991. Al riguardo fa presente come l'Agenzia delle entrate abbia reso noto che anche tali soggetti devono comunicare gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all'attività commerciale eventualmente svolta, estendendo quindi agli stessi il predetto obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA (cosiddetto «spesometro»).

Rileva come l'imposizione di tale ulteriore adempimento determini la necessità, per gli enti in questione, di dotarsi di un impianto contabile per la registrazione delle fatture di acquisto, sebbene il regime forfetario a cui le stesse associazioni hanno aderito le esenti espressamente da tale incombenza, evidenziando come tale obbligo comporti un notevole aggravio degli oneri a carico delle associazioni interessate, sebbene tali dati risultino sostanzialmente inutili per l'Amministrazione finanziaria.

In tale contesto l'interrogazione pone anche una questione di metodo, considerando censurabile la scelta dell'Agenzia delle entrate di rendere pubblica tale discutibile interpretazione con una nota in risposta ad una FAQ (*frequently ask question*) sul proprio sito internet, oltretutto pubblicata solo pochi giorni prima del termine di scadenza stabilito per tale obbligo di comunicazione telematica.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Condivide quindi quanto rilevato dal deputato Cancelleri circa l'inadeguatezza

dello strumento utilizzato dall'Agenzia delle entrate per rendere pubblica, a pochi giorni dalla scadenza del relativo termine di trasmissione, l'interpretazione della norma in questione. Dichiarò inoltre l'intenzione del Governo di accertare la rilevanza e l'entità, nonché l'utilità, dei dati che deriveranno dall'estensione di tale obbligo di comunicazione telematica alle associazioni che hanno optato per il regime forfetario previsto dalla legge n. 398 del 1991, riservandosi, all'esito di tale verifica, di adottare eventuali iniziative per intervenire ulteriormente sulla problematica.

Azzurra Pia Maria CANCELLERI (M5S) si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal Sottosegretario.

Michele PELILLO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

RISOLUZIONI

Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.

7-00282 Ribaudò: Revisione della norma della legge di stabilità 2014 che prevede il preventivo controllo dell'Agenzia delle entrate sulle detrazioni IRPEF di importo superiore a 4.000 euro.

(Seguito della discussione e conclusione — Approvazione della risoluzione n. 8-00050).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 7 maggio scorso.

Michele PELILLO, *presidente*, ricorda che, all'esito della precedente seduta, si era stabilito di rinviare il seguito della discussione sulla risoluzione, per consen-

tere ai presentatori e al Governo di concordare una nuova formulazione dell'atto di indirizzo.

Francesco RIBAUDO (PD), nel sottolineare l'utilità della risoluzione, ricorda che, già in precedenza, il Governo aveva suggerito informalmente l'opportunità di riformulare l'atto di indirizzo, nel senso di impegnare l'Esecutivo a stabilire un termine certo di 6 mesi entro cui l'Agenzia delle entrate potrà comunicare al sostituto d'imposta di non procedere al rimborso, all'esito dei controlli previsti ai sensi del comma 586 della legge di stabilità 2014, prevedendo che, in assenza della suddetta comunicazione, i sostituti d'imposta sono autorizzati a procedere al rimborso. Al riguardo concorda con l'opportunità di riformulare in tali termini l'ultima parte dell'impegno, ma ritiene altresì necessario impegnare il Governo anche a valutare l'opportunità di rivedere la formulazione del citato comma 586, in particolare per i contribuenti che siano già stati sottoposti a controllo ai sensi di tale disposizione. Evidenzia, infatti, come i citati controlli riguarderanno, in sostanza, i contribuenti che espongano, nel modello 730, detrazioni per spese di ristrutturazione edilizia, le quali devono essere ripartite per un periodo di 10 anni, e come pertanto sia opportuno evitare che l'allungamento dei tempi di rimborso conseguente ai controlli previsti dal comma 586 si ripeta lungo tutto l'arco temporale di detraibilità di dette spese.

Riformula pertanto la risoluzione nei predetti termini (*vedi allegato 5*).

Daniele PESCO (M5S) ritiene necessario chiarire meglio il contesto normativo nel quale si inserisce l'atto di indirizzo, sottolineando come il comma 586 della legge di stabilità 2014 preveda che l'Agenzia delle entrate effettui controlli preventivi solo sulle detrazioni per carichi di famiglia, qualora il rimborso conseguente risulti complessivamente superiore a 4.000 euro.

Francesco RIBAUDO (PD) sottolinea come, in sede di attuazione della delega

per la riforma del sistema fiscale, si dovrà procedere ad una complessiva semplificazione degli adempimenti tributari, che potrà certamente coinvolgere anche le previsioni recate dal predetto comma 586, ma ritiene comunque utile, nelle more di tale processo di semplificazione, fornire al Governo un indirizzo politico chiaro circa la necessità di rivedere tali previsioni, che oggettivamente possono costituire un elemento di aggravio nei confronti dei contribuenti interessati.

Giovanni PAGLIA (SEL) rileva come il meccanismo di silenzio-assenso sostanzialmente ipotizzato dalla risoluzione, nel testo riformulato, rischi di risultare poco utile, se non addirittura fonte di discriminazioni tra i contribuenti. Sottolinea, infatti, come, stante il termine di 6 mesi per il completamento dei controlli indicato dalla risoluzione, i contribuenti che per primi saranno oggetto dei controlli si troveranno in una posizione oggettivamente peggiore rispetto a quei contribuenti nei confronti dei quali i controlli saranno avviati nelle vicinanze della scadenza predetto termine, non potendo pertanto essere conclusi tempestivamente. Ritiene invece più opportuno prevedere che il controllo previsto dal comma 586 abbia luogo solo nel primo anno di fruizione delle detrazioni per le spese di ristrutturazione del patrimonio edilizio, rilevando, del resto, come sia altamente improbabile che in tale ambito si registri un numero significativo di dichiarazioni infedeli.

Considera altresì sbagliato eliminare l'ipotesi, prevista nel testo originario della risoluzione, di sopprimere completamente il citato comma 586, sul quale ribadisce le perplessità già espresse in occasione della precedente seduta di discussione della risoluzione.

Girolamo PISANO (M5S) rileva come la risoluzione, limitandosi, per sua natura, a indicare un impegno politico per il Governo, rischi di avere scarsa efficacia, ritenendo invece preferibile approvare un emendamento che intervenga sul dettato del comma 586 della legge di stabilità 2014.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) suggerisce di integrare ulteriormente il testo della risoluzione, nel senso di far riferimento anche alla possibile soppressione del comma 586, ricordando come uno degli obiettivi fondamentali della delega per la riforma del sistema fiscale sia costituito dalla semplificazione del quadro tributario e sottolineando, in tale ambito, come il citato comma 586 possa rappresentare un ulteriore elemento di complicazione per i contribuenti e per le stesse imprese.

Marco CAUSI (PD), nel ricordare come la risoluzione costituisca un atto di indirizzo e non contenga, pertanto, norme direttamente applicabili, considera comunque molto interessante la disponibilità espressa dal Sottosegretario sulla tematica in discussione.

Concorda quindi con il deputato Villarosa circa il fatto che uno dei primi passi dell'attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale debba essere costituito dalla semplificazione dell'ordinamento tributario, rilevando come, in quella sede, si potrà certamente intervenire anche sulla previsione del comma 586. Ritiene quindi utile, in tale contesto, che la Commissione approvi un atto di indirizzo politico volto ad orientare tale azione di semplificazione.

Michele PELILLO, *presidente*, alla luce degli elementi emersi nel dibattito, suggerisce ai presentatori di riformulare ulteriormente la prima parte dell'impegno contenuto nell'atto di indirizzo, nel senso di impegnare il Governo a valutare l'opportunità di assumere le necessarie iniziative per sopprimere, o quanto meno rivedere, la formulazione del comma 586, in particolare per i contribuenti che siano già stati sottoposti a controllo ai sensi di tale disposizione.

Francesco RIBAUDO (PD) accoglie il suggerimento del Presidente e riformula ulteriormente la propria risoluzione (*vedi allegato 6*).

La Commissione approva la risoluzione, come ulteriormente riformulata, che assume il n. 8-00055.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Michele PELILLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

C. 2087 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Michele PELILLO, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2088, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

Segnala innanzitutto come l'Accordo, firmato il 16 settembre 2013, sia basato sul modello di accordo in materia predisposto dall'OCSE e risulti in linea con gli orientamenti assunti in seno al G20 e all'Unione europea circa il potenziamento degli strumenti di lotta all'evasione tributaria.

Al riguardo rileva inoltre come la stipula dell'Accordo costituisca il presupposto per inserire l'Isola di Man tra gli Stati cosiddetti *white list*, che cioè presentano un regime fiscale conforme agli standard di trasparenza adottati dalla stessa UE e dall'OCSE. A tale pro-

posito evidenzia come l'Accordo, il quale è quasi identico all'Accordo con il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, il cui disegno di legge di ratifica sarà esaminato in sede consultiva dalla Commissione nella stessa seduta odierna, corrisponda all'esigenza di superare i regimi fiscali privilegiati vigenti in alcune Isole britanniche (oltre che nell'Isola di Guernsey e nell'Isola di Man, anche nell'Isola di Jersey), le quali appartengono direttamente alla Corona Britannica e, non facendo parte a tutti gli effetti dell'Unione europea, costituiscono, in sostanza, dei paradisi fiscali nel territorio europeo. In tale contesto segnala quindi di aver domandato per le vie brevi al Sottosegretario di informare la Commissione se esista un analogo accordo anche con il Governo dell'Isola di Jersey, o se siano in corso trattative in merito, trattandosi anche in questo caso di un territorio a regime fiscale privilegiato.

Sottolinea quindi come, secondo quanto indicato dalla Relazione tecnica allegata, l'attuazione dell'Accordo potrebbe determinare l'emersione di maggiore base imponibile, con conseguente recupero di gettito per l'Erario, peraltro non puntualmente quantificabile.

Evidenzia altresì come la tipologia di accordo per lo scambio di informazioni sia dedicato a regolare i rapporti tra quegli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare tra loro una Convenzione contro le doppie imposizioni.

Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo, il quale si compone di 13 articoli, l'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'Accordo: specificando che le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione, anche coattiva, delle imposte oggetto dell'Accordo, ovvero per le indagini su questioni fiscali e procedimenti per reati tributari.

In tale contesto si specifica che i diritti e le misure di salvaguardia previste dalla legge o dalla prassi amministrativa della

Parte contraente cui è richiesto di fornire le informazioni sono applicabili nella misura in cui non impediscano o non posticipino in maniera indebita l'effettivo scambio di informazioni.

L'articolo 2 stabilisce che la Parte cui è richiesto di fornire le informazioni non ha l'obbligo di fornire informazioni non detenute dalle sue autorità o che non siano in possesso o sotto il controllo di persone sottoposte alla sua giurisdizione.

L'articolo 3, paragrafo 1, specifica che, per l'Italia, le imposte oggetto dell'Accordo sono: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); l'imposta sul reddito delle società (IRES); l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); l'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'imposta sulle successioni; l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive.

Per l'Isola di Man si fa invece riferimento alle imposte sui redditi o sugli utili e all'imposta sul valore aggiunto.

Il paragrafo 2 prevede inoltre l'applicazione dell'Accordo ad ogni imposta di natura identica o analoga istituita dopo la data della firma di esso: allo scopo le autorità competenti delle due Parti si notificheranno le modifiche apportate alle disposizioni fiscali e alle misure connesse con la raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.

L'articolo 4 reca, al paragrafo 1, le definizioni puntuali, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nell'Accordo.

In tale contesto il paragrafo 2 specifica che le espressioni non esplicitamente definite nell'articolo 4 avranno il significato ad esse attribuito dalla legislazione della Parte interessata, anche in una relazione sistematica con l'ordinamento giuridico settoriale della Parte medesima.

L'articolo 5 disciplina le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra.

In particolare il paragrafo 1 indica che le informazioni sono scambiate a prescindere dal fatto che la Parte interpellata ne abbia interesse ai fini della sua imposizione e che il comportamento in esame costituisca reato ai sensi della sua legislazione.

Il paragrafo 2 regola il caso in cui le informazioni in possesso della Parte interpellata non siano sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, prevedendo che la Parte interpellata utilizzi a sua discrezione tutte le misure per raccogliere le informazioni necessarie, a prescindere dal fatto che ne abbia interesse ai fini della sua imposizione.

Il paragrafo 3 indica che l'autorità competente della Parte interpellata è tenuta a fornire le informazioni richieste nella misura prevista dal suo diritto interno, nella forma di deposizione di testimoni o di copie autentiche di documenti originali.

Il paragrafo 4 prevede che le Parti assicurino alle proprie autorità competenti per le finalità dell'Accordo poteri sufficienti per ottenere le informazioni.

In tale ambito la lettera *a)* prevede il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia.

Inoltre la lettera *b)* stabilisce la possibilità di ottenere le informazioni riguardanti: la proprietà nominale di società di capitali e di persone, fondazioni e *Anstalten*, comprese le informazioni relative alla proprietà su queste persone in una catena della proprietà; i costituenti, guardiani e beneficiari di *trust*; i soci fondatori, componenti dei consigli e beneficiari di fondazioni.

La norma precisa comunque che l'Accordo non crea un obbligo per le Parti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà di società quotate, fondi o organismi d'investimento collettivo pubblici, salvo che tali informazioni siano ottenibili senza eccessive difficoltà.

Il paragrafo 5 enumera le specifiche che ogni richiesta deve contenere per iscritto.

In tale ambito, oltre all'identità della persona sottoposta a verifica, del nome e indirizzo (se conosciuto) delle persone che si ritiene posseggano le informazioni, alle finalità fiscali della richiesta, alla natura dell'informazione richiesta e alla forma in cui la Parte richiedente desidera

riceverla e alle ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste sono detenute dalla Parte interpellata o da persona sottoposta alla sua giurisdizione, è necessaria anche una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e prassi amministrativa della Parte richiedente ed una dichiarazione attestante il fatto che la Parte richiedente ha esaurito i mezzi a sua disposizione per acquisire nel proprio territorio le informazioni.

Il paragrafo 6 stabilisce che la Parte interpellata deve dare riscontro all'altra Parte della ricezione della richiesta. In tale contesto si prevede, qualora l'autorità della Parte interpellata non sia stata in grado di fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, anche in caso di difficoltà o rifiuto, che la Parte debba informare la Parte richiedente, spiegando la natura delle difficoltà o del rifiuto.

L'articolo 6 regola la possibilità, per ciascuna Parte contraente, di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte effettuino interrogatori, esaminino documenti o presenzino ad attività di verifica fiscale nel proprio territorio.

In particolare, il paragrafo 1 regola la possibilità che i rappresentanti della Parte richiedente interroghino persone o esaminino documenti nel territorio della Parte interpellata, previo consenso scritto delle persone interessate.

I paragrafi 2 e 3 disciplinano invece il caso in cui rappresentanti dell'autorità competente della Parte richiedente presenzino, previo consenso della Parte interpellata, ad una verifica fiscale nel territorio dell'altra Parte, nell'ora, nel luogo e secondo le procedure e condizioni notificate dalla Parte interpellata.

Le disposizioni dell'articolo 7 indicano le ipotesi in cui è consentito il rifiuto di una richiesta di informazioni.

In particolare, il paragrafo 1 contempla i casi in cui la richiesta non sia conforme all'Accordo, o quando le informazioni ri-

chieste non avrebbero potuto essere ottenute dalla Parte richiedente in base alla sua legislazione.

Il paragrafo 2 consente invece di rifiutare le informazioni quando le informazioni siano soggette a *legal privilege* o qualora esse potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali o professionali – escludendo comunque l'applicazione del segreto bancario.

Il paragrafo 3 consente altresì di negare le informazioni se la loro divulgazione è contraria all'ordine pubblico, mentre il paragrafo 5 prevede che si possa rifiutare la richiesta quando le informazioni siano richieste per applicare una disposizione che comporti una discriminazione ai danni di un soggetto nazionale o di un cittadino della Parte interpellata rispetto a un soggetto nazionale o a un cittadino della Parte richiedente.

Il paragrafo 4 esclude che si possa rifiutare una richiesta di informazioni per il fatto che il credito d'imposta da cui origina la richiesta sia oggetto di controversia.

L'articolo 8 detta le garanzie di riservatezza, nell'ambito dello scambio di informazioni.

In particolare il paragrafo 1 stabilisce che le informazioni acquisite dalle amministrazioni competenti sono tenute segrete, mentre il paragrafo 2 stabilisce che le informazioni possono essere comunicate solo alle persone o autorità che trattano le finalità indicate dall'articolo 1 e sono utilizzate, anche nel corso di udienze pubbliche o in giudizi, solo per le finalità medesime.

Ai sensi del paragrafo 3 le informazioni non possono essere usate per finalità diverse da quelle indicate dall'articolo 1 dell'Accordo, salvo consenso scritto della Parte interpellata, mentre il paragrafo 4 esclude che esse possano essere comunicate ad altre giurisdizioni.

L'articolo 9 stabilisce che, salva diversa pattuizione tra le Parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni sono a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari sono sostenuti dalla Parte

richiedente. Ai fini dell'applicazione di tali previsioni le Parti si impegnano a occasionali reciproche consultazioni, in particolare qualora si preveda che i costi per dare risposta a una specifica richiesta di informazioni siano straordinari.

L'articolo 10 impegna le Parti ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.

L'articolo 11 prevede, al paragrafo 1, che le Parti risolvano di comune accordo eventuali controversie tra loro riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, ferma restando la possibilità, indicata dal paragrafo 4, di concordare anche altre modalità di risoluzione. A tal fine il paragrafo 3 esplicita che le autorità competenti delle Parti possono comunicare direttamente tra loro per giungere ad un accordo in merito.

L'articolo 12 contiene le disposizioni relative alle modalità di entrata in vigore dell'Accordo, prevista a far data dalla ricezione dell'ultima notifica di completamento delle procedure interne previste in materia dalle rispettive legislazioni.

In tale contesto il paragrafo 2 specifica che l'Accordo avrà effetto a decorrere dalla sua entrata in vigore, per i reati tributari, mentre per le altre questioni esso avrà effetto a decorrere dal periodo d'imposta che inizia a partire da tale data, ovvero a decorrere dal momento, a partire dalla data medesima, in cui si originano gli oneri tributari.

L'articolo 13 regola le ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di uno dei due Stati contraenti, che avrà effetti dal primo mese successivo al periodo di 6 mesi dalla data di ricevimento della notifica di denuncia dell'altra Parte.

In tale ambito il paragrafo 3 specifica che, anche in caso di denuncia, restano fermi gli obblighi di riservatezza cui le Parti sono tenute ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo relativamente a tutte le informazioni acquisite ai sensi dello stesso.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il quale potrebbe determinare, secondo le

indicazioni della Relazione tecnica allegata, solo oneri eventuali cui si farebbe fronte con apposito provvedimento legislativo, l'articolo 2 contiene il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Daniele PESCO (M5S) esprime una valutazione positiva sul contenuto dell'Accordo di cui si propone la ratifica, rilevando, tuttavia, come si tratti di un'iniziativa ancora parziale che non risolverà il problema dei regimi fiscali privilegiati, fino a quando esisteranno paradisi fiscali. Ritiene quindi indispensabile un forte impegno, a livello internazionale, per eliminare le gravi lacune ancora sussistenti in merito nella normativa, al fine di prevedere che gli Stati i quali vengono inseriti nella cosiddetta « *white list* » dei Paesi che assicurano un adeguato scambio di informazioni in materia tronchino ogni rapporto con i predetti paradisi fiscali, eliminando in particolare la possibilità di ricorrere ad ogni forma di triangolazione, strumento che consente, attualmente, di eludere la disciplina tributaria.

Invita quindi il Sottosegretario a esprimere la posizione del Governo in merito a tale importante problematica.

Il Sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con le considerazioni del deputato Pesco, rilevando, peraltro, come il problema debba essere affrontato a livello internazionale e non possa essere certamente risolto in via unilaterale solo dall'Italia. In tale prospettiva sottolinea come, non a caso, gli accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale recentemente sottoscritti siano redatti nei medesimi termini, in quanto aderiscono al modello di accordo stabilito in sede OCSE, appunto al fine di uniformare a livello mondiale la normativa in materia.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio

gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, sottolineando tuttavia come i singoli accordi bilaterali non potranno certamente risolvere da soli il problema dell'evasione e dell'elusione fiscale internazionale, le quali vengono, nella maggior parte dei casi, realizzate attraverso meccanismi di triangolazione che coinvolgono paradisi fiscali.

Marco CAUSI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore, rilevando come ogni nuovo accordo per lo scambio di informazioni in materia fiscale costituisca un passo avanti positivo nella lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale, nonché un segnale, nei confronti di tutti i contribuenti circa il fatto che ci si sta avviando a definire uno standard legale comune in materia valevole in tutti gli Stati.

In tale contesto, considera opportuno che la Commissione possa compiere una riflessione complessiva su tale tematica, anche procedendo ad un'apposita audizione del rappresentante del Governo sulla situazione degli accordi stipulati ed alle trattative in materia, anche con riferimento ai rapporti in essere con la Confederazione Elvetica ed in vista del lavoro legislativo che la Commissione dovrà compiere sui provvedimenti in materia di *voluntary disclosure*.

Daniele PESCO (M5S) auspica che il Governo informi preventivamente il Parlamento sulle posizioni che intende assumere in materia in occasione degli incontri in sede OCSE o in sede ECOFIN, al fine di garantire la massima trasparenza su tale delicata tematica.

Michele PELILLO, *presidente e relatore*, condivide la proposta avanzata dal deputato Causi, invitando il Sottosegretario ad aggiornare la Commissione circa lo stato di fatto delle iniziative governative in materia, in primo luogo per quanto riguarda i rapporti con gli Stati europei.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

C. 2088 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Michele PELILLO, *presidente e relatore*, ribadendo le considerazioni già espresse in riferimento al disegno di legge C. 2087, appena esaminato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, rileva come anche l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale, firmato il 16 settembre 2013, di cui il disegno di legge C. 2088 propone la ratifica, sia basato sul modello di accordo in materia predisposto dall'OCSE e risulti in linea con gli orientamenti assunti in seno al G20 e all'Unione europea circa il potenziamento degli strumenti di lotta all'evasione tributaria.

Anche in questo caso evidenzia come la stipula dell'Accordo costituisca il presupposto per inserire l'Isola di Man tra gli Stati cosiddetti *white list*, che cioè presentano un regime fiscale conforme agli standard di trasparenza adottati dalla stessa UE e dall'OCSE.

Sottolinea quindi come, secondo quanto indicato dalla Relazione tecnica allegata, l'attuazione dell'Accordo potrebbe determinare l'emersione di maggiore base imponibile, con conseguente recupero di gettito per l'Erario, peraltro non puntualmente quantificabile.

Evidenzia altresì come la tipologia di accordo per lo scambio di informazioni sia dedicato a regolare i rapporti tra quegli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare tra loro una Convenzione contro le doppie imposizioni.

Passando al contenuto dell'Accordo, il quale si compone di 13 articoli, l'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'Accordo: specificando che le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione, anche coattiva, delle imposte oggetto dell'Accordo, ovvero per le indagini su questioni fiscali e procedimenti per reati tributari.

In tale contesto si specifica che i diritti e le misure di salvaguardia previste dalla legge o dalla prassi amministrativa della Parte contraente cui è richiesto di fornire le informazioni sono applicabili nella misura in cui non impediscano o non posticipino in maniera indebita l'effettivo scambio di informazioni.

L'articolo 2 stabilisce che la Parte cui è richiesto di fornire le informazioni non ha l'obbligo di fornire informazioni non detenute dalle sue autorità o che non siano in possesso o sotto il controllo di persone sottoposte alla sua giurisdizione.

L'articolo 3, paragrafo 1, specifica che, per l'Italia, le imposte oggetto dell'Accordo sono: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); l'imposta sul reddito delle società (IRES); l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP); l'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'imposta sulle successioni; l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive.

Per l'Isola di Man si fa invece riferimento alle imposte sui redditi o sugli utili e all'imposta sul valore aggiunto.

Il paragrafo 2 prevede inoltre l'applicazione dell'Accordo ad ogni imposta di natura identica o analoga istituita dopo la data della firma di esso: allo scopo le autorità competenti delle due Parti si notificheranno le modifiche apportate alle disposizioni fiscali e alle misure connesse con la raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.

L'articolo 4 reca, al paragrafo 1, le definizioni puntuali, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nell'Accordo.

In tale contesto il paragrafo 2 specifica che le espressioni non esplicitamente definite nell'articolo 4 avranno il significato

ad esse attribuito dalla legislazione della Parte interessata, anche in una relazione sistematica con l'ordinamento giuridico settoriale della Parte medesima.

L'articolo 5 disciplina le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra.

In particolare il paragrafo 1 indica che le informazioni sono scambiate a prescindere dal fatto che la Parte interpellata ne abbia interesse ai fini della sua imposizione e che il comportamento in esame costituisca reato ai sensi della sua legislazione.

Il paragrafo 2 regola il caso in cui le informazioni in possesso della Parte interpellata non siano sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, prevedendo che la Parte interpellata utilizzi a sua discrezione tutte le misure per raccogliere le informazioni necessarie, a prescindere dal fatto che ne abbia interesse ai fini della sua imposizione.

Il paragrafo 3 indica che l'autorità competente della Parte interpellata è tenuta a fornire le informazioni richieste nella misura prevista dal suo diritto interno, nella forma di deposizione di testimoni o di copie autentiche di documenti originali.

Il paragrafo 4 prevede che le Parti assicurino alle proprie autorità competenti per le finalità dell'Accordo poteri sufficienti per ottenere le informazioni.

In tale ambito la lettera *a)* prevede il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia.

Inoltre la lettera *b)* stabilisce la possibilità di ottenere le informazioni riguardanti: la proprietà nominale di società di capitali e di persone, fondazioni e *Anstalten*, comprese le informazioni relative alla proprietà su queste persone in una catena della proprietà; i costituenti, guardiani e beneficiari di *trust*; i soci fondatori, componenti dei consigli e beneficiari di fondazioni.

La norma precisa comunque che l'Accordo non crea un obbligo per le Parti di ottenere o fornire informazioni sulla pro-

prietà di società quotate, fondi o organismi d'investimento collettivo pubblici, salvo che tali informazioni siano ottenibili senza eccessive difficoltà.

Il paragrafo 5 enumera le specifiche che ogni richiesta deve contenere per iscritto.

In tale ambito, oltre all'identità della persona sottoposta a verifica, del nome e indirizzo (se conosciuto) delle persone che si ritiene posseggano le informazioni, alle finalità fiscali della richiesta, alla natura dell'informazione richiesta e alla forma in cui la Parte richiedente desidera riceverla e alle ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste sono detenute dalla Parte interpellata o da persona sottoposta alla sua giurisdizione, è necessaria anche una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e prassi amministrativa della Parte richiedente ed una dichiarazione attestante il fatto che la Parte richiedente ha esaurito i mezzi a sua disposizione per acquisire nel proprio territorio le informazioni.

Il paragrafo 6 stabilisce che la Parte interpellata deve dare riscontro all'altra Parte della ricezione della richiesta. In tale contesto si prevede, qualora l'autorità della Parte interpellata non sia stata in grado di fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, anche in caso di difficoltà o rifiuto, che la Parte debba informare la Parte richiedente, spiegando la natura delle difficoltà o del rifiuto.

L'articolo 6 regola la possibilità, per ciascuna Parte contraente, di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte effettuino interrogatori, esaminino documenti o presenzino ad attività di verifica fiscale nel proprio territorio.

In particolare, il paragrafo 1 regola la possibilità che i rappresentanti della Parte richiedente interroghino persone o esaminino documenti nel territorio della Parte interpellata, previo consenso scritto delle persone interessate.

I paragrafi 2 e 3 disciplinano invece il caso in cui rappresentanti dell'autorità competente della Parte richiedente presen-

zino, previo consenso della Parte interpellata, ad una verifica fiscale nel territorio dell'altra Parte, nell'ora, nel luogo e secondo le procedure e condizioni notificate dalla Parte interpellata.

Le disposizioni dell'articolo 7 indicano le ipotesi in cui è consentito il rifiuto di una richiesta di informazioni.

In particolare, il paragrafo 1 contempla i casi in cui la richiesta non sia conforme all'Accordo, o quando le informazioni richieste non avrebbero potuto essere ottenute dalla Parte richiedente in base alla sua legislazione.

Il paragrafo 2 consente invece di rifiutare le informazioni quando le informazioni siano soggette a *legal privilege* o qualora esse potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali o professionali – escludendo comunque l'applicazione del segreto bancario.

Il paragrafo 3 consente altresì di negare le informazioni se la loro divulgazione è contraria all'ordine pubblico, mentre il paragrafo 5 prevede che si possa rifiutare la richiesta quando le informazioni siano richieste per applicare una disposizione che comporti una discriminazione ai danni di un soggetto nazionale o di un cittadino della Parte interpellata rispetto a un soggetto nazionale o a un cittadino della Parte richiedente.

Il paragrafo 4 esclude che si possa rifiutare una richiesta di informazioni per il fatto che il credito d'imposta da cui origina la richiesta sia oggetto di controversia.

L'articolo 8 detta le garanzie di riservatezza, nell'ambito dello scambio di informazioni.

In particolare il paragrafo 1 stabilisce che le informazioni acquisite dalle amministrazioni competenti sono tenute segrete, mentre il paragrafo 2 stabilisce che le informazioni possono essere comunicate solo alle persone o autorità che trattano le finalità indicate dall'articolo 1 e sono utilizzate, anche nel corso di udienze pubbliche o in giudizi, solo per le finalità medesime.

Ai sensi del paragrafo 3 le informazioni non possono essere usate per finalità di-

verse da quelle indicate dall'articolo 1 dell'Accordo, salvo consenso scritto della Parte interpellata, mentre il paragrafo 4 esclude che esse possano essere comunicate ad altre giurisdizioni.

L'articolo 9 stabilisce che, salva diversa pattuizione tra le Parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni sono a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari sono sostenuti dalla Parte richiedente. Ai fini dell'applicazione di tali previsioni le Parti si impegnano a occasionali reciproche consultazioni, in particolare qualora si preveda che i costi per dare risposta a una specifica richiesta di informazioni siano straordinari.

L'articolo 10 impegna le Parti ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.

L'articolo 11 prevede, al paragrafo 1, che le Parti risolvano di comune accordo eventuali controversie tra loro riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, ferma restando la possibilità, indicata dal paragrafo 4, di concordare anche altre modalità di risoluzione. A tal fine il paragrafo 3 esplicita che le autorità competenti delle Parti possono comunicare direttamente tra loro per giungere ad un accordo in merito.

L'articolo 12 contiene le disposizioni relative alle modalità di entrata in vigore dell'Accordo, prevista a far data dalla ricezione dell'ultima notifica di completamento delle procedure interne previste in materia dalle rispettive legislazioni.

In tale contesto il paragrafo 2 specifica che l'Accordo avrà effetto a decorrere dalla sua entrata in vigore, per i reati tributari, mentre per le altre questioni esso avrà effetto a decorrere dal periodo d'imposta che inizia a partire da tale data, ovvero a decorrere dal momento, a partire dalla data medesima, in cui si originano gli oneri tributari.

L'articolo 13 regola le ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di uno dei due Stati contraenti, che avrà effetti dal primo mese successivo al periodo di 6 mesi dalla data di ricevimento della notifica di denuncia dell'altra Parte.

In tale ambito il paragrafo 3 specifica che, anche in caso di denuncia, restano fermi gli obblighi di riservatezza cui le Parti sono tenute ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo relativamente a tutte le informazioni acquisite ai sensi dello stesso.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il quale potrebbe determinare, secondo le indicazioni della Relazione tecnica allegata, solo oneri eventuali cui si farebbe fronte con apposito provvedimento legislativo, l'articolo 2 contiene il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

5-02781 Gebhard: Aggiornamento del *software* necessario per elaborare le opzioni concernenti la destinazione ai partiti politici del due per mille dell'IRPEF.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto gli Onorevoli interroganti fanno presente che, per il 2014, la scelta dei contribuenti di destinare il due per mille della propria Irpef a favore di un partito politico può essere effettuata esclusivamente presentando la scheda predisposta dall'Agenzia delle Entrate, in formato cartaceo o telematico.

Ciò posto, l'onorevole Gebhard ed altri segnalano l'impossibilità, allo stato attuale, per i contribuenti di inviare telematicamente la scheda per la scelta per la destinazione del due per mille dell'Irpef ai partiti, e pertanto, chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze che i contribuenti siano messi in condizione di acquisire telematicamente, con l'aggiornamento del *software* finora utilizzato, la destinazione del due per mille in favore dei partiti politici, e se ritenga opportuno prevedere una proroga dei termini per la consegna, sia cartacea che telematica, della relativa scheda, visto « il notevole ritardo impiegato nell'aggiornamento del *software* ».

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa presente quanto segue.

Giova preliminarmente evidenziare che l'elenco dei soggetti beneficiari delle scelte del due per mille dell'Irpef da parte della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici è stato trasmesso all'Agenzia delle Entrate il 24 marzo 2014, quando le attività di predisposizione dei modelli dichiarativi erano già concluse e, con riferimento al modello 730/2014, era

già iniziata la fase di stampa e distribuzione sul territorio nazionale dei relativi stampati.

Coerentemente con la previsione normativa che stabilisce per il primo anno di esercizio una modalità transitoria, per la campagna dichiarativa 2014 è stata prevista la separazione tra le modalità di effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille e le ordinarie modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi, consentendo la compilazione in via autonoma di un'apposita scheda.

Pertanto, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 3 aprile 2014, in ottemperanza a quanto previsto dal citato articolo 12, comma 3-*bis*, lettera *b*), del decreto-legge 28 dicembre 2013 n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono state definite, per il primo anno di applicazione delle disposizioni, l'apposita scheda per la destinazione del due per mille dell'Irpef e le relative modalità di trasmissione telematica, nonché le modalità che garantiscono la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, secondo quanto disposto in materia di destinazione dell'otto e del cinque per mille.

Le modalità di effettuazione della scelta per l'anno 2014 prevedono:

la presentazione in via telematica direttamente da parte dei contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, avvalendosi del *software* gratuito di compilazione e invio;

la presentazione in forma cartacea della scheda per il tramite del sostituto

d'imposta che presta assistenza fiscale, di un ufficio di Poste Italiane SpA o di uno dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Al riguardo, l'Agenzia precisa che in data 4 aprile 2014, contestualmente alla pubblicazione del citato provvedimento sul proprio sito *internet* e quindi con la massima tempestività possibile, sono state rese disponibili le specifiche tecniche per l'invio telematico delle schede, al fine di consentire lo sviluppo di appositi *software* privati da utilizzare da parte dei Caf e degli altri intermediari per l'invio telematico delle schede.

L'Agenzia riferisce inoltre, che in data 23 aprile 2014 è stato reso disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate il *software* gratuito di compilazione e invio, utilizzabile da tutti i contribuenti, nonché l'apposito *software* di controllo che consente la corretta acquisizione dei dati trasmessi mediante prodotti *software* privati.

I prodotti *software* non aggiornati ai quali fa riferimento l'onorevole interrogante sono verosimilmente quelli, sviluppati in proprio o acquistati sul mercato, che i Caf e gli intermediari abilitati utilizzano nella loro attività per effettuare

l'invio delle dichiarazioni fiscali e delle schede per la scelta del 5 e dell'8 per mille ad esse presentate.

È opportuno chiarire che il *software* per la compilazione e l'invio della scheda del due per mille già reso disponibile sul sito internet dell'Agenzia può essere utilizzato anche dai soggetti incaricati della trasmissione telematica (Caf e altri intermediari).

In merito alla richiesta di prorogare i termini di presentazione della scheda del due per mille, l'Agenzia delle entrate fa presente che le attuali procedure prevedono che il pagamento dell'acconto delle somme da destinare ai partiti politici, da effettuarsi entro il 31 agosto 2014, ai sensi dell'articolo 12, comma 2-*bis*, del citato decreto n. 149 del 2013, avvenga sulla base delle scelte effettuate entro il 30 giugno 2014. Un eventuale differimento per la presentazione delle schede potrebbe, pertanto, avere effetti sulla corresponsione dell'acconto.

L'Agenzia delle entrate, infine, precisa che, anche a seguito di un articolo apparso lo scorso 10 maggio su un quotidiano, ha provveduto con un'apposita nota, a sensibilizzare i Caf al fine di evitare ostacoli o ritardi nella fase di trasmissione delle scelte per la destinazione del due per mille dell'Irpef ai partiti politici effettuate dai contribuenti.

ALLEGATO 2

5-02782 Causi: Ragioni del maggior gettito IVA registrato nel periodo gennaio-marzo 2014.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame, l'onorevole interrogante rappresenta che, in base ai dati contenuti nel Bollettino delle entrate tributarie n. 145, pubblicato lo scorso 5 maggio, le entrate tributarie, riferite al periodo gennaio-marzo 2014, hanno registrato una crescita tendenziale del 1,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

In particolare, l'incremento di gettito più significativo è relativo alle imposte indirette, dal momento che il gettito derivante dall'IVA è cresciuto del 4,4 per cento.

Tale crescita è spiegata dall'aumento della componente relativa agli scambi interni che compensa la contrazione negativa registrata dalla componente delle importazioni.

Ad avviso dell'interrogante, l'aumento della componente del gettito IVA relativa agli scambi interni è senz'altro dovuto all'incremento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento, disposto a partire dal 1° ottobre 2013, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, come anche potrebbero aver contribuito a tale incremento le disposizioni concernenti il cosiddetto sblocco dei pagamenti dei debiti scaduti della pubblica amministrazione introdotte dal decreto-legge 8 aprile 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Ciò premesso, l'onorevole chiede di sapere se l'aumento del gettito IVA registrato, possa dipendere esclusivamente dall'aumento dell'aliquota ordinaria o possano essere individuate altre cause tra cui

lo sblocco dei pagamenti dei debiti della Pubblica amministrazione fin qui attuato.

Al riguardo il Dipartimento delle finanze osserva quanto segue.

L'incremento del gettito IVA nel primo trimestre 2014 può essere spiegato dall'effetto congiunto di tre componenti che riguardano sia fattori legislativi sia aspetti di congiuntura economica.

In particolare, sotto il primo aspetto, come rilevato dall'Onorevole interrogante, deve evidenziarsi l'impatto positivo derivante in primo luogo all'incremento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento disposto, a partire dal 1° ottobre 2013, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.

In secondo luogo, il Dipartimento condivide le considerazioni circa l'impatto positivo recato dal pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione ai sensi delle disposizioni previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e dal decreto legge 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

L'andamento del gettito IVA, inoltre, risente positivamente del moderato miglioramento del quadro congiunturale registrato nei primi mesi del 2014.

Infatti, la produzione industriale mostra un incremento dello 0,3 per cento nel primo trimestre, mentre il fatturato dell'industria cresce dell'1,2 per cento nel primo bimestre del 2014, come risulta dai dati ISTAT.

Il Dipartimento delle finanze sottolinea, comunque, che l'incidenza sulla variazione complessiva del gettito IVA di ciascuna delle suindicate componenti è difficilmente quantificabile. Un'analisi macroeconomica del contributo alla variazione del gettito dei medesimi fattori potrà essere effettuata con riferimento all'intera annualità, tenuto conto che l'andamento mensile del gettito del tributo in esame risente, tra l'altro, dei meccanismi amministrativo-contabili propri di tale imposta (versamenti contribuenti mensili, versamenti contribuenti, trimestrali, rateizzazioni, fruizione dei crediti in compensazione ed in dichiarazione, acconti, saldi, eccetera).

ALLEGATO 3

5-02783 Busin: Problematiche relative al pagamento della prima rata della TASI.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame, l'onorevole interrogante segnala alcune problematiche concernenti la riscossione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) – componente dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) – sorte a seguito delle modifiche recate, alla disciplina della TASI, dal decreto-legge 6 marzo 2014, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), nel sostituire il comma 688, dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, come modificato dal citato articolo 1 del decreto n. 16 del 2014, ha previsto, tra l'altro, che «Per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale, fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni determinando in

questo caso le relative modalità e aliquote. Ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l'invio della predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale».

I Comuni, a parere dell'Onorevole interrogante, difficilmente potranno rispettare detto termine e, mancando la deliberazione comunale, in vista della scadenza della prima rata fissata per il 16 giugno 2014, sicuramente sorgeranno inevitabili difficoltà applicative per il versamento da parte dei contribuenti della TASI.

Inoltre, l'Onorevole interrogante segnala ulteriori criticità connesse al versamento della TASI con riferimento agli immobili locati, considerato che, ai sensi delle disposizioni citate, occorre stabilire in quale misura la stessa è dovuta dal proprietario e dal locatario.

Pertanto, l'Onorevole chiede i necessari chiarimenti in merito alla prima applicazione della TASI con particolare riguardo agli immobili non adibiti ad abitazione principale, e sollecita un'iniziativa normativa che estenda agli immobili locati lo stesso regime previsto per le «prime case», consentendo nei comuni che non deliberano in tempo, il pagamento dell'intero importo dovuto con il saldo di dicembre 2014.

Al riguardo il Dipartimento delle finanze fa presente quanto segue.

Con particolare riferimento alla richiesta di fornire chiarimenti in merito al caso in cui la delibera del comune non risulti pubblicata entro il termine del 31 maggio

2014 nel Portale del federalismo fiscale, il Dipartimento riferisce che è in corso di emanazione una circolare illustrativa delle problematiche sollevate nell'interrogazione in oggetto.

Per quanto concerne, invece, la valutazione circa l'opportunità di proporre una norma diretta a unificare le modalità di versamento della TASI e prevedere che anche i possessori e detentori degli immobili diversi dall'abitazione principale versino il tributo per intero, in occasione della seconda rata di dicembre, nel caso in cui, entro il predetto termine del 31 maggio, non risulti pubblicata una delibera del comune, il Dipartimento sottolinea che la possibilità di emanare una simile disposi-

zione potrebbe essere contrastata dai comuni a causa della circostanza che la posticipazione del termine di versamento a dicembre della TASI determinerebbe un effetto negativo di cassa.

Pertanto, proprio per evitare detto effetto negativo i comuni dovrebbero emanare in tempo utile la delibera di approvazione delle aliquote TASI, la quale deve essere inviata telematicamente entro il prossimo 23 maggio per la sua pubblicazione, con efficacia costitutiva, entro il 31 maggio 2014.

In ogni caso, è opportuno far presente che il Dipartimento delle Finanze sta compiendo gli opportuni approfondimenti in merito alla problematica segnalata.

ALLEGATO 4

5-02785 Cancellieri: Esenzione delle associazioni sportive dilettantistiche dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi agli acquisti di beni e servizi rilevanti a fini IVA.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame, gli onorevoli interroganti sollecitano chiarimenti interpretativi in ordine all'applicazione agli obblighi di comunicazione in via telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche alle associazioni sportive dilettantistiche che beneficiano del regime fiscale di favore di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

Al riguardo l'Agenzia delle entrate fa presente quanto segue.

L'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2013, n. 78, dispone che con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia sono individuate le modalità e i termini per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA.

L'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate.

Conseguentemente, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 2 agosto 2013 è stato stabilito che sono obbligati alla comunicazione i soggetti passivi ai fini dell'IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'imposta.

In particolare, sono oggetto della comunicazione da parte dei soggetti passivi IVA, tra l'altro, i corrispettivi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione di fattura.

Pertanto, in base alla normativa sopra riportata, le associazioni che hanno optato per la legge n. 398 del 1991 sono obbligate alla comunicazione in argomento dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate in quanto:

1) sono soggetti passivi IVA;

2) sono obbligati all'invio dei corrispettivi di tutte le operazioni attive e passive, come disposto dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2013, n. 78 e dal relativo Provvedimento del Direttore.

L'Agenzia sottolinea che l'obbligo di trasmissione dei corrispettivi relativi alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi sussiste anche per i soggetti non tenuti alla registrazione analitica degli acquisti, in quanto l'obbligo in argomento è correlato alla cessione di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute e non a quello della registrazione, che è un adempimento successivo e diverso da quello di emissione delle relative fatture.

Giova altresì evidenziare che i dati relativi alle fatture passive ricevute dai soggetti in regime forfetario ai sensi della legge n. 398 del 1991, risultano di estremo rilievo ai fini delle attività di controllo in quanto permette di incrociare i dati con quelli comunicati dai fornitori.

Infatti, l'Agenzia rileva che tra i soggetti che possono optare per la legge n. 398 del 1991 sono comprese anche le società sportive dilettantistiche, che sono società di capitali e, quindi, pur potendo fruire delle

agevolazioni previste per gli enti associativi, mantengono comunque la natura di soggetti commerciali e sono tenute alla presentazione della dichiarazione modello Unico-Società di Capitali.

Infine, per quanto attiene i costi inerenti a detto obbligo che le associazioni devono sopportare si evidenzia che l'Agenzia ha provveduto a mettere a disposizione gratuitamente uno specifico *software*.

ALLEGATO 5

7-00282 Ribaudò: Revisione della norma della legge di stabilità 2014 che prevede il preventivo controllo dell'Agenzia delle entrate sulle detrazioni IRPEF di importo superiore a 4.000 euro.**TESTO RIFORMULATO DELLA RISOLUZIONE**

La VI Commissione,

premesso che:

il comma 586 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) prevede che, al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi di imposte dirette a favore di tutte le persone fisiche che hanno presentato il modello 730, l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione (30 giugno), effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborsi superiori a 4.000 euro: tale controllo è previsto anche qualora l'importo di 4.000 euro fosse costituito da crediti d'imposta derivanti da dichiarazioni dei redditi relativi ad anni precedenti;

l'allungamento del termine di rimborso delle somme spettanti ai contribuenti che ne hanno fatto richiesta con il modello 730, qualora le stesse siano superiori a 4.000 euro, comporterebbe un grave disagio economico anche per i numerosi contribuenti ai quali spettano detrazioni per carichi di famiglia che si sono avvalsi dell'opportunità, offerta dal decreto-legge n. 63 del 2013, di portare in detrazione dall'IRPEF le spese sostenute nel 2013 per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico degli edifici, nella misura, rispettivamente, del 50 e del 65 per cento, in quanto la formulazione del citato comma 586 comporta che la previsione si estenderebbe a tutti i casi di rimborso di ammontare

superiore a 4.000 euro cui concorrano anche solo in parte le predette detrazioni per carichi di famiglia;

inoltre, la norma del comma 586 presenta, ad avviso dei firmatari del presente atto, alcuni profili di incostituzionalità, in particolare per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, il quale stabilisce, tra l'altro, che tutti i cittadini sono uguali di fronte alle legge, senza distinzione di condizioni personali e sociali;

la previsione di cui al comma predetto 586 introduce infatti un'ingiustificabile discriminazione di carattere personale tra i contribuenti, che vengono, sotto questo profilo, distinti in due categorie, a seconda che l'ammontare del rimborso da loro richiesto sia inferiore o superiore alla soglia di 4.000 euro: in tal modo, chi vanta un credito fino a 4.000 euro potrà ottenere il rimborso entro il mese di luglio dell'anno di presentazione del modello 730, mentre coloro che vantano un credito anche di un solo euro superiore a tale limite vedranno dilatarsi la tempistica del rimborso loro spettante, senza alcuna certezza circa i termini di effettiva erogazione dello stesso;

le previsioni contenute nel citato comma 586 determineranno ritardi nell'erogazione dei rimborsi spettanti ai cittadini, i quali non si vedranno più accreditare nel mese di luglio (per i lavoratori dipendenti) o di agosto (per i pensionati) il credito da loro vantato nei confronti del fisco, ma dovranno attendere il controllo preventivo dell'Agenzia delle entrate che,

ai sensi dal comma 587 della medesima legge di stabilità 2014, non sarà chiamata a rispettare alcun termine per erogare il rimborso dovuto;

un ulteriore profilo di incostituzionalità di tale disposizione, secondo i firmatari del presente atto, riguarda appunto la mancata previsione di un termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria deve procedere ai rimborsi, segnalandosi a tale proposito come la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 280 del 2005, abbia dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (successivamente modificato), nella parte in cui non prevede un termine, a pena di decadenza, entro il quale il concessionario della riscossione deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, affermando in tal modo il principio indefettibile secondo cui

devono essere stabiliti tempi certi nei rapporti tra amministrazione finanziaria e cittadini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le necessarie iniziative normative per rivedere la formulazione del comma 586 della legge di stabilità 2014, in particolare per i contribuenti che siano già stati sottoposti a controllo ai sensi di tale disposizione, nonché a assumere le necessarie iniziative normative per stabilire un termine certo di sei mesi entro cui l'Agenzia delle entrate potrà comunicare al sostituto d'imposta di non procedere al rimborso, prevedendo che, in assenza della suddetta comunicazione da parte della stessa Agenzia, i sostituti d'imposta sono autorizzati a procedere al rimborso.

« Ribaldo, Causi, Culotta, Moscatt, Ventricelli, Rocchi, Rostan ».

ALLEGATO 6

7-00282 Ribaudò: Revisione della norma della legge di stabilità 2014 che prevede il preventivo controllo dell'Agenzia delle entrate sulle detrazioni IRPEF di importo superiore a 4.000 euro.**TESTO APPROVATO DELLA RISOLUZIONE**

La VI Commissione,

premesso che:

il comma 586 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) prevede che, al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi di imposte dirette a favore di tutte le persone fisiche che hanno presentato il modello 730, l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione (30 giugno), effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborsi superiori a 4.000 euro: tale controllo è previsto anche qualora l'importo di 4.000 euro fosse costituito da crediti d'imposta derivanti da dichiarazioni dei redditi relativi ad anni precedenti;

l'allungamento del termine di rimborso delle somme spettanti ai contribuenti che ne hanno fatto richiesta con il modello 730, qualora le stesse siano superiori a 4.000 euro, comporterebbe un grave disagio economico anche per i numerosi contribuenti ai quali spettano detrazioni per carichi di famiglia che si sono avvalsi dell'opportunità, offerta dal decreto-legge n. 63 del 2013, di portare in detrazione dall'IRPEF le spese sostenute nel 2013 per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico degli edifici, nella misura, rispettivamente, del 50 e del 65 per cento, in quanto la formulazione del citato comma 586 comporta che la previsione si estenderebbe a tutti i casi di rimborso di ammontare

superiore a 4.000 euro cui concorrano anche solo in parte le predette detrazioni per carichi di famiglia;

inoltre, la norma del comma 586 presenta, ad avviso dei firmatari del presente atto, alcuni profili di incostituzionalità, in particolare per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, il quale stabilisce, tra l'altro, che tutti i cittadini sono uguali di fronte alle legge, senza distinzione di condizioni personali e sociali;

la previsione di cui al comma predetto 586 introduce infatti un'ingiustificabile discriminazione di carattere personale tra i contribuenti, che vengono, sotto questo profilo, distinti in due categorie, a seconda che l'ammontare del rimborso da loro richiesto sia inferiore o superiore alla soglia di 4.000 euro: in tal modo, chi vanta un credito fino a 4.000 euro potrà ottenere il rimborso entro il mese di luglio dell'anno di presentazione del modello 730, mentre coloro che vantano un credito anche di un solo euro superiore a tale limite vedranno dilatarsi la tempistica del rimborso loro spettante, senza alcuna certezza circa i termini di effettiva erogazione dello stesso;

le previsioni contenute nel citato comma 586 determineranno ritardi nell'erogazione dei rimborsi spettanti ai cittadini, i quali non si vedranno più accreditare nel mese di luglio (per i lavoratori dipendenti) o di agosto (per i pensionati) il credito da loro vantato nei confronti del fisco, ma dovranno attendere il controllo preventivo dell'Agenzia delle entrate che,

ai sensi dal comma 587 della medesima legge di stabilità 2014, non sarà chiamata a rispettare alcun termine per erogare il rimborso dovuto;

un ulteriore profilo di incostituzionalità di tale disposizione, secondo i firmatari del presente atto, riguarda appunto la mancata previsione di un termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria deve procedere ai rimborsi, segnalandosi a tale proposito come la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 280 del 2005, abbia dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 (successivamente modificato), nella parte in cui non prevede un termine, a pena di decadenza, entro il quale il concessionario della riscossione deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, affermando in tal modo il principio indefettibile secondo cui devono essere

stabiliti tempi certi nei rapporti tra amministrazione finanziaria e cittadini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere le necessarie iniziative normative per sopprimere, o quantomeno rivedere, la formulazione del comma 586 della legge di stabilità 2014, in particolare per i contribuenti che siano già stati sottoposti a controllo ai sensi di tale disposizione, nonché a assumere le necessarie iniziative normative per stabilire un termine certo di sei mesi entro cui l'Agenzia delle entrate potrà comunicare al sostituto d'imposta di non procedere al rimborso, prevedendo che, in assenza della suddetta comunicazione da parte della stessa Agenzia, i sostituti d'imposta sono autorizzati a procedere al rimborso.

(8-00055) « Ribaudò, Causi, Culotta, Moscatò, Ventricelli, Rocchi, Rostan ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva. C. 1680 Fossati (<i>Esame e rinvio</i>)	76
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 95 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	83
--	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 95 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con raccomandazioni</i>)	87
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	91

SEDE REFERENTE:

Estinzione dell'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense. C. 1069 Bossa e abb. C. 1164 Salvatore Piccolo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	89
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90
---	----

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sesa Amici, e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu.

La seduta comincia alle 9.10.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva.

C. 1680 Fossati.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei

lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Bruno MOLEA (SCpI), *relatore*, segnala che la proposta di legge in esame interviene in un settore che riveste fondamentale importanza nella società odierna, pur essendo raramente oggetto di attenzione mediatica. Osserva, quindi, che il provvedimento contiene disposizioni volte a favorire e promuovere l'attività sportiva e a migliorare il quadro legislativo di riferimento in materia, partendo da un approccio che riconosca preliminarmente la funzione di promozione sociale dello sport e l'importante rilievo del volontariato sportivo, inserito tra le attività di servizio civile nazionale. Evidenzia, quindi, i risvolti sociali dell'attività sportiva, facendo riferimento alla sua valenza come strumento di inclusione, solidarietà, dialogo, diffusione dei valori di lealtà e correttezza, in particolare in contesti disagiati e caratterizzati da un rischio di criminalità. Richiamando, in proposito, lo stretto legame tra le federazioni sportive, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, le famiglie e le istituzioni territoriali, tiene a precisare, quindi, quanto siano numerose le categorie interessate dal provvedimento: 90 mila società sportive, rappresentative di ben 6-7 milioni di cittadini.

Ricorda, poi, che la proposta di legge in esame intende riconoscere la funzione sociale dello sport e favorire la diffusione dell'attività sportiva di base, anche attraverso lo sviluppo dell'impiantistica sportiva, affidandone la promozione alle istituzioni pubbliche centrali e territoriali, chiamate ad operare in una logica di sistema con altri soggetti, anche privati, interessati. Osserva che la relazione illustrativa evidenzia che, mentre il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea richiama esplicitamente, all'articolo 165, la funzione sociale dello sport, sotto questo profilo il quadro normativo italiano risulta carente.

Al riguardo ricorda anche, preliminarmente, che nel maggio 2011 il Consiglio dell'Unione europea ha approvato la risoluzione 2011/C/162/01 su un piano di lavoro dell'Unione europea stessa per lo sport per il 2011-2014. Precisa che la risoluzione, riconosciuto che lo sport può contribuire alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020, ai fini di una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, include fra i settori prioritari d'intervento i valori sociali dello sport (salute, inclusione sociale, educazione). Aggiunge che il 31 gennaio 2014 la Commissione europea ha trasmesso la Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione del piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport 2011-2014 (COM(2014) 22 final), assegnata in sede primaria a questa Commissione, che rappresenta la base per un nuovo piano di lavoro dalla metà del 2014 in poi. Segnala, inoltre, che nel novembre 2013 il Consiglio ha adottato formalmente la raccomandazione, proposta dalla Commissione europea ad agosto 2013, volta a promuovere un'attività fisica salutare (« *health-enhancing physical activity* » – HEPA), elaborata anche tenendo conto delle risultanze del lavoro degli esperti nel quadro dell'attuazione del piano di lavoro dell'UE per lo sport per il 2011-2014. Sottolinea che la raccomandazione prende le mosse dalla constatazione che negli Stati membri le politiche di promozione dell'HEPA non sono state efficaci. Precisa, quindi, che questa situazione non solo è in contrasto con la strategia Europa 2020, che riconosce la necessità di combattere le disparità nelle condizioni di salute quale premessa indispensabile per la crescita e la competitività, ma è anche incompatibile con gli obiettivi politici dell'Unione nei settori dello sport e della sanità.

Rileva, quindi, che gli Stati membri sono invitati a sviluppare una strategia nazionale e un piano d'azione per la promozione intersettoriale dell'attività fisica salutare e a monitorare l'attuazione delle politiche.

Nell'esplicitare gli obiettivi del provvedimento, segnala che l'articolo 1 della proposta di legge enuclea, in particolare, i risvolti sociali dell'attività sportiva di base, facendo riferimento, fra l'altro, alla sua valenza come strumento di inclusione, solidarietà, dialogo, diffusione di valori di lealtà, correttezza, rispetto delle regole e legalità, in particolare in contesti disagiati e caratterizzati da un alto rischio di criminalità e dispersione scolastica.

Aggiunge, altresì, che il provvedimento reca principi fondamentali per il riconoscimento e per la diffusione dell'attività sportiva di base. Al riguardo ricordo infatti, che, in materia di ordinamento sportivo, come ha ben chiarito la Corte costituzionale con la sentenza n. 424 del 2004, « lo Stato deve limitarsi alla determinazione [...] dei principi fondamentali, spettando invece alle regioni la regolamentazione di dettaglio, salvo una diversa allocazione, a livello nazionale, delle funzioni amministrative, per assicurarne l'esercizio unitario ».

Evidenzia che i riferimenti soggettivi presenti negli articoli da 2 in poi sono vari: in particolare, in alcuni casi il riferimento è a tutte le associazioni sportive dilettantistiche, in altri alle associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica, in altri ancora alle società e alle associazioni sportive. Si tratta di differenze che dovremo approfondire durante la discussione.

Nello specifico, osserva che l'articolo 2 introduce una disciplina particolare per le associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica che rispondano ai requisiti indicati, volta ad attenuare la responsabilità dei loro rappresentanti per le obbligazioni dell'associazione. In particolare, prevede che esse rispondono per le obbligazioni sociali esclusivamente nei limiti del fondo comune.

Ricorda, al riguardo, che in base all'articolo 37 del codice civile, la possibilità di soddisfare le obbligazioni sociali rivalendosi esclusivamente sul fondo comune dell'associazione attualmente è prevista solo per le associazioni riconosciute (dotate di personalità giuridica). Precisa che,

al contrario, ai sensi dell'articolo 38 del codice civile, i rappresentanti di associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute rispondono per dette obbligazioni sia col fondo comune che personalmente e solidalmente col proprio patrimonio (cosiddetta autonomia patrimoniale imperfetta). Ciò comporta la possibilità per i terzi creditori di escutere indifferentemente la sfera patrimoniale dell'associazione, tramite il fondo, ovvero quella del suo rappresentante (di regola, il presidente).

Precisa, inoltre, che l'articolo 38 del codice civile prevede la responsabilità personale e solidale, oltre che dei rappresentanti dell'ente, anche di coloro « che hanno agito in nome e per conto dell'associazione », ovvero dei titolari di attività negoziale per conto dell'associazione. Tale tipo di responsabilità « allargata » è una conseguenza della mancanza di personalità giuridica dell'ente e risponde all'esigenza di tutela dei terzi che vengono ad avere rapporti patrimoniali con l'associazione; la mancanza di controllo e di pubblicità legale garantita all'associazione dalla sua forma giuridica impedisce, infatti, ai terzi di verificarne l'effettiva consistenza patrimoniale.

Fa presente che le condizioni richieste, perché alle associazioni non riconosciute si applichi quanto previsto dall'articolo 2, sono le seguenti: devono essersi costituite per atto pubblico o con scrittura privata autenticata (sono escluse, dunque, quelle costituite con scrittura privata registrata); devono essere iscritte nel registro del CONI; devono essersi conformate agli obblighi contabili previsti per le ONLUS dall'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, finalizzati ad assicurarne la trasparenza dell'operato e l'affidabilità a tutela dei terzi.

Aggiunge che ulteriori condizioni per beneficiare dell'autonomia patrimoniale perfetta (escussione sul solo fondo sociale) riguardano la presenza obbligatoria di specifiche clausole statutarie, che sono, dunque, ulteriori rispetto a quelle recate dall'articolo 90, comma 18, della legge

n. 289 del 2002: obbligo di istituzione (ove manchi) e accrescimento del fondo comune dell'associazione; per garantire le obbligazioni dell'associazione, obbligo di vincolare al fondo comune i contributi, le quote associative annuali e i beni durevoli con essi acquistati e divieto di destinazione di tali risorse al finanziamento di spese correnti; obbligo di copertura dell'eventuale disavanzo di gestione con gli avanzi di gestione delle precedenti annualità nonché, in caso di insufficienza delle risorse, con versamenti di denaro da parte degli associati da eseguire entro l'esercizio successivo a quello di formazione del disavanzo.

Sottolinea poi come l'articolo 3 disciplini i criteri da seguire nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento ai privati della gestione di impianti sportivi pubblici, prevedendo che: deve essere sempre utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, quindi, è vietato ricorrere al solo criterio del prezzo più basso; il bando di gara deve stabilire i criteri di valutazione dell'offerta tenendo conto, oltre che di quelli elencati dal Codice dei contratti pubblici, anche di criteri che valorizzano il ruolo delle organizzazioni di volontariato e dell'associazionismo sportivo.

Al riguardo rileva, fra l'altro, la questione del coordinamento con l'articolo 90, comma 25, della legge n. 289 del 2002, in base al quale, nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Poiché tale articolo prevede, altresì, che le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento, occorre considerare, anche sotto il profilo del rispetto delle competenze, che alcune regioni sono già intervenute.

Aggiunge poi che l'articolo 4 prevede che i programmi integrati di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, attuativi degli accordi di programma concordati tra Stato e regioni, per la realizzazione del Piano nazionale di edilizia abitativa, siano finalizzati anche a promuovere spazi per l'attività fisica di base. Ricorda altresì che l'articolo 5 intende riconoscere il volontariato sportivo.

Segnala, in particolare, che il comma 1 dell'articolo 5 riconosce alle « associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro » affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva – e non anche, dunque, alle discipline sportive associate – la qualifica di « organizzazioni promotrici » di volontariato sportivo.

Aggiunge che il comma 2 del medesimo articolo 5 inserisce il volontariato sportivo tra le attività attraverso le quali si attua una delle finalità del servizio civile nazionale, ossia quella di contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani.

Rileva poi che l'articolo 6 è volto a tutelare i segni distintivi « di proprietà » delle « società e associazioni sportive », qualificandoli come appartenenti alle stesse in via esclusiva, anche in deroga alle prescrizioni in merito al requisito di novità del marchio di impresa, di cui all'articolo 12 del Codice della proprietà industriale.

Al riguardo segnala, preliminarmente, che durante l'esame dovremo chiarire se i destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 6 siano le associazioni sportive dilettantistiche – come indicato nella relazione illustrativa – ovvero tutte le società e associazioni sportive, o, ancora, solo le società e associazioni sportive professionistiche, come risulterebbe, rispettivamente, dall'espressione « società e associazioni sportive » e dal riferimento alle attività « agonistico-sportive ».

Aggiunge poi che l'elenco dei segni distintivi che si intende tutelare comprende i marchi, i loghi, le denominazioni, i simboli, i colori sociali e i trofei che ne contraddistinguono le attività in senso

esteso, ovvero: attività agonistico-sportive; attività commerciali, connesse o non connesse a quelle agonistico-sportive; attività di licenza d'uso dei predetti segni distintivi e di *merchandising*. Precisa che tali segni distintivi non possono costituire oggetto di registrazione come marchio da parte di soggetti diversi dalle società e associazioni sportive e che, in pratica, l'articolo 6 configura una sorta di normativa di tutela parallela a quella già prevista per i marchi d'impresa dal Codice della proprietà industriale. Sottolinea quindi che, se lo scopo è di garantire una ulteriore forma di tutela per tale tipologia di segni distintivi, aggiuntiva o alternativa all'acquisizione della proprietà industriale, si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere uno specifico meccanismo di accertamento delle violazioni, con l'individuazione di un organo responsabile, e un sistema sanzionatorio.

Con riferimento poi, all'articolo 7, rileva come lo stesso estenda la detrazione fiscale delle spese per l'iscrizione ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture che promuovono lo sport dilettantistico – attualmente prevista, per un importo non superiore a 210 euro l'anno, per l'iscrizione di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni –, ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni.

Segnala, peraltro, che la relazione illustrativa fa, invece, riferimento ai soggetti di età superiore a 65 anni.

Evidenzia poi che, con l'articolo 8, si introducono una serie di modifiche in materia fiscale applicabili alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche. In particolare, i comma 1 e 2 elevano da 250.000 euro a 350.000 euro la soglia massima dei proventi commerciali conseguiti dalle società e associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva, per accedere alla forfettizzazione dell'IVA e dell'IRES.

Sottolinea inoltre come il comma 3 del medesimo articolo 8 elevi da 7.500 euro a 10.000 euro l'ammontare di indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio

diretto di attività sportive dilettantistiche, che non concorre a formare il reddito del percipiente e che il comma 4 estenda il regime di esenzione dall'imposta di bollo per atti vari, già previsto per le federazioni sportive e per gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dallo stesso CONI.

Ritiene, al riguardo, che, durante l'esame, occorrerà svolgere una riflessione in ordine al fatto che, mentre con la disposizione in esame si prevede l'estensione delle agevolazioni a tutte le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI – e, dunque, anche a quelle affiliate alle discipline sportive associate – la stessa agevolazione non è prevista – né in base alla legislazione vigente, né in base alla disposizione in esame – per le medesime discipline sportive associate.

Con riferimento poi al comma 5 del medesimo articolo 8, sottolinea come questo elevi il limite di deducibilità da 200.000 euro a 400.000 euro per le sovvenzioni a favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, considerate spese di pubblicità. Precisa inoltre che il comma 6 del medesimo articolo 8 eleva da 1.500 euro a 3.000 euro il limite entro il quale è possibile detrarre dall'IRPEF, per ciascun periodo d'imposta, il 19 per cento dell'ammontare delle erogazioni liberali eseguite in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. Specifica quindi che il medesimo nuovo limite risulterà elevato anche ai fini della detraibilità dall'IRES.

Aggiunge poi che l'articolo 9 prevede l'aggiornamento del limite annuo complessivo entro il quale determinati proventi sono esclusi dal reddito imponibile delle società e associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della forfettizzazione dell'IVA e dell'IRES, da effettuare con decreto MEF-MIBACT entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del prov-

vedimento e, successivamente, con cadenza almeno quadriennale. Dispone, altresì, che, in sede di prima applicazione, il limite è almeno raddoppiato rispetto a quello vigente (51.645,69 euro). Rileva altresì che l'articolo 10 esclude il pagamento dell'equo compenso per l'uso di musica registrata in occasione di manifestazioni sportive dilettantistiche effettuate o organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate, dagli enti di promozione sportiva, nonché da associazioni o società sportive iscritte nel registro del CONI. Al riguardo evidenzia che la relazione illustrativa fa presente che per varie discipline sportive dilettantistiche – quali il nuoto sincronizzato, la danza sportiva, la ginnastica artistica, il pattinaggio – l'esecuzione di musica registrata perde la connotazione di pubblica utilizzazione, in quanto finalizzata a fondersi, in funzione strumentale, nella realizzazione della specifica disciplina sportiva che ne deve fare uso. Ritiene quindi che durante l'esame si dovrebbe, peraltro, approfondire la compatibilità di tale previsione con la normativa comunitaria.

Ricorda, infatti, sinteticamente, che il compenso per l'utilizzazione di fonogrammi, in base all'articolo 73-bis della legge n. 633 del 1941 – inserito dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 685 del 1994, di recepimento della direttiva 92/100/UE – è dovuto anche quando l'utilizzazione è effettuata a scopo non di lucro. Specifica che, ai sensi dell'articolo 10 della medesima direttiva, eccezioni sono consentite da parte degli Stati membri: quando si tratti di utilizzazione privata; quando vi sia utilizzazione di corti frammenti in occasione del resoconto di un avvenimento di attualità; quando vi sia fissazione effimera da parte di un organismo di radiodiffusione fatta con i propri mezzi e per le proprie emissioni; quando vi sia utilizzazione unicamente a fini di insegnamento o di ricerca scientifica.

Con riferimento poi all'articolo 11, questo introduce disposizioni in materia di controlli fiscali. In particolare, estende alle società sportive dilettantistiche l'esonero dall'onere di trasmettere all'Agenzia delle

entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste. Ritiene quindi che occorrerà coordinare tale previsione con quanto dispongono comma 3 e 3-bis dell'articolo 30 del decreto-legge n. 185 del 2008 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009), in base ai quali l'onere della trasmissione deve essere assolto anche dalle società sportive dilettantistiche, tranne quelle iscritte nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale.

Rileva inoltre che l'articolo 12 conferisce una delega al Governo per la redazione di un testo unico della normativa in materia di attività sportiva, da emanare con decreto legislativo entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Aggiunge che lo schema di decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro delegato per lo sport e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previo parere del Consiglio di Stato – da rendere entro 45 giorni dalla data di trasmissione – nonché previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Decorsi questi ultimi, il decreto può comunque essere adottato. Precisa che nel caso in cui il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, il termine stesso è prorogato di sessanta giorni. Segnala quindi che potrebbe essere utile esplicitare nel testo che lo schema di decreto legislativo sarà trasmesso alle Camere dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato.

Con riguardo al contenuto del testo unico, sottolinea che questo, in base al comma 1, del medesimo articolo 12 deve recare « le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo ». Peraltro, il comma 2 dispone che nell'esercizio della delega il Governo deve assicurare ulteriori obiettivi. Ritiene quindi che occorrerà coordinare il comma 1 con il comma 2 dello stesso articolo 12.

Precisa poi che gli ulteriori obiettivi indicati dall'articolo 12 sono così individuati: tutela dei vivai e dei giovani talenti sportivi, garantendone la partecipazione alle competizioni di alto livello, quali i campionati; incentivi statali e agevolazioni fiscali e tributarie per le società e le associazioni sportive dilettantistiche ai fini dell'incremento e delle manutenzione degli impianti sportivi; rafforzamento dei controlli sulla fruizione delle agevolazioni finanziarie e tributarie; introduzione di livelli standard di insegnamento dell'attività sportiva nella scuola, a partire dalla scuola primaria.

In materia, ricorda che con nota protocollo n. 304 del 17 gennaio 2014 sono state emanate le linee generali del progetto nazionale per l'educazione fisica nella scuola primaria per l'anno scolastico 2013/2014. Precisa che la nota, dando conto del fatto che il 4 dicembre 2013 è stato sottoscritto un nuovo Protocollo d'Intesa tra MIUR e CONI (valido per gli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016), evidenzia che è prevista, tra l'altro, la rivisitazione del progetto di alfabetizzazione motoria svoltosi a partire dal 2009 e la cui ultima annualità si è svolta nell'anno scolastico 2012/2013. Nelle more della definizione del nuovo modello di intervento, per l'anno scolastico 2013/2014 si garantirà la prosecuzione delle attività sulla scorta di quanto realizzato negli anni precedenti.

Ricorda, inoltre, che, come evidenziato dal rappresentante del Governo il 20 febbraio 2014, nella risposta all'interrogazione n. 4-02953, nell'ambito del protocollo di intesa CONI-Presidenza del Consiglio definito nell'ottobre 2013 è stato rifinanziato, anche per il 2014, il progetto « Alfabetizzazione motoria », per un importo di 3.450.000 euro a valere sui fondi delle « Politiche per lo sport » della tabella di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Sempre all'interno del citato protocollo di intesa è stato, inoltre, finanziato il « Progetto Doposcuola », con un importo di 4.000.000 euro per favorire

iniziative per promuovere, anche in orario extrascolastico, la diffusione dello sport di base.

Ricorda, poi, l'intesa MIUR-CIP (anch'essa valida per gli anni scolastici 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016) che ha tra i propri obiettivi quello di sostenere e implementare, con risorse finanziarie appositamente individuate, l'attività ludico-motoria per disabili nella scuola, e quello di sperimentare metodologie e percorsi didattici innovativi.

Tra gli ulteriori obiettivi individuati dal comma 2 dell'articolo 12 indica poi i seguenti: l'intervento delle regioni in materia sanitaria con visite mediche specifiche annuali e gratuite per tutti gli atleti, anche di età superiore a diciotto anni, tesserati delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche; l'introduzione di strumenti per favorire intese con l'ANCI e con l'UPI, per l'utilizzo in orari extrascolastici delle strutture sportive degli istituti scolastici, nonché intese con le amministrazioni locali per conferire maggiore rilevanza agli interventi che realizzano sinergie fra i territori e diffondono buone prassi, innalzando, soprattutto nelle aree più svantaggiate, il livello di pratica motoria.

Al riguardo, ricorda che l'articolo 90, comma 26, della legge n. 289 del 2002 dispone che gli impianti sportivi di pertinenza di istituti scolastici, quali palestre, aree di gioco ed altre analoghe attrezzature, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, anche extracurricolari, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nello stesso Comune in cui si trova l'istituto scolastico, o in Comuni confinanti. Precisa inoltre che il comma 24 del medesimo articolo 90 stabilisce, altresì, che l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri oggettivi, a tutte le società e associazioni sportive.

Rileva poi che l'articolo 13 quantifica gli oneri del provvedimento in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2013 e

dispone che alla loro copertura si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari, istituito nello stato di previsione del MEF.

Segnala quindi che l'autorizzazione di spesa indicata è stata soppressa dall'articolo 1, comma 408, della legge di stabilità 2014 e che le risorse del Fondo, pertanto, hanno costituito economie di spesa, a copertura degli oneri recati dalla legge di stabilità medesima. Ritiene poi che occorrerà, altresì, aggiornare l'anno di decorrenza dell'onere.

Per ulteriori approfondimenti rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Giancarlo GALAN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Francesca Barracciu.

La seduta comincia alle 9.35.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 95.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Irene MANZI (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto interministeriale oggi in esame reca il riparto dei contributi, allocati sul capitolo 3670 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da erogare agli enti culturali individuati dalla tabella 1 della legge n. 448 del 2001, relativamente all'anno finanziario 2014.

Al riguardo ricorda, preliminarmente, che l'articolo 32, comma 2 e 3, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) ha dettato disposizioni volte al contenimento e alla razionalizzazione degli stanziamenti dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Specifica che in particolare, il comma 2 del medesimo articolo 32, rinviando alla tabella 1 l'individuazione degli enti e organismi destinatari di contributi statali, ha disposto che gli importi siano iscritti in un'unica unità previsionale di base (UPB) dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato e che il riparto sia effettuato annualmente, entro il 31 gennaio, dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Precisa inoltre che il comma 3 dello stesso articolo 32 della legge n. 448 del 2001 ha stabilito che la dotazione delle UPB sia quantificata annualmente nella tabella C della legge di stabilità.

Sottolinea poi che le disposizioni analoghe a quelle recate dall'articolo 32 della legge n. 448 del 2001 erano già state previste dall'articolo 1, commi 40-43, della legge n. 549 del 1995. Specifica che, peraltro, il fatto che, dopo tale intervento, erano state approvate varie disposizioni recanti finanziamenti a specifici enti, ha indotto il legislatore ad intervenire nel

2001 per accorpate nuovamente il complesso degli stanziamenti all'interno di un'unica UPB.

Rileva poiché, a seguito della nuova unificazione dei contributi, i finanziamenti già accorpate in attuazione della legge n. 549 del 1995 sono divenuti la prima delle voci dello schema di riparto ora trasmesso alle Camere ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 448 del 2001, precisa che, in relazione a tale previsione normativa, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali un nuovo capitolo, ora, appunto, il capitolo n. 3670 e che in tale capitolo, fino al 2007 sono confluiti anche i contributi ordinari e straordinari assegnati ad istituzioni culturali ai sensi degli articoli 1 e 7-8 della legge n. 534 del 1996. In seguito, però, l'articolo 2, comma 396, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007) ha previsto la costituzione di un apposito capitolo di bilancio ed è stato, pertanto, istituito il nuovo capitolo n. 3671.

Aggiunge che la medesima relazione fa presente, tuttavia, che anche la programmazione 2014 è stata impostata sui criteri precedenti, basati sulla storicizzazione del contributo iniziale alle diverse istituzioni e che si tratta esattamente dello stesso criterio che già era stato seguito per l'elaborazione dello schema di riparto 2013 (Atto del Governo n. 17).

Precisa poi che la relazione illustrativa di cui è corredato lo schema fa presente, innanzitutto che, poiché il Ministero eroga ad alcuni dei soggetti inclusi nello stesso schema anche ulteriori fondi, in base ad altre autorizzazioni di spesa, si rende necessaria una adeguata riflessione al fine di ricondurre tutte le attribuzioni di risorse « ad una unicità di visione e di conseguente programmazione, che risponda a chiare logiche di politica culturale anche a seguito di analisi e valutazioni complessive sui risultati raggiunti ». Al riguardo ricorda che nel parere favorevole con condizioni espresso dalla VII Commissione il 31 luglio 2013 si era sottolineata la necessità di una programmazione che superi i concetti

fondati sulla storicità e sulla ripartizione percentuale dei tagli lineari. Si era, inoltre, chiesto un riordino della materia, coordinando la stessa con i criteri definiti dalla legge n. 534 del 1996, in particolare contemperando storicità ed innovatività, favorendo il sostegno ad iniziative di qualità aventi rilievo nazionale, consentendo una equa distribuzione territoriale dei contributi, sostenendo iniziative e progetti in grado di garantire un effetto moltiplicatore idoneo a favorire l'occupazione dei giovani.

Ricorda poi come, nella medesima seduta, il rappresentante del Governo aveva evidenziato l'impegno a ridefinire i criteri di riparto dello stanziamento, tenendo conto delle indicazioni della Commissione.

Ritiene dunque che occorra una prima riflessione complessiva sull'argomento, che tenga conto anche delle previsioni introdotte dall'articolo 1, commi 382, 383 e 385, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) che ha previsto, con riferimento alle istituzioni culturali riconosciute e finanziate dalla legge n. 534 del 1996, di cui al capitolo n. 3671, l'adozione, entro 12 mesi di un regolamento di delegificazione, diretto a razionalizzare l'intera normativa.

Per quanto concerne le risorse disponibili per il 2014, ricorda che le stesse ammontano, a seguito di alcuni accantonamenti disposti dal MEF, a 10.474.609 euro.

Rispetto allo stanziamento disposto per il 2013 (decreto interministeriale n. 8 novembre 2013, allegato allo schema), pari a 9.641.296 euro, si registra un incremento dell'8,6 per cento. Al riguardo segnala che la premessa dello schema (nonché la relazione illustrativa) indica, erroneamente, un incremento pari al 5,4 per cento e che ciò è attribuibile al fatto di aver preso a base di calcolo non l'importo effettivamente ripartito ai sensi del citato decreto interministeriale n. 8 novembre 2013, bensì quello presente nello schema di riparto (Atto del Governo n. 17), superiore di 300.000 euro. La riduzione di 300.000 euro risulta essere stata operata interamente a valere sui « Contributi per il

funzionamento di biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza regionale», ai quali, in base al decreto interministeriale 8 novembre 2013, risultano assegnati 204.361 euro (anziché 504.361 euro, come previsto dallo schema di riparto).

Con riferimento a tale riduzione, segnala che, benché la premessa del decreto di riparto 2013 evidenzia che la variazione è stata effettuata sulla base di uno specifico emendamento nell'ambito dell'iter di formazione della legge di assestamento 2013, con il quale veniva approvata la richiesta di trasferimento di 300.000 euro dal capitolo 3670 al capitolo 3671, la stessa è sì riscontrabile nel decreto di ripartizione in capitoli della legge di assestamento 2013 (decreto ministeriale 21 ottobre 2013), ma non era presente nel disegno di legge, né risulta essere derivata dall'approvazione di emendamenti durante l'esame parlamentare. Ritiene quindi che sarebbe utile, a tale proposito, acquisire spiegazioni chiarificatrici da parte del rappresentante del Governo in merito alle ragioni della decurtazione operata.

Per quanto riguarda la ripartizione delle somme complessivamente disponibili per il 2014, ricorda che la relazione illustrativa evidenzia che si è ritenuto di procedere distribuendo equamente l'incremento (del 5,4 per cento).

Rileva poi, nello specifico dell'articolo, che l'articolo 1 dello schema in esame reca l'indicazione dell'importo complessivo da ripartire – pari, come già indicato, a 10.474.609 euro –, nonché dell'ammontare delle risorse destinate alla voce «Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi», per un totale di 7.336.162 euro: per tale voce è indicata, altresì, la sottoripartizione tra singoli destinatari (o gruppi di destinatari), con l'importo a ciascuno di essi spettante.

Con riferimento poi all'articolo 2, rileva che lo stesso reca la ripartizione delle rimanenti somme, pari ad 3.138.447 euro.

Sottolinea poi che la relazione illustrativa fa presente che il gruppo di contributi di cui all'articolo 1 include tre finanzia-

menti da attribuire a seguito di bando e conseguente valutazione – le cui procedure sono appena iniziate –, e cinque finanziamenti ad importanti istituzioni culturali. Si tratta, nel primo caso, dei contributi per: convegni culturali, pubblicazioni e per le edizioni nazionali istituite anteriormente alla legge n. 420 del 1997; premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera, associazioni culturali; funzionamento di biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza regionale.

Precisa poi che, per quanto concerne il gruppo delle cinque importanti istituzioni culturali, si tratta dei contributi per: Fondazione Festival dei due mondi di Spoleto; Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali; Fondazione «La Biennale» di Venezia; Fondazione «La Triennale» di Milano; Fondazione «La Quadriennale» di Roma.

Rileva inoltre che, per quanto concerne la ripartizione disposta dall'articolo 2, la relazione illustrativa, fatto presente che il contributo agli archivi privati di notevole interesse storico, pari per il 2014 a 79.365,00 euro, è da attribuire a seguito di bando e di conseguente valutazione, evidenzia che la Direzione generale per gli archivi ha comunicato che dispone di alcuni progetti inseriti nel piano di ripartizione 2013 che, per mancanza di fondi, non sono stati finanziati. Specifica poi che, in quanto la dichiarazione di ammissibilità al contributo è avvenuta prima del 15 agosto 2012 – data a partire dalla quale i contributi per interventi conservativi volontari, che riguardano anche gli archivi in questione, sono stati sospesi ai sensi dell'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 1, comma 77, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) – il Ministro ritiene che gli stessi siano finanziabili.

Ricorda, al riguardo, che nel parere espresso sullo schema di riparto relativo al 2013, si era sottolineata la necessità di valutare concretamente il grave rischio che la sospensione dei contributi per

interventi conservativi volontari avrebbe prodotto a carico degli interventi sugli archivi privati da realizzare successivamente al 2013.

Precisa che, allo schema, sono utilmente allegati i piani di spesa da cui si evincono i beneficiari, nel 2013, delle voci relative a convegni (112.000 euro complessivi), pubblicazioni (167.663 euro complessivi), Edizioni nazionali (209.166 euro complessivi), biblioteche non statali (204.661 euro complessivi – e non, come erroneamente riportato, 204.361 euro), scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano (59.458,00 euro complessivi), archivi privati di notevole interesse storico nonché archivi appartenenti ad enti ecclesiastici (con assegnazione alle soprintendenze archivistiche, 75.324 euro complessivi). Sottolinea, in particolare, che la documentazione riferibile ai beneficiari dei contributi per gli archivi contiene anche l'importo richiesto, che registra una differenza rispetto agli importi effettivamente erogati pari a 222.420 euro.

Segnala infine che, nella documentazione predisposta dagli uffici, alla quale rimanda per ulteriori approfondimenti, è riportata la ripartizione disposta dagli articoli 1 e 2 dello schema di decreto, a raffronto con gli importi relativi agli anni 2011, 2012 e 2013.

Simone VALENTE (M5S) osserva come le norme contenute nel provvedimento in esame non costituiscano un'inversione di tendenza rispetto al passato, essendo lo stanziamento disposto per il 2013 inferiore a quello previsto nel 2008. Evidenzia, quindi, che, a suo avviso, non sarebbero state rispettate le condizioni poste nel parere fornito dalla Commissione nella seduta del 31 luglio 2013, con riferimento alla definizione di nuovi criteri di riparto dello stanziamento, con particolare riferimento a quello relativo all'analisi e alle valutazioni complessive sui risultati raggiunti dalle istituzioni. Osserva, inoltre, che il decreto in esame, che sarebbe dovuto essere emanato entro il 31 gennaio, necessiterebbe di un dibattito approfondito e di un'analisi che, ad oggi, non è

possibile portare a compimento. Auspica che, in merito, si possa instaurare un proficuo ed efficace confronto con il Governo.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) ritiene, al contrario, che il decreto in esame costituisca un'inversione di tendenza rispetto al passato e auspica che il Governo si impegni a individuare criteri uniformi e regole coerenti, anche a favore delle numerose realtà virtuose che promuovono la cultura italiana nel Paese non destinatarie di finanziamenti. Ricorda, in proposito, la farraginosità delle procedure necessarie per l'erogazione dei finanziamenti, soggette a tempi tecnici defaticanti.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU deposita agli atti della Commissione un quadro sinottico degli interventi finanziati dal Ministero a supporto delle istituzioni culturali per l'anno finanziario 2013, già depositato presso la 7ª Commissione del Senato. Esprime, quindi, la disponibilità del Governo a intervenire sull'intera materia dei contributi a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, procedendo a una revisione dei criteri finora seguiti, fondati sulla storicità e sulla ripartizione percentuale dei tagli lineari.

Irene MANZI (PD), *relatore*, ringrazia il sottosegretario per la documentazione depositata e per la disponibilità dimostrata.

Giancarlo GALAN, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 9.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria

Carla Anna Borletti Dell'Acqua e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Roberto Reggi.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 95.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con raccomandazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Irene MANZI (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con due raccomandazioni sul provvedimento in esame. Ricorda, quindi, come la prima raccomandazione preveda che il Governo valuti l'opportunità di assumere le necessarie iniziative dirette a introdurre una nuova disciplina complessiva della materia dei contributi ad enti, fondazioni ed altri soggetti operanti nel settore della cultura, al fine di garantire organicità nella erogazione ed efficacia nella destinazione dei medesimi; mentre la seconda raccomandazione prevede che il Governo provveda a riferire alle Commissioni parlamentari competenti l'esito della suddetta valutazione entro il mese di giugno 2014, al fine di consentire l'eventuale adozione dei necessari provvedimenti legislativi in tempo utile per l'utilizzazione dei nuovi criteri e

procedimenti, già a partire dal prossimo esercizio finanziario.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), dopo aver affermato di ritenere l'attività d'opposizione del suo gruppo duttile e utile per gli interessi comuni, chiede alla relatrice di valutare l'opportunità di trasformare le predette raccomandazioni in condizioni, in maniera tale che risulti rafforzata l'attività di indirizzo della Commissione.

Giancarlo GALAN, *presidente*, chiarisce che nel presente parere le raccomandazioni non sono tese ad una modifica del testo in esame, caso per il quale sarebbe prevista l'eventuale apposizione di condizioni, bensì ad un comportamento da tenersi successivamente da parte del Governo.

Milena SANTERINI (PI), dopo aver ringraziato la relatrice Manzi per il lavoro svolto, preannuncia, a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere favorevole con raccomandazioni testé illustrata. Rileva, tuttavia, come il parere approvato dalla VII Commissione sul precedente atto del Governo n. 17, che ha provveduto a ripartire i medesimi contributi per l'anno 2013, riportasse le medesime argomentazioni concernenti i criteri da utilizzare per il futuro nell'attribuzione dei contributi per gli enti finanziati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ritiene, comunque, che anche il criterio storico, in base al quale vengono erogati i contributi, possa avere rilevanza, associato ad altri, ed in particolare al criterio meritocratico ed a quello della trasparenza del procedimento di assegnazione delle risorse. Sottolinea comunque come, anche quest'anno, i tempi di predisposizione dello schema di riparto e di presentazione dello stesso alle Camere non siano stati sufficientemente tempestivi.

Simone VALENTE (M5S) preannuncia, a nome del suo gruppo, voto contrario alla proposta di parere favorevole della rela-

trice, per i motivi già indicati nella precedente seduta antimeridiana.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), dopo aver apprezzato il chiarimento del presidente Galan in merito alla modalità di formulazione della proposta di parere, chiede che, comunque, la prima raccomandazione sia espressa in termini più cogenti nei confronti del Governo, in analogia con quanto previsto dalla seconda raccomandazione inserita nel parere.

Maria Valentina VEZZALI (SCpI), dopo aver ringraziato la collega Manzi per il prezioso lavoro svolto, esprime, a nome del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere favorevole con raccomandazioni. Ricorda come, già nel luglio 2013, la VII Commissione abbia sottolineato la necessità di revisionare i criteri dei contributi stanziati ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Aggiunge, quindi, che il rappresentante del Governo, in quella sede, ha confermato l'impegno anche per quanto attiene alle iniziative e progetti volti all'occupazione giovanile. Ritiene pertanto necessaria una attenta riflessione, al fine di erogare le risorse disponibili, valutando anche i risultati raggiunti dagli enti, associazioni ed altre istituzioni beneficiarie dei contributi.

Maria COSCIA (PD), dopo aver ringraziato anch'ella la relatrice Manzi, ricorda come il proposito da perseguire nell'erogazione dei contributi degli enti sovvenzionati dal MIBACT sia quello di non distribuire a pioggia le risorse, bensì di concentrarle per finalità meritevoli. Annuncia quindi voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con raccomandazioni, esposta dalla relatrice, esprimendo, altresì, avviso favorevole sulla proposta di modifica della stessa indicata dal collega Palmieri.

Irene MANZI (PD) recependo l'indicazione dell'onorevole Palmieri, riformula la prima raccomandazione della sua proposta di parere nel senso da quest'ultimo indicato, prevedendosi che il Governo

provveda ad assumere le necessarie iniziative già illustrate.

Il sottosegretario Ilaria Carla Anna BORLETTI DELL'ACQUA esprime l'avviso favorevole del Governo sulla proposta di parere illustrata dalla relatrice, così come riformulata.

Rileva, inoltre, come il Governo concordi con l'esigenza di una organica riflessione, da condurre insieme al Parlamento, sui finanziamenti che il Ministero eroga a fondazioni, istituti, enti e altri organismi operanti nel campo della cultura. In tale senso, si dichiara pienamente disponibile a concorrere attivamente a tale riflessione, con l'obiettivo di giungere ad una riforma della normativa vigente in materia, che definisca criteri nuovi, fondati sulla trasparenza, sull'efficacia e sulla verifica e sull'impiego dei contributi erogati. Rileva poi come, del resto — come è stato già ricordato — un importante riferimento in materia è costituito dalle norme della legge di stabilità per il 2014, che hanno dettato principi e criteri direttivi chiari e puntuali per la riforma della legge n. 534 del 1996, concernente i contributi triennali agli istituti culturali. Ritiene quindi che tali principi e criteri direttivi potrebbero rappresentare il riferimento anche per la auspicata riforma della materia oggi in esame.

Ribadisce, infine, quanto allo schema di decreto in discussione, che il Ministero ha ritenuto di non potersi discostare dall'applicazione del criterio storico, rispettando cioè, nella sostanza, l'equilibrio fra i diversi contributi quali — a suo tempo — decisi dal legislatore con le diverse leggi *ad hoc*, dal momento che l'adozione di qualsiasi differente criterio avrebbe potuto essere tacciata di arbitrarietà.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole, con raccomandazioni, della relatrice, così come riformulata (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Roberto Reggi.

La seduta comincia alle 14.30.

Estinzione dell'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense.

C. 1069 Bossa e abb. C. 1164 Salvatore Piccolo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 maggio 2014.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunica che sul testo delle proposte di legge in esame, anche ai fini del trasferimento alla sede legislativa, non sono stati ancora espressi i pareri da parte delle Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio). Peraltro comunica che nella giornata di ieri ha ricevuto una lettera da parte del Presidente della Commissione V, onorevole Boccia, nella quale dopo aver ricordata i profili critici individuati dalla relazione tecnica sul provvedimento, come vistata dalla Ragioneria generale dello Stato, invita la Commissione, ferma restando la necessità di acquisire preliminarmente ulteriori elementi conoscitivi in ordine a tali aspetti evidenziati dalla relazione tecnica, a valutare la possibilità di adottare un nuovo testo, al fine di superare le criticità che il provvedimento in esame presenta sul piano finanziario.

Irene MANZI (PD), *relatore*, ricorda che, come segnalato dal Presidente, la relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sul provvedimento in esame non è stata positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Precisa che ciò avviene in quanto la predetta relazione tecnica, pur non consentendo di determinare con esattezza l'ammontare delle attività e delle passività dell'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense, che devono essere trasferite al comune di Vico Equense, evidenzia, comunque, che le citate passività superano le attività. In particolare, specifica che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha segnalato che – nell'esposizione debitoria dell'Istituto – devono essere considerati anche 302.194,64 euro, relativi al mancato versamento di contributi previdenziali e relativi interessi e sanzioni. Aggiunge che il medesimo Dipartimento sottolinea che la stessa relazione non espone un'analisi sufficientemente esaustiva degli effetti finanziari derivanti dalla proposta di legge in esame, con particolare riferimento alle esenzioni fiscali previste dall'articolo 2, e non fornisce, con riguardo al personale in forza all'Istituto, elementi conoscitivi ulteriori, in particolare, chiarendo se le due unità assunte con contratto *part-time* appartengano al comparto pubblico o privato, se siano state assunte a tempo indeterminato o determinato e quale sia il relativo inquadramento. Rileva inoltre che il suddetto Dipartimento ritiene che il peggioramento dei saldi di finanza pubblica, derivante da tale provvedimento, potrebbe essere sterilizzato qualora gli oneri che discendono da tale subentro fossero sostenuti dal Comune nel rispetto del patto di stabilità interno.

Chiede quindi al Governo di esprimersi su come superare l'*impasse* determinatasi sulle proposte di legge in esame, verificando quali possano essere le eventuali proposte emendative da approvare, al fine di risolvere le criticità evidenziate nella citata nota della Ragioneria generale dello Stato e consentire così la conclusione del procedimento in Commissione.

Il sottosegretario Roberto REGGI si impegna a valutare nei prossimi giorni quanto rappresentato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e dal presidente della V Commissione, al fine di verificare la possibilità di predisporre, sentito il comune di Vico Equense, emendamenti al testo in esame – come richiesto dalla relatrice – che risolvano le criticità emerse sul provvedimento.

Giancarlo GALAN, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia

quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (Atto n. 95).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (atto n. 95);

visto l'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 relativa a « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) »;

vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 relativa a « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) » che ha iscritto lo stanziamento del capitolo 3670 nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Centro di responsabilità 6 – Beni Librari e istituti culturali – 1.10 Interventi;

visto lo schema di decreto interministeriale n. 95 che dispone la ripartizione della somma di Euro 10.474.609,00 al capitolo 3670 a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi;

rilevato che il suddetto stanziamento risulta aumentato del 5,4 per cento rispetto a quanto ripartito nel 2013, pari ad euro 9.641.296,00;

evidenziato che, come si evince dal testo del provvedimento, la ripartizione delle somme ha avuto luogo distribuendo equamente su tutte le voci la riduzione subita;

rilevato che gli articoli 1 e 2 del citato decreto dispongono la ripartizione della somma complessiva di euro 10.474.609,00 tra due gruppi, secondo le seguenti modalità:

1. Un primo gruppo denominato « Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi » pari ad euro 7.336.162,00 che include:

tre finanziamenti da attribuire a seguito di bando e conseguente valutazione:

a) Contributi per convegni culturali, pubblicazioni e per le Edizioni Nazionali, istituite anteriormente alla legge n. 420 del 1997;

b) Contributi per premi e sovvenzioni per scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera, associazioni culturali;

c) Contributi per il funzionamento di biblioteche non statali con esclusione di quelle di competenza regionale.

cinque finanziamenti ad importanti istituzioni culturali:

a) Contributo alla Fondazione « Festival dei Due Mondi » di Spoleto;

b) Contributo per il Centro internazionale di studi per la conservazione e il restauro dei beni culturali;

c) Contributo annuo a favore della Fondazione « La Biennale di Venezia »;

d) Contributo annuo a favore della Fondazione « La Triennale di Milano »;

e) Contributo annuo a favore della Fondazione « La Quadriennale di Roma ».

2. Un secondo gruppo di contributi (per la restante somma di euro 3.138.447,00) che prevede finanziamenti a tredici istituzioni culturali ed un finanziamento da attribuire a seguito di bando e conseguente valutazione (il contributo agli archivi privati di notevole interesse storico);

preso atto che, come si evince dalla relazione allegata al decreto, la ripartizione delle somme in oggetto è stata impostata su criteri precedenti, basati sulla storicizzazione del contributo iniziale delle diverse istituzioni presenti nelle rispettive leggi istitutive, a cui negli anni, anche dopo la razionalizzazione della materia (prima con la legge n. 549 del 1995 e poi con la legge n. 448 del 2001) sono stati applicati percentualmente i tagli lineari derivanti dalle riduzioni degli stanziamenti;

ricordato altresì come la citata legge di stabilità per il 2014, ai comma 382, 383 e 385 dell'articolo 1 ha previsto l'adozione entro 12 mesi dalla data della sua entrata in vigore di un regolamento di delegificazione recante la razionalizzazione della disciplina legislativa di cui alla legge n. 534 del 1996 al fine di indirizzare i contributi verso le istituzioni di livello nazionale, fissando altresì alcuni principi diretti a garantire un aumento della trasparenza, una semplificazione e un incremento dell'efficacia di tali contributi;

segnalato che tale delegificazione non ricomprende l'ambito dei contributi ad istituzioni culturali di cui all'articolo 32, comma 2 della legge n. 48 del 2001;

ricordato come in sede di esame di esame dello schema di riparto dei contributi per l'anno 2013 la Commissione aveva già sollecitato l'avvio di una adeguata riflessione sull'intera materia dei contributi a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi al fine di ricondurre tutte le attribuzioni di risorse (contributi, finanziamenti di progetti, finanziamenti a vario titolo concessi) ad una unicità di visione e di conseguente programmazione che superasse i criteri sino ad allora seguiti, fondati sulla storicità e sulla ripartizione percentuale dei tagli lineari;

rilevato come, in sede di predisposizione dello schema di decreto in oggetto si è ritenuto necessario continuare ad utilizzare il criterio della spesa storica: ciò, evidentemente, in assenza di alcun riferimento normativo che consentisse di ancorare il riparto a criteri oggettivi differenti e più finalizzati a garantire l'efficacia della contribuzione da parte dello Stato;

preso atto che è auspicabile compiere un'analisi attenta ed approfondita dell'intero ambito dei contributi erogati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di ricondurre ad organicità, anche attraverso interventi di tipo legislativo, un settore oggi parcellizzato in molteplici finanziamenti e fortemente penalizzato dai tagli lineari subiti in questi anni; coordinando tale settore con quello contiguo di cui alla legge n. 534 del 1996, come sarà modificata a seguito della delegificazione prevista dalla recente legge di stabilità per il 2014;

ritenuto che il nuovo quadro normativo della materia dovrà cercare di contemperare storicità ed innovatività, favorendo il sostegno ad iniziative di qualità aventi rilievo nazionale e consentendo una equa distribuzione territoriale dei contributi;

ritenuto, al fine di evitare pregiudizi nell'ordinario svolgimento delle attività di enti che rivestono notevole importanza per la tenuta del tessuto culturale del Paese, necessario procedere con sollecitudine alla

ripartizione del fondo, che, secondo quanto previsto dalla legge n. 448 del 2001, sarebbe dovuto intervenire entro il 31 gennaio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti raccomandazioni:

1. provveda il Governo ad assumere le necessarie iniziative dirette a introdurre una nuova disciplina complessiva della materia dei contributi ad enti, fondazioni

ed altri soggetti operanti nel settore della cultura, al fine di garantire organicità nella erogazione ed efficacia nella destinazione dei medesimi;

2. provveda il Governo a riferire alle Commissioni parlamentari competenti sulle linee generali di tale intervento entro il mese di giugno 2014, al fine di consentire l'eventuale adozione dei necessari provvedimenti legislativi in tempo utile per l'utilizzazione dei nuovi criteri e procedimenti già a partire dal prossimo esercizio finanziario.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94
DELIBERAZIONE DI RILIEVI:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/1257CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (esame atto n. 90 – rel. Mazzoli). Atto n. 90 (Rilievi alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	94
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di rilievi</i>)	101
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di rilievi alternativa presentata dal gruppo MoVimento cinque stelle</i>) ...	106
ALLEGATO 3 (<i>Rilievi deliberati dalla Commissione</i>)	109
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CEE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. Atto n. 94 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	96

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 14 maggio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI

Mercoledì 14 maggio 2014. – Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,

che modifica le direttive 2009/1257CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (esame atto n. 90 – rel. Mazzoli).

Atto n. 90

(Rilievi alla X Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di atto in titolo, rinviato nella seduta del 6 maggio 2014.

Alessandro MAZZOLI (PD), *relatore* presenta una proposta di rilievi (*vedi allegato 1*) che tiene conto delle osservazioni e delle proposte pervenute da molti colleghi della maggioranza e dell'opposizione, ai quali rivolge un ringraziamento non formale per il contributo dato.

Alberto ZOLEZZI (M5S) rivolge anzitutto un apprezzamento non formale per il modo con cui il relatore ha voluto improntare, anche in via informale, il confronto con tutti i gruppi presenti in Commissione. Pur apprezzando, inoltre, alcuni dei rilievi formulati nella proposta testé presentata, segnala che per il gruppo del M5S vi sono alcuni punti, in particolare quelli relativi all'aumento dal 3 al 5 per cento della superficie minima degli edifici dell'amministrazione centrale da sottoporre ogni anno a riqualificazione energetica, all'inclusione all'interno del programma di riqualificazione energetica degli edifici pubblici anche quelli delle regioni e degli enti locali, nonché alla definizione di misure che escludano il rischio di attività speculative in sede di applicazione della nuova disciplina in materia di teleriscaldamento, che appaiono irrinunciabili e che non figurano o figurano in modo insoddisfacente nella proposta di rilievi presentata dal relatore. Presenta, quindi, a nome dei deputati del gruppo M5S, una proposta di rilievi alternativa a quella del relatore (*vedi allegato 2*).

Claudia MANNINO (M5S) giudica negativamente che nella proposta di rilievi presentata dal relatore non si denunci il fatto che la Strategia energetica nazionale non sia stata sottoposta a valutazione ambientale strategica, né si evidenzi la necessità che da parte dell'ENEA sia redatta una mappatura esatta dei fabbisogni energetici di tutti gli edifici della pubblica amministrazione, al fine di individuare gli interventi di riqualificazione energetica prioritari.

Filiberto ZARATTI (SEL) ringrazia il relatore per l'ottimo lavoro svolto, che ha portato alla predisposizione di una proposta di rilievi che tiene conto anche di alcune proposte formulate dai deputati del gruppo di SEL. Pur ribadendo, quindi, anche in questa sede, l'opportunità che nella proposta di rilievi si dia maggior risalto all'esigenza che gli obiettivi nazionali di efficienza energetica di ciascuno

Stato membro dell'Unione europea siano considerati non più indicativi ma vincolanti, preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sulla proposta di rilievi formulata dal relatore.

Chiara BRAGA (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e per i contenuti della proposta di rilievi dallo stesso formulata, che valorizza appieno il contributo dei tanti colleghi e dei numerosi soggetti auditi dalla Commissione di merito, che hanno espresso osservazioni e proposte sul provvedimento in esame. Pur comprendendo, inoltre, le ragioni che sono alla base della richiesta del collega Zaratti, giudica corretta la collocazione nelle premesse della proposta di rilievi della questione, certamente importante, relativa all'azione che deve essere svolta in ambito europeo affinché gli obiettivi nazionali di efficienza energetica diventino vincolanti per tutti gli Stati dell'Unione europea.

Conclude, quindi, sottolineando ancora una volta, a nome del gruppo del Partito Democratico, l'importanza fondamentale della richiesta, contenuta nel primo rilievo della proposta formulata dal relatore, di apportare al testo del provvedimento quelle modifiche necessarie a garantire forme e strumenti di coordinamento delle attività di tutti i Ministeri, nonché delle regioni e degli enti locali, sull'insieme delle politiche per la riqualificazione del patrimonio edilizio nazionale e per l'integrazione degli interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici con l'insieme delle politiche in materia di riqualificazione delle aree urbane e di promozione delle *smart city*, di mobilità sostenibile, di programmazione e uso dei fondi nazionali e di quelli provenienti dalla programmazione europea 2014-2020.

Preannuncia, infine, il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di rilievi presentata dal relatore.

Ermete REALACCI, *presidente*, nell'esprimere apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, chiede allo stesso di valutare l'opportunità di apportare due

piccole modifiche al testo della proposta di rilievi: la prima, esclusivamente formale, relativa al quarto « considerato » delle premesse e la seconda, relativa al secondo rilievo, diretta a rendere in modo più esplicito che la richiesta di ampliamento del *target* degli interventi annuali di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico riguarda sia l'ampliamento della quota di edifici delle amministrazioni centrali da riqualificare sia l'inserimento in tale quota degli immobili delle regioni e degli enti locali.

Alessandro MAZZOLI (PD), in accoglimento della proposta del presidente, presenta una nuova formulazione della propria proposta di rilievi (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Silvia VELO dichiara di condividere appieno il contenuto della proposta di rilievi, come testé riformulata dal relatore. Esprime, inoltre, apprezzamento per il ruolo incisivo che la Commissione Ambiente della Camera ha voluto assumere in questa occasione, chiedendo di potersi esprimere su un provvedimento che, fermo restando le competenze della Commissione attività produttive e del Ministero dello sviluppo economico, coinvolge temi e questioni di primaria importanza per il rafforzamento delle politiche ambientali e per il riorientamento in senso sostenibile dell'intera azione di governo.

Conclude, quindi, assicurando che il Ministero dell'ambiente farà ogni sforzo affinché il contenuto dei rilievi formulati dalla Commissione siano tenuti nella più attenta considerazione dalla Commissione di merito e dal Governo nella sua interezza.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che sarà posta in votazione la proposta di rilievi, come riformulata dal relatore e che, in caso di sua approvazione, risulterà preclusa la votazione sulla proposta di rilievi alternativa presentata dal gruppo M5S.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di

rilievi, come riformulata dal relatore, risultando pertanto preclusa la proposta alternativa presentata dal gruppo M5S.

La seduta termina alle 15.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CEE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.

Atto n. 94.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Giovanna SANNA (PD), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata a esaminare e dare il parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE, che modifica la direttiva 1999/32/CEE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.

Preliminarmente, osserva che la delega per il recepimento della direttiva 2012/33/UE è stata conferita al Governo dalla legge di delegazione europea 2013 (legge n. 96 del 2013) e che lo schema di decreto in esame è stato adottato il 15 aprile 2014 sulla base di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31 della citata legge n. 96 del 2013, ai sensi del quale il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di due mesi antecedenti al termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive (per la direttiva 2012/33/UE il termine di recepimento è fissato al 18 giugno 2014).

Aggiunge che la richiesta di parere parlamentare sul provvedimento in esame non è corredata del parere della Conferenza Unificata, pertanto la Commissione non potrà pronunciarsi definitivamente prima che il Governo abbia provveduto a integrare le richieste di parere nel senso indicato.

Passando al contenuto dello schema di decreto legislativo, ricorda anzitutto che la riduzione del tenore di zolfo in alcuni combustibili liquidi era stata disciplinata inizialmente dalla direttiva 1999/32/CE, recepita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2001, n. 395, le cui norme erano poi confluite nel decreto legislativo 152 del 2006. A seguito dell'adozione dell'*Allegato VI alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Marpol 73/78)*, l'Unione europea aveva emanato la direttiva 2005/33/CE, che modificava quanto stabilito nella disciplina del 1999 in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.

In Italia, le modifiche introdotte dalla direttiva 2005/33/CE sono state recepite con il decreto legislativo 205 del 2007, che ha novellato diversi articoli del decreto legislativo 152/2006, che disciplinano: i limiti per il tenore di zolfo dei diversi combustibili marittimi (gasoli, oli diesel ed altri); la zona di mare percorsa (porti, acque territoriali, zone economiche esclusive, zone di protezione ecologica, aree di controllo delle emissioni di zolfo); le specifiche per le navi passeggeri; l'uso alternativo di tecnologie di riduzione delle emissioni della nave, ed esperimenti relativi a tali tecnologie; sistemi di controlli, accertamento e sanzioni per le violazioni dei limiti previsti.

Ora, la nuova direttiva 2012/33/UE stabilisce, in via generale, il divieto — nei Paesi membri dell'UE — di utilizzo di combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore in massa al 3,50 per cento, prevedendo misure più restrittive al fine di adeguarsi alla disciplina dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) sugli standard relativi alla composizione dei combustibili e sui me-

todi di riduzione delle emissioni inquinanti. L'allegato VI riveduto della Convenzione MARPOL introduce, infatti, limiti al contenuto di zolfo più severi per il combustibile per uso marittimo nelle Aree di Controllo delle Emissioni di Zolfo, in sigla SECA (1 per cento di tenore di zolfo dal 1° luglio 2010 e 0,10 per cento dal 1° gennaio 2015), nonché nelle aree marittime al di fuori delle SECA (3,50 per cento dal 1° gennaio 2012 e 0,50 per cento dal 1° gennaio 2020).

Sottolinea, dunque, che la direttiva europea prevede una forte riduzione del tenore di zolfo nei combustibili ad uso marittimo, ma tale riduzione varia a seconda dei mari in considerazione del loro diverso grado di vulnerabilità ambientale internazionalmente riconosciuto, ma anche evidentemente in ragione delle diverse condizioni reali che possono favorire il raggiungimento di più elevati obiettivi di tutela ambientale marittima. Tale riduzione prevista dalla direttiva europea è dunque più forte e temporalmente più ravvicinata per i mari dell'Europa nordica (Canale della Manica, Mare del Nord e Mar Baltico), e più contenuta o meno ravvicinata per gli altri mari, tra cui l'Adriatico, il Mediterraneo e le acque costiere oceaniche. Tuttavia, nulla impedisce che i singoli Stati membri, anche in cooperazione tra di loro e con Paesi rivieraschi extra-UE, possano perseguire obiettivi più ambiziosi, e su questo punto tornerò nella parte finale di questa relazione.

Gli Stati membri devono, pertanto, in attuazione di tale direttiva europea, adottare tutte le misure necessarie entro il 18 giugno 2014, affinché: nelle rispettive acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell'inquinamento, che rientrano nelle Aree di controllo delle emissioni di zolfo, non siano utilizzati combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore in massa all'1 per cento fino al 31 dicembre 2014 e allo 0,10 per cento dal 1° gennaio 2015; nelle rispettive acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell'inquinamento, al di

fuori delle SECA, non siano utilizzati combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore al 3,50 per cento dal 18 giugno 2014 e allo 0,50 per cento dal 1° gennaio 2020.

Osserva, quindi, che la direttiva stabilisce che non siano utilizzati gasoli con tenore di zolfo superiore allo 0,10 per cento né utilizzati combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore al 3,50 per cento (regola generale), a eccezione dei combustibili destinati all'approvvigionamento delle navi che utilizzano i metodi di riduzione delle emissioni con sistemi a circuito chiuso. Inoltre è previsto che le navi all'ormeggio nei porti dell'Unione europea non utilizzino combustibili per uso marittimo con tenore di zolfo superiore in massa allo 0,10 per cento, accordando all'equipaggio tempo sufficiente per completare le necessarie operazioni per il cambio del combustibile il più presto possibile dopo l'arrivo all'ormeggio e comunque prima della partenza.

Gli Stati membri devono inoltre vietare, fino al 1° gennaio 2020, l'utilizzo di combustibile per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all'1,50 per cento in massa dalle navi passeggeri che effettuano servizio di linea da o verso porti dell'Unione europea, transitando nelle acque territoriali, zone economiche esclusive e zone di controllo dell'inquinamento che non rientrano nelle aree SECA.

Passando all'illustrazione dello schema di decreto legislativo in esame, osserva che esso è composto di due articoli e di due allegati.

L'articolo 1 modifica gli articoli 292, 295 e 296 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale), in cui sono previsti, rispettivamente, le definizioni, le tipologie dei combustibili per uso marittimo, i controlli e le sanzioni.

L'articolo 1 interviene, inoltre, sull'Allegato X alla parte quinta del Codice ambientale in materia di combustibili.

L'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria per l'applicazione delle norme introdotte, e stabilisce che la copertura degli oneri derivanti dall'attività di controllo sui combustibili marittimi, effet-

tuata dagli organi competenti, come già previsto al comma 9 dell'articolo 296 del Codice ambientale, sia a carico dei soggetti interessati sulla base di apposite tariffe da stabilire con decreto interministeriale.

Più in dettaglio, le lettere da *a)* ad *e)* del comma 1 dell'articolo 1 modificano le definizioni riguardanti i codici identificativi dell'olio combustibile pesante e del gasolio, le definizioni di olio diesel marino e gasolio marino e prevedono la definizione di « metodo di riduzione delle emissioni » in sostituzione della precedente definizione di « tecnologie di riduzione delle emissioni ».

L'articolo 1 comma 2, alle lettere da *a)* ad *h)*, modifica le percentuali dei tenori di zolfo dei combustibili marittimi, in perfetta aderenza ai citati nuovi limiti stabiliti per le diverse tipologie di carburanti marittimi dalla direttiva 2012/33/CE e alla sopra richiamata tempistica di applicazione.

Conformemente a quanto previsto nella direttiva, la lettera *f)* del comma 2 dell'articolo 1 integra il comma 6 dell'articolo 295 prevedendo che il divieto di utilizzo dei combustibili con un tenore di zolfo superiore all'1,50 per cento in massa per le navi passeggeri si applichi fino al 1° gennaio 2020.

Viene concessa inoltre – alla lettera *g)* del comma 2 – una specifica deroga all'applicazione dei limiti indicati, per le navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni basati su sistemi a circuito chiuso o che utilizzano combustibili o miscele alternativi al combustibile per uso marittimo.

L'articolo 1, comma 2, lettera *m)*, reca disposizioni volte ad assicurare la disponibilità di combustibili per uso marittimo conformi ai limiti. Nel caso in cui si verificano situazioni nelle quali vi sia il rischio di una significativa riduzione della disponibilità di tali combustibili, si prevede che il Ministero dell'Ambiente può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di attivare le procedure di emergenza previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 (riguardante procedure per il rilascio obbli-

gato delle scorte ed altri interventi previsti per il mercato dei prodotti petroliferi nel caso di interruzione degli approvvigionamenti).

L'articolo 1, comma 2, alle lettere da *p*) a *z*), reca limitate modifiche alle norme per consentire esperimenti relativi ai metodi di riduzione delle emissioni relativamente ai contenuti della relazione di accompagnamento che deve essere trasmessa al Ministero dell'ambiente insieme alla richiesta di autorizzazione. Tale autorizzazione è rilasciata, in particolare, dalla direzione del Ministero competente in materia di inquinamento atmosferico, che può avvalersi dell'ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) ai fini dell'istruttoria.

L'articolo 1, comma 2, lettere da *bb*) a *dd*), introduce disposizioni per favorire la sperimentazione e lo sviluppo di nuovi metodi per la riduzione delle emissioni, in alternativa ai combustibili marittimi a ridotto tenore di zolfo.

Con riferimento al tema dei controlli e delle sanzioni, l'articolo 1, comma 2, lettera *l*), al fine di controllare la disponibilità dei combustibili per uso marittimo conformi ai limiti precedentemente indicati, inserisce al comma 12 dell'articolo 295 del Codice ambientale, l'obbligo della pubblicità dei registri dei fornitori, da parte delle autorità marittime o portuali.

Le informative circa tali disponibilità sono comunicate al Ministero dell'ambiente ed inviate, con comunicazione annuale, alla Commissione europea, in allegato alla prevista relazione sul tenore di zolfo dell'olio combustibile pesante, del gasolio e dei combustibili per uso marittimo utilizzati nell'anno civile precedente, a norma dell'articolo 298, comma 2-*bis*, del Codice ambientale.

L'articolo 1, comma 3, lettera *c*), inserisce nuovi obblighi – secondo una specifica modulistica e determinati tempi – all'articolo 296 del Codice ambientale (commi 10-*ter*, 10-*quater* e 10-*quinqüies*), a carico dell'armatore o del comandante della nave, in caso di impossibilità di ottenere combustibile a norma o di vio-

lazione degli obblighi relativi al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.

Il Ministero dell'ambiente invia i rapporti mensili sull'impossibilità di ottenere combustibile a norma alla Commissione europea, e, eventualmente, attiva la procedura di emergenza (articolo 295, comma 12-*bis*), nel caso di ricorrente impossibilità di ottenere combustibile per uso marittimo a norma.

Le autorità competenti, che accertano un illecito, obbligano al cambio del combustibile fuori norma, con un combustibile marittimo a norma, a spese del responsabile.

L'articolo 1, comma 4, modifica la parte I dell'Allegato X, intervenendo sulla sezione 3 e aggiungendo le sezioni 4, 5, 6, presenti nell'allegato I e nell'allegato II allo schema di decreto. In particolare, viene aggiornato: l'elenco degli impianti di combustione che, in deroga, possono utilizzare olio combustibile con un tenore di zolfo superiore al limite; i dati presenti nella tabella III sui combustibili marittimi e sul tenore massimo di zolfo consentito, da inserire nelle comunicazioni al Ministero dell'ambiente ai fini di consentire l'elaborazione della relazione da inviare alla Commissione europea.

Sottolinea, quindi, come già ho accennato in precedenza, che nel dare il parere sullo schema di decreto legislativo in esame, la Commissione debba tenere conto che è in corso un processo di ulteriore sviluppo dell'impegno europeo in materia di difesa dei mari dall'inquinamento e di progressiva adozione di combustibili alternativi per il trasporto. Al riguardo, cita le due seguenti iniziative: nel gennaio 2013 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione europea al Parlamento, al Consiglio e al Comitato europeo per gli affari economici e sociali e al Comitato per le regioni su « *Energia pulita per il trasporto: una strategia europea per i combustibili alternativi* », in preparazione del « *Pacchetto energia pulita per il trasporto* »; lo scorso 15 aprile il Parlamento europeo ha approvato una proposta di direttiva sul « *Pacchetto energia pulita per il trasporto* » che fissa principi, obiettivi e opzioni tec-

nologiche per la sostituzione entro il 2050 dei combustibili derivati dal petrolio nei trasporti.

Osserva, inoltre, che l'Italia è particolarmente interessata al «dopo petrolio» nei trasporti perché già presente in tutta la filiera di utilizzo del metano, sia compreso che liquido, nella produzione e impiego dell'elettricità prodotta con fonti rinnovabili, nella produzione di biometano da scarti agricoli e rifiuti. L'Italia esprime, dunque, una rete di imprese pubbliche e private che possono dare un contributo di avanguardia nei diversi segmenti della produzione e della ricerca coinvolti dall'obiettivo «energia pulita nei trasporti»: dalla cantieristica alla motoristica navale e alla motoristica per auto e camion, dalla rigassificazione alla liquefazione del metano, dalla criogenia alla distribuzione, dai gasdotti alle altre infrastrutture, fino alle attività di ricerca sviluppate da imprese di eccellenza, da Università e centri di ricerca.

In considerazione di questi fattori reali e delle prospettive da perseguire per la qualità ambientale dei mari e del trasporto, appare possibile che l'Italia – anche in coincidenza col prossimo semestre di presidenza europea – possa assumere impegni e obiettivi più avanzati, in particolare per: anticipare le scadenze temporali per la massima riduzione fino allo 0,1 per cento dello zolfo nei carburanti marittimi anche nei mari Adriatico e Ionio e più in generale nel Mediterraneo, ricercando e promuovendo a questo fine appositi accordi con gli altri Paesi rivieraschi europei ed extra-europei; promuovere, a partire dal semestre di presidenza europea, adeguate iniziative dell'Italia nelle sedi competenti per imprimere una forte accelerazione al processo di approvazione e di recepimento della nuova direttiva europea «Energia pulita per il trasporto», finalizzata alla progressiva sostituzione nel settore trasportistico dei derivati dal petrolio con combustibili meno inquinanti, che rappresenta una meta cruciale in

direzione di una conversione ecologica dell'economia e di nuove opportunità di crescita e di innovazione.

Filiberto ZARATTI (SEL), riservandosi di esplicitare compiutamente in una prossima seduta la posizione del suo gruppo sul provvedimento in esame, segnala fin d'ora due punti che, a suo avviso, sarebbe opportuno approfondire durante la discussione: il primo si riferisce alla possibilità, rispetto alla quale si dichiara contrario, che si faccia uso di combustibile derivato da rifiuti, mentre il secondo riguarda la realizzazione di sistemi di erogazione dell'elettricità nei porti con l'utilizzo di fonti rinnovabili.

Chiede, quindi, alla presidenza della Commissione di voler disporre una verifica approfondita circa l'effettiva attuazione data dal Governo agli impegni assunti negli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, dato che egli ritiene che molti di tali impegni siano stati inaccettabilmente disattesi, a partire da quelli contenuti nella risoluzione a suo tempo approvata dalla Commissione sui rischi ambientali connessi all'attività di ricerca di idrocarburi attraverso la tecnica della fratturazione idraulica.

Giovanna SANNA (PD), *relatore*, intervenendo per una precisazione, chiede che la Commissione valuti l'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni dei soggetti maggiormente interessati alla tematica oggetto del provvedimento, al fine di acquisire elementi di conoscenza e proposte utili anche per la predisposizione della prescritta proposta di parere sul provvedimento in esame.

Ermete REALACCI, *presidente*, assicura il deputato Zaratti e il relatore che sottoporrà all'ufficio di presidenza della Commissione le richieste da loro formulate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/1257CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (Atto n. 90).**PROPOSTA DI RILIEVI**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/1257CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

considerato che l'aumento dell'efficienza energetica rientra fra gli obiettivi prioritari della strategia complessiva dell'Unione per una crescita sostenibile e inclusiva (strategia Europa 2020);

formulato l'auspicio che il Governo italiano operi, anche durante il semestre di presidenza europeo, affinché gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, oggi fissati in modo indicativo da ciascuno Stato membro, possano diventare obiettivi vincolanti;

ritenuto che l'approvazione definitiva del provvedimento in esame e la sua piena e rapida attuazione costituiscono passaggi essenziali e prioritari per rafforzare le politiche ambientali e per la crescita del nostro Paese, in un'ottica di sviluppo sostenibile e di economia verde;

giudicato positivamente:

l'impianto e l'impatto complessivo del provvedimento, che recepisce i principi della direttiva 2012/27/UE nell'ordinamento nazionale allo scopo di fornire un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, obiettivi a suo tempo individuati, in sede di recepimento del cosiddetto « Pacchetto europeo clima-energia » nell'aumento del 20 per cento del-

l'efficienza energetica entro il 2020 e più di recente ribaditi, in occasione della definizione della Strategia energetica nazionale, con la previsione di risparmi energetici fino al 24 per cento entro il 2020;

il fatto che il provvedimento in esame, in linea con quanto stabilito dalla direttiva 2012/27/UE, assegna esplicitamente un ruolo guida al settore pubblico, considerando la spesa pubblica uno strumento fondamentale, da un lato, per orientare il mercato verso prodotti, edifici e servizi più efficienti sul piano energetico e, dall'altro, per stimolare e indurre cambiamenti di comportamento dei cittadini e delle imprese in ordine al consumo dell'energia;

in questo quadro complessivo, considerato, in primo luogo, che il comparto abitativo ha un ruolo fondamentale nelle politiche per l'efficienza energetica, tenuto conto che agli immobili è ascrivibile oltre un terzo (36 per cento) del consumo complessivo di energia dell'Italia;

segnalato che la principale ragione degli alti consumi energetici degli immobili italiani risiede nella vetustà e obsolescenza degli immobili medesimi (quasi il 70 per cento degli edifici è stato costruito prima del 1976 e circa il 25 per cento non è mai stato oggetto di interventi di riqualificazione energetica) al punto che il fabbisogno energetico medio degli edifici esistenti è pari a 180 kwh/mq all'anno, vale a dire superiore di ben quattro volte al fabbisogno energetico degli edifici costruiti nel rispetto delle nuove norme sull'efficienza energetica in edilizia;

valutata, quindi, l'assoluta necessità, sia per mantenere fede agli impegni ambientali assunti in sede UE, sia per contrastare la grave crisi in atto e per cogliere le opportunità di crescita e di occupazione nel settore dell'edilizia di qualità, che l'Italia si doti di un programma coordinato e coerente di misure normative, economiche, finanziarie e fiscali, capaci di implementare in modo significativo il livello degli investimenti pubblici e privati nella riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente;

evidenziata, tuttavia, negativamente l'attuale situazione di frammentazione e di dispersione delle competenze e delle politiche per l'efficienza energetica, a partire da quelle per l'efficienza energetica in edilizia, che si è tradotta in inaccettabili ritardi e inadempienze nell'azione dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali per il raggiungimento dei fondamentali obiettivi di riduzione dei consumi energetici, di contenimento della bolletta a carico delle famiglie e delle imprese, di rilancio e di riorientamento in senso sostenibile di settori fondamentali dell'economia come quello delle costruzioni e di sostegno all'innovazione tecnologica, alle nuove produzioni e alla creazione di nuova e buona occupazione;

richiamata l'attenzione del Governo:

sull'importanza decisiva delle agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico degli immobili (il cosiddetto ecobonus per l'edilizia) ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, ma anche ai fini della ripresa delle attività produttive e del sostegno allo sviluppo di un'edilizia legata alla riqualificazione del patrimonio esistente, al risparmio energetico, alla sicurezza antisismica, nonché al contenimento del consumo di suolo (secondo le stime aggiornate di Cresme e Servizio studi della Camera, nel 2013 le agevolazioni fiscali in questione hanno prodotto circa 28 miliardi di inve-

stimenti, qualificando il sistema imprenditoriale del settore, riducendo i consumi energetici, l'inquinamento e le bollette delle famiglie, garantendo quasi 340 mila posti di lavoro, considerando anche l'indotto, e avviando per la prima volta, sia pure in misura non ancora sufficiente, una politica di messa in sicurezza del patrimonio edilizio nazionale rispetto al rischio sismico);

sulle grandi potenzialità di riduzione della spesa pubblica (e di contestuale salvaguardia dei livelli delle prestazioni e dei servizi pubblici) derivanti dalla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, purtroppo non adeguatamente evidenziati nel cosiddetto Piano Cottarelli, (secondo Consip il costo della fornitura alle pubbliche amministrazioni di energia elettrica e dei servizi connessi, su cui si può intervenire con interventi di efficientamento energetico, può essere stimato in circa 5 miliardi di euro annui, di cui 1,3 miliardi per le scuole);

sulla valenza strategica di un quadro di regole serie, semplici e certe in materia di certificazione energetica degli edifici come strumento essenziale, da un lato, per garantire i diritti di tutti i cittadini e il valore dei loro investimenti e, dall'altro, per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;

ritenuto, peraltro, che, proprio con riferimento alle norme in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio nazionale, il testo del provvedimento è migliorabile, in primo luogo, per quanto concerne il coordinamento delle politiche pubbliche per l'efficienza energetica e il reperimento di adeguate risorse finanziarie, in secondo luogo per la messa in campo degli strumenti normativi, economici e fiscali più appropriati per attrarre gli investimenti privati ed elevare così il tasso complessivo degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio nazionale;

segnalata, in secondo luogo, l'opportunità, anche in ragione del notevole

impatto ambientale ed energetico del settore dei trasporti, di estendere progressivamente il regime obbligatorio di efficienza energetica – come, peraltro, previsto dalla direttiva europea 2012/27/UE – anche ai distributori e ai commercianti al dettaglio di carburante per trasporti;

segnalata, in terzo luogo, l'importanza delle norme in materia di diagnosi energetica e di sistemi di gestione energetica delle imprese, dirette a stimolare comportamenti virtuosi da parte delle aziende e a cogliere le possibilità di risparmio energetico anche tramite la diffusione di innovazioni tecnologiche;

sottolineato, in quarto luogo, il rilievo e la portata innovativa delle norme in materia di misurazione e di fatturazione dei consumi energetici dirette a garantire una misurazione e una fatturazione chiara, basata sul consumo effettivo e su una frequenza tale da consentire ai consumatori finali di regolare il proprio consumo energetico;

rilevato, peraltro, che la previsione di una frequenza trimestrale o, addirittura semestrale, della fatturazione, se costituisce un miglioramento della situazione per quei Paesi dove non è diffuso l'uso dei contatori intelligenti, mal si concilia con il costume e le pratiche contrattuali italiane (nel nostro Paese la fatturazione è di norma bimestrale) e con la larga diffusione dei contatori intelligenti per la misurazione dei consumi di energia elettrica;

preso atto, infine, che l'istituendo Fondo rotativo nazionale per l'efficienza energetica è alimentato anche con le risorse destinate, ma mai concretamente assegnate, al Fondo nazionale per lo sviluppo del teleriscaldamento previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2011,

DELIBERA

di esprimere i seguenti rilievi:

1) si proceda ad una complessiva revisione del testo del provvedimento nel senso di prevedere forme e strumenti di coordinamento delle attività di tutti i Mi-

nisteri, nonché delle regioni e degli enti locali, sull'insieme delle politiche per l'efficienza energetica, affidandone la responsabilità al MISE e al MATTM, e intervenendo, con particolare riferimento alle politiche per l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, anche attraverso l'istituzione di una struttura nazionale di supporto, allo scopo di:

coordinare la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico con il complesso delle misure già in essere per la riqualificazione delle scuole, degli edifici strategici, ecc.;

di integrare gli interventi di efficientamento energetico con l'insieme delle politiche che riguardano la programmazione e l'uso dei fondi nazionali ed europei in materia di riqualificazione delle aree urbane e di promozione delle *smart city*, di riqualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di mobilità sostenibile, di occupazione e formazione professionale;

2) sia significativamente ampliato il target degli interventi di riqualificazione energetica da realizzare ogni anno, attualmente fissato al 3 per cento, sugli immobili della pubblica amministrazione, in modo da ricomprendervi quelli di proprietà delle regioni e degli altri enti territoriali (provvedendo a escludere tali interventi dal Patto di stabilità interno) o, quantomeno, gli immobili periferici delle amministrazioni centrali (es. carceri, caserme, commissariati di pubblica sicurezza, ecc.), nonché tutti quegli ulteriori edifici che (anche per essere particolarmente frequentati dai cittadini) godono di una particolare importanza e di una particolare visibilità nella vita pubblica, a partire dalle scuole, dagli ospedali e dai municipi;

3) siano individuate, anche in ragione del generale vincolo di riqualificazione energetica degli edifici pubblici oggetto di ristrutturazioni importanti, ulteriori risorse finanziarie a copertura degli investimenti complessivamente previsti dal provvedimento, anche provvedendo a va-

lere sulle risorse dei bilanci di gran parte dei Ministeri, a partire da quello del Ministero delle infrastrutture, dell'economia e delle finanze (Agenzia del Demanio), della difesa e dell'interno;

4) sia inserito fra i criteri di maggior favore per l'accesso alle risorse dell'istituendo Fondo nazionale per l'efficienza energetica, quello relativo alla valenza prestazionale dei progetti ammissibili all'intervento del Fondo stesso, nel senso di promuovere prioritariamente quegli interventi di efficientamento energetico capaci di realizzare e certificare il raggiungimento di determinati livelli di prestazioni energetiche degli edifici (ad esempio il raggiungimento della Classe energetica « B » o la riduzione del 50 per cento dei consumi pre-intervento);

5) siano potenziati gli strumenti di incentivazione vigenti rivolti alle pubbliche amministrazioni, che non accedono alle agevolazioni fiscali del cosiddetto *ecobonus*, con particolare riferimento al « Conto termico » e ai « Certificati bianchi », al fine di promuovere la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica volti alla riduzione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale ed estiva degli immobili e di stimolare la partecipazione a diverse forme di incentivo e di finanziamento garantendone il coordinamento e la non sovrapposizione;

6) siano rese permanenti le attuali agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili (cosiddetto *ecobonus*), avendo cura di continuare a garantire, in ogni caso, un'effettiva convenienza di tali agevolazioni rispetto a quelle riconosciute per gli ordinari interventi di ristrutturazione edilizia e intervenendo, anche con una rimodulazione delle aliquote e dei limiti delle spese ammesse al beneficio, al fine di premiare in modo particolare la realizzazione di quegli interventi e l'uso di quelle tecnologie e materiali innovativi dai quali provengono i migliori contributi in termini di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO₂;

7) siano adottate specifiche misure, normative e fiscali, atte a rimuovere – sul modello dei *green deal* promossi in Inghilterra fra proprietari di immobili, inquilini e soggetti che finanziano e realizzano gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili – le criticità che attualmente rendono troppo oneroso sul piano giuridico e/o economico la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli immobili in affitto e dei condomini;

8) siano adottate tutte quelle misure necessarie a garantire l'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale a tutela dei diritti dei cittadini, di un quadro di regole credibili, semplici e certe per la certificazione energetica degli edifici, a partire da quelle relative alla valutazione delle prestazioni degli impianti e degli involucri, alla fissazione dei requisiti a garanzia della competenza professionale e dell'indipendenza dei certificatori, alla serietà e severità del sistema dei controlli e delle sanzioni;

9) sia valutata attentamente l'opportunità se mantenere all'articolo 12, comma 5, la norma che stabilisce l'equivalenza fra la diagnosi energetica nel settore civile e l'attestato di prestazione energetica realizzato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, o se differirne l'introduzione ad un momento successivo all'adozione e all'applicazione su tutto il territorio nazionale dell'indicato quadro di regole credibili, semplici e certe in materia di certificazione energetica degli edifici;

10) siano messi a sistema e regolati o attivati *ex novo* progetti e azioni che, sfruttando competenze tecniche di settore già maturate nell'ambito di strutture e società pubbliche, sostengano lo sviluppo di filiere industriali nazionali per la produzione di beni e servizi dell'efficienza energetica e dell'energia sostenibile. Ciò anche attraverso l'istituzione di portali tematici dedicati e in continuità con le politiche di internazionalizzazione, al fine di coadiuvare le imprese, in particolare

piccole e medie, e i centri di ricerca nazionali a cogliere le opportunità di sviluppo derivanti dalla diffusione di innovazioni tecnologiche legate ai processi di efficientamento energetico in corso nel nostro Paese ma anche in molti altri contesti nazionali non solo nell'ambito dell'Unione europea.

11) sia progressivamente esteso anche ai distributori e ai commercianti al dettaglio di carburante per trasporti il regime obbligatorio di efficienza energetica disciplinato dall'articolo 7 del provvedimento;

12) sia espunta dal testo dell'articolo 8, comma 1, la norma che prevede l'esenzione dall'obbligo di eseguire la diagnosi energetica periodica per le grandi imprese che adottano sistemi di gestione ambientali conformi alle norme EN ISO 14001, in considerazione del fatto che, a differenza delle norme ISO 50001, le citate norme EN ISO 14001 non trattano diffusamente ed esplicitamente dell'efficienza energetica;

13) sia esplicitato all'articolo 8 che le imprese a forte consumo di energia, le quali beneficiano di particolari sgravi fiscali sul consumo dei prodotti energetici, sono tenute, in linea con quanto previsto dalla normativa europea, a porre in essere corrispondenti interventi di efficienza energetica e di protezione ambientale, prevedendosi, inoltre, che nelle misure di incentivazione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica dei processi produttivi, venga data priorità agli interventi che assicurino requisiti superiori, in termini di prestazioni energetico ambientali, a quelli obbligatori secondo la normativa ambientale ed energetica vigente;

14) sia modificato l'articolo 9, comma 6, lettera a), numero 2), prevedendosi, in luogo dell'invio trimestrale o semestrale

delle fatturazioni dei servizi energetici, il mantenimento degli attuali invii bimestrali di tali fatturazioni, anche allo scopo di scongiurare il rischio che all'inevitabile aumento dell'importo medio delle fatture corrisponda, oltre ad un inaccettabile inasprimento del disagio sociale, anche un allungamento dei tempi medi di incasso e un aumento delle morosità;

15) sia modificato l'articolo 11, comma 2, prevedendo espressamente che nell'esercizio da parte dell'AEEGSI dei compiti di revisione delle componenti della tariffa elettrica, dovrà, in ogni caso, essere garantito, da un lato, la piena salvaguardia dei diritti delle famiglie appartenenti alle fasce economicamente svantaggiate e, dall'altro, la definizione di una nuova struttura tariffaria di per sé idonea a stimolare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini e a promuovere il conseguimento di obiettivi di efficienza e di risparmio energetico;

16) sia modificato l'articolo 15 del, comma 1, prevedendosi espressamente la riassegnazione delle dotazioni spettanti, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 28 del 2011, al Fondo per lo sviluppo del teleriscaldamento, ad un apposito capitolo dell'istituendo Fondo per l'efficienza energetica, in modo da garantire l'accesso al citato strumento finanziario quantomeno a quelle imprese che negli ultimi tre anni hanno concretamente avviato nuovi investimenti per lo sviluppo delle reti e degli impianti di teleriscaldamento;

17) sia modificato l'articolo 10, commi 16 e 17, al fine di non ostacolare, a causa del previsto intervento di regolamentazione affidato all'AEEGSI, lo sviluppo del settore del teleriscaldamento e la concorrenza fra diversi sistemi di riscaldamento.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/1257CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (Atto n. 90).**PROPOSTA DI RILIEVI ALTERNATIVA PRESENTATA
DAL GRUPPO MOVIMENTO CINQUE STELLE**

L'VIII Commissione,

premesso che:

il decreto legislativo in oggetto costituisce recepimento della direttiva 2012/27/UE (EED) sull'efficienza energetica ai sensi della legge di delegazione europea legge 6 agosto 2013, n. 96.

La citata direttiva che stabilisce un quadro comune per promuovere l'efficienza energetica all'interno dell'Unione europea è il risultato della presa d'atto da parte della Unione Europea della necessità di aumentare l'efficienza energetica al fine di raggiungere l'obiettivo di una riduzione dei consumi di energia primaria del 20 per cento entro il 2020, (rispetto agli scenari di previsione dei consumi per il 2020);

a fronte di una generale condivisione degli obiettivi e finalità del decreto che si prefigge di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO₂ e inquinanti locali per una crescita sostenibile, dettagliando, come citato, il quadro delle misure per garantire l'obiettivo del 20 per cento di efficienza energetica entro il 2020, si segnala in primis il limitato perimetro applicativo degli interventi di efficienza energetica previsti. L'articolo 5, infatti, prevede che, a partire dall'anno 2014 e fino al 2020 siano realizzati interventi di riqualificazione energetica sugli edifici di proprietà della pubblica amministrazione centrale o da essa occupati nella misura del 3 per cento annua della superficie coperta utile climatizzata. Beneficiari degli interventi di ristrutturazione risultano dunque esclusi-

vamente gli immobili della PA quali gli immobili della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri nonché gli immobili della CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici). Rimangono fuori scuole, ospedali e altre diverse importanti tipologie di immobili. Come noto, rispetto alla previsione comunitaria, ciascuno Stato può sempre perseguire standard ambientali od energetici più elevati. Non è inoltre, prevista alcuna disposizione tesa a destinare prioritariamente le misure di efficienza energetica agli edifici con la più bassa efficienza energetica;

considerato che:

risultano inadeguate le risorse finanziarie messe a disposizione del provvedimento a fronte della entità ed onerosità degli interventi previsti. Va detto, infatti che le coperture individuate per gli interventi sopra menzionati su immobili delle amministrazioni pubbliche attraverso lo stanziamento di di 30 milioni (5 milioni per il 2014 e 25 milioni sul 2015) a valere sul Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, eventualmente integrabili fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2014-2020 a valere sul medesimo fondo e fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e fino a 30 milioni di euro per il periodo 2015-2020 a valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO₂ destinata a progetti energetico ambientali appaiono inadeguate a fronte della entità ed onerosità degli interventi previsti;

L'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico cui concorrono le misure del presente decreto che consiste nella riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010, è stabilito in coerenza con la strategia energetica nazionale;

tale Strategia Energetica Nazionale, adottata con decreto ministeriale DM 8 marzo 2013, non ha mai affrontato alcuna valutazione ambientale strategica, difettando quindi dell'elemento essenziale comprensivo delle fasi di studio, conoscenza, pianificazione e programmazione, prodromico a qualsiasi intervento normativo, finalizzato a porre in essere le condizioni per l'effettiva applicazione delle misure contenute nella pianificazione stessa;

desta qualche perplessità la gigantesca attività di ricognizione tecnica e normativa affidata all'Enea; l'articolo 4 stabilisce che l'Enea predisponga e aggiorni ogni 3 anni un documento di proposta per la qualificazione energetica di tutti gli edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati. Sostanzialmente su tutti gli immobili siti sul territorio nazionale;

l'Enea è chiamato ad una rassegna del parco immobiliare nazionale, all'individuazione degli interventi più efficaci in termini di costi, ad una ricognizione (amministrativa) delle misure di incentivazione delle riqualificazioni energetiche e delle ristrutturazioni importanti degli edifici, all'individuazione degli ostacoli tecnici, economici e finanziari alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico negli immobili e le misure di semplificazione necessarie ad attrarre nuovi investimenti ed infine, ad una stima del risparmio energetico del parco nazionale basta su dati storici e sul tasso di riqualificazione annuo. Suscita perplessità che le risorse umane e strutturali dell'ENEA per adempiere a tutti questi onerosi adempimenti risultino sufficienti;

destano, inoltre, qualche perplessità le disposizioni in materia di promozione dell'efficienza per il teleriscaldamento, spesso realizzato attraverso l'energia prodotta a valle di procedure di incenerimento (articolo 10) così come le disposizioni che prevedendo criteri che riflettono con precisione il consumo effettivo di energia elettrica senza beneficiare i consumi ridotti. Si tratta di previsioni che non sembrano in linea con l'obiettivo generale della riduzione dei consumi energetici;

aspetti positivi da sottolineare, *inter alia*, sono rappresentati dalle disposizioni contenute nell'articolo 6 finalizzato ad orientare la domanda pubblica verso beni, servizi e immobili migliori sotto il profilo energetico-ambientale, che stabilisce che le pubbliche amministrazioni centrali – nelle procedure di stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili ovvero negli appalti per gli acquisti di prodotti e servizi, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28 del codice degli appalti, siano obbligate a rispettare determinati requisiti minimi di efficienza energetica (CAM) così come appare particolarmente utile a tal fine che per gli acquisti o i nuovi contratti di locazione di immobili, tale obbligo si applichi a tutti i contratti indipendentemente dall'importo, diversamente da quanto previsto dalla direttiva EED che stabilisce delle soglie,

DELIBERA

di esprimere i seguenti rilievi:

gli interventi previsti dall'articolo 5 volti all'efficienza e al risparmio energetico a partire dall'anno 2014 e fino al 2020, siano realizzati su tutti gli immobili della pubblica amministrazione, come peraltro indicato in rubrica dell'articolo 5, con interventi prioritari su edifici quali scuole ed ospedali oppure siano destinati almeno a tutti gli immobili dell'amministrazione statale, (non limitati alla pubblica amministrazione centrale). A tal fine risulterebbe opportuno prevedere che ogni

progetto di intervento di architettura scolastica, esclusi i lavori di piccola manutenzione (a tal fine intendendosi interventi fino ad un importo di euro 10.000), non possa prescindere da interventi di riqualificazione energetica;

in via subordinata, gli interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualificazione energetica, siano riferiti almeno al 5 per cento per cento della superficie coperta utile climatizzata;

sia valutata l'opportunità di assumere una nuova iniziativa normativa volta a definire un « piano energetico » di lungo periodo, in considerazione del fatto che i contenuti della Strategia energetica nazionale (SEN) non sono i mai stati sottoposti a valutazione ambientale strategica, prescindendo dunque, *inter alia*, dallo svolgimento di consultazioni, dalla valutazione sugli impatti del piano o dagli esiti delle consultazioni;

si valuti di individuare oltre alle coperture previste nel Fondo di garanzia per il teleriscaldamento e ai proventi annui delle aste ETS nella disponibilità del Ministero dell'Ambiente e del Ministero per lo sviluppo economico ulteriori coperture presso altri dicasteri a partire dal Ministero dell'economia e finanza;

sia introdotta la stabilizzazione dell'eco-bonus nella misura oggi in vigore, a

valle di una analisi degli impatti positivi generati dagli investimenti attivati;

siano introdotte misure affinché il riconoscimento dei regimi tariffari speciali di cui all'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 nei confronti delle imprese a forte consumo di energia così come definite dall'articolo 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 aprile 2013 sia subordinato ad interventi di efficienza energetica nella misura minima da definirsi con decreto;

si preveda che l'Enea svolga i compiti di cui all'articolo 4 del decreto anche avvalendosi dei competenti uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate relativamente ai servizi relativi al catasto *ex* articolo 23-*quater* della legge 7 agosto 2012, n. 135;

si valuti l'introduzione di meccanismi penalizzanti nei confronti delle pubbliche amministrazioni centrali e degli altri soggetti pubblici coinvolti affinché si realizzino, senza ritardo, gli obiettivi connessi alla progressiva riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale così come gli adempimenti in ordine alla ricognizione del parco immobiliare nazionale finalizzati agli interventi di medio-lungo termine per la riqualificazione energetica degli edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/1257CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (Atto n. 90).**RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/1257CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

considerato che l'aumento dell'efficienza energetica rientra fra gli obiettivi prioritari della strategia complessiva dell'Unione per una crescita sostenibile e inclusiva (strategia Europa 2020);

formulato l'auspicio che il Governo italiano operi, anche durante il semestre di presidenza europeo, affinché gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, oggi fissati in modo indicativo da ciascuno Stato membro, possano diventare obiettivi vincolanti;

ritenuto che l'approvazione definitiva del provvedimento in esame e la sua piena e rapida attuazione costituiscono passaggi essenziali e prioritari per rafforzare le politiche ambientali e per la crescita del nostro Paese, in un'ottica di sviluppo sostenibile e di economia verde;

giudicato positivamente:

l'impianto e l'impatto complessivo del provvedimento, che recepisce i principi della direttiva 2012/27/UE nell'ordinamento nazionale allo scopo di fornire un contributo significativo al conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, obiettivi a suo tempo individuati, in sede di recepimento del cosiddetto « Pacchetto europeo clima-energia » nell'au-

mento del 20 per cento dell'efficienza energetica entro il 2020 e più di recente ribaditi, anche in occasione della definizione della Strategia energetica nazionale, con la previsione di risparmi energetici fino al 24 per cento entro il 2020;

il fatto che il provvedimento in esame, in linea con quanto stabilito dalla direttiva 2012/27/UE, assegna esplicitamente un ruolo guida al settore pubblico, considerando la spesa pubblica uno strumento fondamentale, da un lato, per orientare il mercato verso prodotti, edifici e servizi più efficienti sul piano energetico e, dall'altro, per stimolare e indurre cambiamenti di comportamento dei cittadini e delle imprese in ordine al consumo dell'energia;

in questo quadro complessivo, considerato, in primo luogo, che il comparto abitativo ha un ruolo fondamentale nelle politiche per l'efficienza energetica, tenuto conto che agli immobili è ascrivibile oltre un terzo (36 per cento) del consumo complessivo di energia dell'Italia;

segnalato che la principale ragione degli alti consumi energetici degli immobili italiani risiede nella vetustà e obsolescenza degli immobili medesimi (quasi il 70 per cento degli edifici è stato costruito prima del 1976 e circa il 25 per cento non è mai stato oggetto di interventi di riqualificazione energetica) al punto che il fabbisogno energetico medio degli edifici esistenti è pari a 180 kwh/mq all'anno, vale a dire superiore di ben quattro volte al fabbisogno energetico degli edifici costruiti nel

rispetto delle nuove norme sull'efficienza energetica in edilizia;

valutata, quindi, l'assoluta necessità, sia per mantenere fede agli impegni ambientali assunti in sede UE, sia per contrastare la grave crisi in atto e per cogliere le opportunità di crescita e di occupazione nel settore dell'edilizia di qualità, che l'Italia si doti di un programma coordinato e coerente di misure normative, economiche, finanziarie e fiscali, capaci di implementare in modo significativo il livello degli investimenti pubblici e privati nella riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico e privato esistente;

evidenziata, tuttavia, negativamente l'attuale situazione di frammentazione e di dispersione delle competenze e delle politiche per l'efficienza energetica, a partire da quelle per l'efficienza energetica in edilizia, che si è tradotta in inaccettabili ritardi e inadempienze nell'azione dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali per il raggiungimento dei fondamentali obiettivi di riduzione dei consumi energetici, di contenimento della bolletta a carico delle famiglie e delle imprese, di rilancio e di riorientamento in senso sostenibile di settori fondamentali dell'economia come quello delle costruzioni e di sostegno all'innovazione tecnologica, alle nuove produzioni e alla creazione di nuova e buona occupazione;

richiamata l'attenzione del Governo:

sull'importanza decisiva delle agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico degli immobili (il cosiddetto ecobonus per l'edilizia) ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, ma anche ai fini della ripresa delle attività produttive e del sostegno allo sviluppo di un'edilizia legata alla riqualificazione del patrimonio esistente, al risparmio energetico, alla sicurezza antisismica, nonché al contenimento del consumo di suolo (secondo le stime aggiornate di Cresme e Servizio studi della Camera, nel 2013 le agevolazioni fiscali in questione hanno prodotto circa 28 miliardi di inve-

stimenti, qualificando il sistema imprenditoriale del settore, riducendo i consumi energetici, l'inquinamento e le bollette delle famiglie, garantendo quasi 340 mila posti di lavoro, considerando anche l'indotto, e avviando per la prima volta, sia pure in misura non ancora sufficiente, una politica di messa in sicurezza del patrimonio edilizio nazionale rispetto al rischio sismico);

sulle grandi potenzialità di riduzione della spesa pubblica (e di contestuale salvaguardia dei livelli delle prestazioni e dei servizi pubblici) derivanti dalla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, purtroppo non adeguatamente evidenziati nel cosiddetto Piano Cottarelli, (secondo Consip il costo della fornitura alle pubbliche amministrazioni di energia elettrica e dei servizi connessi, su cui si può intervenire con interventi di efficientamento energetico, può essere stimato in circa 5 miliardi di euro annui, di cui 1,3 miliardi per le scuole);

sulla valenza strategica di un quadro di regole serie, semplici e certe in materia di certificazione energetica degli edifici come strumento essenziale, da un lato, per garantire i diritti di tutti i cittadini e il valore dei loro investimenti e, dall'altro, per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici;

ritenuto, peraltro, che, proprio con riferimento alle norme in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio nazionale, il testo del provvedimento è migliorabile, in primo luogo, per quanto concerne il coordinamento delle politiche pubbliche per l'efficienza energetica e il reperimento di adeguate risorse finanziarie, in secondo luogo per la messa in campo degli strumenti normativi, economici e fiscali più appropriati per attrarre gli investimenti privati ed elevare così il tasso complessivo degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio nazionale;

segnalata, in secondo luogo, l'opportunità, anche in ragione del notevole im-

patto ambientale ed energetico del settore dei trasporti, di estendere progressivamente il regime obbligatorio di efficienza energetica – come, peraltro, previsto dalla direttiva europea 2012/27/UE – anche ai distributori e ai commercianti al dettaglio di carburante per trasporti;

segnalata, in terzo luogo, l'importanza delle norme in materia di diagnosi energetica e di sistemi di gestione energetica delle imprese, dirette a stimolare comportamenti virtuosi da parte delle aziende e a cogliere le possibilità di risparmio energetico anche tramite la diffusione di innovazioni tecnologiche;

sottolineato, in quarto luogo, il rilievo e la portata innovativa delle norme in materia di misurazione e di fatturazione dei consumi energetici dirette a garantire una misurazione e una fatturazione chiara, basata sul consumo effettivo e su una frequenza tale da consentire ai consumatori finali di regolare il proprio consumo energetico;

rilevato, peraltro, che la previsione di una frequenza trimestrale o, addirittura semestrale, della fatturazione, se costituisce un miglioramento della situazione per quei Paesi dove non è diffuso l'uso dei contatori intelligenti, mal si concilia con il costume e le pratiche contrattuali italiane (nel nostro Paese la fatturazione è di norma bimestrale) e con la larga diffusione dei contatori intelligenti per la misurazione dei consumi di energia elettrica;

preso atto, infine, che l'istituendo Fondo rotativo nazionale per l'efficienza energetica è alimentato anche con le risorse destinate, ma mai concretamente assegnate, al Fondo nazionale per lo sviluppo del teleriscaldamento previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2011,

DELIBERA

di esprimere i seguenti rilievi:

1) si proceda ad una complessiva revisione del testo del provvedimento nel senso di prevedere forme e strumenti di

coordinamento delle attività di tutti i Ministeri, nonché delle regioni e degli enti locali, sull'insieme delle politiche per l'efficienza energetica, affidandone la responsabilità al MISE e al MATTM, e intervenendo, con particolare riferimento alle politiche per l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, anche attraverso l'istituzione di una struttura nazionale di supporto, allo scopo di:

coordinare la realizzazione degli interventi di efficientamento energetico con il complesso delle misure già in essere per la riqualificazione delle scuole, degli edifici strategici, ecc.;

di integrare gli interventi di efficientamento energetico con l'insieme delle politiche che riguardano la programmazione e l'uso dei fondi nazionali ed europei in materia di riqualificazione delle aree urbane e di promozione delle *smart city*, di riqualificazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di mobilità sostenibile, di occupazione e formazione professionale;

2) sia ampliato il target degli interventi di riqualificazione energetica da realizzare ogni anno sugli immobili della pubblica amministrazione centrale, attualmente fissato al 3 per cento, e siano ricompresi nel medesimo *target* anche gli immobili di proprietà delle regioni e degli altri enti territoriali, (provvedendo a escludere tali interventi dal Patto di stabilità interno) o, quantomeno, gli immobili periferici delle amministrazioni centrali (es. carceri, caserme, commissariati di pubblica sicurezza, ecc.), nonché tutti quegli ulteriori edifici che (anche per essere particolarmente frequentati dai cittadini) godono di una particolare importanza e di una particolare visibilità nella vita pubblica, a partire dalle scuole, dagli ospedali e dai municipi;

3) siano individuate, anche in ragione del generale vincolo di riqualificazione energetica degli edifici pubblici oggetto di ristrutturazioni importanti, ulteriori risorse finanziarie a copertura degli investimenti complessivamente previsti dal

provvedimento, anche provvedendo a valere sulle risorse dei bilanci di gran parte dei Ministeri, a partire da quello del Ministero delle infrastrutture, dell'economia e delle finanze (Agenzia del Demanio), della difesa e dell'interno;

4) sia inserito fra i criteri di maggior favore per l'accesso alle risorse dell'istituendo Fondo nazionale per l'efficienza energetica, quello relativo alla valenza prestazionale dei progetti ammissibili all'intervento del Fondo stesso, nel senso di promuovere prioritariamente quegli interventi di efficientamento energetico capaci di realizzare e certificare il raggiungimento di determinati livelli di prestazioni energetiche degli edifici (ad esempio il raggiungimento della Classe energetica « B » o la riduzione del 50 per cento dei consumi pre-intervento);

5) siano potenziati gli strumenti di incentivazione vigenti rivolti alle pubbliche amministrazioni, che non accedono alle agevolazioni fiscali del cosiddetto *ecobonus*, con particolare riferimento al « Conto termico » e ai « Certificati bianchi », al fine di promuovere la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica volti alla riduzione dei fabbisogni di energia primaria per la climatizzazione invernale ed estiva degli immobili e di stimolare la compartecipazione a diverse forme di incentivo e di finanziamento garantendone il coordinamento e la non sovrapposizione;

6) siano rese permanenti le attuali agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili (cosiddetto *ecobonus*), avendo cura di continuare a garantire, in ogni caso, un'effettiva convenienza di tali agevolazioni rispetto a quelle riconosciute per gli ordinari interventi di ristrutturazione edilizia e intervenendo, anche con una rimodulazione delle aliquote e dei limiti delle spese ammesse al beneficio, al fine di premiare in modo particolare la realizzazione di quegli interventi e l'uso di quelle tecnologie e materiali innovativi dai quali provengono i migliori contributi in termini di riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO₂;

7) siano adottate specifiche misure, normative e fiscali, atte a rimuovere – sul modello dei *green deal* promossi in Inghilterra fra proprietari di immobili, inquilini e soggetti che finanziano e realizzano gli interventi di riqualificazione energetica degli immobili – le criticità che attualmente rendono troppo oneroso sul piano giuridico e/o economico la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica degli immobili in affitto e dei condomini;

8) siano adottate tutte quelle misure necessarie a garantire l'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale a tutela dei diritti dei cittadini, di un quadro di regole credibili, semplici e certe per la certificazione energetica degli edifici, a partire da quelle relative alla valutazione delle prestazioni degli impianti e degli involucri, alla fissazione dei requisiti a garanzia della competenza professionale e dell'indipendenza dei certificatori, alla serietà e severità del sistema dei controlli e delle sanzioni;

9) sia valutata attentamente l'opportunità se mantenere all'articolo 12, comma 5, la norma che stabilisce l'equivalenza fra la diagnosi energetica nel settore civile e l'attestato di prestazione energetica realizzato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, o se differirne l'introduzione ad un momento successivo all'adozione e all'applicazione su tutto il territorio nazionale dell'indicato quadro di regole credibili, semplici e certe in materia di certificazione energetica degli edifici;

10) siano messi a sistema e regolati o attivati *ex novo* progetti e azioni che, sfruttando competenze tecniche di settore già maturate nell'ambito di strutture e società pubbliche, sostengano lo sviluppo di filiere industriali nazionali per la produzione di beni e servizi dell'efficienza energetica e dell'energia sostenibile. Ciò anche attraverso l'istituzione di portali tematici dedicati e in continuità con le politiche di internazionalizzazione, al fine di coadiuvare le imprese, in particolare

piccole e medie, e i centri di ricerca nazionali a cogliere le opportunità di sviluppo derivanti dalla diffusione di innovazioni tecnologiche legate ai processi di efficientamento energetico in corso nel nostro Paese ma anche in molti altri contesti nazionali non solo nell'ambito dell'Unione europea.

11) sia progressivamente esteso anche ai distributori e ai commercianti al dettaglio di carburante per trasporti il regime obbligatorio di efficienza energetica disciplinato dall'articolo 7 del provvedimento;

12) sia espunta dal testo dell'articolo 8, comma 1, la norma che prevede l'esenzione dall'obbligo di eseguire la diagnosi energetica periodica per le grandi imprese che adottano sistemi di gestione ambientali conformi alle norme EN ISO 14001, in considerazione del fatto che, a differenza delle norme ISO 50001, le citate norme EN ISO 14001 non trattano diffusamente ed esplicitamente dell'efficienza energetica;

13) sia esplicitato all'articolo 8 che le imprese a forte consumo di energia, le quali beneficiano di particolari sgravi fiscali sul consumo dei prodotti energetici, sono tenute, in linea con quanto previsto dalla normativa europea, a porre in essere corrispondenti interventi di efficienza energetica e di protezione ambientale, prevedendosi, inoltre, che nelle misure di incentivazione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica dei processi produttivi, venga data priorità agli interventi che assicurino requisiti superiori, in termini di prestazioni energetico ambientali, a quelli obbligatori secondo la normativa ambientale ed energetica vigente;

14) sia modificato l'articolo 9, comma 6, lettera a), numero 2), prevedendosi, in luogo dell'invio trimestrale o semestrale

delle fatturazioni dei servizi energetici, il mantenimento degli attuali invii bimestrali di tali fatturazioni, anche allo scopo di scongiurare il rischio che all'inevitabile aumento dell'importo medio delle fatture corrisponda, oltre ad un inaccettabile inasprimento del disagio sociale, anche un allungamento dei tempi medi di incasso e un aumento delle morosità;

15) sia modificato l'articolo 11, comma 2, prevedendo espressamente che nell'esercizio da parte dell'AEEGSI dei compiti di revisione delle componenti della tariffa elettrica, dovrà, in ogni caso, essere garantito, da un lato, la piena salvaguardia dei diritti delle famiglie appartenenti alle fasce economicamente svantaggiate e, dall'altro, la definizione di una nuova struttura tariffaria di per sé idonea a stimolare comportamenti virtuosi da parte dei cittadini e a promuovere il conseguimento di obiettivi di efficienza e di risparmio energetico;

16) sia modificato l'articolo 15 del, comma 1, prevedendosi espressamente la riassegnazione delle dotazioni spettanti, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 28 del 2011, al Fondo per lo sviluppo del teleriscaldamento, ad un apposito capitolo dell'istituendo Fondo per l'efficienza energetica, in modo da garantire l'accesso al citato strumento finanziario quantomeno a quelle imprese che negli ultimi tre anni hanno concretamente avviato nuovi investimenti per lo sviluppo delle reti e degli impianti di teleriscaldamento;

17) sia modificato l'articolo 10, commi 16 e 17, al fine di non ostacolare, a causa del previsto intervento di regolamentazione affidato all'AEEGSI, lo sviluppo del settore del teleriscaldamento e la concorrenza fra diversi sistemi di riscaldamento.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il rilancio, il miglioramento e l'incremento dell'efficienza del trasporto pubblico locale. C. 2313 Meta (*Esame e rinvio*) 114

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto. Atto n. 96. (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 119

RISOLUZIONI:

7-00322 Tullo: Disciplina dei veicoli adibiti al soccorso che effettuano trasporti sanitari (*Discussione e rinvio*) 125

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 126

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle azioni di contrasto dell'evasione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli, per favorire la circolazione dei carrelli elevatori e per contrastare le esportazioni irregolari di veicoli da demolire e le fittizie immatricolazioni di veicoli all'estero. C. 1512 Meta e abb. 127

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifiche all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il rilancio, il miglioramento e l'incremento dell'efficienza del trasporto pubblico locale. C. 2313 Meta.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione avvia oggi l'esame in sede referente della proposta di legge C. 2313 in materia di trasporto pubblico locale, che costituisce il primo esito dell'approfondito lavoro svolto dalla Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul settore e che intende

recepire alcune delle proposte contenute nel documento conclusivo approvato nella seduta della Commissione medesima dello scorso 8 aprile. Osserva che in tal senso, l'elaborazione dei contenuti della proposta di legge è stata dettata dall'esigenza di consentire alla Commissione l'avvio, in tempi rapidi e immediatamente dopo la conclusione dell'indagine, di un confronto sulle modifiche alla normativa del settore; conseguentemente si è tentato di individuare soluzioni immediate e praticabili per la questione specifica del finanziamento del settore e dei criteri di riparto delle risorse tra gli enti interessati. Auspica pertanto che nel corso dell'esame il testo del provvedimento possa essere integrato con altre misure attinenti il settore del trasporto pubblico locale. Ne indica preliminarmente due, anch'esse riprese dalle proposte contenute nel documento conclusivo dell'indagine: l'incremento complessivo del finanziamento del settore del trasporto pubblico locale ad un livello tale da garantire il pieno ristoro dei tagli subiti negli scorsi anni; l'introduzione di misure volte al finanziamento dell'ammmodernamento del materiale rotabile. In entrambi i casi, come probabilmente per altre questioni che saranno sollevate nel corso dell'esame, ritiene imprescindibile un confronto costruttivo con il Governo e, in particolare, la disponibilità da parte del Governo ad individuare idonee risorse per far fronte a tali interventi.

Sottolinea che, come impostazione di fondo, la proposta di legge in esame ha quindi individuato alcune misure direttamente applicabili, che riguardano in particolare i profili di carattere finanziario. Rileva che possono essere proposte e stabilite altre misure, oltre le due cui ha precedentemente accennato, che potrebbero interessare in modo particolare la definizione degli ambiti di svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale, le modalità di assegnazione, l'aggregazione delle aziende che erogano tali servizi. Fa presente di aver ritenuto pertanto preferibile adottare un'impostazione che permetta di definire misure che, una volta divenute legge, contribuiscano immediata-

mente al rilancio del trasporto pubblico locale e di aver rinviata invece ad altra sede l'esigenza, che pure è emersa nel corso dell'indagine conoscitiva, di un riordino complessivo della disciplina del settore, attraverso il conferimento di un'apposita delega al Governo. Infine evidenzia che rimane sullo sfondo, come tema da considerare nell'ambito del dibattito in corso sulle riforme costituzionali, l'inserimento nella Costituzione di uno specifico diritto alla mobilità, di carattere socio-economico, da intendersi come distinto dal diritto, di carattere civile, alla libera circolazione tutelato dall'articolo 16.

Passando ad una breve sintesi dei contenuti del provvedimento, fa presente che la proposta modifica in più punti l'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012, come sostituito dall'articolo 1, comma 301, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), che ha istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. In particolare, l'articolo 1 introduce un nuovo meccanismo di alimentazione del Fondo; in luogo della compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina attualmente prevista, si introduce una compartecipazione al gettito IVA, la cui aliquota sarà stabilita annualmente nella legge di stabilità. Segnala che è stata scelta l'IVA perché tale imposta ha carattere più generale e presenta un andamento di gettito più stabile rispetto all'accisa sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. Rileva che la scelta adottata è peraltro avvalorata dal fatto che alla compartecipazione IVA si fa ricorso per la parte prevalente del finanziamento del servizio sanitario nazionale. Come già accennato, ribadisce che la difficoltà di individuare idonee coperture finanziarie, e quindi la volontà di non alimentare illusioni non suffragate da elementi concreti, hanno indotto a non intervenire nel testo presentato sul *quantum* di risorse del Fondo, che è mantenuto invariato rispetto a quanto previsto dal testo attuale dell'articolo 16-*bis*. L'individuazione delle moda-

lità con le quali reperire ulteriori risorse per il Fondo, nonché la destinazione di specifiche risorse al rinnovo del materiale rotabile, è rimesso, come si è detto, all'esame della commissione.

Evidenzia che la proposta di legge introduce peraltro, all'articolo 1, comma 2, un meccanismo di incremento eventuale del Fondo nel caso in cui l'andamento del gettito IVA, come individuato nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, evidenzi, rispetto all'anno precedente, un incremento pari o superiore al tasso di inflazione programmata. Rileva che in tal caso l'aliquota di compartecipazione sarà infatti stabilita in modo tale da garantire un parallelo incremento delle risorse del Fondo in misura pari al tasso di inflazione programmato.

L'articolo 2 interviene su criteri e modalità di ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni a statuto ordinario, individuando un complesso di criteri sulla base dei quali la ripartizione dovrà essere effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ciascun anno entro il 31 gennaio, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Riguardo ai criteri di ripartizione, fa presente che si è inteso in primo luogo introdurre nella proposta di legge l'esplicita previsione del superamento del criterio della spesa storica. In particolare si prevede che dal 2015 la quota del Fondo da ripartire secondo criteri di premialità, e non secondo la spesa storica, sia del venti per cento e che tale quota sia incrementata di due punti percentuali ciascun anno. Osserva che in questo modo si accelera significativamente il superamento del criterio della spesa storica rispetto a quanto previsto sulla base della normativa vigente. Infatti, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2013, emanato in attuazione dell'articolo 16-bis, come attualmente vigente, fissa la quota da ripartire secondo criteri di premialità soltanto nel dieci per cento e prevede un incremento di tale quota di due punti percentuali ogni due anni. In secondo luogo il testo in esame integra i criteri di premialità previsti dal comma 3

dell'articolo 16-bis, nel testo vigente, in modo inserire alcuni profili che, sulla base del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva approvato dalla Commissione sono stati considerati particolarmente rilevanti per un miglioramento dell'efficienza e del livello qualitativo dei servizi di trasporto pubblico locale.

Tra i nuovi criteri di ripartizione introdotti dalla proposta di legge in esame, ritiene opportuno segnalare innanzitutto il riferimento ai costi standard nel settore del trasporto pubblico locale che dovranno essere individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di quanto definito dall'articolo 1, comma 84, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013). La definizione dei costi standard rappresenta un elemento che può contribuire in misura essenziale a una maggiore efficienza nella ripartizione delle risorse del settore. In tal senso, appare preoccupante che non si sia proceduto all'emanazione del decreto entro il termine previsto dalla legge di stabilità (31 marzo 2014). Evidentemente, nell'ipotesi in cui, al momento dell'emanazione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione delle risorse del Fondo in attuazione della presente proposta di legge, non fosse ancora stata effettuata la determinazione dei costi standard, si procederà comunque alla ripartizione del Fondo stesso, sulla base degli altri criteri previsti dalla proposta in esame.

In ogni caso giudica necessario che il Governo fornisca alla Commissione un'indicazione precisa dello stato di avanzamento delle attività relative alla determinazione dei costi *standard* per i servizi di trasporto pubblico locale e sui tempi di adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il quale i costi standard dovranno essere stabiliti.

Fa presente che la proposta di legge in esame recupera altresì gli indirizzi in materia di finanziamento del trasporto pubblico locale previsti dalla legge-delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009), con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 1,

lettera f), che ha previsto per il settore del trasporto pubblico locale un criterio misto di finanziamento. In base a tale criterio si deve infatti garantire per la spesa corrente la graduale riduzione delle differenze tra territori con differenti capacità fiscali, mentre, per la spesa in conto capitale, dovrà essere garantita l'integrale copertura del fabbisogno standard. In questo modo, attraverso i richiami ai costi standard e ai principi legislativi in materia di federalismo fiscale, il Fondo dovrebbe superare il suo carattere di « disciplina-ponte » in attesa dell'attuazione del federalismo fiscale, di recente segnalato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 273/2013 dello scorso novembre, per assumere il carattere di integrazione specifica, nel settore del trasporto pubblico locale, del Fondo perequativo previsto dalla legge-delega sul federalismo fiscale. Sono poi previsti ulteriori criteri di riparto del Fondo che riprendono valutazioni emerse nel corso dell'indagine conoscitiva: l'adozione di politiche di differenziazione dei livelli tariffari in base al reddito e a tempi e modalità di utilizzo dei mezzi, nonché di misure di contrasto dell'evasione tariffaria; l'organizzazione e la gestione dei servizi sulla base di ambiti o bacini territoriali ottimali, secondo quanto previsto dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 138 del 2011; l'adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa europea per gli affidamenti, come previsto dall'articolo 34 del decreto-legge n. 179/2012.

Rileva che, come è emerso dalle numerose audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva, l'organizzazione dei servizi sulla base di ambiti ottimali potrebbe fornire un contributo significativo per l'aggregazione delle aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale, in modo da superare la frammentazione che attualmente caratterizza gli operatori del settore.

Per quanto concerne gli altri criteri di ripartizione del Fondo, sottolinea che si è tenuto conto in particolare dell'esigenza di rendere l'offerta più rispondente alla domanda. Ricorda che dall'indagine conoscitiva è risultato infatti, con evidenza, che

l'offerta di trasporto pubblico in Italia non è in generale quantitativamente carente, ma piuttosto risulta non equilibrata rispetto alla domanda, per cui in media si registra un basso tasso di utilizzo dei mezzi impiegati, che si associa, negli orari di punta, a situazioni, verificatesi e denunciate con frequenza, in cui la disponibilità dei mezzi risulta palesemente inadeguata. Per far fronte a questo problema potrebbero essere utili anche specifiche politiche tariffarie finalizzate a premiare l'utilizzo dei mezzi al di fuori degli orari di punta. Un'ulteriore, doverosa, differenziazione dei livelli tariffari dovrebbe essere definita sulla base del reddito degli utenti.

Infine, per quanto concerne i criteri di ripartizione del Fondo, la proposta di legge in esame mette in evidenza come l'incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi dovrebbe essere conseguito anche mediante l'attuazione di misure efficaci per il contrasto dell'evasione tariffaria.

L'articolo 2 della proposta di legge in esame prevede altresì che le regioni debbano a loro volta utilizzare i medesimi criteri fissati relativamente alla ripartizione delle risorse statali per quanto concerne la ripartizione, a livello regionale, tra gli enti locali ricadenti nel territorio di ciascuna regione, dei finanziamenti per il trasporto pubblico locale.

L'articolo 3 affronta un tema sul quale molto insiste il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva della Commissione, vale a dire l'individuazione di efficaci poteri sostitutivi nei confronti delle regioni nelle quali il settore del trasporto pubblico locale si trovi in situazione di squilibrio finanziario. Rileva che il modello che si è inteso seguire è quello adottato per il settore sanitario, che sta dando risultati efficaci. Si prevede pertanto che, in caso di squilibrio finanziario, la regione debba predisporre un piano di rientro di durata non superiore ad un triennio e che questo debba essere approvato dal Consiglio dei ministri. Contestualmente, il Consiglio dei ministri nomina commissario *ad acta* il presidente della regione. L'attuazione del piano è sottoposta a regolari verifiche.

L'approvazione del piano e la nomina del commissario *ad acta* comportano la decadenza dei direttori generali degli enti e delle società regionali che gestiscono il trasporto pubblico regionale e locale e l'incremento, a partire dall'esercizio in corso, dell'IRAP nella misura di 0,15 punti percentuali e dell'addizionale regionale IRPEF nella misura di 0,30 punti percentuali. L'articolo prevede inoltre una procedura per l'adozione di poteri sostitutivi nei confronti dell'ente locale (comune o ente di governo del bacino ottimale, dopo che sia stato costituito) che si trovi in una situazione di squilibrio finanziario. In questo caso il piano di rientro dovrà essere approvato dalla Giunta regionale, sarà nominato commissario *ad acta* il sindaco o l'organo di vertice dell'ente di governo del bacino ottimale, si prevede la decadenza dei vertici degli enti o delle società comunali o dell'ente di governo del bacino territoriale ottimale che gestiscono il trasporto pubblico locale e si prevede l'incremento automatico dell'addizionale comunale all'IRPEF, nella misura di 0,15 punti percentuali.

L'articolo 4 reca, al comma 1, una disposizione transitoria, finalizzata ad escludere impedimenti o ostacoli nella ripartizione del Fondo statale per il trasporto pubblico locale per gli anni 2013 e 2014. Si fanno salve infatti le procedure di adozione e gli effetti degli atti di ripartizione e di erogazione del Fondo nazionale relativi agli anni 2013 e 2014 e adottati quindi sulla base del testo attualmente vigente dell'articolo 16-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 4 prevede invece, a scopo di coordinamento, l'abrogazione del comma 85 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014. Tale comma prevede che a decorrere dal 2014 una quota gradualmente crescente delle risorse statali per il trasporto pubblico locale sia ripartita tra le regioni sulla base dei costi standard. Segnala che questa previsione risulta superata da quanto stabilito, in modo assai più puntuale e preciso, dall'articolo 2 della proposta in oggetto in ordine all'assunzione dei costi standard come criterio per la ripartizione del Fondo tra le regioni.

In conclusione sottolinea di nuovo di aver ritenuto opportuno presentare la proposta di legge in esame per dare seguito tempestivamente all'impegno di tradurre i risultati dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione in alcune misure normative che possano contribuire al rilancio del trasporto pubblico locale. È per questa ragione che ha presentato la proposta di legge come unico firmatario, al fine di escludere che potesse sembrare un'iniziativa politica di un Gruppo; si tratta piuttosto di una propria iniziativa in qualità di presidente della Commissione per permettere che la Commissione stessa, dopo aver svolto un'approfondita indagine conoscitiva, fosse nelle condizioni di definire i conseguenti interventi normativi.

Ribadisce quindi l'auspicio che il testo da lui predisposto possa essere sviluppato e arricchito nell'ambito dell'esame in Commissione, grazie alle indicazioni e ai suggerimenti avanzati dai Gruppi e dai membri della Commissione stessa e anche alle proposte che il Governo vorrà presentare. Osserva a tal fine che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha in più occasioni e, da ultimo, nella giornata odierna, annunciato la preparazione e la presentazione di una propria proposta di legge sulla materia che potrà essere abbinata a quella in esame e alle altre che saranno presentate su iniziativa parlamentare.

Cristian IANNUZZI (M5S) fa presente che il proprio Gruppo intende presentare una proposta di legge in materia di trasporto pubblico locale, che è in fase avanzata di predisposizione.

Diego DE LORENZIS (M5S) segnala che da un'agenzia di stampa si apprende che il Ministro Lupi ha annunciato che il Governo presenterà un proprio disegno di legge in materia di trasporto pubblico locale entro la fine del mese di giugno.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, ribadisce l'opportunità che i Gruppi presentino proprie proposte di legge che saranno abbinate alla proposta

di legge in esame. La Commissione potrà quindi costituire un Comitato ristretto per definire, sulla base delle proposte di legge presentate e assegnate, un testo unificato che sarà adottato come testo base per il successivo esame in sede referente. Per quanto riguarda l'iniziativa del Governo, auspica che il disegno di legge, che a quanto a lui è informalmente noto è già da tempo oggetto di elaborazione, possa essere ultimato e presentato alla Camera in tempi più rapidi di quelli indicati nell'agenzia di stampa richiamata. Sotto questo profilo ritiene che i lavori della Commissione possano anche essere di stimolo nei confronti del Governo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto.

Atto n. 96.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Alberto PAGANI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad

esprimere il parere al Governo sullo schema di regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto. Ricorda che i commi da 217 a 222 della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) hanno, infatti, previsto l'istituzione del Sistema telematico centrale della nautica da diporto che include un archivio telematico centrale, contenente le informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto, e lo Sportello telematico del diportista, per il rilascio dei documenti necessari alla navigazione da diporto e altri servizi all'utenza.

Nel segnalare che il presente schema di regolamento è stato approvato dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2013 e trasmesso alle Camere il 18 aprile 2014, una volta acquisito, il 27 marzo 2014, il parere del Consiglio di Stato, ricorda preliminarmente che per navigazione da diporto si intende quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, destinate in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

Passando ad una breve sintesi del contenuto del provvedimento, fa presente che, dopo aver indicato, all'articolo 1, le definizioni recate dal provvedimento, l'articolo 2 stabilisce che il Sistema telematico centrale della nautica da diporto è istituito presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è articolato nell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (contenente le informazioni di carattere tecnico e giuridico delle unità da diporto), nell'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto e nello Sportello telematico del diportista.

L'articolo 3 indica, al comma 1, le informazioni che devono essere annotate

nell'archivio telematico centrale. Si tratta, tra gli altri, dei dati relativi all'iscrizione, al proprietario, all'armatore, se nominato, ai costruttori dello scafo e del motore, alle caratteristiche tecniche dello scafo e dei motori, all'uso commerciale del veicolo. Il comma 2 dell'articolo 3 specifica che l'archivio telematico è articolato in due sezioni. La prima è la sezione dati del Registro delle imbarcazioni da diporto e del Registro delle navi da diporto, alimentata dalle Capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi e dagli uffici della motorizzazione civile attraverso il trasferimento dei dati contenuti nei registri di iscrizione cartacei (per le vecchie unità da diporto). La seconda è la sezione dati del Sistema telematico centrale della nautica da diporto alimentata con i dati raccolti dal Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'atto delle immatricolazioni (per le nuove unità da diporto). Il comma 3 dell'articolo 3 disciplina l'accesso ai dati contenuti nell'archivio telematico centrale. Il comma 4 prevede la trasmissione all'archivio telematico centrale da parte delle forze di polizia, attraverso i centri elaborazione dati, delle informazioni relative ai controlli effettuati sulle unità da diporto.

L'articolo 4 istituisce l'Ufficio di conservatoria delle unità da diporto con funzioni di pubblico registro delle unità da diporto. L'Ufficio ha il compito di curare i rapporti con il Centro elaborazione dati del Ministero e con tutti i soggetti abilitati ad alimentare l'archivio nonché di rilasciare i titoli abilitativi all'alimentazione dell'archivio. Effettua inoltre le iscrizioni, le trascrizioni e le annotazioni degli atti soggetti a pubblicità navale (commi 1 e 2). Il comma 3 dell'articolo 4 specifica che, nell'ambito dell'autonomia organizzativa del Ministero, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (norme generali sull'ordinamento delle amministrazioni pubbliche), si provveda al nuovo assetto funzionale degli uffici nel cui ambito è istituito l'Ufficio conservazione nonché i criteri per gestione e trattamento dei dati, previa individuazione delle figure professionali necessarie. Il tutto dovrà av-

venire nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria stabilita dall'articolo 12, comma 6.

Al riguardo segnala che il Consiglio di Stato, nel suo parere, osserva che la costituzione dell'Ufficio di conservatoria non è esplicitamente prevista dalla legge di stabilità; in tal senso, il Consiglio di Stato propone di specificare, in attesa di un chiarimento normativo, che l'Ufficio trova collocazione nell'ambito della struttura funzionale dell'Archivio e non come struttura autonoma del Dipartimento per i trasporti.

L'articolo 5 (commi 1 e 2) prevede la creazione dello sportello telematico del diportista quale strumento informatico per l'iscrizione e cancellazione delle unità da diporto nella sezione dati del sistema telematico centrale della nautica da diporto. È previsto che lo sportello telematico provveda altresì al rilascio della licenza di navigazione, del certificato di sicurezza, del certificato di idoneità, dell'autorizzazione alla navigazione temporanea, della licenza provvisoria. Lo sportello è attivabile (comma 3) presso le capitanerie di porto, gli uffici circondariali marittimi e gli uffici di motorizzazione civile. Lo sportello è inoltre attivabile da parte delle imprese e delle società che svolgono attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge n. 264 del 1991, denominate dal provvedimento « studi di consulenza ».

L'articolo 6 disciplina le modalità con le quali gli studi di consulenza possono assumere la funzione di sportello telematico del diportista. In particolare si prevede che per assumere tale funzione gli studi di consulenza debbano presentare richiesta di abilitazione all'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto, per il tramite dell'ufficio di motorizzazione civile competente per territorio. Tale ufficio deve comunicare all'Ufficio di conservatoria il nulla osta al collegamento con il centro elaborazione dati.

L'articolo 7 prevede la fornitura agli studi di consulenza da parte delle capitanerie di porto e degli uffici di motorizzazione civile competenti per territorio della

modulistica necessaria allo svolgimento dell'attività di sportello telematico. Le capitanerie di porto e gli uffici di motorizzazione civile hanno compiti di vigilanza sull'attività degli studi di consulenza. La disposizione precisa che laddove sono presenti le capitanerie di porto queste hanno competenza su tutto il territorio provinciale, mentre gli uffici di motorizzazione civile hanno competenza solo nelle province nelle quali non sono presenti capitanerie di porto.

L'articolo 8 disciplina il funzionamento degli sportelli telematici. In particolare, si prevede che lo sportello prenda in carico l'istanza per il rilascio delle licenze di navigazione e dei relativi tagliandi di aggiornamento e il rilascio delle autorizzazioni alla navigazione temporanee e delle licenze temporanee. Tale dichiarazione deve essere rilasciata dalle associazioni dei costruttori e importatori maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, secondo il modello approvato dal Dipartimento dei trasporti. Lo sportello telematico trasmette la richiesta al Centro elaborazione dati del Ministero insieme alla documentazione ricevuta in formato elettronico secondo le modalità stabilite dal Dipartimento trasporti del Ministero. Il Centro elaborazione dati attribuisce in modo automatico un numero progressivo alle richieste, verifica la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti nell'archivio telematico e infine consente allo sportello telematico la stampa del documento richiesto, ivi compreso il numero di iscrizione nell'archivio nel caso in cui anche l'ufficio di conservatoria abbia validato l'istanza (commi da 2 a 4).

L'articolo 9 indica le modalità con le quali l'attività degli sportelli telematici può essere sospesa o cessare in caso di irregolarità. In particolare si prevede, in caso di accertate irregolarità un primo periodo di sospensione di trenta giorni, e quindi, in caso di nuove irregolarità un secondo periodo di novanta giorni. Dopo tre casi di irregolarità che abbiano determinato sospensioni, l'Ufficio di conservatoria centrale dispone la cessazione dell'operatività dello sportello. L'operatività dello sportello

è bloccata anche in caso di sospensione, per gli studi di consulenza, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 264 del 1991.

In base al comma 4, gli studi di consulenza, dopo la cessazione della loro operatività come sportello telematico, possono ottenere di nuovo il nulla osta dopo non meno di due anni.

L'articolo 10 disciplina le modalità di iscrizione all'archivio. Per le unità nuove si prevede l'attribuzione di un codice alfanumerico generato automaticamente dal centro elaborazione dati su base nazionale. Il codice dovrà essere composto da quattro lettere e da quattro numeri, seguiti dalla lettera D nel caso si tratti di imbarcazione da diporto e dalle lettere ND nel caso si tratti di navi da diporto (comma 1). È consentita, fermo restando il rispetto dei requisiti in materia di caratteri alfabetici e numerici sopra indicati, l'utilizzo di specifici codici scelti dai proprietari purché questi non siano già utilizzati e non risultino contrari all'ordine pubblico, alla moralità pubblica o al buon costume (comma 2). Si consente ai proprietari di imbarcazioni già immatricolate di conservare, all'atto dell'iscrizione al sistema telematico centrale, il vecchio numero di iscrizione (cui viene premessa una « X »; comma 3).

L'articolo 11 contiene le modifiche puntuali al codice della nautica da diporto (decreto legislativo n. 171 del 2005) e al relativo regolamento di attuazione (decreto ministeriale n. 146 del 2008), conseguenti alle previsioni dello schema di regolamento in esame.

Osserva che tali modifiche si collegano al carattere del provvedimento in esame come regolamento di delegificazione. In proposito ricorda che il parere del Consiglio di Stato rileva che il comma 219 dell'articolo unico della legge di stabilità 2013 autorizza il regolamento ad apportare modifiche all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*) del codice per la nautica da diporto, mentre l'articolo 11 dello schema di regolamento prevede numerosi altri

interventi sul codice senza modificare tali disposizioni. In tal senso il Consiglio di Stato richiede la soppressione del comma 1 dell'articolo 11.

Giudica opportuno peraltro osservare che la citazione, nel comma 219 dell'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*), del codice, le quali si limitano a recare le definizioni di « nave da diporto » e « imbarcazione da diporto », appare incongrua rispetto alla materia individuata dal medesimo comma 219 per l'ambito della delegificazione (e cioè « registri, licenza di navigazione e correlate disposizioni amministrative »), ambito materiale che appare rispettato dal comma 1 dell'articolo 11.

Ciò premesso, segnala che il comma 1 introduce nel codice della nautica da diporto lo Sportello Telematico del Diportista (STED), al posto del precedente ufficio di iscrizione delle navi e delle imbarcazioni da diporto e l'Archivio Telematico Centrale delle unità da diporto (ATCN), al posto dei precedenti registri. Vengono inoltre apportate le necessarie modifiche puntuali agli articoli del codice (agli articoli 2, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 31) che hanno attinenza con l'iscrizione delle imbarcazioni e delle navi, per adeguarli al sistema dello Sportello telematico della nautica da diporto, per eliminare i riferimenti alle operazioni di richiesta cartacea di iscrizione e variazione fino ad ora previste, per sostituire il nuovo riferimento ai numeri che identificheranno le imbarcazioni in luogo delle attuali sigle e abrogare l'obbligo, nel caso l'imbarcazione o la nave da diporto sia contraddistinta da un nome, che questo sia differente da ogni altro. Il comma 2, analogamente al comma 1, introduce nel regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto, le nuove nozioni di Sportello Telematico del Diportista (STED) e di Archivio Telematico Centrale delle unità da diporto (ATCN). Sono tra l'altro abrogati gli articoli 4 (Uffici decentrati detentori dei registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto), 15 (Trasferimento di iscrizione) e 19 (Sigle di individuazione) e le norme che prevedono iscrizioni e documenti cartacei. Inoltre, all'articolo 13, viene sostituito il

comma 4, relativo alla precedenza nel caso di concorso di più atti resi pubblici, stabilendosi che la precedenza, agli effetti del codice civile, è determinata dalla data di trascrizione nei registri e per le unità inserite nell'ATCN, dal numero progressivo assegnato automaticamente dal CED. In caso di discordanza prevalgono le risultanze dei registri.

L'articolo 12 reca le norme transitorie e finali. In particolare, il comma 1 prevede un termine di tre anni per il completamento delle operazioni di trasferimento dei dati alle nuove sezioni RID e RND dell'Archivio Telematico Centrale. Inoltre il comma 3 prevede che dalla data di entrata in vigore del regolamento cessino le iscrizioni effettuate sui registri cartacei. Il comma 2 dell'articolo 12 contiene una disposizione di salvaguardia nel caso in cui venga richiesto il rilascio di documenti di navigazione relativi ad unità da diporto già immatricolate ma i cui dati non siano ancora stati trasferiti all'archivio telematico. In questo caso gli uffici circondariali marittimi e gli uffici di motorizzazione civile provvedono subito a comunicare i dati all'archivio telematico; viene inoltre in ogni caso rilasciata agli utenti una nuova licenza di navigazione. I commi 4 e 5 recano disposizioni antifrode. In particolare, il comma 4 specifica che per il rilascio delle autorizzazioni alla navigazione e degli altri documenti è richiesta la presentazione della dichiarazione di costruzione o di importazione rilasciata dalle associazioni dei costruttori e degli importatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Inoltre, il comma 5 prevede che i produttori o gli importatori, ovvero i loro mandatarî, comunichino alle medesime associazioni i dati tecnici delle imbarcazioni.

In proposito osserva che il parere del Consiglio di Stato rileva che la norma primaria (comma 220 dell'articolo unico della legge di stabilità 2013) prevede anche il coinvolgimento delle associazioni maggiormente rappresentative dei distributori di unità da diporto nelle attività dello sportello telematico. In tal senso, il parere richiede di inserire il riferimento a tali

associazioni in questa e nelle altre disposizioni del provvedimento che fanno riferimento alle associazioni di settore. Ritengo inoltre che andrebbero chiarite meglio le modalità con le quali si procederà all'individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative. Il comma 5 prevede anche la definizione, con apposito decreto ministeriale, di procedure per la dematerializzazione dei contrassegni relativi all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi e la loro sostituzione con la comunicazione elettronica dei dati all'archivio telematico. Il comma 6 prevede infine una clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 13 prevede l'entrata in vigore del regolamento dopo quattro mesi (centoventi giorni) dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Paolo VITELLI (SCpI) ritiene opportuno evidenziare che le osservazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato in merito alla portata della norma primaria, di cui all'articolo 1, comma 219, della legge di stabilità per il 2013, che autorizza l'adozione del regolamento di delegificazione in oggetto e le conseguenti modifiche al codice della nautica da diporto devono considerarsi eccessivamente restrittive. Se è vero infatti che il citato comma 219 dell'articolo 1 della legge di stabilità prevede esclusivamente modifiche all'articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *c)* del codice, che recano soltanto le definizioni di « nave da diporto » e di « imbarcazione da diporto », è altresì vero che il medesimo comma individua l'ambito della delegificazione nelle materie concernenti i registri, la licenza di navigazione, e le correlate disposizioni amministrative. Di conseguenza, sulla base di un criterio di logicità, occorre procedere a una completa armonizzazione della terminologia utilizzata nel codice della nautica da diporto con quanto previsto dal regolamento di delegificazione in oggetto.

Per queste ragioni ritiene che non debba essere accolta la richiesta contenuta nel parere del Consiglio di Stato di sopprimere il comma 1 dell'articolo 11 dello

schema in esame, che contiene tutte le modifiche del testo del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005 conseguenti all'introduzione del sistema telematico centrale della nautica da diporto, come disciplinato dallo schema di regolamento in esame. Se infatti tale comma fosse soppresso, come richiede il Consiglio di Stato, sussisterebbe il rischio concreto che siano mantenuti e coesistano il registro telematico, disciplinato dallo schema di regolamento in esame, e il registro cartaceo previsto dalle vigenti disposizioni del codice della nautica da diporto, che il comma 1 dell'articolo 11 provvede a modificare, nel senso di fare esclusivamente riferimento al registro telematico.

È questo il motivo che rende necessarie le modifiche e correzioni del testo vigente del codice puntualmente elencate al comma 1 dell'articolo 11 dello schema in esame, che pertanto deve essere mantenuto.

Paolo COPPOLA (PD) ritiene assolutamente necessario evidenziare le numerose e forti perplessità che lo schema all'esame della Commissione suscita per quanto concerne i profili tecnici di implementazione del registro telematico della nautica da diporto. Rileva infatti che le modalità tecniche di attuazione che si intendono adottare sulla base del testo in esame sembrano non tener in alcun conto gli sviluppi tecnologici che si sono registrati nel settore informatico negli ultimi due decenni.

In primo luogo osserva che la previsione, di cui al comma 1 dell'articolo 2, per la quale il sistema telematico centrale della nautica da diporto è istituito presso il Dipartimento trasporti risulta incompatibile con il modello dell'unificazione di *data center* e del cloud con cui i dati sono oggi normalmente gestiti.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 3, che definiscono le caratteristiche dell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto, sottolinea che si tratta di materia che dovrebbe ricadere nelle competenze dell'Agenzia per l'Italia

digitale. Osserva altresì che non si comprende come possa essere utilizzata la formulazione per cui i dati di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono « annotati » nell'Archivio in questione.

Il successivo comma 3 del medesimo articolo disciplina le modalità di accesso ai dati contenuti nell'Archivio rinviando a decreto del Presidente della Repubblica n. 634 del 1994, che prevede la stipula di convenzioni, in evidente contrasto con l'obiettivo di rendere quanto più possibile accessibili i dati che sono nella disponibilità dei soggetti pubblici.

Sempre all'articolo 3, il comma 4 disciplina con un'apposita disposizione la trasmissione all'Archivio da parte delle competenti autorità di polizia delle informazioni relative ai controlli effettuati sulle unità da diporto, precisando che a tali informazioni possono avere accesso tutte le autorità di polizia e ogni altra autorità pubblica. Rileva che la disposizione in questione è stata scritta pensando che l'accesso debba aver luogo mediante un apposito intervento da parte di personale a ciò addetto, mentre ormai l'accesso ha luogo mediante condivisione automatica attraverso la strumentazione informatica secondo i principi della cooperazione applicativa.

Particolarmente sorprendenti giudica altresì le previsioni dell'articolo 7, laddove si fa riferimento alla fornitura e assegnazione della necessaria modulistica, quando i moduli relativi a qualunque procedura amministrativa dovrebbero essere disponibili *on line*.

Perplessità altrettanto forti suscita la disciplina dettata dall'articolo 8 per quanto riguarda gli sportelli telematici del diportista. Osserva infatti che la disciplina in questione si limita a sostituire le postazioni fisiche con postazioni telematiche, con l'effetto di mantenere un'accessibilità limitata a tali postazioni. Al contrario lo sportello telematico consiste in un'applicazione *web* che dovrebbe essere accessibile da qualunque postazione *web*; in assenza di tali caratteristiche l'utente non ne trae alcun beneficio.

Anche con riferimento alle previsioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 8, rileva che non si comprende per quale ragione si indichi il CED come il soggetto che debba attribuire un numero progressivo, quando ciò presumibilmente verrà effettuato in modo automatico dal sistema. Tale considerazione può estendersi alle successive previsioni del medesimo comma, concernenti l'aggiornamento dell'Archivio, che potrebbe essere effettuato in modo automatizzato. Assolutamente anacronistico appare altresì il riferimento, contenuto nel comma in questione, alla stampa del documento di navigazione.

In conclusione sottolinea che lo schema di regolamento in esame si limita a trasferire sul computer una procedura cartacea, senza modificare la struttura di tale procedura e, di conseguenza, senza permettere agli utenti di trarre pieno beneficio dagli enormi sviluppi che si sono verificati nel settore delle tecnologie informatiche.

Arianna SPESSOTTO (M5S) dichiara di concordare con le osservazioni del collega Coppola. Le finalità perseguite con lo schema di regolamento in esame sono condivisibili; si tratta peraltro di verificare se le modalità individuate per attuarle possano ritenersi adeguate.

Per quanto riguarda altri aspetti del provvedimento, sottolinea l'importanza di ribadire nel parere della Commissione quanto già osservato dal Consiglio di Stato in merito al comma 1 dell'articolo 4, vale a dire che l'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto debba essere istituito all'interno della struttura funzionale dell'Archivio telematico centrale delle unità da diporto.

Mario TULLO (PD) sottolinea che lo schema di regolamento in esame interviene su una questione di grande rilevanza. Più volte anche il proprio Gruppo ha sollecitato l'adozione del regolamento, che deve aver luogo in modo tempestivo, al fine di consentire un progresso non più rinviabile nelle modalità di gestione del registro della nautica da diporto. È altresì

evidente che il nuovo registro telematico deve essere istituito e organizzato in modo adeguato e, a tal fine, i rilievi del collega Coppola appaiono assolutamente pertinenti e utili. Ritiene pertanto essenziale che quanto prima su tali rilievi si esprima un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ripristinando la necessaria interlocuzione con la Commissione.

Diego DE LORENZIS (M5S) ritiene che, in considerazione delle questioni sollevate nel corso della discussione, sia importante prevedere una visita della Commissione all'Archivio telematico del Ministero dei trasporti e un'audizione dei competenti direttori generali del Ministero. Si riserva pertanto di ribadire tali richieste in sede di ufficio di presidenza.

Michele Pompeo META, *presidente*, in primo luogo ribadisce le gravissime difficoltà, che purtroppo di recente in più occasioni è stato costretto a evidenziare, di svolgere i lavori della Commissione in assenza del rappresentante del Governo. Ritiene paradossale che tale assenza si registri anche nelle sedute in cui è previsto l'esame di atti del Governo. Si riserva pertanto di intervenire direttamente nei confronti del Ministro per assicurare che sia garantita alla Commissione la necessaria interlocuzione con il Governo.

In secondo luogo osserva che dall'intervento del collega Coppola, che può vantare una particolare competenza e autorevolezza in materia informatica, sono emersi rilievi sul testo dello schema in esame che per il loro numero e la loro portata rendono assai problematica l'ipotesi di correzioni emendative di tale testo. Ciò è tanto più vero se si considera che nella procedura in questione la Commissione è chiamata ad esprimere un parere al Governo, che poi procede ad approvare il testo definitivo del regolamento.

Per queste ragioni ritiene opportuno rivolgere formalmente al Governo l'invito a rivedere profondamente lo schema di regolamento in esame, riformulandolo

sulla base delle osservazioni emerse dal dibattito. A tal fine si potrebbe anche considerare l'ipotesi di un ritiro dello schema per trasmetterlo di nuovo alle Camere. In ogni caso ribadisce che è essenziale che il testo sia sostanzialmente migliorato.

Ritiene quindi opportuno prevedere, non appena possibile, una nuova seduta della Commissione sullo schema in esame, nella quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dovrà assicurare la presenza di un rappresentante del Dicastero, che si esprimerà sulle richieste formulate dalla Commissione.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META, indi del vicepresidente Ivan CATALANO.

La seduta comincia alle 15.

7-00322 Tullo: Disciplina dei veicoli adibiti al soccorso che effettuano trasporti sanitari.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Mario TULLO (PD) illustra la risoluzione a sua firma, della quale auspica una rapida approvazione, demandando all'ufficio di presidenza integrato dai gruppi le decisioni in merito allo svolgimento di eventuali audizioni che possano essere

utili alla comprensione della problematica ivi rappresentata.

Nicola BIANCHI (M5S) ritiene la risoluzione condivisibile nelle sue linee di fondo, ma osserva che da quanto si apprende anche da Wikipedia si tratta di associazioni che svolgono servizi in sostituzione della Croce Rossa con un fatturato annuo assai rilevante. Ritiene pertanto che debba essere opportunamente formulato il dispositivo dell'atto di indirizzo in questione, nelle parti in cui si prevede la destinazione di specifici benefici di carattere economico e finanziario alle associazioni di volontariato ivi richiamate, ritenendo che si debba in ogni caso assicurare che tali benefici ricadano in ultima istanza sugli utenti del servizio di soccorso.

Martina NARDI (SEL), riguardo a quanto espresso dal collega Bianchi, si dichiara veramente sorpresa che per conoscere l'attività delle associazioni di volontariato richiamate nella risoluzione del collega Tullo si debba ricorrere a Wikipedia. Osserva infatti che tali associazioni sono presenti in tutte le realtà territoriali non solo in sostituzione della Croce Rossa italiana per la prestazione di servizi di trasporto sanitario, ma anche in occasione di tutte le gravi tragedie, quali ad esempio terremoti o incendi, che colpiscono il territorio nazionale e che rendono necessaria l'opera dei giovani volontari che tali associazioni provvedono a formare gratuitamente. Nel ritenere in generale che il volontariato costituisca un'enorme ricchezza per il Paese, in termini di coinvolgimento dei giovani, per lo più disoccupati, in attività meritorie e utili, prestate gratuitamente, nonché in termini di socialità e mutuo soccorso, sottolinea con forza che l'attività di tali associazioni costituisce un grande vantaggio per lo Stato, che a suo giudizio deve, laddove possibile e con le risorse economiche disponibili, agevolarla e sostenerla. Ricordando che tali associazioni sono figlie di quella mentalità associativa e solidaristica che dal dopoguerra ha reso

grande la nazione, invita la Commissione a considerare che laddove queste realtà sono più presenti è meno evidente il fenomeno della delinquenza giovanile e della eversione sociale, dal momento che i compiti di volontariato impegnano positivamente centinaia di giovani che da questa attività prendono spunto per svolgere un percorso formativo che, come accade in molti casi, può portare a esiti positivi anche sotto il profilo occupazionale. Esprime, quindi, a nome del proprio Gruppo, piena condivisione dei contenuti della risoluzione in discussione.

Diego DE LORENZIS (M5S), nel richiamare la propria esperienza personale, avendo prestato servizio per due associazioni di volontariato in realtà completamente diverse, quali quella di Torino e di Lecce, sua città natale, e quindi di conoscere bene tali realtà associative e di dividerne del tutto le finalità al punto di aver deciso di farne parte, ritiene tuttavia comprensibili e fondate le perplessità espresse dal collega Bianchi, anche in ragione del fatto che l'attività di tali associazioni è svolta assai diversamente nei vari territori e che a carico di alcune di esse sono state aperte inchieste giudiziarie riferite ad ipotesi di reato. Auspica, quindi, che venga riformulato il dispositivo della risoluzione in modo tale da escludere che benefici di alcun tipo vadano ad associazioni che non risultino meritevoli, valutando altresì l'ipotesi che il beneficio possa avere come destinatari gli utenti finali del servizio, ossia i cittadini.

Ivan CATALANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 14 maggio 2014.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle azioni di contrasto dell'eva-

sione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli, per favorire la circolazione dei carrelli elevatori e per contrastare le esportazioni irregolari di veicoli da demolire e le fittizie immatricolazioni di veicoli all'estero.

C. 1512 Meta e abb.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.20 alle 16.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE:

Incontro con una delegazione del Parlamento della Repubblica di Croazia 128

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla Riunione dei Presidenti delle Commissioni competenti per la produzione, il commercio e gli affari marittimi dei Parlamenti dell'Unione europea, svoltasi ad Atene il 17 marzo 2014 . 128

ALLEGATO (Comunicazioni sulla Riunione dei Presidenti delle Commissioni competenti per la produzione, il commercio e gli affari marittimi dei Parlamenti dell'Unione europea, svoltasi ad Atene il 17 marzo 2014) 135

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Atto n. 90 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 129

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato e C. 811 Baretta (*Seguito dell'esame e rinvio*) 134

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani 134

ERRATA CORRIGE 134

INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE

Mercoledì 14 maggio 2014.

Incontro con una delegazione del Parlamento della Repubblica di Croazia.

L'incontro informale si è svolto dalle 9.05 alle 10.10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla Riunione dei Presidenti delle Commissioni competenti per la produzione, il commercio e gli affari marittimi dei Parlamenti dell'Unione europea, svoltasi ad Atene il 17 marzo 2014.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che lo scorso 17 marzo, una delegazione delle Commissioni Attività produttive, Finanze e Trasporti ha effettuato una missione ad Atene per partecipare alla riunione delle Commissioni competenti in materia di produzione, commercio e affari marittimi dei Parlamenti dell'Unione europea.

In esito allo svolgimento della missione, il vicepresidente Abrignani, componente

della delegazione, ha quindi presentato una relazione sui temi oggetto della predetta riunione (*vedi allegato*).

Marco DI MAIO (PD), componente della delegazione in rappresentanza della Commissione Finanze, molto sinteticamente ricorda come la riunione abbia affrontato i temi dell'Economia Blu che, con la Presidenza greca ha assunto un ruolo centrale, della politica europea dei trasporti, dell'accesso ai finanziamenti per le piccole e medie imprese. Esprime rammarico per la mancata adozione di un documento conclusivo al termine della riunione interparlamentare che rappresentasse una posizione comune dei Paesi partecipanti sui temi affrontati. Auspica pertanto che gli incontri interparlamentari che si terranno nell'ambito del semestre italiano possano concludersi con l'approvazione di documenti condivisi che rendano più efficaci le posizioni manifestati dai singoli Paesi membri.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Atto n. 90.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 30 aprile 2014.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, sottolinea che la scorsa settimana si è concluso il ciclo di audizioni svolte congiuntamente alla 10^a Commissione del Senato che hanno fornito un contributo qualificato per l'approfondimento della complessa materia oggetto del provvedimento in esame. Ricorda che ad oggi non sono ancora pervenuti il parere della Conferenza Unificata e i rilievi della V Commissione Bilancio e che, pertanto, non è ancora possibile procedere alla deliberazione del parere da parte della Commissione.

Andrea VALLASCAS (M5S) interviene, a nome del proprio gruppo, allo scopo di illustrare una serie di considerazioni critiche e di proposte di modifica sullo schema di decreto in esame.

Sottolinea innanzitutto come alcune disposizioni siano già presenti nel nostro ordinamento, quali quelle relative ai contatori e agli obblighi di fatturazione, con specifiche di maggior tutela dei consumatori e, in generale, più avanzate rispetto alle indicazioni europee. Per tali argomenti, il Governo, sembra abbia semplicemente recepito il testo della direttiva 2012/27/UE, contribuendo a incrementare la confusione normativa e a rendere più complessa l'attività del regolatore nazionale. Inoltre, ha anche dato la possibilità di ottenere termini di scadenza più lunghi.

Sottolinea che fino ad oggi lo schema di decreto legislativo è stato presentato e discusso in questa Commissione in assenza del parere della Conferenza Unificata, che avrebbe potuto prevedere per le regioni un maggiore impegno sulle politiche per l'efficienza energetica.

Ritiene che nel provvedimento in esame sia ulteriormente favorita la politica a favore degli inceneritori, in particolare per gli impianti per cui non sia possibile attribuire l'esatta percentuale di frazione organica. In sostanza, sarà possibile considerare efficienti anche gli impianti di incenerimento tradizionali, equiparando di fatto il 50 per cento del calore di scarto da

incenerimento dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU) alla combustione di biomasse e al calore cogenerato.

Lamenta inoltre la discussione è stata affrontata in maniera assolutamente astratta, non potendo la Commissione visionare la bozza di Piano d'Azione Nazionale per l'Efficienza Energetica (PAEE) preparata da Enea, secondo quanto indicato dall'articolo 17 dello schema in esame.

Passando ad illustrare alcune proposte di modifica e di miglioramento del testo, con riferimento all'articolo 2, lettera *b*), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, che definisce il consumo di energia primaria come « il consumo interno lordo di energia, ad esclusione degli usi non energetici », propone di allineare la definizione di energia primaria a quella riportata sui documenti legislativi vigenti. Alla lettera *c*) del medesimo articolo 2, laddove si parla di consumo reale o di consumo calcolato andrebbe specificato il tipo di consumo, così come la differenza intesa tra energia finale ed energia primaria e come si calcola l'energia finale, anche in relazione alle fonti energetiche rinnovabili.

Alla lettera *h*), propone di sostituire la definizione di condominio prevedendo almeno quattro unità immobiliari in luogo di due, in analogia a quanto già sperimentato dalla regione Piemonte. Alla lettera *o*) suggerisce di sostituire la figura dell'auditor energetico, non presente in altre norme, con quella di « referente della diagnosi energetica ». Rileva che alla lettera *cc*) i compiti assegnati all'ente privato CTI (Comitato termotecnico italiano), dovrebbero piuttosto essere assegnati ad un soggetto pubblico quale ad esempio l'Enea. Analogo ragionamento vale per le competenze assegnate dalla lettera *ff*) a FIRE (Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia). Alla lettera *ii*) sarebbe opportuno valutare una modifica dell'utilizzo del termine energia termica. Alla lettera *ll*), osserva che avere inserito la possibilità di ottenere la qualifica di « efficiente » agli impianti di teleriscaldamento efficienti che utilizzino il 50 per cento di una combi-

nazione tra calore di scarto, fonti rinnovabili e calore cogenerato (dove per quest'ultima fonte è prevista invece una percentuale del 75 per cento) espone al rischio di veder nascere impianti ibridi, realizzati al solo scopo speculativo di diminuire l'ultima percentuale.

Con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto, rileva che sarebbe opportuno inserire tra gli obiettivi nazionali di risparmio energetico quello dell'efficienza energetica in termini percentuali.

Con riferimento all'articolo 4 evidenzia che la Commissione non ha potuto discutere circa i contenuti del PAEE nazionale che in base all'articolo 17, sarebbe dovuto essere approvato e trasmesso dai Ministeri competenti entro il 30 aprile 2014 e comunque preparato dall'Enea prima di tale data. Di conseguenza, non è stato possibile valutare in alcun modo le azioni recate all'articolo 2, per le quali, oltretutto, non è previsto un controllo successivo da parte del Parlamento.

Sottolinea che gli obiettivi indicati dall'articolo 5 dovrebbero rappresentare un traguardo minimo per Stato membro. Dall'articolo 5, al contrario, sembrerebbe non risultare il ruolo « esemplare » che la direttiva assegna agli edifici pubblici nel processo di transizione verso un miglioramento delle *performance* energetiche e ambientali dell'edilizia. Osserva che appare confuso il comma 2, soprattutto per la mancanza di compiti chiari e delineati ad Enea e al GSE e che non sono state previste sanzioni alle PA centrali che risultassero inadempienti sia per la nomina del responsabile del procedimento (comma 4) che per la trasmissione e realizzazione del programma di interventi di miglioramento. Sempre con riferimento all'articolo 5, evidenzia come siano stati posti a carico della collettività i costi relativi all'ammmodernamento del parco edifici pubblici della pubblica amministrazione. Paventa quindi che spariranno gli incentivi al settore privato per la riqualificazione energetica e si provvederà a finanziare gli interventi sul pubblico con prelievi in bolletta e non sulla fiscalità generale.

Con riferimento all'articolo 6, propone di eliminare la lettera *b*) del comma 4, in quanto non si comprende come mai la pubblica amministrazione centrale dovrebbe acquistare un immobile per poi rivenderlo senza avvalersene per propri fini.

In ordine all'articolo 7, propone la soppressione del comma 8, in quanto a forte rischio di doppio conteggio dei risparmi energetici (vedi comma 12 articolo 7 della direttiva) e perché non legati ad alcun obiettivo preciso di miglioramento. Sottolinea altresì che la norma potrebbe diminuire eccessivamente il contributo in capo ai distributori di energia, come rilevato anche dall'AEEGSI nel corso della sua audizione presso le Commissioni riunite. Rileva inoltre che, la Direttiva, all'articolo 7, al comma 7, prevede espressamente la finalità sociale degli obblighi, prioritariamente a favore delle famiglie soggette alla precarietà energetica e degli alloggi sociali. Ritiene pertanto doveroso riprendere il dettato della Direttiva nello schema di decreto. In relazione al comma 5, ribadisce la necessità di instaurare un sistema di misura, controllo e scostamento dagli obiettivi (anche regolamentari e normativi) introdotti con la Direttiva che abbia cadenza annuale, così da evitare ritardi nella correzione di eventuali scostamenti negativi. A questo proposito, invita a definire meglio le caratteristiche della relazione di cui al comma 2 dell'articolo 17 del decreto. Al comma 11, riterrebbe opportuno incrementare il valore assegnato all'Enea per i controlli di cui ai commi 5 e 6, portandolo ad almeno il doppio, così da rendere più efficace il meccanismo ivi previsto. Infine, in relazione all'articolo 7, evidenzia come non sia stata valutata in alcun modo la possibilità di ricorrere a meccanismi alternativi a quelli considerati, quali ad esempio la « carbon tax » prevista dal testo della Direttiva all'articolo 7, comma 9, lettera *a*).

Con riferimento all'articolo 8, osserva che al comma 1 e al comma 2, si prevede una transizione verso i soggetti certificati UNI 11352, UNI 11339 e ulteriori norme di cui all'articolo 1, comma 3. Al comma 1,

chiede di sopprimere le parole « o EN ISO 14001 » o, in alternativa, di inserire « a condizione che il sistema di gestione in questione includa un *audit* energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all'Allegato 2 al presente decreto ». Ritiene opportuno altresì prevedere nel testo un'attività di sensibilizzazione delle famiglie ai benefici delle diagnosi energetiche attraverso servizi di consulenza adeguati, così come previsto dall'articolo 8, comma 3.

Sottolinea che lo schema di decreto, all'articolo 9, recepisce quanto disposto dalla Direttiva senza modificarne il contenuto. Questa formulazione, tuttavia, introduce modifiche che vanno a peggiorare la normativa recata dal decreto-legge « Destinazione Italia ». Chiede quindi di mantenere le norme previste nel citato decreto-legge, confermando le scadenze ivi previste per i contatori.

Con riferimento all'articolo 10, non risulta chiaro il motivo per cui la predisposizione del rapporto di cui al comma 1 sia stato attribuita al GSE invece che all'Enea. Propone, subordinatamente alla verifica dei costi di tali attività, di affidare ad Enea la redazione dello studio e di inserirla tra le attività di controllo annuale di cui al comma 2 dell'articolo 17. Inoltre, al comma 16, propone di ridurre a 12 mesi il termini di 24 mesi previsto per l'emanazione dei provvedimenti da parte dell'AEEGSI, perché esso incide negativamente sulla possibilità di raggiungere efficacemente gli obiettivi di risparmio fissati.

Propone di trattare la materia dell'articolo 11 in un diverso provvedimento legislativo. In subordine, propone la riscrittura dell'articolo 11, stralciando le disposizioni che non trovano alcun aggancio con l'articolo 15 della direttiva. In particolare, chiede di sopprimere le lettere *e*) ed *f*) in quanto non recepiscono alcun punto della Direttiva. Propone inoltre di eliminare il comma 2 in quanto la modifica del sistema tariffario da progressivo a lineare imporrebbe un confronto con le parti sociali che in realtà non c'è stato.

Con riferimento all'articolo 12, chiede di espungere i riferimenti a CTI e FIRE, in quanto soggetti privati. Propone altresì di sopprimere i commi 4 e 5.

Ritiene che all'articolo 13 siano previste risorse estremamente limitate rispetto agli obiettivi da perseguire. Lamenta altresì che non è prevista alcuna formazione per quei soggetti professionali che dovranno ottenere le necessarie qualifiche a operare secondo l'articolo 1. Rileva che prevedere la copertura per i soli servizi, senza considerare il personale impiegato, vorrà dire distoglierlo da attività di ricerca e istituzionale. Osserva che al comma 1, i singoli professionisti (o le loro associazioni) non sono menzionati.

Condivide il contenuto dell'articolo 14, pur manifestando perplessità per l'adozione dello strumento del decreto interministeriale per l'approvazione delle linee guida di cui al comma 4.

Osserva che l'articolo 15 istituisce il Fondo nazionale per l'efficienza energetica senza specificare le modalità con cui lo stesso si inserirà, integrandosi, con gli strumenti già in essere di promozione dell'efficienza energetica: i certificati bianchi, la detrazione fiscale (che dovrebbe essere richiamata e stabilizzata fino al 2020) e il conto termico.

Rileva che all'articolo 16 non sono previste sanzioni per le pubbliche amministrazioni che non riqualifichino ogni anno almeno il 3 per cento delle superfici degli edifici esistenti di proprietà, secondo quanto previsto dall'articolo 5. Sollecita a prevedere sanzioni specifiche per quegli operatori che violano il dettato dell'articolo 14, comma 7, in merito ai comportamenti scorretti o di ostacolo verso il mercato di servizi energetici.

In merito all'articolo 17, lamenta che la Commissione non ha potuto prendere visione della bozza di Piano predisposta secondo l'articolo 17, comma 1. Propone di specificare con maggiore dettaglio i contenuti della relazione annuale, di cui al comma 2 dell'articolo 17, relativamente al quale propone di aggiungere dopo la parola « europea » le seguenti « dopo averne illustrati i contenuti al Parlamento ». Os-

serva infine che la complessità e numerosità delle scadenze e attività previste dal provvedimento in esame ha necessariamente bisogno di una cabina di controllo unica e definita a priori. A tale scopo, suggerisce di destinare parte delle risorse di cui all'articolo 13 per il monitoraggio delle attività della Direttiva.

Raffaello VIGNALI (NCD) osserva che lo schema di decreto in esame privilegia gli interventi di efficienza energetica negli edifici pubblici e privati. Ritiene che il settore delle direttive europee abbia scontato in questi anni di implementazione delle direttive europee in *gap* negativo, non contribuendo in modo adeguato al raggiungimento degli obiettivi. Al contempo, come segnalato nella Strategia energetica nazionale, la mancanza di competenza e attenzione nei settori industriali, soprattutto nel settore delle aziende medio-piccole, è stata segnalata da più parti come una criticità per il raggiungimento degli obiettivi in questo settore. Sottolinea che il contributo già registrato e potenzialmente sviluppabile da parte dell'industria di medio o grande dimensione continuerà ad essere decisivo nell'incrementare il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni di CO₂. Ricorda che l'Italia si è posta obiettivi di risparmio energetico molto ambiziosi soprattutto negli anni 2015-2016. Nel triennio 2011-2013 lo sforzo incrementale annuale era di circa 1 milione di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep) per anno, nel 2014 lo sforzo dovrà essere di 2 milioni 240 mila Mtep/anno per raggiungere quasi 3 Mtep/anno nel 2016. Aggiunge che l'allegato 5, comma 1, lett. b), della direttiva 2012/27/UE stabilisce la necessità, nella valutazione di interventi di efficienza energetica, di tenere conto anche di fattori come l'incremento dell'occupazione. Ritiene quindi opportuno riconoscere una premialità nell'emissione dei certificati bianchi agli impianti industriali innovativi già riconosciuti nella categoria dei grandi progetti (superiori a 35 mila Mtep/anno), come stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Al fine di contenere l'impatto sugli oneri di sistema, la misura proposta è particolarmente rigorosa nell'individuare criteri selettivi per il riconoscimento della premialità. In particolare, si fa riferimento a grandi progetti impiantistici che producono significativi benefici dal punto di vista dell'efficienza energetica, dell'ambiente, della riduzione delle emissioni climalteranti e della salvaguardia dell'occupazione. Osserva che questa forma di incentivazione, oltre ad essere compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, rappresenta un intervento necessario per tutelare i diritti costituzionalmente garantiti come la salute, l'ambiente, l'occupazione in vaste aree particolarmente colpite dalla crisi economica. Chiede quindi al relatore di prevedere nella proposta di parere una condizione volta ad aggiungere all'articolo 14, dopo il comma 7, il seguente: «Al fine di conseguire gli obiettivi nazionali di efficienza energetica, per i soli anni 2015 e 2016, i progetti di efficienza energetica di valore superiore ai 35 mila Mtep/anno, che scadono entro il 31 dicembre 2014, sono prorogati nei loro effetti, previa autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, purché rispondano ai seguenti criteri: siano collegati a nuovi investimenti in impianti energeticamente efficienti installati nel medesimo sito industriale e avviati entro il 2015; contribuiscano a produrre nuova efficienza energetica in impianti collegati alla medesima filiera produttiva anche in siti diversi; rispondano a rigorosi criteri di sostenibilità ambientale e di riduzione di CO₂; consentano interventi di risanamento ambientale e di protezione della salute nei siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; permettano di salvaguardare l'occupazione».

Guido GALPERTI (PD) intende svolgere tre osservazioni sul testo in esame. In primo luogo, con riferimento all'articolo 4, ritiene che le incentivazioni per la riqualificazione energetica degli edifici debbano essere prorogate almeno fino al dicembre

2016. Con riferimento all'articolo 9, in materia di misurazione e fatturazione dei consumi energetici, rileva che i contatori individuali, di cui devono dotarsi i condomini entro il 31 dicembre 2016, hanno un costo di circa 1.600 euro ciascuno e che la singola multa per la mancata installazione va dai 500 ai 2 mila euro. Ritiene pertanto opportuno approfondire gli oneri richiesti alle famiglie italiane, in un momento di seria difficoltà economica, per ottemperare alle normative europee. Lamenta inoltre che nel provvedimento in esame si registra un'impostazione per così dire punitiva nei confronti del teleriscaldamento che, a suo avviso rappresenta uno delle frontiere più avanzate nel panorama del risparmio energetico. Infine, in relazione all'articolo 9, comma 5, lettera d), dichiara di non comprendere le ragioni per cui il recepimento di una direttiva europea debba entrare nel merito di ripartizione delle spese condominiali che sono regolate in Italia da disposizione del codice civile, peraltro recentemente modificate.

Marco DA VILLA (M5S) sottolinea che il dibattito in corso contiene spunti e sollecitazioni rilevanti e che sarebbe pertanto opportuna la presenza del Governo.

Luigi LACQUANITI (SEL) rileva che nel prosieguo della discussione presenterà al relatore sue osservazioni nel merito del testo in esame.

Gianluca BENAMATI (PD) ringrazia i colleghi intervenuti e assicura che terrà delle loro osservazioni nella formulazione del parere, molte delle quali sono peraltro emerse anche nel corso delle audizioni effettuate in congiunta con la 10^a Commissione del Senato. Aggiunge che il Governo ha seguito attentamente il dibattito svoltosi in Commissione intervenendo anche con contributi e risposte a domande specificamente formulate in altra sede sul testo in esame.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.

C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato e C. 811 Baretta.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 maggio 2014.

Leonardo IMPEGNO (PD), *relatore*, nello scusarsi di non aver potuto svolgere personalmente la realizzazione nella precedente seduta per rilevanti impegni istituzionali, ritiene che si possano ad approfondire i contenuti delle proposte di legge in esame prevedendo eventualmente anche un breve ciclo di audizioni informali con i soggetti operanti nel settore del commercio equo e solidale. Preannuncia la disponibilità ad elaborare, un testo unificato delle proposte in esame, soprattutto in considerazione del fatto che le proposte C. 241 Rubinato e C. 811 Baretta sono di identico contenuto.

Gianluca BENAMATI (PD) concorda con la proposta del relatore di elaborare un testo unificato dei provvedimenti titolo che salvaguardi le reali esigenze del settore.

Leonardo IMPEGNO (PD) ricorda che nella precedente legislatura si è lavorato molto sulla materia del commercio equo e solidale. È necessario approfondire ulteriormente la materia anche perché, da sue informazioni, il settore sarebbe stato notevolmente penalizzato dalla crisi.

Ettore Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 14 maggio 2014.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.

C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.40 alle 15.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, n. 232, del 12 maggio 2014, a pagina 34, prima colonna, quinta riga, dopo la parola « italiana », aggiungere le seguenti « (C. 1454 Senaldi) ».

ALLEGATO

Comunicazioni sulla Riunione dei Presidenti delle Commissioni competenti per la produzione, il commercio e gli affari marittimi dei Parlamenti dell'Unione europea, svoltasi ad Atene il 17 marzo 2014.

Il 17 marzo 2014 si è svolta ad Atene la Riunione dei Presidenti delle Commissioni competenti per la produzione, il commercio e gli affari marittimi dei Parlamenti dell'Unione europea. L'Italia ha partecipato con una delegazione delle Commissioni VI (Finanze), IX (Trasporti) e X (Attività produttive) della Camera dei deputati, e delle Commissioni 8^a (Lavori pubblici) e 9^a (Agricoltura) del Senato della Repubblica. La delegazione era composta dai deputati Marco Di Maio (VI Commissione), Vincenzo Bruno Bossio (IX Commissione) e Ignazio Abrignani (Vicepresidente X Commissione), e dai senatori Lodovico Sonogo (8^a Commissione) e Leana Pignedoli (Vicepresidente 9^a Commissione).

La riunione si è articolata nelle seguenti tre sessioni:

I. Crescita blu: costruire l'economia blu;

II. Collegare l'Europa – La politica europea dei trasporti: un veicolo per la crescita e l'occupazione; III. Piccole e medie imprese (PMI): facilitare l'accesso ai finanziamenti.

La I sessione, si è aperta con il saluto del Presidente del Parlamento Ellenico, Ioannis Tragakis, il quale ha sottolineato che l'obiettivo comune dei Paesi europei deve essere il ritorno alla crescita, in uno spirito di solidarietà, con l'attivazione di politiche per il lavoro al fine di superare gli attuali livelli senza precedenti della disoccupazione.

Il presidente della Commissione per la

produzione e il commercio del Parlamento Ellenico, Georgios Vlachos, ha evidenziato che la tematica della « Crescita blu » ha rappresentato una priorità della Presidenza greca dell'Unione europea, in linea con la Comunicazione della Commissione europea « Crescita blu: Opportunità per una crescita sostenibile dei settori marino e marittimo » (COM (2012) 494) il cui obiettivo prioritario è la valorizzazione del potenziale inutilizzato degli oceani, dei mari e delle coste in termini di sviluppo e occupazione. L'iniziativa della Commissione nasce dalla constatazione che, a livello europeo, tutte le attività economiche che dipendono dal mare, escluse quelle militari, impiegano circa 5,4 milioni di addetti con un valore aggiunto stimato in 500 miliardi di euro l'anno. Si evidenzia come l'economia blu includa una serie di settori interdipendenti, quali in ordine di incidenza sull'economia dell'UE: il turismo costiero, l'estrazione *offshore* di petrolio e gas, la produzione eolica *offshore*, la biotecnologia blu, le attività estrattive aggregate, le energie oceaniche rinnovabili.

La Commissaria europea per gli affari marittimi e la pesca, Maria Damanaki, ha espresso soddisfazione per le consistenti risorse (circa 700 miliardi di euro negli ultimi tre anni) messe a disposizione dall'Unione europea per aiutare i Paesi in difficoltà e ha sollecitato scelte coraggiose per evitare la trappola di una ripresa senza occupazione. Ha aggiunto che obiettivo per il 2020 è di aumentare da 5,4 milioni a 7 milioni i posti di lavoro nelle attività connesse all'economia blu. La Commissaria ha analizzato nel seguente ordine di priorità cinque catene di valore, con riferimento alla strategia della « Crescita blu » europea, che potrebbero rap-

presentare altrettante fonti di sviluppo sostenibile e occupazione:

1. energia del mare, con il potenziamento dell'eolico *offshore* in grado di assorbire il 14 per cento della domanda di elettricità dell'UE entro il 2030, insieme a possibili interazioni con il settore *offshore* delle energie convenzionali, individuando una soluzione comune alle sfide in materia di sicurezza e di infrastrutture (direttiva 2013/30/UE);

2. turismo marittimo, relativamente al quale la Commissaria Damanaki ha richiamato i contenuti della recente Comunicazione sulla strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo (COM (2014) 86 final);

3. acquacoltura, settore con forti potenzialità di occupazione in quanto l'Europa è il maggiore consumatore di pesce nel mondo. Attualmente ne viene importato per il 60 per cento da Paesi terzi; lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile consentirebbe altresì di ridurre la pesca eccessiva degli *stock* ittici europei;

4. attività di estrazione dai fondali marini, con l'invito a prestare particolare attenzione alle conseguenze ambientali delle attività estrattive e il sostegno a progetti di ricerca pertinenti e ispirati al principio della precauzione;

5. biotecnologia blu, settore ad alto potenziale di occupazione qualificata.

Il Ministro greco del turismo, Olga Kefalogianni, nel successivo intervento ha ribadito l'importanza economica dell'economia blue, in particolare, del turismo costiero. L'obiettivo da perseguire è la valorizzazione di questa tipologia da politica di settore a motore di crescita dell'economia dei singoli Paesi. Il Ministro ha poi sottolineato che il turismo costiero impiega attualmente circa 3,2 milioni di persone nell'UE e produce un valore lordo di circa 183 miliardi di euro l'anno. Ha osservato infine che è previsto un incremento del 2 o 3 per cento del turismo

crocieristico entro il 2020, cosa che implicherà la creazione di circa 100 mila nuovi posti di lavoro rispetto al 2010.

La prima sessione dei lavori si è conclusa con l'intervento di Isabella Ryckbost, Segretario generale dell'Organizzazione europea dei porti marittimi, che ha definito il trasporto marittimo come principale pilastro per la Crescita blu. Ha altresì sottolineato l'importanza di una gestione trasparente dei servizi portuali con modalità autonomamente determinate dalle diverse autorità. Ha ricordato che i porti europei registrano un traffico annuale di circa 400 milioni di persone con un notevole sviluppo infrastrutturale, nonostante la crisi economica. Ha infine osservato che il progetto TEN-T (*Trans-European Networks-Transport*) riguardante la rete transeuropea dei trasporti, consentirà una più rapida circolazione di merci e persone tra gli Stati membri favorendo investimenti per l'intermodalità e la riduzione del traffico su gomma. Ciò al fine di integrare esigenze ambientali con lo sviluppo di una mobilità sostenibile.

Il dibattito seguito alla prima sessione di lavori ha visto la partecipazione del Vicepresidente Abrignani che, anche nella sua veste di presidente dell'Osservatorio parlamentare italiano sul turismo, ha rilevato la specificità del turismo costiero nazionale fortemente penalizzato dalle regole europee in materia di servizi. Ha ricordato come in Italia circa 30 mila aziende, generalmente di medie e piccole dimensioni, siano impegnate nei servizi al turismo costiero con una occupazione diretta e indiretta stimata in 500 mila addetti. Chiede pertanto che le istituzioni europee riconoscano la specificità delle coste italiane consentendo un'applicazione più flessibile delle normative in materia di servizi.

La senatrice Pignedoli ha rilevato l'importante ruolo che la Grecia è chiamata a ricoprire in seno all'Unione europea per porre le premesse di una ripartenza, economica, politica e sociale, del Continente. Ha poi sottolineato che, nell'ambito della « Crescita Blu », si pone l'esigenza di verificare e incrementare l'impiego di nuove

materie prime a minore impatto ambientale, per produrre risultati apprezzabili anche dal punto di vista economico. Ritiene si ponga come imprescindibile l'approccio a una ricerca scientifica sempre più intersettoriale e foriera di risultati che siano immediatamente trasferibili al mondo dell'impresa, in particolare alle piccole e medie aziende.

La senatrice ha fatto presente che nelle strategie di crescita ecosostenibile occorre privilegiare la stretta interconnessione di fattori tra loro eterogenei quali la tutela dell'ambiente, la biodiversità e la valorizzazione del patrimonio culturale. Va sostenuta inoltre una corretta educazione al rilievo economico di componenti immateriali.

La senatrice Pignedoli ha concluso con il richiamo alla semplificazione delle procedure per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale e per un approccio integrato come chiave di volta per la crescita sostenibile in Europa.

La Commissaria Damanaki, rispondendo alla questione posta dall'onorevole Abrignani, ha osservato che la direttiva servizi, ormai risalente al 2006, ha creato una serie di problemi in diversi Paesi europei e che è in corso una riflessione per un'applicazione più flessibile delle normative che tenga conto di alcune specificità dei singoli Paesi. Ritiene, in particolare, che la recente Comunicazione della Commissione sulla Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo (COM (2014)86 final) possa rappresentare la base per una diversa considerazione della specificità delle coste italiane.

La Commissaria Damanaki, in risposta all'intervento della senatrice Pignedoli, si è dichiarata pienamente d'accordo nel considerare l'importanza del capitale costituito dall'economia ecosostenibile, che veda un equo temperamento di tutti i fattori quali la valorizzazione del patrimonio culturale, dell'ecosistema marino e della tutela dell'ambiente. Ha fatto presente che anche gli strumenti di finanziamento europei possono essere utilizzati per sostenere queste finalità.

La seconda sessione dei lavori ha avuto come tema « Connettere l'Europa – La politica europea dei trasporti: un veicolo per crescita e lavoro ».

Il Ministro greco delle infrastrutture, trasporti e reti, Michalis Chrysochoidis, ha definito la rete transeuropea di trasporto come un'articolazione fondamentale per una politica europea, nel cui ambito la Grecia rappresenta uno snodo prioritario per i collegamenti interni all'Europa e per quelli verso l'Asia. La Grecia può ricevere molteplici benefici dal finanziamento del programma « Connecting Europe » focalizzato sulla realizzazione delle reti transeuropee di trasporto. Il Ministro Chrysochoidis ha concluso il suo intervento – dopo aver precisato che il Governo greco intende attuare misure quali la privatizzazione dei porti del Pireo e di Salonicco e quella delle società ferroviarie – ribadendo come la realizzazione di una rete interoperabile unificata del trasporto combinato rappresenti uno strumento di crescita di valore aggiunto assolutamente unico per l'Europa.

Il deputato Fotis Karamitsos, Vicedirettore generale della Commissione europea sulla mobilità e il trasporto, ha sottolineato che la rete europea dei collegamenti rappresenta uno strumento indispensabile per il mercato unico. Ha sollecitato l'approvazione della direttiva sui porti europei, in modo da rispondere al meglio alla competizione internazionale. Ha quindi sottolineato che le autorità portuali devono assumersi maggiori responsabilità e migliorare la loro competitività. In conclusione, ha ricordato che il Meccanismo per collegare l'Europa (*Connecting Europe Facility*, CEF), previsto dal regolamento UE n. 1316/2013, delinea un piano di investimenti per migliorare le reti di trasporto europee la cui dotazione finanziaria per il periodo 2014-2020 ammonta complessivamente a 26 miliardi di euro.

L'ultimo intervento della seconda sessione è stato svolto da Remigijus Zemaitytis, Presidente della Commissione economica del Parlamento lituano, il quale ha evidenziato che il suo Paese, dopo l'in-

gresso nell'Unione europea nel 2004, ha realizzato 79 progetti infrastrutturali per un totale di 600 milioni di euro di investimenti. Le infrastrutture hanno prodotto un valore aggiunto pari a 88 milioni di euro nell'arco di soli cinque anni, favorendo al contempo notevoli opportunità di lavoro. Ha infine concluso che i Parlamenti nazionali dovrebbero contribuire maggiormente all'elaborazione della politica europea dei trasporti.

Nel dibattito seguente la seconda sessione di lavoro sono intervenuti il senatore Lodovico Sonogo e la deputata Vincenza Bruno Bossio.

Il senatore Sonogo ha richiamato l'importanza di una migliore legislazione in ambito europeo. A suo avviso, non bisogna commettere l'errore di concentrarsi esclusivamente sull'ammontare delle risorse finanziarie stanziato, poiché la definizione di norme efficaci costituisce un fattore di moltiplicazione delle ricadute economiche effettive degli investimenti.

Ciò premesso, ha rilevato che il sistema portuale è un punto di snodo fondamentale per l'apertura dei mercati e per la verifica delle regole che li disciplinano. Ha fatto altresì notare come l'adozione di un pacchetto di regolazione dell'assetto ferroviario all'interno dell'Unione europea stia incontrando grosse difficoltà nell'*iter* di approvazione. Si associa quindi alle considerazioni svolte dal presidente della Commissione per gli affari economici e l'energia del Bundestag, Peter Ramsauer, che nel suo precedente intervento, ha sottolineato la necessità di superare gli ostacoli giuridici pretestuosamente posti con motivazioni di rispetto ambientale alla realizzazione di grandi opere infrastrutturali, quali la costruzione delle grandi aree portuali.

La deputata Bruno Bossio ha sottolineato come obiettivo ambizioso del regolamento UE n. 1315 del 2013 sia la realizzazione, entro il 2030, del *core network* della rete transeuropea. Ha quindi ricordato che sul contenuto di queste proposte la Commissione Trasporti della Camera dei deputati si è pronunciata con un proprio documento, rilevando, tra l'altro,

l'opportunità di valorizzare il ruolo dell'Italia come piattaforma ideale per le connessioni mediterranee e trasversali in Europa, con una particolare attenzione, nell'ambito del Corridoio Mediterraneo, ai porti e ai collegamenti con le isole. Ha evidenziato il ruolo che assumerà la rete TMN-T (*Trans Mediterranean Network-Transport*), nell'interconnessione che questa deve avere con la rete TEN-T, superando il modello di progetti prioritari europei che non abbiano una relazione diretta con i collegamenti nel Mediterraneo, con specifica valorizzazione della piattaforma logistica di Gioia Tauro. Ha poi richiamato alcuni dati relativi all'Italia, che è interessata da quattro corridoi con diverse opere da realizzare: il corridoio Baltico-Adriatico (Helsinki-Ravenna); il corridoio Mediterraneo da Algeciras (Spagna) fino alla frontiera ungherese; il corridoio Helsinki/LaValletta; il corridoio Reno-Alpi. In base agli ultimi dati disponibili, risultano avviati i lavori solo per la galleria di base del Brennero (corridoio Helsinki-La Valletta) e per il terzo valico dei Giovi (corridoio Reno-Alpi), pur non essendo ancora interamente disponibili le risorse necessarie. Non sono invece previsti investimenti, ma solo adeguamenti, nel corridoio Helsinki/La Valletta, sull'asse Salerno-Reggio Calabria. Ritiene importante un maggiore coinvolgimento delle risorse del bilancio dell'Unione europea e una modifica delle regole del patto di stabilità che consenta l'esclusione degli investimenti necessari per la realizzazione delle reti TEN-T dal computo delle spese ai fini del rispetto del patto. Sarebbe altresì opportuno un ripensamento dell'approccio « per corridoi », valorizzando gli interventi sui nodi. L'approccio per corridoi appare legato a un modello eccessivamente « continentale », che non valorizza in modo sufficiente, in prospettiva mediterranea, il ruolo dell'Italia e della Grecia come piattaforma ideale per i flussi modali, con una particolare attenzione alle realtà portuali e ai collegamenti con le isole.

Il Ministro greco delle infrastrutture, trasporti e reti, rispondendo all'intervento del senatore Sonogo, ha osservato che un

quadro normativo efficace costituisce un fattore fondamentale di valorizzazione delle risorse disponibili.

Dopo aver riaffermato l'importanza strategica del *dossier* energia per la Grecia dal punto di vista dell'approvvigionamento e dei costi, ha fatto presente che alle proposte sulla rete ferroviaria europea incidono su notevoli interessi di tutti gli Stati, pertanto l'approccio al tema presenta una forte connotazione politica, oltre che tecnica. Ha auspicato infine la condivisione dei principi di base che ispirano il nuovo pacchetto.

La terza sessione, sul tema « Piccole e medie imprese: facilitare l'accesso ai finanziamenti » è stata introdotta dal Ministro greco per lo sviluppo e la competitività, Kostis Hatzidakis, il quale ha sottolineato la crescente necessità di finanziamenti delle PMI. Ha ricordato che in Grecia negli ultimi due anni vi è stato un processo di ricapitalizzazione delle banche e che il Fondo ellenico per l'impresa e lo sviluppo (ETEAN), attraverso vari strumenti, ha erogato finanziamenti per 1 miliardo e 600 milioni di euro verso le micro, piccole e medie imprese. La liquidità è stata ulteriormente rafforzata negli ultimi tempi e dal gennaio 2014 sono stati messi a disposizione circa 1 miliardo 200 milioni di euro, di cui 826 milioni alle PMI greche. Il Ministro Hatzidakis ha inoltre ricordato che dal giugno 2012 la Grecia è passata dal 18° al 4° posto nella classifica dell'utilizzo dei fondi europei; nonostante ciò vi è un enorme problema di liquidità e il vuoto di finanziamento delle PMI è nell'ordine dei 15-18 milioni di euro. Ha quindi sottolineato che nei Paesi colpiti dalla crisi si dovrebbe ricorrere anche a strumenti non bancari, quali i cosiddetti *business angels*, per sostenere le attività produttive. Il Ministro ha concluso osservando che la liquidità potrà essere ripristinata attraverso tre azioni prioritarie: il completamento delle necessarie riforme strutturali nei Paesi colpiti dalla crisi; i processi di stabilità finanziaria; le politiche di solidarietà da parte dei *partner* europei.

Il Vicepresidente della Banca europea degli investimenti (BEI), Mihai Tanasescu, ha osservato che le PMI rappresentano il 99,98 per cento delle imprese all'interno dell'Unione europea. Ha sottolineato che la crisi ha un maggiore impatto su questa tipologia di imprese, dal momento che il 16 per cento delle PMI attive in Europa e il 32 per cento di quelle greche ha lamentato difficoltà di accesso ai finanziamenti. Tanasescu ha quindi rilevato che l'Europa deve affrontare tre grandi sfide: la crisi degli investimenti, quella della produttività, l'aumento della disoccupazione, che ha raggiunto punte drammatiche nelle giovani generazioni. L'analisi comparata dei dati relativi alla crescita della produttività negli anni 2000-2014 in Europa, Giappone e Stati Uniti d'America dimostra che la crisi di produttività incide pesantemente sullo sviluppo. Lo stesso ha osservato che le PMI dovrebbero svolgere un ruolo più importante nella ricerca e nell'innovazione. A questo fine, nel breve termine si dovrebbe contrastare la frammentazione del mercato finanziario e orientare maggiori investimenti all'innovazione, considerato che l'Unione spende l'1,9 per cento del PIL in ricerca e sviluppo, a fronte del 2,8 degli USA e del 3,5 per cento del Giappone. Fino a una decina di anni fa la BEI ha finanziato grandi progetti di innovazione. Nel 2013 ha effettuato un volume di prestiti pari a 17 miliardi di euro per tecnologia e formazione; sono stati attratti investimenti di circa 50 miliardi di euro dal settore privato di cui hanno beneficiato 230 mila PMI, con la conseguente creazione di circa un milione di posti di lavoro.

Guido Ravoet, Direttore della Federazione bancaria europea, ha osservato che le PMI, nonostante le difficoltà derivanti dall'accesso ai finanziamenti, rappresentano il motore delle nostre economie e devono essere pertanto incentivate a generare crescita e occupazione. Ha ricordato che dopo il fallimento della Lehman Brothers nel 2008, la Banca centrale europea ha avviato una serie di importanti riforme, pur in presenza di una gravissima crisi finanziaria che ha ulteriormente ag-

gravato la possibilità di accesso alla liquidità. Ravoet ha assicurato che le nuove misure adottate dall'Unione europea rafforzeranno i risultati positivi conseguiti a livello nazionale attraverso l'adozione di un meccanismo unico di supervisione, che consentirà alla BCE di sovrintendere alle banche dell'eurozona. La Banca europea degli investimenti, dal canto suo, interviene per soddisfare la domanda di finanziamento delle PMI. Ha quindi sottolineato come obiettivo prioritario della Federazione bancaria europea sia la promozione di uguali termini di competizione attraverso il mercato unico; l'unione bancaria sarà tanto più positiva quanto più elevato si dimostrerà il clima di fiducia. Il direttore Ravoet ha concluso osservando che la soluzione della crisi non sarà trovata solo a livello finanziario, ma anche attraverso strumenti di reciproco sostegno.

Nel dibattito sulla 3^a sessione dei lavori è intervenuto il deputato Marco Di Maio che ha sottolineato cinque punti rilevanti ai fini di una maggiore efficacia dell'azione europea nel sostegno alle PMI. Il primo punto riguarda le garanzie. La difficoltà principale legata all'accesso al credito è dovuta allo scarso patrimonio di cui dispongono le nostre aziende e dunque alle esigue garanzie che esse sono in grado di presentare alle banche nel momento in cui richiedono un finanziamento. Ha rilevato l'opportunità di un diverso utilizzo fondi strutturali europei per garantire i finanziamenti richiesti dalle imprese, attraverso appositi strumenti *taylor made* che avrebbe molteplici effetti positivi: minor costo del denaro, una maggior quantità di credito erogato a un numero più ampio di aziende, la possibilità di liberare capitali per investimenti in innovazione di pro-

dotto e di processo. Le banche avrebbero invece la possibilità di erogare credito aggiuntivo senza appesantire i bilanci e rispettare i requisiti di capitale, migliorare il *rating* dei propri crediti e, infine, disporre di un canale di finanziamento alternativo per l'erogazione di credito tradizionale.

Il secondo punto riguarda la necessità di aprire le nostre imprese a nuove forme di finanziamento, oggi poco praticate, potenziando l'utilizzo dei mini-bond attraverso un regime fiscale più vantaggioso, favorendo il ricorso all'*equity crowdfunding* e i progetti di venture capital, utili soprattutto per sostenere le nuove iniziative imprenditoriali, le *start up*, in particolare quelle innovative e giovanili.

Il terzo punto evidenziato dall'onorevole Di Maio riguarda la necessità di costruire un regime fiscale più omogeneo a livello europeo almeno per quei settori dell'economia che, per loro definizione, non hanno confini nazionali, quali ad esempio la *web economy*.

Il quarto intervento è volto a semplificare e rendere il più possibile omogenei i regolamenti burocratici nei Paesi membri dell'Unione europea. Una larga parte di questo lavoro deve essere assicurata dai singoli Stati, ma più efficace può essere l'intervento delle istituzioni europee nei processi di semplificazione oggi necessari alle piccole e medie imprese, al pari della possibilità di accesso al credito.

Il quinto intervento riguarda infine il sostegno alle imprese giovanili, fondamentale motore di crescita di tutte le imprese dell'Unione europea. Auspica quindi che il semestre italiano di presidenza presti molta attenzione a quest'ultimo aspetto.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (COM (2014)6 final) (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	141
ALLEGATO (<i>Proposta di documento finale presentata dal relatore</i>)	143
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni in materia di collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista. C. 435 Mongiello, C. 1708 Di Gioia, C. 1779 Gribaudo: audizione informale di rappresentanti dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti – ONLUS	142
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	142
ERRATA CORRIGE	142

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Teresa Bellanova.

La seduta comincia alle 14.15.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (COM (2014)6 final).

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 maggio 2014.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il Governo ha espresso il proprio orientamento sul provvedimento, impegnandosi a proseguire il processo di adozione della proposta di regolamento in esame, anche in vista del semestre europeo a Presidenza italiana. Ricorda altresì che la relatrice si era riservata di presentare una proposta di documento finale nella quale dare conto delle osservazioni svolte nel dibattito. Dà, quindi, la parola alla relatrice.

Giovanna MARTELLI (PD), *relatore*, presenta una proposta di documento conclusivo (*vedi allegato*) di cui dà lettura, sottolineando come essa intenda recepire le osservazioni emerse nel corso del dibattito. Nell'auspicare che sulla proposta si registri un'ampia convergenza politica, invita comunque i gruppi a formulare suggerimenti e osservazioni, in vista di un miglioramento del testo.

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA, con riferimento all'impegno assunto nella seduta del 7 maggio scorso di fornire alla Commissione dati puntuali circa lo stato di attuazione della « Garanzia giovani », fa presente che si confermano i dati positivi circa l'adesione da parte delle Regioni, sottolineando che tutte le convenzioni da queste trasmesse hanno ricevuto la controfirma da parte del Ministero. In particolare, sulla base dei dati disponibili al 13 maggio scorso, le convenzioni controfirmate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono tredici e si riferiscono alle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto, nonché alla Provincia autonoma di Trento. Fa presente che altre Regioni, in particolare l'Abruzzo, la Basilicata, la Campania, la Lombardia, il Molise, la Puglia e la Sicilia, stanno completando l'iter burocratico che precede la trasmissione al Ministero. Fa, inoltre, presente che è in costante crescita il numero di giovani che hanno aderito al programma e che, per questa via, si sono avvicinati al mondo del lavoro, avvalendosi delle diverse opportunità offerte da quest'iniziativa. Più precisamente, evidenzia che alla data del 13 maggio 2014 hanno aderito a Garanzia Giovani oltre 38.977 giovani, dei quali 27.456 hanno aderito attraverso il sito *internet* www.garanzia-giovani.gov.it e 11.521 attraverso i portali regionali.

Eleonora BECHIS (M5S) chiede al rappresentante del Governo se, con riferimento alle regioni Piemonte e Lombardia, siano state risolte le problematiche riguardanti l'eventuale deroga al patto di stabilità interno, in quanto, a suo avviso, la mancata deroga potrebbe mettere a rischio lo stanziamento delle risorse necessarie all'attuazione della Garanzia giovani.

Il sottosegretario Teresa BELLANOVA, considerate le modalità attuative indivi-

duate, ritiene non si ponga un problema di rispetto delle regole del patto di stabilità interno.

Cesare DAMIANO, *presidente*, invita i gruppi a far pervenire entro le 18 di oggi alla relatrice eventuali proposte relative al contenuto del documento finale.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame della proposta di regolamento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 14 maggio 2014.

Disposizioni in materia di collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista.

**C. 435 Mongiello, C. 1708 Di Gioia, C. 1779 Gri-
baudo: audizione informale di rappresentanti del-
l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti –
ONLUS.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 14 maggio 2014.

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 230 dell'8 maggio 2014, a pagina 71, seconda colonna, ottava riga, il numero: « 14 » è sostituito dal seguente: « 19 ».

ALLEGATO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (COM (2014)6 final).

**PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE
PRESENTATA DAL RELATORE**

La XI Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (COM(2014)6);

condivisa la necessità di migliorare l'accesso dei lavoratori ai servizi di sostegno alla mobilità lavorativa nel territorio dell'Unione, in primo luogo attraverso la riforma della rete europea dei servizi per l'impiego EURES (*European employment services*);

considerati indispensabili ulteriori progressi verso la realizzazione di un mercato unico integrato attraverso la promozione di una mobilità lavorativa più equa che consenta di riequilibrare i mercati del lavoro degli Stati membri, garantendo occupazione e crescita economica, in linea con l'obiettivo previsto per l'occupazione dalla Strategia Europa 2020 per la crescita inclusiva;

valutata la relazione del Governo trasmessa al Parlamento il 19 febbraio 2014, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nella quale si evidenzia come la proposta sia complessivamente conforme all'interesse nazionale e si rileva che alcuni aspetti del regolamento risultano già attuati nel nostro Paese;

rilevato che in quella sede si è evidenziato come, con riferimento alle previsioni in materia di accesso alle informazioni sui diritti in materia di sicurezza sociale dei lavoratori che intendono spostarsi nell'ambito del territorio dell'Unione europea, nonché sulla legislazione di settore, recate dall'articolo 23 della proposta di regolamento, sia già stata redatta da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali una guida informativa disponibile *on line* sul sito della Commissione europea;

considerato, inoltre, che già nella Relazione programmatica per il 2014 il Governo affronta il tema della mobilità dei lavoratori, auspicando l'adozione di misure volte a favorire: un utilizzo reale degli strumenti nazionali ed europei di validazione e certificazione delle competenze; il miglioramento della preparazione, dell'attuazione e delle attività di *follow-up* delle azioni di mobilità, nonché una maggiore diffusione e utilizzo di tali azioni; una maggiore inclusione dei soggetti svantaggiati; l'estensione della mobilità anche in Paesi non anglofoni;

preso atto dell'impegno assunto dal Governo a proseguire nel processo di adozione della proposta di regolamento, anche in vista del prossimo inizio del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea;

considerati i contenuti del disegno di legge presentato dal Governo, recante de-

leghe legislative in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento (disegno di legge n. 1428);

ricordato, in particolare, che l'articolo 2 di tale disegno di legge reca un'ampia delega al Governo in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, prevedendo, tra l'altro, la costituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, partecipata dallo Stato, dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti gestionali, in materia di servizi per l'impiego, nel quadro di una complessiva razionalizzazione delle strutture operanti in materia a livello nazionale e territoriale;

tenuto conto, altresì, degli elementi di conoscenza acquisiti nel corso dell'attività conoscitiva svolta nell'ambito dell'esame della proposta presso l'11^a Commissione del Senato e contenuti nelle memorie depositate dai soggetti auditi;

richiamato quanto emerso nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle misure per fronteggiare l'emergenza occupazionale, con particolare riferimento alla disoccupazione giovanile svolta dalla Commissione XI, nonché quanto evidenziato dal documento conclusivo dell'indagine stessa approvato il 16 ottobre 2013;

esprime una valutazione positiva ed invita il Governo:

a impegnarsi, in quanto titolare della Presidenza dell'Unione europea nel semestre che si avvierà il 1° luglio 2014, per una conclusione rapida dell'*iter* della proposta in esame, tenendo conto che la piena operatività della rete EURES è complementare alla realizzazione del programma « Garanzia Giovani »;

a sottolineare, in questo contesto, la necessità di individuare i criteri necessari per addivenire ad un effettivo coordinamento dei servizi per l'impiego pub-

blici e accreditati con le realtà produttive presenti nei territori, con lo scopo di valorizzare le competenze delle lavoratrici e dei lavoratori e favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta;

a favorire lo scambio di buone prassi tra gli Stati membri, con speciale riferimento al campo dell'innovazione, anche al fine di promuovere lo sviluppo delle filiere produttive territoriali;

a sostenere la necessità di un coordinamento efficace tra tutte le politiche che direttamente o indirettamente sono volte al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Strategia Europa 2020;

a considerare le implicazioni della riforma della rete europea dei servizi per l'impiego, prospettata dalla proposta in esame, nel quadro del processo di complessivo riordino del settore, volto a razionalizzare e a rendere più efficace l'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro;

a tenere conto, in questo ambito, delle indicazioni che emergeranno in sede di esame parlamentare del disegno di legge presentato dal Governo, recante deleghe legislative in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, attualmente in discussione presso il Senato (disegno di legge n. 1428);

con specifico riferimento al testo della proposta di regolamento:

a esprimere ampia condivisione della scelta, operata dall'articolo 2, lettera c), di considerare ricompresa nella definizione di offerta di lavoro « qualsiasi offerta di impiego, anche sotto forma di apprendistato e tirocinio », in quanto si tratta di strumenti fondamentali per favorire la transizione dal mondo dell'istruzione al mondo del lavoro;

a specificare meglio il ruolo e la composizione del gruppo di coordinamento e del Comitato « EURES » di cui,

rispettivamente, agli articoli 11 e 34 della proposta, anche al fine di chiarire se i due organismi coincidano;

a chiarire, anche attraverso una modifica dell'articolo 14, paragrafo 1, della

proposta, il carattere di reciprocità dello scambio di informazioni in materia di domanda e offerta di lavoro, al fine di esplicitare in modo univoco che gli Stati membri possono acquisire informazioni dalla rete EURES.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02450 Luigi Gallo: Verifica sul riassetto dei presidi ospedalieri in Campania	146
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	151
5-02409 Burtone: Informazione sui vaccini da somministrare ai bambini	147
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	153

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni (Seguito dell'esame e rinvio)	147
ALLEGATO 3 (Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati)	157
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	150

INTERROGAZIONI

Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.05.

5-02450 Luigi Gallo: Verifica sul riassetto dei presidi ospedalieri in Campania.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luigi GALLO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, in quanto a suo avviso il Governo non ha

affrontato nel merito la questione relativa alle incongruenze rilevate a proposito del numero dei posti letto presso i presidi ospedalieri della regione Campania.

Evidenzia, in particolare, il fatto che se non si compie una verifica sui criteri di riorganizzazione delle suddette strutture, il piano di rientro dal disavanzo sanitario della Campania rischia di non essere concretamente attuabile.

Citando, poi, la vicenda concernente l'Ospedale del Mare, in fase di costruzione da diversi anni, con una spesa lievitata di ben duecento milioni di euro, come esempio tangibile della contraddizione ravvisabile fra i tagli apportati alla spesa sanitaria, da un lato, e lo spreco di denaro pubblico, dall'altro, preannuncia la presentazione di ulteriori atti di sindacato ispettivo riguardanti la situazione ospedaliera in Campania.

5-02409 Burtone: Informazione sui vaccini da somministrare ai bambini.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta completa e articolata fornita dal Governo.

Dopo aver ricordato che l'interrogazione in titolo trae origine dal rischio per il nostro Paese – denunciato anche dall'Istituto Superiore di sanità – legato al diffuso sentimento contro i vaccini, che coinvolge ampie fasce di popolazione, evidenzia come si renda necessario promuovere un'informazione corretta, in modo da fornire alle famiglie notizie puntuali e precise in merito alle vaccinazioni da somministrare ai bambini.

Al riguardo, reputa importante l'impegno assunto dal Governo nel senso di coniugare informazione e prevenzione sul tema dei vaccini, anche in collaborazione con Agenas e con le regioni, al fine di salvaguardare la salute delle persone e di evitare che taluni approcci ideologici possano far ricomparire in Italia malattie che si consideravano oramai debellate.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.

Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 marzo 2014.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che nella seduta del 12 febbraio scorso ha avuto inizio l'esame delle proposte emendative presentate al testo unificato delle proposte di legge in titolo.

Nella seduta del 26 marzo scorso si sono conclusi l'esame e la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3. Sugli emendamenti presentati all'articolo 4, il relatore, on. Binetti, e il sottosegretario De Filippo hanno espresso i rispettivi pareri.

Ricorda, altresì, che il relatore ha espresso parere favorevole sull'emendamento Piccione 4.1, interamente sostitutivo dell'articolo 4, a condizione che sia riformulato; invito al ritiro di tutti gli altri emendamenti presentati all'articolo 4; parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Tagliatela 4.01 a condizione che sia riformulato e, infine, invito, al ritiro degli articoli aggiuntivi Silvia Giordano 4.02 e Di Vita 4.03.

Il sottosegretario De Filippo ha, poi, espresso parere conforme a quello del relatore su tutte le proposte emendative e parere favorevole sulle riformulazioni dell'emendamento Piccione 4.1 e dell'articolo aggiuntivo Tagliatela 4.01.

Massimo Enrico BARONI (M5S), dopo aver ricordato di non essere stato presente alla scorsa seduta a causa di una sanzione irrogata dall'ufficio di presidenza della Camera nei suoi confronti, che prevedeva la sospensione dai lavori parlamentari per un certo numero di giorni, esprime il proprio dissenso sulla proposta di riformulazione dell'emendamento Piccione 4.1.

In particolare, critica il fatto di aver espunto, rispetto alla previsione recata dal testo unificato approvato dalla Commissione, ogni riferimento all'istituzione di un numero verde finalizzato a supportare i giocatori e le loro famiglie, prevedendo solo, nell'ambito del sito istituzionale del ministero della salute, una specifica sezione per fornire informazioni sul trattamento della patologia da gioco d'azzardo patologico (GAP), sulle strutture alle quali rivolgersi nonché sugli aspetti legali ed economici inerenti alle perdite e ai debiti da gioco.

Precisa, quindi, di non comprendere le ragioni di tale scelta, considerata incoerente, ritenendo che non si possano addurre ragioni economiche, di fronte al rischio di abbandonare fasce della popolazione particolarmente deboli, né il fatto che talune regioni avrebbero già istituito un numero verde al fine di sostenere i giocatori e le famiglie dei soggetti affetti da GAP, in quanto ciò equivarrebbe ad accettare un'ingiustificata disparità tra una regione e l'altra.

Dopo aver evidenziato la presenza di numerose proposte emendative, presentate da vari gruppi, volte a disciplinare l'istituzione di un numero verde, ribadisce quanto sia importante fornire un servizio dedicato, attivo ventiquattro ore al giorno, al fine di recare aiuto e sostegno soggetti che potrebbero trovarsi in condizioni di estrema difficoltà, sia economica sia psicologica, fino a progettare il suicidio.

Non condivide, inoltre, il fatto che nella riformulazione dell'emendamento Piccione 4.1, sia confluito l'emendamento Carnevali 4.3, che a suo avviso ha una *ratio* diversa.

Si appella, infine, al relatore e al Governo affinché modifichino il proprio orientamento, ripristinando il numero verde la cui attivazione non dovrebbe a suo avviso essere eccessivamente onerosa, oltre a offrire possibilità in termini di posti di lavoro e ad assolvere a un'importante funzione sociale.

Matteo MANTERO (M5S), precisando di non aver potuto prendere parte alla precedente seduta della Commissione per

le stesse ragioni già ricordate dal deputato Baroni, si associa alle considerazioni svolte da quest'ultimo, annunciando il proprio voto contrario sull'emendamento Piccione 4.1, nella proposta di riformulazione avanzata dal relatore, che reputa assai peggiorativa rispetto sia all'emendamento originario sia al testo base.

Evidenzia, quindi, la differenza che intercorre tra la previsione di un numero verde al quale risponde un operatore, una voce umana, che elargisce consigli e informazioni di fronte a un caso concreto e specifico, e un sito, peraltro nemmeno dedicato, sul quale il soggetto affetto da GAP ovvero i suoi familiari devono cercare i dati di cui necessitano.

Non comprende, dunque, come possa il relatore proporre la suddetta riformulazione, non venendo incontro alle esigenze delle fasce più deboli della popolazione.

Elena CARNEVALI (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento Piccione 4.1, nella proposta di riformulazione avanzata dal relatore e accolta dal Governo, riformulando pertanto l'emendamento stesso nel senso proposto. Ritira altresì il suo emendamento 4.3.

La Commissione approva l'emendamento Piccione 4.1, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, fa presente che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Piccione 4.1, come riformulato, risultano assorbiti o preclusi gli emendamenti Miotto 4.5, Beni 4.4, Iori 4.2, Lenzi 4.6 e Baroni 4.7.

Avverte, quindi, che si passerà all'esame dell'articolo aggiuntivo Tagliatalata 4.01, sul quale era stata avanzata una proposta di riformulazione dal relatore nella precedente seduta.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, in assenza del presentatore, fa proprio l'articolo aggiuntivo Talialatela 4.01 e lo riformula.

Massimo Enrico BARONI (M5S), intervenendo sulla proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Tagliatela 4.01, rileva come sia stata compiuta un'operazione di disonestà intellettuale in quanto il gruppo del MoVimento 5 Stelle per primo ha introdotto il tema del divieto di introduzione di nuovi giochi, non solo attraverso gli emendamenti ma anche nelle proposte di legge presentate sul tema, poi ripreso dal deputato Tagliatela. Paradossalmente, quindi, il relatore ha espresso parere favorevole sull'articolo aggiuntivo presentato da quest'ultimo, a condizione che sia riformulato, invitando invece al ritiro i presentatori degli articoli aggiuntivi Silvia Giordano 4.02 e Di Vita 4.03, nonostante questi ultimi prevedano una moratoria più ampia, comprendente tutto il mondo del gioco d'azzardo.

Rivendicando, pertanto, la « primogenitura » sul tema in discussione, ribadisce l'esigenza di introdurre una moratoria più estesa, in una situazione in cui il settore del gioco è in espansione, soprattutto per quanto riguarda il gioco *on line*, che coinvolge soprattutto i minori, e, mentre aumenta la patologia da GAP, lo Stato guadagna solo lo 0,6 per cento dei 14 miliardi di entrate conseguire attraverso i vari giochi.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, invita il deputato Baroni a limitarsi a dichiarare il proprio voto sulle proposte emendative, astenendosi dall'esprimere valutazioni concernenti i presentatori di altri emendamenti, specialmente se assenti.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO, modificando il parere espresso nella seduta precedente, propone di accogliere l'articolo aggiuntivo Silvia Giordano 4.02, a condizione che sia espunto l'ultimo periodo, in luogo dell'articolo aggiuntivo Tagliatela 4.01.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Silvia Giordano 4.02, nella riformulazione proposta dal Governo.

Anna Margherita MIOTTO (PD) fa notare come, accogliendo l'articolo aggiuntivo Silvia Giordano 4.02 al posto dell'articolo aggiuntivo Tagliatela 4.01, si rischia di restringere il campo della moratoria, contravvenendo in tal modo a quello che sembra essere l'obiettivo comune a tutti i componenti della Commissione.

Paola BINETTI (PI), *relatore*, accogliendo lo spunto emerso dall'intervento della collega Miotto, propone di riformulare l'articolo aggiuntivo Silvia Giordano 4.02 in termini tali da recepire anche il contenuto dell'articolo aggiuntivo Tagliatela 4.01 (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO esprime parere favorevole l'articolo aggiuntivo Silvia Giordano 4.02, nella riformulazione proposta da ultimo dal relatore.

Silvia GIORDANO (M5S) riformula il suo articolo aggiuntivo nei termini proposti dal relatore, in quanto ritiene che sia compatibile con il contenuto dell'articolo aggiuntivo Tagliatela 4.01.

Gian Luigi GIGLI (PI) invita il collega Baroni a scusarsi con il deputato Tagliatela, accusato di copiare le proposte emendative presentate dal MoVimento 5 Stelle.

Massimo Enrico BARONI (M5S), dopo aver premesso di non aver problemi a scusarsi, pur sapendo di avere ragione nel merito, precisa che il suo intervento si riferiva all'articolo aggiuntivo Tagliatela 4.01 nella sua stesura originaria, non nella riformulazione.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Tagliatela 4.01: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Silvia Giordano 4.02, come riformulato (*vedi allegato 3*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, stante un impegno incombente presso il Senato da parte del sottosegretario De Filippo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

ALLEGATO 1

**5-02450 Luigi Gallo: Verifica sul riassetto
dei presidi ospedalieri in Campania.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al riassetto dei presidi ospedalieri in Campania, con particolare riguardo alla zona della fascia costiera vesuviana, si precisa quanto segue.

Il Decreto del Commissario *ad acta* n. 49/2010, recante il Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, prevede che il presidio ospedaliero « Maresca » di Torre del Greco sia riconvertito in struttura ospedaliera di tipo riabilitativo, destinata ad ospitare una struttura polifunzionale per la salute, e dispone che le Unità Operative per acuti confluiscono nell'Ospedale di Boscotrecase che è, tra l'altro, individuato quale *spoke* della rete cardiologica.

Allo scopo di perseguire obiettivi di razionalizzazione, maggior efficienza, economicità del sistema sanitario, il decreto citato, a fronte di strutture pubbliche di ricovero caratterizzate da contiguità territoriale, di cui una delle due strutture è di maggiori dimensioni, ne prevede l'integrazione in un unico presidio, con la finalità di accorpate Unità Operative della medesima disciplina, di razionalizzare le necessarie dotazioni tecnologiche, di riordinare i processi di acquisto di beni e servizi.

Risulta, pertanto, rispondente a dette finalità l'intervento previsto per l'Ospedale « Maresca » e l'Ospedale di Boscotrecase.

In particolare, con il Decreto n. 49/2010:

il P.O. di Boscotrecase viene individuato quale *spoke* della rete cardiologica;

la riorganizzazione programmata dei punti nascita comporta, per il P.O. « Maresca » di Torre del Greco, che il relativo

punto nascita, con annessa la neonatologia, confluisca nel presidio di Boscotrecase. Il punto nascita del presidio ospedaliero di Boscotrecase, con un numero di parti inferiore a 500, è programmato per assorbire l'utenza che affluisce al P.O. « Maresca »;

nelle more della realizzazione della nuova Azienda Ospedaliera « Ospedale del Mare », in cui è programmato uno « Stone Center », e al fine di dare pieno avvio all'integrazione delle attività urologiche della Provincia di Napoli, le professionalità dell'U.O. di Urologia presenti nel P.O. « Maresca » di Torre del Greco saranno trasferite presso il P.O. « San Gennaro » di Napoli, per poi confluire nella nuova Azienda « Ospedale del Mare », struttura polifunzionale tuttora in costruzione.

Nell'ultima versione del Programma Operativo 2013-2015, revisionato nel marzo 2014, si dà conto dell'avvenuta chiusura del punto nascita del P.O. « Maresca », anche in conformità alle « Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della quantità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo », di cui all'Accordo della Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, n. 137.

Per completezza, lascio a disposizione della Commissione la tabella 1 (All. 1) con la dotazione complessiva dei posti letto dei P.O. « Maresca » e Boscotrecase, dell'ASL Napoli 3 Sud e delle tre ASL di Napoli, nonché la tabella 2 (All. 2) con la dotazione di posti letto complessiva risultante

dai flussi del Ministero della salute, riguardanti la Regione Campania per gli anni dal 2011 al 2013, e la relativa dotazione per 1.000 abitanti.

Tenuto conto che lo standard dei posti letto stabilito normativamente (da ultimo con il d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012) è definito « non superiore a 3,7 posti letto per 1.000 ab. comprensivi di 0,7 posti letto per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie », il valore complessivo dei posti letto della Regione Campania risulta essere in linea con lo stesso. Tuttavia, rimane sensibilmente insufficiente la dotazione dei posti letto per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie (pari a circa 0,3 posti letto per 1000 residenti).

Tanto premesso, con riguardo più in generale al processo di riorganizzazione della rete ospedaliera, a fronte delle numerose modifiche apportate nel tempo all'assetto della rete ospedaliera così come

definita dal Decreto n. 49/2010, nella riunione di verifica del 27 novembre 2013, i Tavoli Tecnici hanno invitato la struttura commissariale a procedere alla predisposizione di un nuovo atto organico di riorganizzazione, completato da una rilevazione aggiornata dei mutati fabbisogni, nonché da un accurata analisi di contesto idonea ad evidenziare quanto realizzato.

Nel Decreto n. 18/2014, di integrazione del P.O. 2013-2015, la Regione dichiara di voler procedere alla « Ridefinizione della rete ospedaliera acuti e post-acuti », mediante l'emanazione di un provvedimento volto alla riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale e del Piano sanitario regionale, anche al fine di adeguare la rete di offerta agli standard nazionali.

Per completezza espositiva, ritengo utile mettere a disposizione della Commissione anche la dettagliata documentazione pervenuta a cura della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Napoli (All. 3).

ALLEGATO 2

**5-02409 Burtone: Informazione sui vaccini
da somministrare ai bambini.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alla problematica delineata nell'interrogazione parlamentare in esame, è opportuno premettere che l'articolo pubblicato sugli annali dell'Istituto Superiore di Sanità non fa diretto riferimento alla situazione italiana, ma si colloca, piuttosto, in un contesto internazionale ed in particolare europeo.

In tale contesto, il crescente peso di un « sentimento » anti-vaccinale, nonché la presenza di movimenti più o meno organizzati, hanno talvolta determinato carenze nei tassi di copertura vaccinale.

Il Ministero della salute considera la vaccinazione uno strumento prioritario nella lotta alle malattie infettive, provvedendo ad un aggiornamento costante del Programma Nazionale Vaccinazioni e monitorando l'andamento delle coperture vaccinali e le loro eventuali variazioni temporali e geografiche.

Si ritiene necessaria, inoltre, una precisazione rispetto a quanto riportato circa la situazione in Siria, dove si sarebbero verificati 80.000 casi di poliomielite.

In realtà, a causa del conflitto in corso da ormai 3 anni, al conseguente collasso del sistema sanitario locale ed al crollo delle coperture vaccinali, passate dal 91 al 68 per cento, la poliomielite, che era assente dal 1995 grazie all'introduzione della vaccinazione, è ricomparsa e, a febbraio 2014, sono stati confermati 25 casi. Secondo « Save the children », questo dato suggerirebbe che migliaia di bambini siriani, fino a 80 mila bambini, sono a rischio di infezione.

Tanto premesso, si rappresenta quanto segue.

L'introduzione dei vaccini ha determinato la riduzione della suscettibilità alle infezioni e la riduzione dei costi sanitari e sociali legati alle malattie infettive ed agli eventuali esiti invalidanti, con possibilità di impiegare diversamente le risorse economiche, strutturali e di personale disponibili.

Per quanto la vaccinazione non sia l'unico strumento disponibile per la prevenzione delle malattie infettive, resta il più efficace ed innocuo; infatti, se confrontata con l'immunoprofilassi passiva (somministrazioni post-esposizione di immunoglobuline), essa comporta meno rischi, dalle reazioni allergiche allo *shock* anafilattico. Rispetto alla profilassi ambientale e comportamentale essa è più specifica, più efficace e con un minor margine di errore.

L'Ufficio regionale europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), in occasione della celebrazione della Settimana europea dell'immunizzazione 2012, ha sottolineato che i costi sostenuti per le vaccinazioni sono spesso ampiamente superati dai risparmi ottenuti grazie ad esse.

Il successo dei programmi nazionali di vaccinazione si fonda sul raggiungimento ed il mantenimento delle coperture di cicli vaccinali completi, a livelli tali da prevenire e controllare efficacemente la diffusione delle malattie infettive prevenibili con vaccino.

Grazie alle vaccinazioni ed alla realizzazione di programmi nazionali di immunizzazione, alcune malattie (come la polio o la difterite) sono state eliminate o sono diventate rare nel nostro Paese: il tetano colpisce solo gli anziani non vaccinati; il

numero di casi di epatite virale B è in continuo declino, soprattutto nelle classi di età più giovani.

È importante continuare a vaccinarsi contro queste malattie per evitare che si ripresentino, visto che non sono state eradiccate.

Le incidenze di altre malattie, come il morbillo, la rosolia, la pertosse, la parotite, la meningite da (Hib), sono diminuite notevolmente, ma queste malattie circolano ancora anche nel nostro Paese e possono avere delle gravi complicanze.

In Italia, attraverso le strategie vaccinali di massa, sono stati ottenuti ottimi risultati: il Calendario Nazionale delle Vaccinazioni (approvato con Intesa Stato-Regioni del 22 marzo 2012), oggi prevede, accanto alle vaccinazioni obbligatorie, altre vaccinazioni fortemente raccomandate, perché ritenute altrettanto efficaci in termini di controllo delle malattie che preven- gono e, quindi, della tutela della salute collettiva.

Le vaccinazioni che nel corso del tempo sono state rese obbligatorie per legge sono: vaccinazione antidifterica, antipoliomieltica, antitetanica ed antiepatite virale B.

Le altre vaccinazioni, ovvero contro pertosse, morbillo, parotite, rosolia, infezioni da (Hib), infezioni da alcuni ceppi di pneumococco e da meningococco C, anti-HPV (per le ragazze nel corso del dodicesimo anno di vita), sono fortemente raccomandate, ma non sono state imposte per legge.

DATI DI COPERTURA VACCINALE

In Italia, la situazione delle coperture vaccinali per le vaccinazioni obbligatorie è sempre stata più che soddisfacente (90-95 per cento), arrivando anche a punte del 99 per cento, seppure con inevitabili differenze tra le Regioni. Anche la copertura vaccinale per Hib è andata progressivamente migliorando e dal 2006 è stabilmente al di sopra del 95 per cento.

La copertura vaccinale per una dose di vaccino anti-rosolia è pari al 74,9 per cento.

La copertura per vaccino antiparotite è pari al 75 per cento.

Relativamente alla vaccinazione contro l'HPV, la copertura vaccinale per ciclo completo riferita alla coorte di nascita 1997, la prima invitata attivamente alla vaccinazione in tutte le Regioni, a 5 anni dall'introduzione, si è stabilizzata intorno al 69 per cento, senza mostrare l'incremento atteso nelle nuovi coorti, ancora inferiore all'obiettivo del 70 per cento fissato nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014 per le dodicenni a partire dalla coorte del 2001.

Le coperture per i vaccini contro il meningococco e lo pneumococco, disponibili per 14 Regioni, che hanno avviato da anni, e in tempi diversi, specifici programmi regionali di vaccinazione universale dei nuovi nati, mostrano un incremento notevole in 5 anni (dal 2007 al 2011 si passa dal 47,1 per cento al 71,7 per cento per il meningococco C e dal 47,4 per cento al 79,6 per cento per lo pneumococco).

OBBLIGO VACCINALE E SUO SUPERAMENTO

In Italia, l'obbligatorietà delle vaccinazioni è stata intesa, primariamente, quale garanzia di uniformità di offerta e di trattamento della popolazione.

L'obbligo vaccinale si è rivelato anche un ottimo strumento per l'attuazione di alcune campagne vaccinali di massa che hanno consentito di raggiungere traguardi di indiscutibile valore, quale l'eradicazione globale del vaiolo e, recentemente, l'eliminazione della poliomielite dalle Regioni delle Americhe, del Pacifico Occidentale ed Europea.

AZIONI

In merito alle iniziative che questo Ministero ha già avviato o intende assumere al fine di coniugare informazione e prevenzione, si segnala che:

il Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale 2012-2014, approvato con Intesa Stato-Regioni nel febbraio 2012, ha tra gli obiettivi elencati; progettare e rea-

lizzare azioni per potenziare l'informazione e la comunicazione, al fine di promuovere l'aggiornamento dei professionisti sanitari e per diffondere la cultura della prevenzione vaccinale come scelta consapevole e responsabile dei cittadini;

anche la bozza di Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, attualmente in fase di confronto con le Regioni, all'interno del « Macro Obiettivo 9-Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie », prevede, tra le strategie da implementare a livello regionale:

comunicazione per la popolazione generale e specifici sottogruppi;

formazione per gli operatori sanitari sulle priorità di prevenzione identificate;

nonché, tra gli obiettivi, quello di « Pianificare strategie di comunicazione del rischio finalizzate alla corretta gestione e informazione sui vaccini e sulle malattie infettive prevenibili mediante vaccinazione »;

nell'ambito delle attività routinarie svolte dal Ministero della salute per la rilevazione delle coperture vaccinali, a livello nazionale e regionale, è stato recentemente aggiornato il modello di rilevazione inviato alle Regioni e alle Province Autonome per la compilazione, che comprende anche una accurata sezione dedicata proprio alla indagine delle motivazioni che sottendono alla mancata vaccinazione nei nuovi nati (ovvero a 24 mesi di vita); inoltre, allo scopo di valutare se alcuni dei soggetti non vaccinati vengano recuperati successivamente e, quindi, di calcolare la proporzione di ritardi nell'avvio e/o nella conclusione del ciclo vaccinale di base, rispetto a quanto raccomandato nel Calendario nazionale per i nuovi nati, è stata inserita una sezione per l'aggiornamento dei dati di copertura vaccinale relativi alla coorte di nascita le cui coperture siano state oggetto di rilevazione l'anno prima, quindi a 36 mesi;

presso il Ministero è stata costituita, nel marzo 2014, la « Commissione Nazionale di Verifica dell'eliminazione del morbillo e della rosolia », organismo nazionale responsabile della verifica e documentazione delle evidenze relative all'eliminazione del morbillo e della rosolia in Italia.

Nello specifico, essa avrà il mandato di:

definire e revisionare un piano di azione per documentare e verificare l'eliminazione di morbillo e rosolia in Italia, coerente con le indicazioni della Commissione Regionale Europea di Verifica dell'eliminazione del morbillo e della rosolia;

raccogliere ed analizzare i dati e le informazioni utili ad attestare i progressi verso l'eliminazione, anche proponendo soluzioni alternative ove i dati non siano disponibili;

monitorare il processo di verifica;

preparare una relazione annuale per il Ministro della salute, che la invierà ufficialmente alla Commissione Regionale Europea di Verifica, tramite il Segretariato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;

sostenere il programma di eliminazione;

Inoltre, presso il Ministero della salute è stato costituito, nello stesso mese di marzo 2014, come richiesto dall'OMS, il Gruppo di Lavoro Polio, con i seguenti compiti:

individuare le migliori azioni di intervento per garantire e mantenere lo status « polio free » in Italia, fornendo la documentazione relativa;

collaborare con l'Ufficio Regionale Europeo dell'OMS;

aggiornare il Piano Nazionale d'Azione per sostenere lo stato di « polio-free »;

fornire aggiornamenti relativi al censimento delle strutture laboratoristiche, ed alle misure da mettere in atto per realizzare in futuro i livelli di contenimento biologici, richiesti nelle fasi pre e post-eradicazione della poliomielite;

fornire notizie relative alle attività vaccinali.

Da ultimo, si segnala che il Ministero della salute intende avviare nel 2014 una campagna informativa sulla vaccinazione, in collaborazione con AGENAS (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali). fina-

lizzata ad informare la popolazione sulla vaccinazione, quale intervento efficace e sicuro per la prevenzione primaria delle malattie infettive; finalizzata, altresì, a potenziare l'informazione agli operatori sanitari sull'efficacia e sicurezza delle vaccinazioni, nonché a realizzare una mappatura delle strutture socio-sanitaria di riferimento.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 4.

(Informazioni istituzionali ai cittadini).

1. Al fine di garantire il sostegno e l'aiuto alle famiglie dei soggetti affetti da GAP, nell'ambito del sito istituzionale del Ministero della salute, è dedicata una specifica sezione per fornire indicazioni sul trattamento della patologia, sulle strutture a cui rivolgersi nella zona di residenza e sulle reti di servizi pubblici e progetti di piani di zona di cui alla legge n. 328 del 2000, nonché per fornire informazioni inerenti agli aspetti legali ed economici relativi alle perdite, ai debiti

accumulati e alla possibilità di usufruire dell'amministrazione di sostegno.

4. 1. *(Nuova formulazione)* Piccione, Basso, Carnevali.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Divieto di introdurre nuovi apparecchi e nuovi giochi d'azzardo e moratoria delle concessioni).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme *on line* per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d'azzardo per un periodo di almeno cinque anni.

4. 02. *(Nuova formulazione)* Silvia Giordano, Cecconi, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Loreface, Mantero.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).
C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 158

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348
Cenni e C. 1162 Verini 159

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 159

AVVERTENZA 159

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).

C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 1° aprile scorso.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicu-

rata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 1° aprile scorso il relatore Taricco ha introdotto la discussione. Ricorda altresì che il 29 aprile scorso si è svolta l'audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole, mentre si era convenuto di acquisire dalla Commissione Ambiente la documentazione relativa alle audizioni dalla stessa svolta.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, osserva che la Commissione Ambiente non ha ancora concluso le audizioni previste e, in particolare, non ha ancora svolto l'audizione delle associazioni ambientaliste. Ritiene al riguardo che sarebbe utile acquisire tutti gli elementi per avere un quadro complessivo delle tematiche in esame prima di procedere alla definizione di un parere. Invita in ogni caso i colleghi a formulare anche nella seduta

odierna, se lo ritenessero opportuno, eventuali considerazioni e proposte sul provvedimento in esame.

Massimiliano BERNINI (M5S), nel condividere l'impostazione suggerita dal relatore, illustra le principali questioni sulle quali il gruppo del Movimento 5 Stelle ritiene si debba intervenire.

In primo luogo, ritiene che si debba garantire la sostenibilità ambientale in relazione alle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari, assimilabili ad attività industriali, e che pertanto debba essere previsto un trattamento prima della loro immissione nella rete fognaria. Occorre pertanto trovare un'alternativa sostenibile al regime previsto dal provvedimento.

Manifesta, inoltre, la disponibilità ad un confronto sulla combustione di residui vegetali di cui all'articolo 29, che porti a consentirla purché in quantità limitate e con regole stabilite a livello comunale.

Manifesta in generale la disponibilità del suo gruppo ad un confronto aperto sul provvedimento e al recepimento delle sollecitazioni provenienti anche dalle organizzazioni e dalle amministrazioni interessate.

Mino TARICCO (PD), *relatore*, osserva che la Commissione potrà approfondire nel seguito dell'esame tutte le questioni poste.

Luca SANI, *presidente*, dopo aver dato conto della presenza dell'onorevole Fiorio, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 14 maggio 2014.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

C. 348 Cenni e C. 1162 Verini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	160
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012. C. 2275 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione</i>)	160

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. Atto n. 89 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	163
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Atto n. 90 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	166

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro. COM(2014)6 final (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	173
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	173

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, comunica che è entrata a far parte della Commissione la deputata Tea Albini mentre ha cessato di farne parte il deputato Dario Nardella.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012.

C. 2275 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatore*, evidenzia che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere un parere in sede

consultiva sul disegno di legge recante l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo sudcoreano in materia di vacanze-lavoro, fatto a Seul il 3 aprile 2012.

Ricorda che il disegno di legge è già stato approvato dal Senato il 2 aprile scorso.

Fa notare che l'Accordo si inserisce nel rinnovato impulso alle relazioni tra Italia e Sud Corea a partire dal 2004, 120° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. In questo contesto sono stati organizzati eventi e manifestazioni promozionali dell'Italia sia dal punto di vista culturale che economico-commerciale, quali la rassegna Italia in Corea del 2008 e la missione imprenditoriale italiana del 2011. L'Accordo in materia di vacanze-lavoro tra i due Paesi intensifica la reciproca collaborazione, agevolando le procedure per l'ingresso e il soggiorno dei rispettivi cittadini per lunghi periodi di vacanza, con possibilità di svolgere un impiego occasionale a completamento della disponibilità dei mezzi finanziari richiesti, soprattutto in favore dei cittadini più giovani dell'Italia e della Corea del Sud.

Segnala che l'Accordo in esame si integra nel quadro normativo previgente tra l'Italia e la Corea del Sud in materia di lavoro, costituito dall'Accordo sulla previdenza sociale del 3 marzo 2000 tuttora in vigore. Inoltre, si rileva come l'esecuzione dell'Accordo non richieda l'adozione di atti normativi né presenti incidenza sul quadro normativo vigente italiano.

Prima di esaminare il disegno di legge di ratifica, intende sinteticamente dar conto del contenuto dell'Accordo, che consta di 8 articoli.

Negli articoli 1 e 2, sono riportate le condizioni alle quali rispettivamente la Repubblica italiana e la Repubblica sudcoreana accorderanno visti d'ingresso ai cittadini dall'altra Parte per vacanze-lavoro. È previsto il rilascio ai cittadini dell'altra Parte contraente, attraverso le rispettive reti diplomatico-consolari, di visti multipli per vacanze-lavoro valevoli 12 mesi, purché i richiedenti non abbiano

precedentemente usufruito di un visto dello stesso tipo; siano cittadini coreani o italiani residenti nei rispettivi Paesi; abbiano come obiettivo prioritario di trascorrere un periodo di vacanza nel territorio dell'altra Parte, all'interno del quale un lavoro sia solo un aspetto marginale e non ragione principale del soggiorno; abbiano un'età compresa tra i 18 e i 30 anni e non abbiano familiari al seguito; siano in possesso di un passaporto di validità non inferiore a 18 mesi; siano in possesso altresì di un titolo di viaggio di andata e ritorno, o dei fondi sufficienti per acquistarlo; siano in possesso di fondi sufficienti al proprio mantenimento durante il periodo di soggiorno nel territorio dell'altra Parte contraente, e in conformità alla normativa in essa vigente; siano in possesso di un'assicurazione medica e di copertura globale delle spese ospedaliere valida per tutta la durata del loro soggiorno nel territorio dell'altra Parte contraente; dimostrino, infine, di non avere condanne penali a carico.

In questo contesto, i due Governi potranno rilasciare ai cittadini dell'altra Parte fino a 500 visti per vacanze-lavoro ogni anno, ma eventuali variazioni sul numero dei visti non saranno considerate emendamenti all'Accordo in esame, bensì meramente confermati tramite i canali diplomatici. I permessi di soggiorno così rilasciati consentiranno ai beneficiari di svolgere occasionalmente un'attività lavorativa per completare i mezzi finanziari a loro disposizione. Tuttavia, il permesso di soggiorno per vacanze-lavoro non può essere esteso né convertito in un altro tipo di permesso di soggiorno. Inoltre, esso non dà diritto ad ottenere visti per ricongiungimento familiare o comunque per motivi familiari. I cittadini italiani o coreani che hanno fatto ingresso nel territorio dell'altra Parte muniti di visto per vacanze-lavoro potranno svolgere attività lavorativa per un periodo complessivo non superiore a sei mesi con lo stesso datore di lavoro, alle condizioni legislative del Paese ospitante in materia di lavoro e previdenza sociale.

È richiesto ai cittadini di ciascuna Parte il rispetto delle leggi e dei regolamenti del Paese ospitante, nonché di non assumere impegni di lavoro contrari allo spirito della vacanza-lavoro – in particolare, non è consentito di assumere lavori a tempo indeterminato.

L'articolo 3 prevede che le Parti, nel minor tempo possibile dopo l'entrata in vigore dell'Accordo in esame, si comunicheranno i riferimenti normativi relativi all'attuazione di esso, nonché le eventuali variazioni apportate alla normativa nazionale. È inoltre previsto che, per quanto riguarda l'Italia, l'Accordo sarà applicato anche in conformità alla legislazione comunitaria, salvaguardando in tal modo gli obblighi derivanti al nostro Paese dalla sua appartenenza all'Unione europea. Le Parti potranno rifiutare l'ingresso nel proprio territorio a cittadini dell'altro Paese, pur in possesso di un visto per vacanze-lavoro, ovvero espellerli dal proprio territorio, qualora ritenuti indesiderabili.

L'articolo 4 riguarda l'eventuale sospensione dell'Accordo, che potrà verificarsi in tutto o in parte, per ragioni di pubblica sicurezza, di ordine pubblico o di salute pubblica, con notifica alla controparte attraverso i canali diplomatici.

L'articolo 5 prevede che ogni controversia in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo in esame sarà risolta dalle Parti, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziati attraverso i canali diplomatici.

Ai sensi dell'articolo 6 l'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie per recepire l'Accordo nel proprio ordinamento giuridico. Eventuali emendamenti all'Accordo (articolo 7) potranno essere apportati consensualmente per iscritto in qualsiasi momento tra le due Parti tramite i canali diplomatici, ed entreranno in vigore secondo la stessa procedura prevista per l'Accordo. Infine, in base all'articolo 8, l'Accordo potrà es-

sere denunciato previa comunicazione scritta tramite i canali diplomatici, con almeno sei mesi di anticipo.

Il disegno di legge C. 2275 si compone di tre articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il secondo il relativo ordine di esecuzione, e il terzo prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

La Relazione tecnica che accompagna il provvedimento non prevede oneri per l'attuazione dell'Accordo, poiché i visti per vacanze-lavoro saranno soggetti alle stesse tariffe dei visti ordinari.

Stefano VIGNAROLI (M5S) preannuncia l'orientamento sostanzialmente favorevole del suo gruppo sul provvedimento, ma intende evidenziare in ogni caso due profili di criticità.

Il primo riguarda il fatto che la Corea del Sud – come denunciato da *Amnesty International* nel rapporto 2013 – continua a mantenere nel proprio ordinamento la pena di morte; auspica in proposito che l'accordo in esame possa fornire un contributo ad una sempre maggiore tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.

Una seconda questione concerne la previsione in base alla quale i cittadini italiani o coreani che hanno fatto ingresso nel territorio dell'altra Parte muniti di visto per vacanze-lavoro potranno svolgere attività lavorativa per un periodo complessivo non superiore a sei mesi, con lo stesso datore di lavoro. Si tratta di una previsione che appare limitativa, in considerazione del fatto che assai facilmente può accadere di cambiare datore di lavoro.

Rocco BUTTIGLIONE (PI) osserva come gli accordi in materia di vacanze-lavoro derivino dagli accordi studio-lavoro, che hanno di fatto rappresentato sino ad oggi il principale canale per l'ingresso di stranieri clandestini in Italia. Appare peraltro curioso prevedere che per soli motivi di vacanza un cittadino coreano possa decidere di trascorrere sino a 18 mesi in Italia !

Non ha motivi per votare contro l'Accordo in esame, ma intende sottolineare l'ipocrisia che caratterizza i discorsi in tema di immigrazione. Si tratta di una materia che occorre rivedere strutturalmente, regolandola in modo tale da legiferare con un approccio maggiormente realistico, e senza ricorrere a sotterfugi. Occorre cioè affrontare le politiche dell'immigrazione – delle quali occorre riconoscere che questo atto fa parte a pieno titolo – con una riflessione più matura e organica.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatore*, condivide la necessità, evidenziata dal collega Buttiglione, di dedicare alle politiche dell'immigrazione un ragionamento più ampio, e prende atto dei rilievi formulati dal collega Vignaroli.

In considerazione tuttavia della impossibilità di modificare i termini dell'Accordo in esame, e tenuto conto della sostanziale condivisione del provvedimento da parte dei gruppi in Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.

Atto n. 89.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, ricorda che la XIV avvia l'esame dello schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2012/13/UE, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, il cui termine di recepimento scade il 2 giugno 2014.

Com'è noto, la direttiva si inserisce nella tabella di marcia tracciata dalle istituzioni comunitarie per raggiungere l'obiettivo fissato nell'articolo 82, par. 2 del Trattato di Lisbona ossia l'attuazione dei diritti della persona nei procedimenti penali, funzionale a incrementare i diritti di indagati e imputati. In questo senso, nella direttiva è stata inserita una clausola di non regressione rispetto ai diritti consolidati nell'ambito della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La delega per l'attuazione della Direttiva è contenuta nella Legge di delegazione europea 2013 (n. 96 del 2013), che prevede l'acquisizione del parere parlamentare sullo schema di decreto di recepimento. Non sono indicati specifici principi e criteri direttivi, oltre a quelli generali fissati all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 per l'attuazione del diritto dell'Unione europea.

In estrema sintesi, la direttiva 2012/13/UE impone alle autorità nazionali di fornire una comunicazione dei diritti a indagati e imputati, « indipendentemente dal loro *status* giuridico e dalla loro cittadinanza ». Il testo prescrive che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali: il diritto a un avvocato; le condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio; il diritto di essere informato dell'accusa; il diritto di interpretazione e traduzione; il diritto al silenzio. Tali informazioni dovranno essere fornite oralmente o per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto delle eventuali necessità delle persone indagate o imputate in condizioni di vulnerabilità. La direttiva prevede, inoltre, che le persone indagate arrestate o detenute ricevano prontamente al momento dell'arresto, per iscritto, una « comunicazione dei diritti » in una lingua

a loro comprensibile. La comunicazione dovrà contenere informazioni sui seguenti diritti: il diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine; il diritto di informare le autorità consolari e un'altra persona; il diritto di accesso all'assistenza medica d'urgenza; il diritto di conoscere il numero massimo di ore o giorni in cui l'indagato o l'imputato può essere privato della libertà prima di essere condotto dinanzi a un'autorità giudiziaria. La direttiva precisa che qualora « la comunicazione non sia disponibile nella lingua appropriata, l'indagato o l'imputato è informato dei suoi diritti oralmente in una lingua a lui comprensibile. Senza indugio gli verrà quindi fornita la comunicazione dei diritti in una lingua a lui comprensibile ». La comunicazione contenente informazioni sui propri diritti è assicurata inoltre a chiunque sia arrestato ai fini dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo.

Segnala, come evidenziato nella relazione illustrativa, che per dare attuazione ad alcune disposizioni della direttiva non appare necessario modificare il diritto interno, dal momento che la normativa interna risulta già conforme alla direttiva, per quanto riguarda gli articoli 1 (Oggetto) e 2 (Ambito di applicazione), dell'articolo 7 (Diritto di accesso alla documentazione relativa all'indagine) e dell'articolo 9 (Formazione). Infatti, il diritto all'informazione, in una forma chiara e comprensibile, di imputati e indagati all'interno di un procedimento penale è già ampiamente riconosciuto nel nostro ordinamento, ai sensi del terzo comma dell'articolo 111 della Costituzione. Inoltre, il codice di procedura penale, già sostanzialmente rispetta i precetti della direttiva europea per quanto concerne la disciplina delle informazioni di garanzia all'indagato sul diritto al silenzio, il diritto di difesa e sull'avviso di conclusione delle indagini preliminari, (cfr. artt. 64, 143, 335, 369, 369-bis, 415). L'adeguatezza del diritto interno è dovuta anche al recente intervento operato dal decreto legislativo n. 32 del 2014 sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, emanato in at-

tuazione della direttiva 2010/64/UE, su cui la XIV Commissione ha espresso parere nella seduta del 22 gennaio 2014.

Dato il ricco quadro normativo interno, lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva ha un contenuto ridotto, limitandosi nei suoi 4 articoli ad operare alcuni aggiustamenti.

Più precisamente, l'articolo 1 modifica il codice di procedura penale, intervenendo sulle seguenti disposizioni:

articolo 293 c.p.p., che disciplina l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale. Ne integra il testo, stabilendo che contestualmente alla consegna all'imputato di copia dell'ordinanza, l'ufficiale o agente incaricato debba consegnargli anche – a pena di nullità degli atti successivi – una analitica comunicazione scritta, in una lingua a lui comprensibile, contenente l'indicazione di tutti i diritti a disposizione del destinatario della misura (dal possibile accesso al gratuito patrocinio, al diritto a ottenere informazioni sull'accusa che gli viene mossa, dal diritto all'interprete e alla traduzione, alla facoltà di non rispondere, dalla possibilità di informare della sua situazione i familiari e le autorità consolari, all'assistenza sanitaria, alla tempistica dell'interrogatorio di garanzia). Le novelle previste dalla lettera *a*) danno così attuazione all'articolo 4 della direttiva europea;

modifica inoltre l'articolo 369 c.p.p., in tema di informazione di garanzia, aggiungendo che con l'informazione stessa, con la quale il PM indica a indagato e persona offesa le norme di legge che si assumono violate, data e luogo del fatto e li invita a nominare un difensore di fiducia, egli deve anche informarli del fatto che hanno diritto a conoscere le iscrizioni effettuate sul registro delle notizie di reato (ai sensi dell'articolo 335, comma 3, c.p.p.) e dunque, in particolare, il diritto a conoscere l'eventuale mutamento della qualificazione giuridica del fatto. La novella, introdotta dalla lettera *b*), dà attuazione all'articolo 3 della direttiva per quanto

concerne il « diritto ad essere informato dell'accusa » e di ogni eventuale modifica della stessa (ai sensi dell'articolo 6, par. 4, della direttiva);

modifica il successivo articolo 369-*bis* c.p.p., relativo all'informazione alla persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa. Alla previsione attuale, che obbliga il PM a nominare un difensore d'ufficio ogniqualvolta stia per compiere il primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere, ovvero ogniqualvolta inviti l'indagato a rendere l'interrogatorio, lo schema di decreto legislativo aggiunge comunque un obbligo di nomina del difensore d'ufficio contestuale all'avviso di conclusione delle indagini preliminari (ai sensi dell'articolo 415-*bis* del codice). Nella comunicazione sulla nomina del difensore, il PM dovrà anche specificare il diritto dell'indagato all'interprete nonché alla traduzione degli atti fondamentali. La lettera *c*) intende dare attuazione all'articolo 3 della direttiva;

novella l'articolo 386 c.p.p., in tema di doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo. Analogamente a quanto disposto per l'esecuzione della misura cautelare, anche in caso di arresto o fermo l'ufficiale o agente di polizia giudiziaria deve, una volta preso in consegna il fermato, fornirgli una comunicazione scritta, in una lingua a lui comprensibile, sui suoi diritti di difesa. La comunicazione deve essere consegnata a pena di nullità degli atti successivi e dell'esecuzione di tale adempimento deve essere tempestivamente informato anche il PM. La lettera *d*) attua gli articoli 4 e 8 della direttiva.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo modifica l'articolo 12 della legge n. 69 del 2005, di attuazione della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo. Anche in questo caso il Governo, dando seguito all'articolo 5 della direttiva, stabilisce che all'atto dell'arresto l'ufficiale di polizia giudiziaria non solo debba informare la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, ma debba anche

consegnargli una comunicazione scritta sulla possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente, la facoltà di nominare un difensore di fiducia e il diritto di essere assistita da un interprete.

L'articolo 3 stabilisce che l'attuazione del decreto legislativo dovrà avvenire senza ulteriori oneri per il bilancio statale, anche tenuto conto – come evidenziato dalla relazione tecnica – che il bilancio del Ministero della Giustizia sarà « oggetto, nel triennio 2014-2016, di una cospicua integrazione di fondi, pari a euro 6.084.833, 36, in ragione d'anno » in applicazione del decreto legislativo n. 32 del 2014, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

L'articolo 4 stabilisce che il provvedimento entrerà in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, data la necessità di provvedere alla predisposizione dei modelli informativi e di procedere alla relativa traduzione, quanto meno nelle lingue più diffuse.

Con riferimento alle previsioni contenute all'articolo 1, fa osservare che la sanzione per la mancata consegna della comunicazione in una lingua comprensibile al fermato è la nullità degli atti successivi. Di nullità non tratta espressamente la direttiva, che però all'articolo 8 afferma che gli Stati devono assicurare agli interessati « il diritto di impugnare, secondo le procedure del diritto nazionale, l'eventuale rifiuto delle autorità competenti di fornire le informazioni di cui alla presente direttiva o l'eventuale mancata comunicazione delle stesse ». Data la difficoltà pratica, in molti casi, di individuare la lingua effettivamente comprensibile per il fermato/arrestato in flagranza, nonché la presumibile difficoltà di avere a disposizione copie della comunicazione scritta già tradotte nella suddetta lingua, occorre valutare la possibilità di recepire nell'attuazione interna la disposizione contenuta nell'articolo 4, par. 5, della direttiva, in base a cui « Qualora la comunicazione non sia disponibile nella lingua appropriata, l'indagato o l'imputato è informato dei suoi diritti oralmente in una lingua a lui

comprensibile. Senza indugio gli verrà quindi fornita la comunicazione dei diritti in una lingua a lui comprensibile».

Osserva, in conclusione, come sul provvedimento si sia aperto il dibattito presso la Commissione Giustizia e ritiene auspicabile un coordinamento tra le Commissioni coinvolte, senza imporre eccessive accelerazioni all'iter di esame dell'Atto.

Stefano VIGNAROLI (M5S) condivide l'opportunità di una riflessione approfondita sul provvedimento, evidenziando alcune perplessità in ordine all'applicazione della direttiva oggetto di recepimento.

Rileva infatti alcune criticità perché lo schema di decreto legislativo non prescrive, nell'ambito della comunicazione scritta circa i diritti dell'indagato o imputato o arrestato, l'obbligo di descrivere le diverse articolazioni dei suddetti diritti, così come invece previsto dagli allegati 1 e 2 della direttiva 2012/13; non descrive nell'ambito del procedimento penale le fasi in cui può essere esercitato il diritto di accesso agli atti, non indica i casi di diniego e limitazione del diritto all'accesso alla documentazione relativa all'indagine, come invece prescritto dall'articolo 7 della direttiva 2012/13; non prevede il diritto dell'indagato o imputato ad avere in via gratuita il rilascio degli atti di cui ha la facoltà di accesso alla documentazione relativa alle indagini, così come espressamente previsto dall'articolo 7 della direttiva 2012/13.

Tali mancate introduzioni di diritti e facoltà dell'indagato o imputato espongono l'Italia a procedura di infrazione di cui agli articoli 258 e 259 del Trattato TFUE per inadempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.

Gianni FARINA (PD) ritiene che occorra svolgere sul provvedimento una ulteriore riflessione, con particolare attenzione al dibattito in corso presso la Commissione Giustizia. Rileva infatti che le tutele previste nello Schema di decreto sono già contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza nel 2000. Si tratta tuttavia di

previsioni che non trovano adeguata applicazione e la cui garanzia è divenuta ancora più difficile a seguito dell'allargamento dell'Unione negli ultimi anni.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Atto n. 90.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Liliana VENTRICELLI (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame, è volto a dare attuazione alla direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

Segnala in via generale che nel contesto attuale, caratterizzato da una crescente attenzione alla sostenibilità ambientale e dal permanere di una congiuntura economica sfavorevole, si sta manifestando una sempre crescente aspettativa sul potenziale sviluppo dell'efficienza energetica.

Tale orientamento ha avuto come punto d'arrivo a livello comunitario l'emanazione della direttiva europea 2012/27 dell'11 settembre 2012, che ha dettagliato il quadro delle misure atte a garantire il conseguimento dell'obiettivo relativo all'efficienza energetica del 20 per cento entro il 2020, e a gettare le basi per ulteriori miglioramenti dell'efficienza energetica oltre tale data.

I punti maggiormente significativi della nuova Direttiva possono essere così sintetizzati:

determinazione di obiettivi nazionali indicativi: per gli Stati membri non sono previsti obiettivi obbligatori al 2020 (a differenza, ad esempio, di quanto previsto

per le energie rinnovabili). È stabilito, infatti, che, ogni Stato membro debba fissare un obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica, basato sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia primaria o finale o sull'intensità energetica. Rispetto a ciò, comunque, ogni Stato membro deve tenere conto di un limite massimo dei consumi energetici complessivi a livello europeo, fissato, al 2020, in 1.474 milioni di tonnellate di petrolio equivalente (Mtoe) di energia primaria o in 1.078 Mtoe di energia finale;

introduzione dei Piani nazionali per l'efficienza energetica: si prevede che entro il 30 aprile 2014 ogni Stato membro debba trasmettere alla Commissione Ue il proprio Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica che deve contenere le misure significative per il miglioramento dell'efficienza energetica, i risparmi attesi e quelli conseguiti;

impulso all'efficientamento del parco edilizio e delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici: nel quadro dei Piani d'azione nazionali per l'efficienza energetica, ogni Stato membro deve trasmettere alla Commissione europea gli elementi di una strategia a lungo termine per promuovere investimenti nella ristrutturazione degli edifici pubblici e privati. Per quanto riguarda specificatamente gli edifici pubblici, inoltre, dal 1° gennaio 2014 ogni Stato membro dovrà garantire che, per ogni anno, almeno il 3 per cento del parco immobili di proprietà dello Stato sia ristrutturato in modo da rispettare i requisiti minimi di prestazione energetica in edilizia (secondo le modalità stabilite dalla direttiva 2010/31/UE). In caso di superamento del limite minimo del 3 per cento, si potrà contabilizzare l'eccesso negli obiettivi dell'anno successivo. La norma si applica inizialmente agli edifici con una superficie calpestabile superiore ai 500 metri quadri, ma dal 9 luglio 2015, verranno interessati anche quelli con superficie inferiore (a partire dai 250 metri quadri). La direttiva stabilisce, tuttavia, che gli Stati membri potranno impiegare misure alternative per garantire risparmi

equivalenti, oltre a poter esentare dall'obbligo di ristrutturazione particolari categorie di edifici;

acquisti della pubblica Amministrazione di prodotti ad alta efficienza energetica: si prevede che gli Stati membri facciano sì che le PA acquistino esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica, in coerenza con il rapporto costi-benefici, la fattibilità economica, una più ampia sostenibilità, l'idoneità tecnica ed un livello sufficiente di concorrenza;

obbligo per le grandi imprese a sottoporsi ad una valutazione delle prestazioni energetiche: rispetto all'obbligo per le grandi imprese di sottoporsi ad un *audit* energetico (da ripetersi poi ogni 4 anni), la scadenza è fissata per il 5 dicembre 2015. Anche le piccole e medie imprese, pur non ricadendo nella categoria soggetta a questo obbligo, possono comunque essere incoraggiate a sottoporsi ad *audit* energetici attraverso appositi programmi elaborati dagli Stati membri;

impulso dato alle società che effettuano interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica: la direttiva contiene misure atte a promuovere e sviluppare il mercato dei fornitori di servizi energetici attraverso informazioni rivolte agli utenti sempre più chiare, sia sui contratti disponibili, sia sulle attività delle imprese fornitrici di servizi energetici (ESCO), attraverso la predisposizione di un elenco dei soggetti qualificati e certificati;

introduzione della contabilizzazione dei consumi termici: gli Stati membri devono fare sì che i clienti finali ricevano contatori individuali per rilevare il consumo effettivo di energia. Per quanto riguarda i condomini e gli edifici polifunzionali la direttiva prevede che, laddove siano presenti o un sistema di riscaldamento centralizzato o un sistema di tele riscaldamento, entro il 31 dicembre 2016 dovranno essere installati contatori individuali per misurare il consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda;

uniformazione e semplificazione delle procedure di fatturazione e lettura dei consumi energetici: la direttiva intende promuovere la massima facilità di accesso, da parte dei clienti finali, alle informazioni relative agli effettivi consumi di energia, interrompendo la prassi dei consumi pre-sunti;

promozione della cogenerazione ad alto rendimento: entro il 31 dicembre 2015 gli Stati membri devono effettuare una valutazione globale sulla potenzialità di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento, nonché del teleriscaldamento e raffreddamento, e ne debbano dare informazione alla Commissione. In base ai risultati dell'analisi, gli Stati membri dovranno procedere nell'adozione di misure adeguate per lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento.

Lo schema di decreto legislativo in esame aggiorna quindi il quadro normativo nazionale sull'efficienza energetica, in recepimento di tale direttiva 2012/27/UE, sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2013 (legge 96/2013). La stessa legge (articolo 4) amplia il contenuto della delega legislativa per l'attuazione della direttiva, introducendo uno specifico criterio in base al quale il Governo è tenuto anche ad adottare disposizioni che attribuiscono all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di adottare uno o più provvedimenti volti ad eliminare l'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi e ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio.

Lo schema di decreto in esame è composto da 20 articoli, per l'illustrazione completa dei quali rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

Si limita qui a ricordare che l'articolo 1 recepisce il primo articolo della direttiva, precisando che il decreto stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che puntano a conseguire un risparmio energetico di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (TEP) dei consumi di

energia primaria tra il 2010 e il 2020. Questa quantità rappresenta l'obiettivo nazionale di risparmio energetico fissato dal successivo articolo 3.

L'articolo 2 integra le definizioni già vigenti nel sistema normativo nazionale con altre con alcune definizioni dettate dall'articolo 2 della direttiva e con altre utili ai fini dello schema di decreto in esame.

L'articolo 3, come si è anticipato, stabilisce l'obiettivo nazionale indicativo di risparmio energetico in coerenza con la Strategia Energetica Nazionale. Tale obiettivo consiste in una riduzione, tra il 2010 e il 2010, di 20 milioni di TEP dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di TEP di energia finale. Viene recepito l'articolo 3 della direttiva, che richiede agli stati membri la fissazione degli obiettivi nazionali indicativi, sia in energia primaria che in energia finale, e la notifica alla Commissione entro il 30 aprile di ogni anno a decorrere dal 2013. Sommando gli obiettivi nazionali comunicati dagli Stati membri, la Commissione valuta la possibilità di raggiungere l'obiettivo comunitario di risparmio energetico.

In proposito segnala che l'articolo 3 dello schema di decreto indica l'obiettivo nazionale solamente in termini di riduzione di consumi, mentre l'articolo 3 della direttiva sembra richiedere la valutazione anche in valore assoluto del consumo di energia primaria e finale nel 2020.

Come si è visto, l'articolo 3, nel fissare l'obiettivo di risparmio energetico, richiama la Strategia Energetica Nazionale (SEN), ovvero il documento di analisi e programmazione energetica approvato con decreto interministeriale (MiSE-MATTM) dell'8 marzo 2013. La SEN indica nella promozione dell'efficienza energetica la prima priorità d'azione, in quanto contribuisce contemporaneamente al raggiungimento di tutti gli obiettivi della Strategia stessa: riduzione dei costi energetici, riduzione delle emissioni e dell'impatto ambientale, miglioramento della sicurezza ed indipendenza di approvvigionamento e sviluppo della crescita economica. All'effi-

cienza energetica la SEN destina investimenti, da parte dello Stato, pari a circa 15 miliardi nei prossimi 8 anni.

In termini di efficienza energetica, l'Italia parte già da un buon livello medio: siamo infatti uno dei primi Paesi per intensità energetica in Europa, con un livello inferiore alla media di circa il 14 per cento, nonostante una struttura economica in cui l'industria manifatturiera ha un peso superiore alla media europea (anche se, negli ultimi due decenni, altri Paesi europei hanno mediamente migliorato tale indicatore in maniera più forte rispetto a quanto fatto dall'Italia). L'Italia vanta inoltre una consolidata tradizione industriale in molti settori strettamente correlati all'efficienza energetica (caldaie, motori inverter, *smart grid*, edilizia). A livello di programmazione, già da un quinquennio l'Italia si muove nell'ambito dei Piani d'azione nazionali. Il più recente è stato predisposto nel giugno 2011 (secondo Piano d'Azione Nazionale per l'Efficienza Energetica – PAEE 2011), che dà seguito alle azioni ed iniziative già previste nel PAEE2007 e presenta proposte di medio-lungo termine. Grazie a questi Piani, negli ultimi anni sono stati attivati numerosi interventi (ad esempio Certificati Bianchi, detrazioni fiscali al 55 per cento, incentivi, requisiti prestazionali minimi, certificazione energetica) che hanno permesso già un risparmio di circa 4 Mtep/anno di energia finale al 2010 (e circa 6 di primaria), superando gli obiettivi prefissati per tale data – pari a circa 3,5 Mtep.

L'articolo 4 riguarda la riqualificazione energetica degli immobili, per recepire l'articolo 4 della direttiva che richiede agli Stati membri di stabilire una strategia a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione del parco nazionale di edifici. Lo schema di decreto demanda all'ENEA l'elaborazione di una proposta di interventi di medio-lungo termine da sottoporre all'approvazione del MiSE. La prima versione della strategia sarà contenuta nel PAEE 2014 (quindi entro il 30 aprile 2014) e aggiornata nelle successive edizioni del Piano (quindi ogni tre anni).

L'articolo 5 recepisce l'obbligo imposto dall'articolo 5 della direttiva in merito alla riqualificazione energetica degli immobili della PA centrale (Presidenza del Consiglio e Ministeri). La direttiva impone, a partire dal 2014, che ogni anno venga ristrutturata con interventi di riqualificazione energetica il 3 per cento della superficie coperta utile climatizzata di tali edifici.

Segnala che la direttiva richiede che le misure di efficienza energetica siano destinate prioritariamente agli edifici con la più bassa prestazione energetica. Andrebbe valutata l'opportunità di rendere esplicito tale criterio nel comma 2 dell'articolo 5 in merito al programma di interventi.

Si stima che il conseguimento dell'obiettivo totale al 2020 comporterà una spesa totale di 541 milioni di euro. Il risparmio stimato in virtù della maggiore efficienza energetica sarà di 71 milioni entro il 2020, a cui vanno aggiunti ulteriori risparmi per circa 16 milioni di euro all'anno nell'intera vita delle tecnologie per l'efficienza (indicativamente tra i 15 e i 20 anni).

L'articolo 6, sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 6 della direttiva, prevede che le pubbliche amministrazioni centrali, nelle procedure per la stipula di contratti di acquisto o di nuova locazione di immobili ovvero negli acquisti di prodotti e servizi, devono rispettare i requisiti minimi di efficienza energetica, indicati nell'allegato 1, requisiti che devono essere altresì inclusi tra i criteri di valutazione delle offerte (comma 1). Per gli acquisti di beni e servizi, l'obbligo si applica agli appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, di cui all'articolo 28 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006), mentre per gli acquisti o i nuovi contratti di locazione di immobili, l'obbligo si applica a tutti i contratti indipendentemente dall'importo (comma 3).

Al riguardo, segnala che l'articolo 6 della direttiva dispone che il predetto obbligo si applichi agli appalti per l'acquisto di prodotti, servizi ed edifici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.

La direttiva, pertanto, limita l'applicazione dell'obbligo agli appalti per l'acquisto di edifici di importo pari o superiore alle soglie, mentre la normativa nazionale prevede un obbligo di applicazione a tutti i contratti per l'acquisto di edifici, a prescindere dal loro importo.

Le pubbliche amministrazioni possono derogare al predetto obbligo – fornendo precisa motivazione nei bandi di gara – qualora non sia coerente con le valutazioni di costo-efficacia, idoneità tecnica, ovvero nel caso in cui comporti una severa restrizione della concorrenza (comma 4, primo periodo).

Relativamente alla possibilità di deroga prevista dall'articolo in commento, si segnala che l'articolo 6 della direttiva 2012/27/UE prevede che l'obbligo di acquistare esclusivamente prodotti, servizi ed edifici ad alta efficienza energetica è applicabile nella misura in cui ciò sia coerente con i seguenti (più ampi) parametri: costi-efficacia, fattibilità economica, una più ampia sostenibilità, idoneità tecnica, livello sufficiente di concorrenza, come indicato nell'allegato III della direttiva. L'incoerenza con i parametri previsti dalla normativa nazionale – alla base della facoltà di derogare all'obbligo di cui al comma 1 – andrebbe, pertanto, valutata alla luce di quanto prevede la direttiva.

Sono esclusi dall'applicazione di questi obblighi gli appalti per la fornitura di materiale militare disciplinati dal decreto legislativo n. 208 del 2011, che ha recepito la direttiva 2009/81/UE, e gli appalti delle forze armate, se l'applicazione dell'obbligo medesimo è in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attività delle forze armate (comma 5).

L'articolo 7 punta al recepimento dell'articolo 7 della direttiva, che richiede l'istituzione di un regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica che garantisca un obiettivo cumulativo di risparmio energetico finale entro il 2020, pari almeno a risparmi annui pari all'1,5 per cento, in volume, delle vendite medie annue di energia ai clienti finali e relative al triennio precedente al 2013. In alternativa all'istituzione di un regime nazionale obbligatorio

di efficienza energetica, la direttiva permette agli Stati membri di scegliere di adottare altre misure per realizzare risparmi energetici tra i clienti finali che garantiscano lo stesso volume annuo di risparmi energetici. In ogni caso la direttiva richiede la notifica alla Commissione delle misure entro il 5 dicembre 2013.

Lo schema di decreto definisce come regime obbligatorio di efficienza energetica il meccanismo dei certificati bianchi, che dovrà garantire il conseguimento di almeno il 60 per cento dell'obiettivo nazionale cumulato. Il restante 40 per cento sarà ottenuto attraverso le altre misure di incentivazione dell'efficienza energetica vigenti.

L'obiettivo vincolante di risparmio nazionale cumulato di energia finale da conseguire nel periodo 2014-2020, calcolato ai sensi dell'articolo 7 della direttiva, pari a 25,6 milioni di TEP, è stato notificato il 5 dicembre 2013 alla Commissione europea, con la precisazione che per raggiungerlo l'Italia si avvale dei certificati bianchi, affiancati da altri due strumenti di sostegno per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica già operativi a livello nazionale: le detrazioni fiscali e il Conto termico (decreto ministeriale 28 dicembre 2012 recante incentivazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili).

L'articolo 8 impone alle grandi imprese e a tutte le imprese energivore di eseguire una diagnosi energetica (o audit energetico) entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, a pena di una sanzione amministrativa. Sono esentate le grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione dell'energia o ambientale conformi agli standard internazionali. I dati sono comunicati all'ENEA, che gestisce un'apposita banca dati e svolge i controlli che accertano la conformità della diagnosi.

L'articolo 9 dello schema di decreto recepisce le disposizioni relative alla misurazione dei consumi energetici, alla fatturazione e ai costi dell'accesso alle informazioni sui consumi che si trovano negli articoli 9, 10 e 11 della direttiva. Si dispone che, nella misura in cui sia pos-

sibile ed economicamente ragionevole in relazione ai risparmi energetici potenziali, vengano forniti ai clienti finali contatori individuali che riflettano con precisione il consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia. Entro il 2016, nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata è obbligatoria l'installazione di contatori individuali.

L'articolo 10 recepisce le norme contenute nell'articolo 14 della direttiva, sulla promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento, dove si richiede agli Stati membri di effettuare e notificare alla Commissione UE, entro il 31 dicembre 2015, una valutazione globale del potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e del teleraffreddamento efficienti.

L'articolo 11 è finalizzato a massimizzare l'efficienza energetica della trasformazione, trasmissione e distribuzione dell'energia. Il primo comma recepisce, in parte, le disposizioni dell'articolo 15 della direttiva, tra cui l'obbligo di effettuare, entro il 30 giugno 2015, una valutazione dei potenziali di efficienza energetica delle infrastrutture per il gas e l'energia elettrica, al fine di individuare misure concrete per introdurre miglioramenti nelle infrastrutture di rete, che viene demandata all'AEEGSI.

Sempre l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dovrà, fra l'altro, regolare l'accesso e la partecipazione della domanda ai mercati di bilanciamento, di riserva e di altri servizi di sistema; adottare disposizioni per effettuare il dispacciamento dell'energia elettrica con precedenza, a parità di offerta economica, nell'ordine, a *i*) fonti rinnovabili non programmabili, *ii*) cogenerazione ad alto rendimento, *iii*) altri impianti da fonte rinnovabile; definire criteri di modifica della disciplina del mercato elettrico e dei servizi, per consentire la partecipazione della generazione distribuita, delle fonti rinnovabili, della cogenerazione ad alto rendimento e della domanda, stabi-

lendo i requisiti e le modalità di partecipazione delle singole unità di consumo e di produzione.

Il secondo comma dell'articolo 11 non recepisce alcuna disposizione della Direttiva, bensì dà attuazione al criterio di delega specificato dall'articolo 4 della legge di delegazione Europea 2013, demandando all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di adeguare le componenti della tariffa elettrica, con l'obiettivo di modificare significativamente la struttura della bolletta, superando la struttura progressiva rispetto ai consumi e di adeguare le componenti ai costi dell'effettivo servizio, secondo criteri di gradualità.

L'articolo 12 indica, tra gli enti competenti ad emanare norme tecniche in materia di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione, ACCREDIA, CTI, UNI-CEI ed ENEA. L'articolo recepisce l'articolo 16 della direttiva che esorta gli Stati Membri ad emanare regimi di certificazioni, accreditamento e qualificazioni quando si ritenga che il livello nazionale di competenza tecnica sia insufficiente. Tali regimi devono garantire trasparenza ai consumatori e devono esser resi pubblici.

L'articolo 13 detta le norme per la predisposizione di un programma triennale di informazione e formazione, recependo l'articolo 17 della direttiva nella parte in cui obbliga gli Stati Membri a divulgare a tutti gli attori del mercato le informazioni in merito ai meccanismi di efficienza energetica e al quadro finanziario e giuridico. Più in particolare esso è predisposto da ENEA, entro il 31 dicembre 2014.

L'articolo 14 detta disposizioni in materia di contratti di prestazione energetica stipulati dalla PA, e delinea la procedura per l'emanazione delle linee guida per semplificare e armonizzare le procedure autorizzative per l'installazione, in ambito residenziale e terziario, di impianti o dispositivi tecnologici per l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili. L'articolo recepisce l'articolo 19 della direttiva che esorta gli

Stati Membri a semplificare le procedure amministrative in materia di efficienza energetica.

L'articolo 15 istituisce presso il MISE il Fondo rotativo nazionale per l'efficienza energetica. Le risorse pari a 5 milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro nell'anno 2015, provengono dal Fondo di garanzia istituito presso la Cassa di congruazione per il settore elettrico per la realizzazione di reti di teleriscaldamento (articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modifiche).

La dotazione del nuovo Fondo può essere integrata con risorse del Fondo di garanzia presso la Cassa di congruazione, con i proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ destinati ai progetti energetico ambientali (fino a 15 milioni euro annui per il periodo 2014-2020) e, infine, mediante versamento di contributi da parte di enti pubblici, ivi incluse le risorse derivanti dalla programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei. L'articolo in esame recepisce l'articolo 20 della direttiva che consente agli Stati Membri, salvo il rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato, l'utilizzo di strumenti finanziari per il miglioramento dell'efficienza energetica, anche prevedendo l'istituzione di un apposito Fondo.

L'articolo 16 recepisce l'articolo 13 della direttiva che consente agli Stati membri di prevedere un regime sanzionatorio per gli inadempimenti alle norme ivi previste e prevede disposizioni in materia di sanzioni pecuniarie per le grandi imprese e le imprese energivore che non effettuano la diagnosi prevista; l'esercente attività di misura che non fornisce contatori a norma o che non dà informazioni adeguate al momento dell'installazione; l'impresa di fornitura del servizio di un contatore individuale, che, a richiesta del cliente non installa un contatore individuale; il condominio che non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione di calore all'interno delle singole unità immobiliari; le imprese di distribuzione e vendita al detta-

glio che non forniscono fatture dettagliate e non consentono l'accesso alle informazioni sui consumi storici agli utenti.

L'articolo 17, recepisce l'articolo 24 della direttiva in materia di riesame e monitoraggio dell'attuazione e disciplina la procedura per l'emanazione del PAEE, Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica. Il Piano ha durata triennale ed è predisposto entro il 30 aprile 2014.

Gli articoli 18,19 e 20 dettano disposizioni in materia di abrogazioni di normative preesistenti ormai superate, disposizioni finali e clausola di salvaguardia e, infine l'entrata in vigore.

Ricorda che è in corso la procedura di infrazione n. 2012/368, avviata dalla Commissione europea per il mancato recepimento della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica degli edifici e attualmente allo stadio di parere motivato emesso il 25 gennaio 2013.

Stefano VIGNAROLI (M5S) sottolinea come il perimetro applicativo del provvedimento sia limitato unicamente agli edifici pubblici con l'esclusione di alcune tipologie di immobili, quali scuole ed ospedali. Anche l'articolo 10, sulla promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento, appare meritevole di approfondimento, in considerazione del fatto che l'energia in tale ambito prodotta potrebbe derivare da inceneritori.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.45.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro.

COM(2014)6 final.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 4 marzo 2014.

Francesca BONOMO (PD), *relatore*, ricorda di aver illustrato i contenuti del provvedimento nella seduta del 4 marzo scorso, auspicando lo svolgimento di audizioni, da organizzare congiuntamente alla Commissione Lavoro, competente per

il merito. Anche nel caso in cui la XI Commissione non intendesse procedere in tal senso, si riserva di verificare la disponibilità della Commissione medesima ad attendere ancora qualche settimana prima di esprimersi sull'Atto, così da consentire alla XIV Commissione di svolgere le richiamate audizioni e di esprimersi compiutamente.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	174
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 14 maggio 2014.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.10 alle 8.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	175
Audizione del viceministro dell'economia e delle finanze, Enrico Morando (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	175
Sul calendario dei lavori	176

Mercoledì 14 maggio 2014. – Presidenza del presidente Roberto FICO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze, Enrico Morando.

La seduta comincia alle 20.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Comunica altresì che dell'audizione sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Audizione del viceministro dell'economia e delle finanze, Enrico Morando.

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Enrico MORANDO, *viceministro dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono i senatori Salvatore MARGIOTTA (PD), Maurizio ROSSI (Misto), Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII) e Alberto AIROLA (M5S), il deputato Giorgio LAINATI (PdL), il senatore Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), il senatore Federico FORNARO (PD) e Roberto FICO, *presidente*.

Enrico MORANDO, *viceministro dell'economia e delle finanze*, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, *presidente*, ringrazia il viceministro Morando e dichiara conclusa l'audizione.

Sul calendario dei lavori.

Roberto FICO, *presidente*, comunica che mercoledì 28 maggio, alle ore 20.30, avrà luogo l'audizione del direttore generale della RAI, Luigi Gubitosi, e che mercoledì 4 giugno alle ore 14, si terrà l'audizione del presidente e dei componenti

del consiglio di amministrazione della RAI.

La seduta termina alle 22.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

Audizione del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, Elisabetta Belgiorno (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	177
Comunicazioni della Presidente	177

Mercoledì 14 maggio 2014. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, Elisabetta Belgiorno.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, Elisabetta BELGIORNO, accompagnata dal Capo dell'ufficio studi dell'ufficio del Commissario, Letizia Miglio.

Il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, Elisabetta BELGIORNO svolge una relazione sul tema della gestione dei fondi antiracket e antiusura.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il senatore Stefano VACCARI (PD) e i deputati Rosy BINDI, *presidente*, Luisa BOSSA (PD) e Andrea

VECCHIO (SCpI), ai quali risponde il Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, Elisabetta BELGIORNO.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica)

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni della Presidente.

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza ha convenuto di designare il dottor Antonio Ardituro, Sostituto Procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, quale consulente a tempo parziale della Commissione.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007 178

Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 15.05.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007.

Il Comitato procede all'audizione dei componenti dell'Ufficio della Corte dei conti distaccato presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), i quali svolgono una relazione su cui

intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori ESPOSITO (NCD) e MARTON (M5S) e il deputato VITELLI (SCpI).

Al termine, il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni sulle quali intervengono i senatori CRIMI (M5S), ESPOSITO (NCD) MARTON (M5S) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 16.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	179
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	
Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti (INPGI) <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	179
Audizione di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR) <i>(Svolgimento e conclusione)</i>	180
AVVERTENZA	180

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle 8 alle 8.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.

La seduta comincia alle 8.15.

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.

Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti (INPGI).

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Svolgono una relazione Paolo SERVENTI LONGHI, *vicepresidente dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti (INPGI)*, e Pietro MANETTA, *dirigente del Servizio immobiliare, area amministrativa*, che consegnano documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Roberto MORASSUT (PD) e Lello DI GIOIA, *presidente*.

Replicano ai quesiti posti Paolo SERVENTI LONGHI, *vicepresidente dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti (INPGI)* e Pietro MANETTA, *dirigente del Servizio immobiliare, area amministrativa*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare i rappresentanti dell'INPGI per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione prodotta sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Audizione di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR).

(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Svolge una relazione Paolo SALTARELLI, *presidente della CNPR*, che consegna documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Roberto MORASSUT (PD) e Lello DI GIOIA, *presidente*.

Replica ai quesiti posti Paolo SALTARELLI, *presidente della CNPR*.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente Saltarelli per la partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione prodotta sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Audizione di rappresentanti dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM).

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sui fenomeni della contraffazione,
della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo**

S O M M A R I O

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	181
---	-----

*Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza
del presidente provvisorio Mario CARUSO.*

La seduta comincia alle 20.20.

**Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti
e dei Segretari.**

Mario CARUSO, *presidente*, constatata la palese mancanza del numero legale e apprezzate le circostanze, si riserva di riferire al Presidente della Camera, al quale spetta la decisione in merito, per la fissazione della data della prossima convocazione.

La seduta termina alle 20.25.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e VIII)

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza. C. 219 Matteo Bragantini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	4
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	6

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, sulle linee programmatiche (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	9
---	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 52/2014: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Emendamenti C. 2325 Governo, approvato dal Senato (<i>Parere all'Assemblea</i>) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	10
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	11

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'articolo 15- <i>bis</i> della legge 28 aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie per l'applicazione della disciplina della sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili. C. 2344 Ermini (<i>Esame e rinvio</i>)	12
Modifiche all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio. C. 831 Amici, C. 892 Centemero, C. 1053 Moretti, C. 1288 Bonafede, C. 1938 Di Lello e C. 2200 Di Salvo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	17
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi approvati</i>)	21
INTERROGAZIONI:	
5-01809 Colletti: Sulla situazione degli interventi di ristrutturazione del carcere milanese di San Vittore	15
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	23

5-02616 Cani: Sul carcere di Iglesias	16
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	25
5-02253 Lauricella: Sulla carenza di personale amministrativo degli uffici giudiziari	16
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
IV Difesa	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	28
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di rappresentanza militare. C. 1963 Scanu, C. 1993 Duranti e C. 2097 D'Arienzo (<i>Esame e rinvio</i>)	28
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-02787 Marcolin: Sull'eventuale invio di militari italiani in Ucraina	34
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	35
5-02788 Corda: Sull'accordo di cooperazione tra Ministero per lo sviluppo economico e la Marina militare in tema di estrazione degli idrocarburi a mare	34
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	36
V Bilancio, tesoro e programmazione	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	38
SEDE CONSULTIVA:	
DL 52/2014: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. C. 2325-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	38
<i>ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	42
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-bis. C. 1864-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre. C. 1836-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	39
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto Atto n. 96 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	40
INTERROGAZIONI:	
5-02729 Palese: Sulle risorse giacenti presso la Cassa depositi e prestiti destinate ai patti territoriali ed ai contratti d'area	41
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	49
AVVERTENZA	41
VI Finanze	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-02781 Gebhard: Aggiornamento del <i>software</i> necessario per elaborare le opzioni concernenti la destinazione ai partiti politici del due per mille dell'IRPEF	52
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	64
5-02782 Causi: Ragioni del maggior gettito IVA registrato nel periodo gennaio-marzo 2014	52
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	66

5-02783 Busin: Problematiche relative al pagamento della prima rata della TASI	52
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	68
5-02784 Paglia: Orientamento del Governo rispetto all'ipotesi di un condono tributario ...	53
5-02785 Cancellieri: Esenzione delle associazioni sportive dilettantistiche dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati relativi agli acquisti di beni e servizi rilevanti a fini IVA	53
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	70
RISOLUZIONI:	
7-00282 Ribaudò: Revisione della norma della legge di stabilità 2014 che prevede il preventivo controllo dell'Agenzia delle entrate sulle detrazioni IRPEF di importo superiore a 4.000 euro (Seguito della discussione e conclusione – approvazione della risoluzione n. 8-00050)	54
ALLEGATO 5 (Testo riformulato della risoluzione)	72
ALLEGATO 6 (Testo approvato della risoluzione)	74
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in materia fiscale. C. 2087 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	56
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in materia fiscale. C. 2088 Governo (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	60
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva. C. 1680 Fossati (Esame e rinvio)	76
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 95 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	83
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 95 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con raccomandazioni)	87
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	91
SEDE REFERENTE:	
Estinzione dell'Istituto « SS. Trinità e Paradiso » di Vico Equense e trasferimento del relativo patrimonio al comune di Vico Equense. C. 1069 Bossa e abb. C. 1164 Salvatore Piccolo (Seguito dell'esame e rinvio)	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	94
DELIBERAZIONE DI RILIEVI:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/1257CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (esame atto n. 90 – rel. Mazzoli). Atto n. 90 (Rilievi alla X Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi)	94
ALLEGATO 1 (Proposta di rilievi)	101

ALLEGATO 2 (Proposta di rilievi alternativa presentata dal gruppo MoVimento cinque stelle) ...	106
ALLEGATO 3 (Rilievi deliberati dalla Commissione)	109
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CEE, relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. Atto n. 94 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	96
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
SEDE REFERENTE:	
Modifiche all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il rilancio, il miglioramento e l'incremento dell'efficienza del trasporto pubblico locale. C. 2313 Meta (Esame e rinvio)	114
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto. Atto n. 96. (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	119
RISOLUZIONI:	
7-00322 Tullo: Disciplina dei veicoli adibiti al soccorso che effettuano trasporti sanitari (Discussione e rinvio)	125
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	126
COMITATO RISTRETTO:	
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle azioni di contrasto dell'evasione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli, per favorire la circolazione dei carrelli elevatori e per contrastare le esportazioni irregolari di veicoli da demolire e le fittizie immatricolazioni di veicoli all'estero. C. 1512 Meta e abb.	127
X Attività produttive, commercio e turismo	
INCONTRI CON DELEGAZIONI STRANIERE:	
Incontro con una delegazione del Parlamento della Repubblica di Croazia	128
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla Riunione dei Presidenti delle Commissioni competenti per la produzione, il commercio e gli affari marittimi dei Parlamenti dell'Unione europea, svoltasi ad Atene il 17 marzo 2014 .	128
ALLEGATO (Comunicazioni sulla Riunione dei Presidenti delle Commissioni competenti per la produzione, il commercio e gli affari marittimi dei Parlamenti dell'Unione europea, svoltasi ad Atene il 17 marzo 2014)	135
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Atto n. 90 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	129
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato e C. 811 Baretta (Seguito dell'esame e rinvio)	134
COMITATO RISTRETTO:	
Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali. C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani	134
ERRATA CORRIGE	134

XI Lavoro pubblico e privato

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro (COM (2014)6 final) (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	141
ALLEGATO (<i>Proposta di documento finale presentata dal relatore</i>)	143

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista. C. 435 Mongiello, C. 1708 Di Gioia, C. 1779 Gribaudo: audizione informale di rappresentanti dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti – ONLUS	142
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	142
---	-----

ERRATA CORRIGE	142
----------------------	-----

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

5-02450 Luigi Gallo: Verifica sul riassetto dei presidi ospedalieri in Campania	146
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	151
5-02409 Burtone: Informazione sui vaccini da somministrare ai bambini	147
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	153

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico. Testo unificato C. 101 Binetti, C. 102 Binetti, C. 267 Fucci, C. 433 Mongiello, C. 1596 Baroni, C. 1718 Iori, C. 1633 Formisano e C. 1812 Giorgia Meloni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	147
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati</i>)	157

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	150
---	-----

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di <i>green economy</i> e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014). C. 2093 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	158
---	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 348 Cenni e C. 1162 Verini	159
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	159
---	-----

AVVERTENZA	159
------------------	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	160
---	-----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze-Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012. C. 2275 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione</i>)	160
---	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali. Atto n. 89 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	163
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. Atto n. 90 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	166

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad una rete europea di servizi per l'impiego, all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e ad una maggiore integrazione dei mercati del lavoro. COM(2014)6 final (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	173
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	173

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	174
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Sulla pubblicità dei lavori	175
Audizione del viceministro dell'economia e delle finanze, Enrico Morando (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	175
Sul calendario dei lavori	176

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Audizione del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, Elisabetta Belgiorno (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	177
Comunicazioni della Presidente	177

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007	178
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	179
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare.	
Audizione di rappresentanti dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti (INPGI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	179
Audizione di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragioniieri e periti commerciali (CNPR) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	180
AVVERTENZA	180

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	181
---	-----

PAGINA BIANCA

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i>	III
DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO .	»	V

PAGINA BIANCA

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Mercoledì 14 maggio 2014 – Presidenza del vicepresidente Vincenzo SANTANGELO.

La seduta comincia alle 15.

Comunicazioni sull'attività della delegazione.

Vincenzo SANTANGELO, *presidente*, comunica che il Bureau e la Commissione Permanente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa si riuniranno il 22 e 23 maggio prossimi a Baku (Azerbaijan). Alle riunioni parteciperà l'onorevole Nicoletti, nella sua qualità di vicepresidente dell'Assemblea CdE. In tale occasione si svolgeranno, nella riunione del Bureau, a porte chiuse, anche le interviste ai due candidati alla carica di Segretario generale del Consiglio d'Europa, la cui elezione si terrà nel corso della prossima sessione plenaria dell'Assemblea, la mattina di martedì 24 giugno 2014.

I due candidati hanno richiesto altresì di incontrare nuovamente la Delegazione italiana, nel prossimo mese di giugno. Il norvegese Thorbjørn Jagland (socialista), Segretario generale attualmente in carica, sarebbe disponibile a venire a Roma il prossimo 5 giugno. La tedesca Sabine Leutheusser-Schnarrenbenger (liberale), ex membro dell'Assemblea ed ex Ministro della giustizia della Germania, sarebbe invece disponibile nei giorni dal 16 al 19 giugno prossimi. Ricorda che la candidata tedesca è già stata ricevuta dalla Delegazione lo scorso gennaio.

Comunica inoltre che nel corso della prossima sessione plenaria di giugno, la Delegazione, su iniziativa dell'onorevole Santerini, intenderebbe organizzare una mostra sul tema « Italia porta dei migranti », nel *foyer* al piano terra del palazzo del Consiglio d'Europa. Il materiale verrà fornito dal Museo dei migranti di Genova.

Infine, la mattina di martedì 1° luglio 2014, su iniziativa dell'onorevole Nicoletti si vorrebbe organizzare a Roma, alla Camera dei deputati, un seminario parlamentare sul tema « Codice di condotta per i parlamentari e prevenzione della corruzione », alla presenza del Presidente della Camera, in collaborazione con la Commissione Regolamento dell'Assemblea del Consiglio d'Europa.

Il deputato Milena SANTERINI (PI) illustra il contenuto della mostra organizzata in collaborazione con il Museo dell'Immigrazione di Genova, che potrebbe essere inaugurata martedì 24 giugno a Strasburgo, nel corso della Sessione. Ritiene infatti che il Consiglio d'Europa sia un organismo sensibile al tema degli sbarchi nel Mediterraneo, sotto il profilo del maggiore coinvolgimento dei Paesi europei. A tale riguardo, l'Italia sta facendo la sua parte e sarebbe necessario adottare una posizione politica comune da parte dell'Europa tutta. Non si tratta infatti di difendere questa o quella politica posta in essere: il fenomeno degli immigrati è ormai divenuto il fenomeno dei rifugiati. La

mostra intende dare risalto al profilo umano, sono infatti previste foto, postazioni interattive, e la testimonianza di una donna eritrea che ha vissuto in prima persona il traffico di esseri umani attraverso il Sinai. Ritiene in conclusione importante porre l'attenzione sui vari aspetti del fenomeno e non solo su quelli di sicurezza.

Il senatore Luis Alberto ORELLANA (Misto) concorda con l'iniziativa osservando che proprio nella mattinata del 24 giugno è previsto un dibattito in plenaria sul tema dei migranti.

Il deputato Elena CENTEMERO (FI) è d'accordo con l'iniziativa sottolineando peraltro la scarsa sensibilità degli altri paesi europei.

Vincenzo SANTANGELO, *Presidente*, ritiene che si debba fare chiarezza sugli aspetti tecnici della mostra ed in particolare sui costi. Quanto ai dati relativi al fenomeno migratorio, osserva che spesso essi non sono precisi.

Il deputato Michele NICOLETTI (PD) sottolinea l'importanza delle audizioni dei candidati alla carica di Segretario Generale del Consiglio d'Europa: a tale riguardo la delegazione italiana è tra le più numerose e quindi la sua posizione sarà decisiva ai fini della scelta. Concorda sull'iniziativa dell'onorevole Santerini. Quanto al seminario sul tema della corruzione, ricorda che l'idea è nata nell'ambito della Commissione Regolamento del Consiglio d'Europa affinché sia elaborato un codice di condotta per i parlamentari. Di tale codice l'Italia è attualmente sprovvista: appare quindi importante svolgere una ricognizione di alcune buone pratiche

europee, tra cui il caso inglese, quello scozzese e quello polacco.

Vincenzo SANTANGELO, *Presidente*, nel ricordare che attualmente è in discussione al Senato un disegno di legge in tema di anticorruzione, auspica che venga comunicata al più presto una bozza di programma del predetto seminario.

Il senatore Luis Alberto ORELLANA (Misto) fa presente di essere supplente di un gruppo politico diverso da quello di sua appartenenza: questo determina una situazione imbarazzante e l'impossibilità di fatto di partecipare ai lavori dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Auspica che si possa procedere al più presto all'elezione del nuovo presidente della delegazione anche al fine di rimediare a tale situazione.

Il deputato Michele NICOLETTI (PD) ritiene importante il problema posto dal senatore Orellana e sottolinea anche la necessità di un raccordo tra i componenti la delegazione prima delle riunioni delle Commissioni e delle Sessioni. Si tratta in sostanza di individuare un metodo per far sì che la delegazione italiana, al pari delle altre, riesca a fare squadra.

Il deputato Elena CENTEMERO (FI) condivide le osservazioni dell'onorevole Nicoletti.

Vincenzo SANTANGELO, *Presidente*, raccoglie le osservazioni dei colleghi e comunica il proprio personale impegno al fine del buon andamento dell'attività della delegazione.

La seduta termina alle 15.40.

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per il Trattato del Nord Atlantico

Mercoledì 14 maggio 2014. — Presidenza del vicepresidente Paolo ALLI, indi del presidente eletto Andrea MANCIULLI.

La seduta comincia alle 20.35.

Paolo ALLI, *presidente*, avverte che la Delegazione è oggi convocata per l'elezione del Presidente.

Elezione del presidente.

Paolo ALLI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente.

Conclusa la votazione, ne comunica il risultato:

Presenti: 14
Votanti: 14
Maggioranza assoluta dei voti . 8

Hanno riportato voti:

deputato Andrea MANCIULLI . 9
Schede Bianche 5

Proclama eletto presidente il deputato Andrea MANCIULLI.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Paolo ALLI, Bruno CENSORE, Luca FRUSONE, Andrea MANCIULLI, Roberto MORASSUT, Michele PIRAS, Valentino VALENTINI.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Lorenzo BATTISTA, Cristina DE PIETRO, Emilio FLORIS, Maurizio MIGLIAVACCA, Franco PANIZZA, Domenico SCILIPOTI, Giorgio TONINI.

Andrea MANCIULLI, *presidente*, ringrazia tutti i componenti della delegazione ed esprime l'auspicio di un buon lavoro.

La seduta termina alle 20.55.

€ 10,60

Stampato su carta riciclata ecologica



17SMC0002340